

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	163
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	164
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	169
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	170
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	172
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	187
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)	»	190
GIUSTIZIA (II)	»	191
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	204
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	205
FINANZE (VI)	»	224
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	228

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 18.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	233
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	248
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	267
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	274
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	280
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	281
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	282

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Esame dell'ipotesi di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera	3
ALLEGATO 1 (Ipotesi di riforma regolamentare)	23
ALLEGATO 2 (Testo della relazione dell'onorevole Bressa)	137
ALLEGATO 3 (Testo della relazione dell'onorevole Melilla)	146
ALLEGATO 4 (Testo della relazione dell'onorevole Leone)	150
ALLEGATO 5 (Testo della relazione dell'onorevole Pisicchio)	158

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame dell'ipotesi di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, comunica che il Gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta di riforma regolamentare – con una lettera del 27 novembre, sottoscritta da sette degli otto suoi componenti (tutti, tranne l'onorevole Toninelli) – l'ha informata di avere predisposto un'ipotesi di articolato complessivo che interviene su vari istituti e articoli del Regolamento (*vedi allegato 1*).

Fa presente di aver preso atto con soddisfazione di questo primo, importante passo sulla via della riforma delle regole e delle procedure.

È peraltro noto che, mentre la Giunta si accinge ad avviare questo percorso in Giunta, sta per iniziare anche un percorso di riforma costituzionale che investe il Parlamento. Delle riforme costituzionali si dovrà tenere debito conto. Ci tiene co-

munque a sottolineare come il lavoro che è stato svolto e quello che sarà svolto, finalizzato ad aggiornare, razionalizzare e valorizzare l'attività parlamentare, mantiene intatta la sua utilità e il suo valore in una chiave di complessiva modernizzazione delle Istituzioni.

Ricorda che il testo elaborato è stato immediatamente trasmesso a tutti i membri della Giunta al fine di consentirne una prima valutazione e che nella seduta odierna la Giunta ascolterà le relazioni dei colleghi che, come preannunciato nella lettera di trasmissione, illustreranno le diverse aree tematiche oggetto dell'intervento di riforma; la Giunta avvierà successivamente la discussione. Le relazioni sono state suddivise nei seguenti termini:

a) procedimento legislativo e qualità della legislazione; questione di fiducia; urgenza – relatore on. Bressa;

b) attività di indirizzo e controllo; attività conoscitive e monitoraggio delle politiche pubbliche; istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera – relatore on. Gitti;

c) iniziativa popolare e petizioni; pubblicità dei lavori e dematerializzazione

degli atti parlamentari – relatore on. Mellilla;

d) programmazione dei lavori; statuto dell'opposizione; ordine del giorno di seduta; disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento; processo verbale – relatore on. Leone;

e) rapporti con l'Unione europea; disciplina del Gruppo misto; interventi di manutenzione regolamentare – relatore on. Pisicchio.

Nel dare la parola al collega Bressa, ricorda che il deputato Toninelli ha trasmesso, con lettera del 3 dicembre scorso, un documento contenente le proposte di modifica regolamentare elaborate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle, che, su sua richiesta, ha fatto pervenire agli altri membri della Giunta. Nell'accompagnare il testo, l'on. Toninelli ha chiesto anche che la discussione in Giunta plenaria possa essere l'occasione per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori, a suo avviso non svolti in sede di Gruppo di lavoro.

Si riserva, al termine della discussione, di indicare le prossime tappe del procedimento.

Daniilo TONINELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia confermata anche in questa occasione la prassi, seguita allorché la Giunta esaminò le proposte di riforma regolamentare nella XIII legislatura e consolidatasi poi nella XIV legislatura, di nominare, in relazione ad ogni istituto oggetto di esame, due relatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza. Il rispetto di tale prassi consentirebbe a suo avviso alla Giunta di porsi in linea di continuità con esperienze pregresse e di poter effettuare un più approfondito vaglio dei singoli istituti al suo esame.

Chiede inoltre che, prima che si proceda allo svolgimento delle singole relazioni, abbia luogo un'illustrazione generale del complessivo *iter* di esame delle proposte, che egli, in quanto unico membro del Gruppo di lavoro che non ne ha condiviso l'esito, intenderebbe personal-

mente svolgere. Ritiene che tale metodo di lavoro sia quello che più si presta all'obiettivo, sempre seguito dalla Giunta, di giungere alla condivisione, se non unanime, quantomeno quasi unanime, dei testi da sottoporre all'Assemblea.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel prendere atto della prima delle due richieste formulate dall'onorevole Toninelli, ricorda che il metodo seguito dalla Giunta e dal Gruppo di lavoro – del quale il deputato Toninelli ha fatto parte e alle cui riunioni ha assiduamente partecipato – è stato quello della massima condivisione, nel metodo e nel merito. Condivisione che in effetti è stata largamente raggiunta sul testo elaborato rispetto al quale il solo Gruppo MoVimento 5 Stelle ha espresso il proprio netto dissenso nonostante, peraltro, tale testo tenesse, seppur parzialmente, conto delle richieste da esso formulate. Non ritiene dunque accoglibile la richiesta dell'onorevole Toninelli nel senso che si apra un dibattito di carattere generale prima di passare al merito degli istituti esaminati.

Simone BALDELLI, *Vice Presidente della Camera*, intervenendo anch'egli sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidente se non ritenga opportuno definire, prima che si entri nel merito del tema all'ordine del giorno, la questione rimasta pendente relativa alla – a suo avviso necessaria – integrazione della Giunta sia con il Gruppo Fratelli d'Italia, che l'ha più volte sollecitata, sia con il Gruppo di Scelta Civica, non più rappresentato in Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver precisato che i lavori della Giunta sul tema delle riforme regolamentari hanno avuto inizio ben prima che il Gruppo Scelta Civica si scindesse, quanto alla questione posta dal Gruppo Fratelli d'Italia, ricorda di aver più volte sollecitato la Giunta ad addivenire ad una decisione. Da ultimo, nella riunione del 21 novembre, era prevalso un orientamento favorevole ad un rinvio della stessa, in attesa di un quadro più sta-

bilizzato dei Gruppi parlamentari. Essendo la questione certamente rilevante, ritiene che essa debba essere affrontata dalla Giunta prima della conclusione della discussione dell'ipotesi di modifica regolamentare all'ordine del giorno. Dà quindi la parola all'onorevole Bressa, affinché svolga la relazione sulle proposte in materia di procedimento legislativo e qualità della legislazione, questione di fiducia, urgenza.

Gianclaudio BRESSA, prima di passare all'illustrazione degli istituti sui quali è chiamato a riferire alla Giunta, ritiene di dover svolgere una breve sintesi dell'andamento dei lavori del Comitato, in modo tale che anche i componenti della Giunta che non ne hanno fatto parte possano avere un'idea di quanto è stato fatto nel corso degli ultimi mesi.

In proposito, fa presente che il Gruppo di lavoro ha svolto un intenso e proficuo lavoro articolatosi in 18 riunioni informali e 2 formali (tenute cioè con la Presidente della Camera), per un totale di circa 23 ore di seduta, lavoro condotto grazie all'impegno e alla partecipazione di tutti i suoi membri. Si è trattato dunque di un lavoro collegiale, dagli esiti del quale si è dissociato il solo deputato Toninelli.

Base di partenza del lavoro istruttorio e della discussione sono stati: i temi di riforma indicati dalla Presidente della Camera nelle sue comunicazioni alla Giunta del 22 maggio, temi tutti trattati nella bozza di articolato predisposta; quelli indicati nei successivi tre documenti presentati dai Gruppi (PD-PdL-SCI-Misto; MoVimento 5 Stelle; SEL); le proposte di riforma regolamentare presentate in questa e nella precedente legislatura dalle forze politiche e da singoli deputati; le istanze di ammodernamento, razionalizzazione e aggiornamento delle norme emergenti dalla vita parlamentare e dall'esperienza, assolvendo così alla funzione espressamente affidata alla Giunta dall'articolo 16, comma 3, del Regolamento (« la Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie »).

Sulla base di questi elementi, è stato elaborato un articolato alquanto esteso e complesso, che investe diverse decine di articoli del Regolamento e che è frutto di un confronto fra opinioni spesso diverse. Un confronto in qualche circostanza anche molto serrato, durato quasi sei mesi, ma mai inutile, perché ha aiutato a capire le varie ragioni e a trovare, il più possibile e per quanto possibile, terreni di mediazione e di equilibrio.

Il gruppo si è dato, d'accordo con la Presidente, tempi adeguati evitando forzature che avrebbero potuto compromettere il clima di dialogo e di reciproco ascolto instauratosi fin dall'inizio e che ha ispirato la stessa metodologia prescelta, che è stata – come richiesto fin da subito soprattutto dal rappresentante del MoVimento 5 Stelle – quella di affrontare tutte le materie in modo collegiale, senza suddividersi in più sottogruppi. In questo modo si è consentito a tutti i componenti di dare il loro contributo alla riflessione su tutte le questioni all'ordine del giorno.

Il risultato cui il gruppo è giunto è un lavoro equilibrato, che tiene conto di molte esigenze e si sforza di offrire delle riforme una visione diversa da quelle, forse più facili da realizzare, che pure sono state prospettate in questi mesi e che miravano sostanzialmente a far prevalere, rispetto ad una riflessione complessiva e generale sulle nostre procedure, le esigenze *tout court* di accelerazione dell'iter dei provvedimenti del Governo – anche attraverso il contingentamento dei decreti-legge – e di introduzione di meccanismi, alternativi a quello della questione di fiducia, per consentire al Governo di far votare all'Assemblea, nei casi in cui ciò si renda necessario, direttamente il proprio testo, senza emendamenti. Esigenze la cui soddisfazione, da un punto di vista meramente normativo, avrebbe certo richiesto molto meno sforzo di quello fatto dal Gruppo di lavoro, poiché avrebbe potuto tradursi in modifiche chirurgiche a pochissimi articoli. Né può sottacere che, ad innescare il processo riformatore in atto, sono state anche le sollecitazioni in tal senso – su singoli limitati punti – prove-

nienti dal Governo. Il Gruppo di lavoro ha però ritenuto preferibile intraprendere un percorso diverso, ben più complesso e di carattere generale.

L'occasione del resto è quella di avviare – dopo 16 anni dal precedente – un percorso di riforma ampio e organico, che possa adeguare complessivamente il nostro Regolamento (che ha compiuto 42 anni) ad esigenze e questioni emerse in queste ultime legislature, aiutando il lavoro della Camera, dei suoi organi e dei singoli deputati.

Non ritiene si possa far finta che vada tutto bene e che il Regolamento possa essere lasciato così com'è. Il segno che di una riforma generale delle regole c'è veramente bisogno è dato, oltre che da una sensazione diffusa avvertita da ciascun parlamentare (con o senza anzianità parlamentare), anche dal numero molto elevato di pareri interpretativi di cui si è dovuta fare carico la Giunta per il Regolamento negli ultimi 12 anni – ben 16, sui temi più svariati – a fronte dei soli 6 del corrispondente periodo precedente.

È dunque per questi motivi che l'articolo predisposto si presenta molto ampio e investe una grande quantità di istituti e procedure.

Tra questi – precisa – non c'è la riforma dell'articolo 14 in materia di formazione dei gruppi. Questo perché, se l'esigenza di una modifica della disciplina vigente è stata ritenuta necessaria da tutto il Gruppo di lavoro, si è preferito rimettere al dibattito pubblico in Giunta l'individuazione della scelta normativa da adottare, trattandosi di questione da definire in via eminentemente politica. Non c'è neppure la materia della finanza pubblica e delle procedure di bilancio, che il Gruppo di lavoro affronterà in un momento successivo, coordinandosi anche con il Senato, oltre che con la Commissione bilancio, con il dovuto approfondimento.

Oltre al procedimento legislativo nel suo complesso, si è affrontato il tema della qualità della legislazione, dell'attività di indirizzo e controllo, quello dell'apertura della Camera alle esigenze della società

civile, la modernizzazione delle regole del dibattito e degli strumenti di pubblicità e di pubblicazione degli atti parlamentari, la programmazione dei lavori in Aula e in Commissione, i rapporti con l'Unione europea, lo statuto dell'opposizione, il superamento o l'aggiornamento di alcuni istituti antichi e barocchi (al riguardo cita, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di votazione o le modalità di esame del processo verbale).

Tutti i temi affrontati sono fra loro, anche solo in parte, connessi e accomunati – nella prospettiva che la Giunta si è data – dall'esigenza di valorizzare la Camera ed il suo ruolo di massima istanza democratica, attraverso una razionalizzazione delle procedure che, riconoscendo i diritti dei vari soggetti che si misurano nelle aule parlamentari – la maggioranza, le minoranze, l'Esecutivo – salvaguardasse comunque il ruolo del Parlamento e la sua capacità di valutazione, elaborazione, critica e modifica dei testi, rendendo al contempo il confronto più chiaro, trasparente, snello (dove necessario). In una parola, più moderno.

La valorizzazione del ruolo del Parlamento – ricorda – sta nella sua capacità di essere sede di confronto e di discussione, ma anche di decisione. Compito del Parlamento è infatti quello di decidere e di farlo tempestivamente, dando le risposte (spesso emergenziali) che servono al Paese o, più precisamente, quelle che ciascuna maggioranza ritiene siano tali. Ciò lasciando gli spazi più ampi per rappresentare il dissenso, ma senza immaginare di poter attribuire, come accade in parte oggi – ma non è una novità di questa legislatura –, una sorta di sistematico potere di veto ad una parte minoritaria del Parlamento, una specie di *golden share* anche sull'approvazione di misure essenziali del programma di governo.

Sottolinea però che l'obiettivo della riforma che si propone non è quello di combattere l'ostruzionismo, ma quello di lasciare spazio ai contenuti delle discussioni, sottraendolo invece ai momenti sprovvisti di un reale contenuto sostanziale e organizzando i dibattiti in un

modo più moderno, razionale, efficace e comprensibile; privilegiando la sostanza ai riti formali e barocchi, oramai del tutto inutili ed anzi incomprensibili; individuando le sedi proprie delle varie fasi procedurali.

Il tempo non è una risorsa illimitata e il Parlamento non può permettersi di arrivare a decidere a tempo massimo scaduto. Per questo, l'articolato proposto si concentra su alcuni concetti chiave come «organizzazione», «semplificazione», «razionalizzazione» delle procedure, che hanno già ispirato la riforma del 1997, con ciò contestualmente favorendo anche la comprensibilità del contenuto dei dibattiti parlamentari, obiettivo che senz'altro interessa tutti.

Ciò nella consapevolezza che la razionalizzazione delle procedure, modernizzando il Parlamento e rendendone più chiari e intellegibili i dibattiti, ne promuove al contempo la funzionalità, la dignità e con essi il ruolo. E ne rende i costi, in quanto costi della democrazia, giustificati e necessari. Ritene però al contempo necessario che non gravino sui cittadini i costi inutili, i costi legati cioè ad attività superflue o prive di contenuti veri.

È stato, naturalmente, più facile trovare una linea comune di intervento riformatore sulla gran parte delle questioni, come avranno modo di spiegare i colleghi Gitti, Leone, Melilla e Pisicchio. Anche se nulla è stato scontato, perché ogni tema è stato approfondito e dibattuto e ha visto confrontarsi idee diverse.

Il punto di equilibrio più delicato e difficile da raggiungere è stato quello del procedimento legislativo.

Schiacciato fra due opposte esigenze, da una parte quella di consentire — attraverso corsie garantite nei tempi — l'attuazione del programma legislativo di governo e, dall'altra, quella di chi vuole mantenere la massima ampiezza dei dibattiti, il Gruppo di lavoro ha cercato di trovare una terza via, a tutela anzitutto del Parlamento. Una terza via caratterizzata dagli obiettivi per la cui analisi più dettagliata rinvia al testo scritto (*vedi allegato 2*).

Il primo obiettivo perseguito è stato la valorizzazione dell'istruttoria in Commissione e la conseguente riqualificazione del dibattito in Assemblea. A tale proposito, il testo predisposto dal Gruppo di lavoro arricchisce notevolmente il ruolo delle Commissioni consultive (valorizzando soprattutto i pareri rinforzati e quelli delle cosiddette Commissioni filtro), definisce limiti temporali minimi non derogabili — se non con larghissimo consenso — all'iscrizione dei provvedimenti nella programmazione dell'Assemblea, prevede una sede referente più organizzata e un ruolo molto più forte e incisivo del Comitato per la legislazione.

Nella stessa direzione — quella cioè di rafforzare il ruolo delle Commissioni come sede essenziale e privilegiata di elaborazione dei testi e di esame degli emendamenti — va la previsione di una riduzione massiccia del numero di emendamenti da votare in Aula sui disegni di legge di bilancio, di delegazione europea ed europea, considerati il contenuto soprattutto tecnico e il carattere di doverosità e urgenza di tali iniziative legislative. Ciò vale anche sugli altri provvedimenti — con alcune importanti eccezioni — consentendo tuttavia, su questi, che una minoranza qualificata possa ottenere il ripristino del regime attuale dell'articolo 85-*bis*.

Sempre nella linea di un'istruttoria più qualificata da parte delle Commissioni, si prevedono aggravamenti procedurali per gli emendamenti fuori sacco delle Commissioni e del Governo (come la loro necessaria sottoposizione alla Commissione plenaria e il rinvio del voto al giorno seguente).

Sono inoltre stati vietati i maxiemendamenti, sia in Commissione sia in Aula.

L'ordinato sviluppo del procedimento legislativo e il rispetto delle funzioni istruttorie delle Commissioni è poi assistito da un regime più rigoroso di ammissibilità degli emendamenti sia sui decreti-legge (codificando i vincoli posti dalla legge n. 400, ma anche prevedendo l'inammissibilità in Aula degli emendamenti non

presentati e respinti in Commissione, salvo quelli riferiti alle parti nuove), sia sui progetti di legge ordinari.

Nella logica di riqualificare il dibattito in Aula rientrano anche alcune misure di razionalizzazione delle discussioni, come quelle che investono la fase di esame degli ordini del giorno e il numero e la durata degli interventi in alcune fasi procedurali.

Il secondo obiettivo perseguito è stato l'individuazione di una procedura d'urgenza più efficace e certa, ma con alcune importanti garanzie sia per le opposizioni (tempi molto superiori a quelli della maggioranza nel contingentamento; possibilità di ottenere una dichiarazione d'urgenza nel programma successivo se la maggioranza, in quello precedente, raggiunge il numero massimo di urgenze stabilito dal Regolamento), sia per la qualità legislativa dei testi (parere obbligatorio del Comitato per la legislazione).

Infine, il terzo obiettivo è stato quello di riformare la disciplina della questione di fiducia per una sua complessiva razionalizzazione e per allinearla a quella del Senato.

Danilo TONINELLI rinnova l'invito alla Presidente affinché rivaluti l'organizzazione dei lavori della Giunta sia nel senso di affidare l'incarico a riferire sui singoli istituti a due relatori, di cui uno di minoranza, sia nel senso di consentire anche a lui di svolgere subito un intervento di carattere generale allo scopo di illustrare alla Giunta quanto effettuato dal Gruppo di lavoro. Tanto richiede a tutela della democrazia parlamentare: il testo licenziato dal Gruppo di lavoro interviene, infatti, sugli snodi fondamentali del procedimento legislativo spostando interamente il baricentro dal Parlamento al Governo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ribadisce che darà prima la parola agli altri relatori per illustrare il lavoro svolto, entrando nel merito delle scelte operate. Aprirà successivamente un giro di tavolo: in quella sede potrà dare la parola al

deputato Toninelli e si svolgerà il confronto non solo nel merito ma, se richiesto, anche sul metodo.

Danilo TONINELLI insiste ancora una volta nell'invito alla Presidente a dargli la parola: sottolinea che un eventuale diniego equivarrebbe ad escludere di fatto dai lavori della Giunta i deputati che rappresentano un Movimento che ha ricevuto il venticinque per cento dei consensi nel Paese. E ciò proprio nel momento in cui la Giunta si accinge ad affrontare questioni che hanno un peso enorme sui livelli della nostra democrazia parlamentare.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, invitando il deputato Toninelli ad attenersi alle regole, conferma l'organizzazione dei lavori prima comunicata alla Giunta, Danilo TONINELLI annuncia l'abbandono dei lavori della Giunta in segno di protesta rispetto alla decisione della Presidente di non consentire al suo Gruppo di svolgere una relazione che illustri l'attività svolta dal Gruppo di lavoro nelle 18 sedute che lo hanno visto impegnato.

Il deputato Toninelli abbandona l'aula.

Antonio LEONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la Giunta non possa che constatare il fatto che il Movimento 5 Stelle si è autoescluso in maniera pretestuosa dal prosieguo dei lavori, non risultando corrispondente al vero l'affermazione per cui a tale Gruppo non sarebbe stato consentito di partecipare al dibattito.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritenendo inaccettabile un simile atteggiamento di mistificazione della realtà, che non tiene neanche conto dei tempi e dei ruoli, ricorda di essere già stata vittima di comportamenti simili in recenti circostanze analoghe, con riferimento in particolare alla richiesta, formulata dal deputato Villarosa in termini perentori e intimidatori, di convocazione della Conferenza dei capigruppo mentre era in corso la Giunta, da lei peraltro convocata sempre su richiesta del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Gianclaudio BRESSA, associandosi alle valutazioni del collega Leone, constata come da parte dell'onorevole Toninelli si sia evidentemente cercato in modo clamoroso e plateale di creare ad arte un incidente. Il collega Toninelli ha in realtà abbandonato i lavori della Giunta senza che l'incidente si sia verificato, non avendo egli ricevuto alcun diniego a svolgere il proprio intervento ma essendogli solo stato richiesto di attenersi all'ordine dei lavori e di intervenire nella fase propria, ossia in un momento successivo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita il collega Gitti ad illustrare le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro in tema di attività di indirizzo e controllo, attività conoscitive e monitoraggio delle politiche pubbliche, istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera.

Gregorio GITTI preliminarmente sottolinea come la conduzione dei lavori in Giunta da parte della Presidente sia stata imparziale ed impeccabile, così come lo sono state le indicazioni metodologiche da lei fornite al Gruppo di lavoro. Questo, del resto, ha svolto la sua attività con serenità, spirito costruttivo e disponibilità al confronto: desidera però rimarcare come ad un certo punto, quando è divenuto evidente a tutti che il lavoro che si stava portando avanti era serio e avrebbe condotto veramente ad una riforma del Regolamento, è subentrato da parte del rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle un atteggiamento del tutto strumentale, attraverso il quale questi ha cercato di boicottare i lavori.

Riferisce poi sulle parti dell'articolato a lui affidate, che attengono alle funzioni di indirizzo e controllo. Il loro rafforzamento e l'arricchimento della strumentazione procedurale sono stati spesso richiamati nel dibattito sulle riforme e sul ruolo da attribuire alle Camere (da ultimo anche nella relazione della Presidente in Giunta dello scorso 22 maggio). Ciò anzitutto perché si tratta del principale, fondamentale modo attraverso il quale il Parlamento può (e deve) verificare l'operato del Go-

verno e chiamarne in causa le responsabilità nei suoi confronti (e, attraverso il confronto parlamentare, nei confronti dell'opinione pubblica). Ma anche perchè, in un contesto nel quale si è andata affermando una tendenza che vede progressivamente rafforzarsi il ruolo del Governo nel procedimento legislativo – anche in ragione della presenza, nella produzione normativa primaria, di sempre maggiori vincoli e limiti (l'Europa, anzitutto) che hanno favorito lo sviluppo di tale fenomeno – tale circostanza ha determinato un conseguente mutamento nella tipologia di attività delle Camere e delle Commissioni, che ha visto crescere progressivamente la quota di attività non riconducibile a quella legislativa in senso stretto ma al controllo e all'indirizzo, in quest'ultimo ambito ricomprendendo anche le attività « consultive » sugli atti del Governo. A proposito dei vincoli europei, tiene incidentalmente a sottolineare come nella proposta qui illustrata siano stati rafforzati l'interlocuzione della Camera con le istituzioni europee ed il ruolo della Commissione Politiche dell'Unione europea e ricorda di avere in proposito formulato, in sede di lavoro istruttorio, una sua proposta alternativa.

Si tratta di un punto cruciale dell'approfondimento svolto dal Gruppo di lavoro, sia sul piano più generale del rafforzamento delle procedure di indirizzo e controllo, quale strumento essenziale per far riconquistare al Parlamento una posizione di primato politico, sia con specifico riferimento alle prerogative dell'opposizione.

Il Gruppo di lavoro ha dunque formulato con questi intendimenti una proposta di riforma che risponde complessivamente ad un'esigenza di maggiore incisività dei poteri parlamentari ma che risulta ispirata al contempo anche ad un'esigenza di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli strumenti per favorirne l'efficacia e, con essa, la comprensibilità e chiarezza dell'azione parlamentare. A ciò si aggiunge un'operazione – non certo modesta – di adeguamento del diritto scritto alle prassi.

Anzitutto, nell'articolato vengono introdotte alcune modifiche volte a razionalizzare e semplificare la disciplina di esame delle mozioni, che attualmente, per alcuni aspetti, si presenta un po' barocca. Viene elevato il *quorum* per la presentazione, individuato in un presidente di Gruppo o in venti deputati, a fronte dei dieci previsti dalla norma vigente (articolo 110, comma 1). Il numero di deputati che possono presentare lo strumento in alternativa al presidente di Gruppo viene dunque adeguato a quello previsto per la costituzione di un Gruppo e ciò al fine di rafforzare il « peso » politico del documento. Si precisa, inoltre, che l'eventuale parte motiva della mozione deve essere « formulata in modo conciso », al fine di favorirne la più agevole comprensibilità ed efficacia.

Si propone poi, con la soppressione del comma 1 dell'articolo 111, di risolvere un'aporia normativa che si registra rispetto al regime della programmazione che caratterizza la globalità dei lavori parlamentari: infatti tale comma, prevedendo che l'Assemblea, su proposta del proponente una mozione, possa fissarne la data di discussione, contraddice il principio generale che rimette la programmazione dei lavori alla Conferenza dei presidenti di Gruppo (e, in subordine, al Presidente), ma mai all'Assemblea. La previsione che l'Aula possa deliberare a maggioranza per l'iscrizione di mozioni nell'agenda dei lavori della Camera costituisce del resto una disposizione « dormiente », di fatto inapplicata.

È altresì soppressa la previsione secondo la quale una mozione ritirata deve essere discussa e votata lo stesso se lo richiedono un presidente di Gruppo o dieci deputati (articolo 111, comma 2).

Quanto all'esame delle mozioni, la modifica di maggiore rilievo consiste nella previsione della tendenziale non modificabilità degli atti nel corso della discussione, al fine di assicurare la massima univocità e chiarezza del dibattito e dei voti: vengono soppresse le norme vigenti che ne prevedono l'emendabilità (artt. 113, commi 3 e 4, e 114), norme del resto di sporadicissima applicazione, e viene

espressamente stabilita l'inammissibilità della riformulazione dei testi durante la discussione se non per aderire a un invito in tal senso formulato dal Governo (comma 3 dell'articolo 113); è invece possibile riformulare le mozioni prima dell'inizio della discussione. Viene mantenuta la possibilità di votazione per parti separate e di presentazione di risoluzioni (salvo il caso delle mozioni iscritte in calendario in quota opposizione, per le quali – a garanzia rafforzata del diritto del gruppo richiedente di far discutere e votare il proprio testo – si esclude, salvo il consenso del gruppo stesso, sia il voto per parti separate, sia la presentazione di risoluzioni, sia la discussione abbinata con altre mozioni sullo stesso argomento).

Ulteriori modifiche all'articolo 113 intervengono sulla disciplina della discussione, adeguandola alla prassi consolidata e alle modifiche proposte nell'articolato alla disciplina della discussione sulle linee generali. In particolare si limita la discussione delle mozioni all'intervento di un deputato per gruppo e per componente politica del Gruppo misto, salva possibilità per un presidente di gruppo di richiedere l'ampliamento del numero degli iscritti a parlare appartenenti al suo gruppo. La fase delle dichiarazioni di voto, come da prassi, segue il parere del Governo e si svolge unitariamente su tutti i documenti all'ordine del giorno.

Quanto all'esame delle relazioni del Governo, si è inteso valorizzarne la trattazione in quanto si tratta spesso di documenti, oggi non presi seriamente in considerazione dalle Commissioni, ma la cui discussione potrebbe offrire al Parlamento molte occasioni di riflessione, studio, elaborazione e formulazione di indirizzi al Governo. Si propone dunque una modifica consistente dell'articolo 124, introducendo una disciplina unitaria per l'esame in Commissione delle relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici, fra i quali si ricomprendono ora espressamente le autorità indipendenti (e ciò con l'auspicio che si renda più autorevole l'interlocuzione del Parlamento con esse). L'esame deve concludersi in ogni

caso nel termine di un mese (è espunta la previsione, attualmente vigente, di un termine differenziato per i documenti programmatici o connessi al bilancio); ad esso si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruttoria legislativa; l'esame si conclude con una risoluzione ovvero con una relazione all'Assemblea, che poi questa può discutere. Ritene che – su un piano del rafforzamento dei poteri di controllo – spunti interessanti potranno venire anche dal modello dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La parte più significativa dell'articolato è quella che riguarda la riforma del sindacato ispettivo, ispirata ad un'esigenza, contestualmente, di semplificazione e di rafforzamento. Ciò fa seguito ad un'espressa indicazione della Presidenza nella relazione introduttiva sulle riforme svolta in Giunta nella seduta del 22 maggio scorso: «In questo contesto si potrebbe rivedere in modo radicale gli attuali strumenti del sindacato ispettivo in chiave di una loro marcata semplificazione, in quanto i vari strumenti oggi esistenti (...) sono di fatto utilizzati in modo indistinto e non si dimostrano particolarmente efficaci. Tutta la congerie degli attuali strumenti andrebbe perciò sfrondata e semplificata sul piano procedurale e in questo quadro si potrebbe prevedere di riservare all'Assemblea lo svolgimento dei soli atti che siano espressione di una posizione di Gruppo.» Altra esigenza è stata quella di adeguare il diritto scritto alla prassi parlamentare. Infine si è cercato di soddisfare anche la necessità di rafforzare i meccanismi volti a sanzionare dal punto di vista procedurale la mancata risposta del Governo nei termini previsti, attualmente del tutto ordinatori anche perché obiettivamente molto ristretti e caratterizzati da indistinti automatismi.

La proposta di riforma riconduce dunque il sindacato ispettivo a tre soli tipi di atto: le interrogazioni, le interpellanze e le interrogazioni a risposta immediata (il cosiddetto *question time*).

Le interrogazioni, secondo l'articolato proposto, sono presentate in forma scritta (in modo conciso nella parte illustrativa) e

il Governo risponde, sempre per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione: è dunque introdotto un unico tipo di interrogazioni, in luogo delle attuali tipologie differenziate (le interrogazioni a risposta orale in Assemblea, a risposta in Commissione e a risposta scritta). Decorso il termine di un mese si prevede che, in mancanza di una risposta, l'atto sia trasmesso, a richiesta dell'interrogante (rimettendo dunque a lui la verifica della persistente attualità dell'atto e della necessità di una sua risposta), alla Commissione competente e sia posto all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione stessa (articolo 128).

La proposta di riforma mantiene, con alcune modifiche, lo strumento delle interpellanze urgenti, da discutere in Assemblea, mentre abroga le interpellanze ordinarie. Quanto alle prime, restano fermi, all'articolo 138-bis, comma 1, i soggetti titolati a presentare l'atto (presidenti di Gruppo o trenta deputati) e il contenuto dell'atto, che è quello attualmente previsto per le interpellanze ordinarie (motivi o intendimenti del Governo su questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica). Resta, inoltre, fermo ad uno il numero di atti che possono essere presentati ogni mese da ciascun deputato, e a due il numero di atti per ciascun Gruppo di consistenza pari a trenta deputati o meno: ai Gruppi di consistenza superiore, però, tale quota è aumentata di una interpellanza ogni trenta deputati (articolo 138-bis, comma 1).

Viene demandata, codificando sostanzialmente la prassi, alla Conferenza dei presidenti di Gruppo la fissazione delle giornate e delle fasce orarie dedicate allo svolgimento delle interpellanze urgenti in ciascun calendario dei lavori dell'Aula (articolo 138-bis, comma 2). La norma vigente prevede che le interpellanze urgenti siano svolte di norma il giovedì mattina; peraltro nella prassi lo svolgimento ha luogo frequentemente il giovedì pomeriggio, al termine delle votazioni, o – come attualmente – il venerdì: con la riforma si prefigura la possibilità di destinare alle interpellanze urgenti anche più giorni

della settimana, al fine di poterne discutere un numero maggiore. Il Governo è tenuto a rispondere, salvo diverso accordo con i presentatori, entro sette giorni dalla pubblicazione. Si accelerano – sempre al fine di favorire la trattazione del maggior numero possibile di atti e di rendere più agile e comprensibile questa fase dei lavori – i tempi di discussione delle interpellanze urgenti, passando dai complessivi 25 minuti per atto oggi previsti (cui si aggiunge il tempo della risposta del Governo) a 5 minuti per l'illustrazione e 5 per la replica (più la risposta del Governo).

Quanto alle interrogazioni a risposta immediata (*question time*), la proposta di articolato non ha inteso riformare l'istituto nel suo complesso, valutandone complessivamente accettabile l'attuale impianto normativo, sebbene non efficace e immediato quanto in altri ordinamenti da cui esso è stato mutuato. In effetti, sul piano della disciplina generale la proposta si limita a stabilire che il *question time* si svolga tutte le settimane di lavoro parlamentare, adeguando la previsione regolamentare alla prassi. La proposta di riforma reca invece alcune significative modifiche all'articolo 135-*bis* per rendere effettiva la norma che prevede il cosiddetto Premier *question time*, vale a dire il *question time* con la presenza del Presidente (o del Vice Presidente) del Consiglio. L'intervento si fonda sulla constatazione del sostanziale fallimento dell'istituto del Premier *question time* per come oggi disciplinato, fallimento che può ricondursi a due ragioni sostanziali: la previsione, cioè, che per ogni calendario, il Premier *question time* abbia luogo due volte, ossia un numero di volte eccessivo; la mancanza di conseguenze per il caso in cui il Premier si sottragga a questo appuntamento con il Parlamento.

La tematica è stata affrontata con un approccio molto pratico, volto ad agevolare lo svolgimento di questo tipo di interrogazioni, evitando eccessi di rigore e una disciplina difficilmente applicabile: così, da un lato se ne riduce la cadenza a una sola volta per ciascun calendario (cioè ogni mese); dall'altro si prevede che

esso possa avere luogo anche in una giornata diversa dal mercoledì, da definire in sede di Capigruppo, per cercare di conciliarne il più possibile il (doveroso) svolgimento con gli impegni del Presidente del Consiglio. D'altra parte, anche per attribuire maggior rilievo politico al *question time*, in sede di Gruppo di lavoro si è ipotizzata anche la possibilità di prevederne lo svolgimento in una fascia oraria, ad esempio serale, più « appetibile » dal punto di vista televisivo rispetto a quella attuale delle ore 15. Ma la disposizione più innovativa è quella prevista dal comma 1-*bis*, volta a sanzionare politicamente la mancata presenza del Premier con una procedura che dovrebbe avere effetti « dissuasivi »: nel caso di mancato svolgimento del Premier *question time* dovuto all'indisponibilità del Presidente del Consiglio (e sempre che non sia stato raggiunto un previo accordo fra i Gruppi per un rinvio), il Presidente ne dà comunicazione all'Assemblea; ad essa segue un dibattito con l'intervento di un deputato per Gruppo per cinque minuti. Il tutto con la trasmissione televisiva diretta.

La proposta, raccogliendo un invito della Presidente e sollecitazioni più volte manifestate dal Governo, codifica inoltre l'istituto, affermatosi nella prassi, delle informative urgenti, vale a dire quella forma di interlocuzione Governo-Parlamento improntata a massima celerità, tempestività e informalità procedurale. L'istituto è sorto in via di prassi, modellato in parte sull'istituto delle comunicazioni del Governo e in parte su quello delle interrogazioni ed ha conosciuto, nelle ultime legislature, uno sviluppo notevole. Si tratta dell'intervento del Governo, su sua richiesta o, molto più spesso, su richiesta della Camera, su fatti di particolare rilevanza, generalmente di grande attualità, seguito da una discussione limitata, che non è previsto possa concludersi con un voto (contrariamente a quanto previsto per le comunicazioni disciplinate dall'articolo 118).

Nella proposta avanzata dal Gruppo di lavoro (all'articolo 138-*ter*) si precisa che

l'informativa – su richiesta di uno o più Gruppi (ma, sulla base dei principi generali del nostro ordinamento costituzionale, anche su richiesta del Governo) – deve riguardare un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza. Ulteriore condizione per lo svolgimento dell'informativa è che non sia possibile ottenere tempestivamente l'intervento del Governo attraverso gli strumenti ordinari del sindacato ispettivo e ciò al fine di evitare l'utilizzo delle informative urgenti in modo «sovrapposto» a quello delle interrogazioni e interpellanze. Essa può svolgersi (sentiti i presidenti dei Gruppi) in Assemblea o nella Commissione competente per materia. Si esclude espressamente la possibilità di votare documenti conclusivi, si stabilisce che il dibattito si articoli nell'intervento del Governo per dieci minuti, in un intervento per Gruppo per non più di cinque minuti e negli interventi delle componenti politiche del Gruppo misto. Si prevede infine, allo scopo di conciliare lo svolgimento tempestivo delle informative con l'esigenza di stabilità del calendario, che la Conferenza dei Capigruppo stabilisca per ciascuna settimana di lavoro parlamentare la fascia oraria, non inferiore a trenta minuti, da dedicare – se necessario – allo svolgimento delle informative.

Si sofferma poi sulle modifiche all'articolo 143, relative alla disciplina delle audizioni e delle attività conoscitive delle Commissioni, materia anch'essa fondamentale nell'ambito del panorama degli strumenti conoscitivi della Camera. Sulla base delle norme vigenti, le Commissioni possono procedere ad audizioni formali (ossia audizioni caratterizzate dalla piena pubblicità delle sedute) soltanto di Ministri e di dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo (articolo 143, comma 2); in queste categorie sono stati fatti rientrare, in via interpretativa, i rappresentanti delle Autorità indipendenti. Si tratta di una platea di soggetti molto limitata, rivelatasi del tutto insufficiente a soddisfare le reali esigenze informative delle Commissioni. A

tale insufficienza, le Commissioni hanno supplito avvalendosi da un lato della norma che consente loro di procedere ad audizioni formali nell'ambito delle indagini conoscitive che le Commissioni stesse possono disporre nelle materie di loro competenza per acquisire notizie, informazioni e documenti utili (articolo 144, comma 1). Da un altro, hanno fatto ricorso allo strumento – sorto in via di prassi per «aggirare» i limiti regolamentari – delle audizioni informali.

Le audizioni formali – come detto – sono caratterizzate dal massimo grado di pubblicità, assicurata dal resoconto stenografico e dalla trasmissione a circuito chiuso nonché, in virtù del parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004, dalla trasmissione sulla *web-tv* e sul canale satellitare. Al fine di superare i limiti imposti dal Regolamento, rivelatisi via via sempre più stringenti e per certi versi irragionevoli, si è dunque consolidata la prassi delle audizioni cosiddette informali, attraverso le quali le Commissioni – senza alcuna forma di pubblicità documentale, salvo l'indicazione negli atti parlamentari del soggetto audito e della durata dell'audizione – estendono di fatto le loro possibilità conoscitive. Una qualche formalizzazione di questa procedura è stata prevista in questa legislatura (parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013) dal momento che, anche per esse, è possibile disporre la trasmissione via *web-tv* o canale satellitare.

Il quadro di diritto e di fatto che emerge dall'attuale contesto regolamentare è parso dunque alquanto disordinato. L'esigenza di superarlo è stata condivisa in modo unanime dalla Giunta per il Regolamento all'inizio della XVII legislatura: nella seduta del 22 maggio, la Presidente ha sottolineato l'opportunità di ampliare i soggetti che è possibile audire in Commissione in modo formale, prevedendo anche l'audizione di rappresentanti di società a partecipazione pubblica, nonché, in generale, degli esponenti di enti e organismi pubblici. È stata inoltre segnalata l'opportunità di prevedere la necessaria audizione in seduta pubblica dei candidati a nomine

governative: « tutte queste attività, per essere più efficaci e spedite, dovrebbero essere svolte in stretto coordinamento fra le Commissioni della Camere e del Senato, prevedendo in particolare come ordinaria la modalità di riunione congiunta. » Nella riunione del 26 giugno, in attesa di eventuali modifiche regolamentari e preso atto delle richieste avanzate da alcuni presidenti di Commissione, la Giunta ha adottato un parere con il quale, in via sperimentale, superando il parere del 17 gennaio 1979 (che escludeva la possibilità di svolgere audizioni di soggetti designati a nomine governative sulle quali la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere parlamentare), si consente l'audizione informale di soggetti designati a nomine governative, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati. La facoltà di audire i candidati a nomine è stata del resto già esplicitamente prevista da alcune specifiche leggi (ad esempio, articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, per le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per il presidente dell'ISTAT).

Le modifiche proposte nel testo illustrato si collocano perfettamente nel solco delle indicazioni già emerse in questa legislatura: in primo luogo si amplia, al comma 2, il novero dei soggetti dei quali può essere disposta l'audizione formale e si fa riferimento ora anche ai dirigenti di società di diritto privato a integrale partecipazione pubblica che operino in settori di rilevante interesse pubblico (debbono dunque concorrere due requisiti: uno soggettivo, l'integrale partecipazione pubblica; l'altro oggettivo, il rilevante interesse pubblico dell'attività svolta); si prevede inoltre la possibilità di audire formalmente, per richiedere informazioni e osservazioni a fini esclusivamente conoscitivi, i presidenti o legali rappresentanti di una serie di enti ed organi, anche di rilevanza costituzionale quali CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, autorità indipendenti, Corte di

cassazione, commissari straordinari del Governo, soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. Nel caso della Corte dei conti, resta comunque ferma la possibilità, prevista dall'articolo 148, di richiedere, da parte delle Commissioni, relazioni, informative e documenti scritti. È stata inoltre prevista opportunamente — all'articolo 127-*quinquies* — l'estensione del novero dei rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea audibili in Commissione. Richiama la particolare rilevanza di questo ampliamento dei soggetti audibili anche in vista di prossime importanti nomine dei vertici di società a partecipazione pubblica.

In secondo luogo, al comma 4 del citato articolo, viene espressamente prevista la possibilità di procedere ad audizioni dei candidati a nomine governative, ma viene precisato, recependo anche in questo caso l'orientamento della Giunta per il Regolamento, che le audizioni devono essere finalizzate esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti, senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. Si prevede, inoltre, che le audizioni, ove possibile, siano svolte dalla Commissione della Camera congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato. A questo proposito, sarebbe certamente auspicabile che anche l'altro ramo del Parlamento pervenisse a definire una disciplina analoga e convergente che possa favorire lo svolgimento congiunto di tali procedure.

Si propone altresì, al comma 3-*ter*, sempre nell'ottica del rafforzamento del ruolo delle Commissioni, l'attribuzione alle stesse di un generale compito di permanente monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di rispettiva competenza. Ai fini di tale monitoraggio le Commissioni, oltre ad utilizzare le relazioni e i documenti ad esse assegnati, le audizioni e le indagini conoscitive, possono deliberare l'istituzione di appositi comitati permanenti, i quali a loro volta possono presen-

tare documenti, che vengono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.

Su tutti questi aspetti illustrati sono state introdotte significative norme a garanzia dell'opposizione, in virtù delle quali, ad esempio, le audizioni e le indagini conoscitive (queste ultime nel limite di una all'anno) sono disposte in ogni caso su richiesta di una minoranza qualificata di deputati dell'opposizione (un quarto, per le audizioni: articolo 143, commi 3-*bis* e 4; un terzo, per le indagini conoscitive: articolo 144).

Infine si sofferma sull'esigenza, da tempo avvertita, che l'elezione di soggetti a cariche per le quali le leggi ne attribuiscono la competenza alla Camera sia disciplinato da una procedura trasparente, che consenta un effettivo vaglio, da parte della Camera, delle indicazioni nominative pervenute. In occasione delle elezioni dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali, svoltesi il 6 giugno 2012, è stata prevista, per la prima volta, la possibilità di inviare alla Presidenza della Camera *curricula*, che sono stati messi a disposizione dei deputati. Nello stesso modo si è proceduto in occasione dell'elezione suppletiva di un membro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svoltasi il 14 novembre 2013. La presentazione di *curricula* e il loro vaglio da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere sono ora previsti e disciplinati dall'apposito Protocollo per la nomina dei membri dell'Ufficio parlamentare di bilancio, sottoposto alla Giunta per il Regolamento lo scorso 21 novembre.

Tenuto conto di questo quadro, la proposta di riforma prevede l'introduzione dell'articolo 56-*bis*, volto a rendere obbligatorio lo svolgimento di un'istruttoria, con l'attribuzione di una funzione referente alle Commissioni, in vista dell'elezione da parte della Camera di membri di collegi (ad esempio, componenti di Autorità indipendenti). Si prevede in proposito la pubblicazione sul sito della Camera (previa raccolta del consenso alla pubbli-

cazione) e il vaglio dei *curricula* presentati da parte delle Commissioni, con la possibilità di procedere ad audizioni. La proposta prevede in particolare che ogni qualvolta la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi i *curricula* pervenuti alla Presidenza vengano trasmessi almeno 7 giorni prima dell'elezione alla Commissione competente, la quale, entro i 2 giorni precedenti alla votazione, presenta una relazione all'Assemblea sulla sussistenza dei requisiti, sull'idoneità a ricoprire la carica e sull'assenza di conflitti di interesse. La Commissione può procedere ad audizioni e può chiedere al Presidente della Camera il rinvio dell'elezione, per una sola volta e per non più di una settimana. La relazione della Commissione è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta.

Si tratta di una disciplina dalla notevole portata innovativa, che, ferma restando la titolarità del potere di elezione in capo all'Assemblea costituita in seggio elettorale e senza intaccare la piena libertà di scelta del nome da eleggere da parte dei deputati, attribuisce un finora inedito ruolo referente alle Commissioni, introducendo un importante elemento di trasparenza e di responsabilizzazione delle forze politiche, che potrà porre i cittadini e l'opinione pubblica nella condizione di meglio valutare le scelte compiute dalla Camera.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita il collega Melilla ad illustrare le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro in tema di disciplina dell'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare e delle petizioni, pubblicità dei lavori e dematerializzazione degli atti parlamentari.

Gianni MELILLA rinvia al testo integrale della relazione (*vedi allegato 3*) per un'esposizione analitica delle proposte elaborate dal Gruppo di lavoro relativamente ai temi testè ricordati dalla Presidenza; formula altresì un ringraziamento alla struttura amministrativa che ha assistito il Gruppo di lavoro.

Rileva innanzitutto che il complesso degli interventi che riguardano le suddette

materie, ancorchè in termini quantitativi non estesissimo, pertiene ad una finalità importantissima per la vita del Parlamento, e cioè alla sua integrale trasformazione in una « casa di vetro » che risulti accessibile, aperta e trasparente a tutti i cittadini. Al riguardo osserva, peraltro, che il testo elaborato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle – il cui rappresentante ha testè abbandonato i lavori della Giunta in modo così plateale – e che la Presidenza ha trasmesso ai componenti della Giunta, su queste tematiche, pure tanto evocate, non reca alcuna proposta di nuova normativa regolamentare. Si sofferma quindi, in particolare, sulle proposte di modifiche regolamentari relative all'esame parlamentare dei progetti di legge di iniziativa popolare e di quelli dei Consigli regionali, rispetto ai quali si fissa in capo alla Camera un obbligo di « presa in considerazione », nel senso di imporle l'assunzione di una presa di posizione esplicita – che potrà essere di segno positivo o negativo – ma che comunque impedirà che le Camere possano ignorare *tout court* gli atti di iniziativa legislativa popolare.

Per quanto attiene alla pubblicità e alle forme di diffusione dei lavori parlamentari – che ovviamente possono beneficiare quanto ad ampiezza di diffusione delle nuove modalità di comunicazione tecnologica – per quanto riguarda l'Assemblea si tratta sostanzialmente di operare una sistematizzazione delle prassi già esistenti; fa così ingresso esplicito nel Regolamento il riferimento ai nuovi *media*, allo stesso modo in cui nel 1971 si faceva per la prima volta riferimento alle dirette televisive. Per quanto riguarda i lavori delle Commissioni le novità regolamentari sono invece molto più rilevanti: al riguardo sottolinea come la scelta sia stata quella di prevedere la trasmissione generale dei lavori sulla *web-tv* e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare, previsione che richiederà necessari adeguamenti tecnici nelle Aule delle Commissioni. In proposito non nasconde, come su questa materia siano comunque emerse opinioni tese ad evidenziare qualche dub-

bio circa la piena compatibilità di questa previsione con la dimensione più informale – e per certi aspetti più proficua – che in certi casi i lavori delle Commissioni presentano.

Per quanto attiene, infine alla dematerializzazione degli atti parlamentari e alla previsione dello *standard* elettronico come forma ordinaria di loro pubblicazione – con le eccezioni relative a particolari tipologie di progetti di legge, quali i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quelli di stabilità e di bilancio, quelli finalizzati al recepimento della normativa dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012 – evidenzia come tali novità regolamentari si pongano in piena coerenza con obiettivi di contenimento dei costi e di sensibilità ambientale.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel ringraziare il collega Melilla per la relazione svolta, evidenzia l'importanza della previsione che impone alle Camere di pronunciarsi espressamente sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare; per quanto attiene al nuovo regime di pubblicità previsto per i lavori delle Commissioni, rileva che gli adeguamenti tecnologici richiesti comporteranno certo dei costi economici non indifferenti.

Dà quindi la parola al deputato Leone affinché illustri le proposte del Gruppo relative ai seguenti temi: programmazione dei lavori; statuto dell'opposizione; ordine del giorno di seduta; disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento; processo verbale.

Antonio LEONE dichiara di apprestarsi a svolgere alcune sintetiche considerazioni di carattere generale, rinviando al testo scritto della relazione (*vedi allegato 4*) per l'esposizione di dettaglio.

Uno degli obiettivi dell'articolato elaborato in seno al Gruppo di lavoro, sulla scorta degli indirizzi delineati dalla Presidente della Camera nella riunione del 22 maggio scorso, è stato certamente quello di perseguire una maggiore razionalità dei lavori parlamentari, sia in Commissione che in Assemblea.

Si è cercato di declinare quest'obiettivo attraverso la revisione in particolare di quelle fasi apparse, soprattutto in Aula, meramente rituali e, spesso, ripetitive. Obiettivo è stato quello di valorizzare i passaggi nei quali ci si concentra effettivamente sui testi e sul merito delle questioni a scapito di quelli diventati col tempo spesso solo occasione di prova di abilità dialettica, per non dire drammaturgica. Non bisogna, infatti, dimenticare che ci muoviamo all'interno di schemi procedurali pensati in tempi nei quali il Parlamento lavorava in modo assai diverso da quello attuale e che quindi è compito della Giunta intervenire, come è stato fatto costantemente anche in passato, su quei punti della procedura che appaiono ormai soltanto retaggio di un antico passato e che nella realtà dei nostri tempi appaiono assai poco funzionali a garantire un efficace funzionamento dei lavori parlamentari.

L'equilibrio del sistema parlamentare come luogo privilegiato di svolgimento della vita democratica di un Paese si regge però se, a fronte di queste correzioni, sull'altro piatto della bilancia non si ometta di introdurre, contestualmente, misure che rafforzino la visibilità e la discussione delle proposte delle minoranze, sul presupposto che la disciplina attuale non è stata per questo aspetto totalmente appagante.

Ma anche in questo caso, occorre privilegiare un'ottica sostanzialistica e cioè un'ottica che incentivi le opposizioni alla presentazione di proposte alternative e di merito sui temi e non quella che invece tenda a rafforzare la mera logica di contrapposizione. In un Parlamento che funzioni secondo una fisiologica dialettica democratica l'obiettivo è infatti il confronto sul merito delle questioni e non può essere la mera contrapposizione frontale, spesso priva di un reale costrutto. Per questo motivo invita anche quei colleghi dell'opposizione che sono stati restii ad affrontare il tema a spogliarsi del velo del pregiudizio e a guardare con obiettività a queste novità regolamentari. Si dichiara, ancor più alla luce della scelta del collega

Toninelli di abbandonare i lavori della Giunta, alquanto dispiaciuto dell'adozione di una simile condotta, che giudica sostanzialmente offensiva nei confronti della serietà del lavoro svolto dal Gruppo chiamato ad istruire il tema delle riforme regolamentari.

Tornando quindi all'articolato, per le parti rientranti nei temi oggetto della sua relazione, conferma che esso si muove su più fronti, analiticamente descritti nella relazione; essi sono:

la programmazione dei lavori, sia in Commissione che in Assemblea (cui si ricollega anche il tema delle procedure d'urgenza, già illustrato nella relazione del collega Bressa), che costituisce il primo e più importante momento nel quale misurare il grado di efficacia e funzionamento di un'istituzione parlamentare;

la definizione dell'ordine del giorno di seduta;

una nuova disciplina delle discussioni e dei tempi d'intervento, con finalità di chiarezza e razionalizzazione dei dibattiti, a beneficio di un più moderno ed efficace sviluppo del confronto parlamentare e della comprensibilità dei contenuti dei dibattiti e delle posizioni di merito;

una revisione delle modalità di esame del processo verbale, che tenga conto della natura, funzione e contenuto di tale atto;

il rafforzamento molto consistente dello statuto dell'opposizione, codificando alcune prassi e introducendo alcune significative novità nel procedimento legislativo, nel contingentamento dei tempi, nello svolgimento degli atti d'indirizzo e nelle procedure informative e di controllo.

Conclusivamente ribadisce il carattere approfondito del lavoro istruttorio svolto e la natura meditata delle proposte formulate, rinnovando l'auspicio che quanti non hanno condiviso questi esiti non persistano in un atteggiamento di pregiudiziale opposizione, apparso, in particolare, nella fase finale dei lavori alquanto pretestuosa e strumentale. A fronte di questa presa di

posizione incomprensibile, sottolinea, invece, come generalmente siano corrisposte posizioni svincolate non solo da dettami di Gruppo, ma anche addirittura da valutazioni di ordine strettamente politico, essendosi mosso il Gruppo di lavoro secondo un'impostazione eminentemente tecnica.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, invita il collega Pisicchio ad illustrare le proposte di riforma regolamentare in tema di rapporti con l'Unione europea, disciplina del Gruppo misto, interventi di manutenzione regolamentare.

Pino PISICCHIO approfitta dell'occasione odierna, e di un concomitante incontro avuto con degli studenti, per ricordare a se stesso e ai colleghi come il lavoro che la Giunta a partire da oggi si appresta a svolgere in modo formale poggi su una norma costituzionale di primaria importanza, e cioè sull'articolo 64 della Costituzione che riconosce l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera.

Passando all'analisi delle ipotesi di riforma relative ai temi di sua competenza, evidenzia come esse realizzino un'opera di cospicua razionalizzazione – per non dire in modo più schietto proprio di buon senso – di molti istituti regolamentari, a cominciare dai metodi di votazione che, nell'attuale redazione del Regolamento (in cui si fa, ad esempio, riferimento al voto con le urne e le palline, disapplicato da molto tempo in Assemblea ma che è ancora applicato in Commissione nelle votazioni segrete), appaiono evidentemente anacronistici e inutilmente complicati. Allo stesso modo si è ridotto il termine del preavviso per le votazioni elettroniche e la durata della sospensione della seduta in caso di mancanza del numero legale, adeguandoli ad una fisiologia dell'organizzazione dei lavori attuale e delle sue esigenze ben diverse da quella del 1971.

Per quanto riguarda le procedure di collegamento con l'Unione europea, si tratta di un tema sul quale è emersa un'acuta sensibilità di tutti i componenti del Gruppo, anche se non univocamente rivolta verso le medesime soluzioni.

Certamente è evidente la consapevolezza di un deficit del Parlamento italiano quanto ai legami con le istituzioni dell'Unione europea, che si è tradotto sovente in una ridotta capacità di orientare le azioni del Governo in campo comunitario e conseguentemente di incidere sul contenuto delle normative dell'Unione europea.

Occorre, tuttavia, non nascondersi che, se in parte questo deficit può risultare imputabile ad una parziale inadeguatezza delle procedure attualmente previste (e a questo fine si contemplan correttivi volti a rendere più incisiva la voce della Camera dei deputati quando dialoga con il Governo sulle questioni dell'Unione europea e quando dialoga direttamente con le stesse istituzioni dell'Unione), d'altro canto si possono introdurre i migliori e più efficaci strumenti procedurali, ma se ad essi non corrisponde negli stessi parlamentari e negli organi competenti un'adeguata cultura e una dettagliata attenzione ai temi trattati dall'Unione europea (ed all'importanza strategica di un intervento parlamentare tempestivo sul Governo, interlocutore primario nelle sedi europee, prima che le decisioni siano lì assunte) il risultato rischia di essere sempre insoddisfacente.

Una parte fondamentale del tema delle relazioni con l'Unione europea è certamente costituita dagli strumenti di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo (la c.d. fase discendente), capitolo sul quale il Gruppo di lavoro, non senza qualche perplessità in qualcuno e la formulazione, da parte dell'on. Gitti, di una ipotesi alternativa, ha ritenuto di restare ancorato al dato legislativo vigente – che contempla la fondamentale iniziativa periodica del Governo a questo fine (si veda da ultimo la legge n. 234 del 2012) – e all'impostazione regolamentare attuale, alla quale si è apportato qualche correttivo per rendere la procedura più tempestiva (sia introducendo una apposita sessione europea, sia prevedendo un più ridotto regime di emendabilità in Aula).

Nell'ambito del lavoro ci si è mossi a riformare dunque quegli aspetti della pro-

cedura, soprattutto per la fase ascendente, finora non adeguatamente sviluppati: si pensi al ruolo della Commissione dell'Unione europea nella fase ascendente sulle proposte di atti normativi dell'Unione europea, finora sostanzialmente ausiliario nei confronti della Commissione di settore, e che con le proposte del Gruppo di lavoro viene ad assumere invece un suo rilievo autonomo quando la Commissione di settore ometta di esprimersi.

Proprio questo tema rimanda ad una intensa discussione svoltasi circa l'opportunità di mantenere l'attuale modello organizzativo nella trattazione dei temi dell'Unione europea.

Come è noto, questo modello vede l'esistenza di un organo specificamente dedicato all'Unione europea, ma al tempo stesso per le singole proposte prevede, soprattutto per la fase ascendente (ma anche parzialmente per la fase discendente), un ruolo primario nelle Commissioni di settore, in forza della considerazione che il merito delle materie può essere conosciuto specificamente solo da queste, non potendosi richiedere alla Commissione dell'Unione europea una impossibile competenza « tuttologa » su tutti i (numerosi e complessi) settori di intervento normativo dell'Unione.

La soluzione è stata, come detto, quella di mantenere l'attuale modello (peraltro simile a quello che c'è in buona parte degli altri Paesi dell'Unione europea), cercando di rafforzare gli obblighi delle Commissioni ad esaminare i progetti degli atti dell'Unione europea, di dare più ordine, concentrazione e sistematicità ai momenti di esame degli atti legislativi finalizzati al recepimento degli atti dell'Unione europea, dopo la riforma della legge n. 234 del 2012, e di valorizzare il ruolo della Commissione XIV quale « Commissione-traino » (con ciò raccogliendo anche in parte le proposte venute dalla stessa Commissione XIV e rappresentata con una lettera dal suo Presidente, on. Bordo).

Conclude, infine, accennando alle modifiche proposte dal Gruppo di lavoro relative alla specificità del Gruppo Misto.

Mentre, in tema di disciplina dei Gruppi – pur condividendo la necessità di un intervento riformatore – si è preferito rimettere alla Giunta plenaria l'individuazione di una soluzione normativa, trattandosi di materia di natura esclusivamente politica, con una ridottissima valenza tecnica, con riguardo al Gruppo Misto, si è pacificamente convenuto sul fatto che, soprattutto a seguito delle riforme regolamentari del 2012 in materia di bilanci dei Gruppi parlamentari, fosse necessario operare un riconoscimento espresso e specifico della peculiare natura del Gruppo Misto, che – a differenza di ogni altro – costituisce un Gruppo necessario e permanente e non risultante da specifiche manifestazioni di volontà dei singoli deputati che ne fanno parte (essendo residuale). Le modifiche proposte vanno dunque in questa direzione. Per l'esposizione analitica di queste modifiche e delle altre inerenti alle materie di sua spettanza rinvia dunque al testo scritto della relazione (*vedi allegato 5*).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nel ringraziare il collega Pisicchio e tutti relatori per il prezioso lavoro svolto, invita dunque i colleghi a svolgere le loro considerazioni ed osservazioni, che, in questa fase, avrebbe potuto esprimere anche il collega Toninelli, ove avesse voluto rispettare l'ordine delle relazioni e dei lavori previsto per la riunione odierna della Giunta.

Giancarlo GIORGETTI reputa che le proposte elaborate dal Gruppo di lavoro costituiscano il portato dell'esperienza parlamentare sviluppatasi in questi anni e dell'evoluzione che ha caratterizzato il sistema politico. Riagganciandosi al cenno della Presidenza alle preannunciate modifiche costituzionali, osserva quindi che le modifiche elaborate si muovono sul presupposto dell'invarianza del sistema costituzionale e specificamente del bicameralismo perfetto, laddove ovviamente esse dovrebbero essere modificate ove il percorso di riforma costituzionale si concretizzasse. Pur non condividendo, nella veste di appartenente ad un Gruppo di opposi-

zione, l'atteggiamento assunto dal MoVimento 5 Stelle, e avendo preso parte con ben altro spirito all'attività cui era incaricato il Gruppo di lavoro, considera tuttavia che non possa prescindere ai fini dell'ulteriore cammino delle riforme regolamentari anche delle prospettate modifiche costituzionali espressamente richiamate dal Presidente del Consiglio nella seduta di ieri in Aula.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, rileva che, pur essendo nella fase iniziale di un percorso, il dato significativo è che questo percorso si materializza concretamente attraverso la predisposizione di specifici testi di riforma, ai quali si è pervenuti grazie all'impegno del Gruppo, assistito meritoriamente dalla competente struttura amministrativa. Ribadisce quindi il suo sentimento di profondo rammarico per il comportamento tenuto dal collega Toninelli, che è stato forse indotto a radicalizzare la sua contrarietà – come prospettava anche il collega Leone – quando il cammino delle riforme regolamentari si è fatto via via meno virtuale e più reale. Le sembra poi del tutto irragionevole imputare indisponibilità o chiusure preventive alla Presidente, che si è fatta carico di assicurare la massima diffusione ai membri della Giunta del testo fattole pervenire dal deputato Toninelli, una volta conclusa l'attività del Gruppo di lavoro. Tale testo e le proposte ivi contenute avrebbero potuto essere certamente oggetto di discussione, valutazione e di eventuali accoglimenti, se solo il collega Toninelli avesse voluto attenersi all'ordine dei lavori stabilito, invece di abbandonare la riunione della Giunta, con ciò ribadendo un atteggiamento pregiudizialmente ostile e contrappositivo, non inedito.

Gregorio GITTI, nell'associarsi ai ringraziamenti non rituali nei confronti dei colleghi e della struttura amministrativa competente, auspica vivamente che il cammino delle riforme possa avere un passo spedito, costituendo, a suo avviso, uno degli elementi più qualificanti del complessivo progetto di riforma istituzio-

nale cui ha fatto riferimento da ultimo ieri il Presidente del Consiglio; auspica dunque che questo cammino possa ricevere la più robusta spinta possibile da parte di tutte le forze politiche che si sono riconosciute negli esiti istruttori del Gruppo di lavoro.

Gianclaudio BRESSA, prima della conclusione dei lavori della riunione odierna della Giunta e riallacciandosi a quanto affermato dal Vicepresidente Baldelli all'inizio della seduta, concorda sulla necessità di valutare l'integrazione della composizione della Giunta con rappresentanti dei Gruppi attualmente non presenti, necessità che si pone proprio alla luce del concretizzarsi del processo di riforma regolamentare ed in vista del suo approdo alla fase di Assemblea; è bene, dunque, che tutti i Gruppi siano chiamati a concorrere a questo processo partendo da questa fase che si svolgerà formalmente al cospetto della Giunta. Al riguardo intende correggere dunque la posizione precedentemente espressa, a nome del suo Gruppo, con riferimento alla richiesta proveniente dal Gruppo Fratelli d'Italia, alla cui presenza in Giunta si era detto favorevole unitamente però all'attribuzione di un ulteriore seggio al Gruppo del Partito Democratico, al fine di conservare un più equilibrato rapporto di proporzionalità nella composizione della Giunta. Su questo punto oggi ritiene che l'integrazione possa avvenire con la presenza di deputato del Gruppo di Fratelli d'Italia e di uno appartenente al Gruppo Scelta Civica, che non risulta più rappresentato a seguito della formazione del nuovo Gruppo Per l'Italia, cui aderisce il collega Gitti, senza insistere sulla richiesta di un ulteriore seggio per il Gruppo del PD.

Antonio LEONE concorda con la posizione espressa dal collega Bressa.

Gregorio GITTI, nell'associarsi anch'egli alla posizione del collega Bressa, desidera precisare di aver tenuto costantemente informati dell'andamento dei lavori sulle riforme regolamentari, nel corso di questi

mesi, i colleghi Balduzzi e Mazziotti Di Celso appartenenti entrambi al Gruppo Scelta Civica e alla Commissione Affari costituzionali. Revoca dunque la sua precedente posizione di contrarietà all'ingresso in Giunta di un componente del Gruppo Fratelli d'Italia, contrarietà che era esclusivamente dovuta ad una preoccupazione circa una composizione eccessivamente ampia del numero di membri della Giunta, troppo distante dal numero di 10 componenti stabilito in via ordinaria dal Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, alla luce delle posizioni emerse, preannuncia che è sua intenzione sottoporre, già nella prossima riunione, alla Giunta la proposta di integrazione nei termini testè richiamati dai colleghi, ai fini dell'espressione, da parte della stessa Giunta, del parere richiesto dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento; sarà così possibile che alla stessa riunione, dopo l'espressione del parere favorevole, partecipino i nuovi componenti in rappresentanza dei Gruppi finora non presenti.

Ritiene a questo punto opportuno programmare le prossime tappe del percorso riformatore. Anzitutto, si riserva di convocare per la prossima settimana una riunione della Giunta per concludere la discussione di carattere generale sul testo. Ritiene poi utile inviare da subito il documento predisposto dal Gruppo di lavoro ai Presidenti delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione al fine di consentire loro di far pervenire alla Giunta e ai relatori eventuali osservazioni.

Gianclaudio BRESSA ritiene che, prima di trasmettere il testo ai Presidenti di Commissione, sia necessario prevedere un'altra riunione della Giunta per concludere la discussione di carattere generale, consentendo di svolgere le proprie valutazioni anche ai membri oggi assenti, fra i quali ad esempio il Presidente Vito (assente perché impegnato in una riunione congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e Senato), il quale, tra l'altro, non faceva parte del Gruppo di lavoro.

Gregorio GITTI fa notare incidentalmente come i deputati oggi assenti possano informarsi dei contenuti del dibattito in Giunta dai resoconti della seduta e dai testi ad essi allegati.

Marina SERENI, *Vice Presidente della Camera*, ritiene che il documento presentato dal Gruppo di lavoro sia molto importante, ampio ed ambizioso, soprattutto perché – per la prima volta dopo tanti anni – ci si è giunti con una, finora, larga condivisione. Segnala di conseguenza l'opportunità, nello scandire i prossimi passaggi procedurali, di evitare passi che possano suonare come eccessivamente affrettati e che potrebbero compromettere una così ampia condivisione di intenti che va invece preservata, proprio al fine di raggiungere l'obiettivo di approvare il più rapidamente possibile una riforma.

In questo senso richiama l'attenzione sia sul fatto che è oggi assente l'onorevole Elio Vito, rappresentante di un Gruppo – Forza Italia-Popolo della libertà – originariamente rappresentato nel Gruppo di lavoro, ma che ora non lo è più a seguito delle modifiche intervenute nel panorama dei Gruppi; sia sulla mancata rappresentanza in Giunta, allo stato, di due Gruppi.

Prevedere dunque una ulteriore riunione, alla quale peraltro auspica possa tornare a prendere parte anche il rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle, per favorire la più ampia partecipazione delle forze politiche alla discussione, potrebbe, a suo avviso, servire a rafforzare quel clima di intesa che le sembra presupposto indispensabile per facilitare il cammino successivo delle riforme.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, precisa di ritenere l'invio del testo in esame – che costituisce una bozza preliminare di lavoro e che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta – ai Presidenti delle Commissioni e del Comitato per la legislazione come una modalità per raccogliere tempestivamente eventuali osservazioni e suggerimenti che sarebbero molto utili al prosieguo della discussione in Giunta. Aveva immaginato di poterlo

fare già oggi, non certo per mancanza di garbo nei confronti dei colleghi assenti, ma per ottimizzare i tempi e fornire al prosieguo del dibattito, che già lei aveva proposto di fissare per la prossima settimana, maggiori elementi. Peraltro, se la Giunta si dovesse orientare ad integrare la propria composizione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento, come detto, alla prossima riunione potrebbero già partecipare, oltre ai membri della Giunta oggi assenti, anche i rappresentanti dei Gruppi che attualmente non ne fanno parte.

Gregorio GITTI condivide in pieno il percorso indicato dalla Presidente, ritenendo molto utile il contributo dei Presidenti di Commissione, alcuni dei quali – a quel che gli risulta – si sono già attivati in questo senso.

Andrea GIORGIS, nel condividere l'esigenza rappresentata dalla Presidente di procedere sollecitamente alle riforme, fa presente che tutta l'attività del Gruppo di lavoro è stata finora ispirata alla necessità di evitare inutili dilazioni dei tempi.

Quello che va ora considerato è un elemento di opportunità: infatti, è a suo avviso bene che, prima di essere trasmesso a figure istituzionali quali i Presidenti di Commissione, il documento prodotto dal Gruppo di lavoro, oggi presentato e dunque da oggi pubblico e consultabile, sia preliminarmente discusso, vissuto e sedimentato dai membri della Giunta e poi da essi condiviso, mediante un'assunzione politica di responsabilità analoga a quella che – al di là delle divisioni politiche e della diversità di opinioni – ha caratterizzato specificamente la conclusione del-

l'attività istruttoria da parte del Gruppo di lavoro. A questo proposito trova sgradevole che l'onorevole Toninelli abbia polemicamente contestato proprio questa caratteristica specifica del lavoro finora svolto.

Dopo che Antonio LEONE ha confermato che l'assenza del Presidente Vito – che peraltro gli ha rappresentato il suo apprezzamento per il documento presentato dal Gruppo di lavoro – dipende dal contestuale svolgimento di una importante seduta congiunta delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, Laura BOLDRINI, *Presidente*, per favorire al massimo grado il raggiungimento dell'obiettivo comune di un esito positivo dei lavori, accoglie l'invito a posporre l'invio del testo ai Presidenti delle Commissioni permanenti e del Comitato per la legislazione alla conclusione della discussione di carattere generale, da prevedere entro la prossima settimana.

Gregorio GITTI prende atto di queste determinazioni, precisando che da esse non può in alcun modo farsi discendere una sorta di riapertura della fase istruttoria in sede di Gruppo di lavoro: questo infatti ha concluso i suoi lavori, consegnando un testo alla Giunta. Solo a quest'ultima spetta adesso valutarlo e, se lo riterrà, emendarlo.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, conferma che, con la consegna dell'articolato predisposto, si è concluso il lavoro istruttorio svolto dall'apposito gruppo e si è avviato l'esame in sede plenaria.

La seduta termina alle 16.35.

ALLEGATO 1

**Ipotesi di riforma regolamentare presentata dal Gruppo di lavoro
costituito presso la Giunta per il Regolamento.***trasmessa alla Presidenza il 27 novembre 2013**INDICE*

Progetti di legge d’iniziativa popolare; petizioni	24
Gruppo misto	28
Processo verbale	30
Numero legale; modalità di votazione	33
Audizioni e indagini conoscitive in Commissione; funzioni di controllo	37
Istruttoria in vista di elezioni di competenza della Camera	42
Sindacato ispettivo	43
Mozioni; relazioni del Governo	53
Pubblicità dei lavori; riduzione della stampa degli atti parlamentari .	58
Abrogazione di norme sull’esame degli statuti delle regioni ad aut. ordinaria	65
Procedure di collegamento con l’Unione europea	69
Programmazione dei lavori	82
Ordine del giorno di seduta	87
Statuto dell’opposizione	89
Disciplina delle discussioni e dei tempi di intervento	92
Assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni	102
Esame in Commissione in sede consultiva	104
Comitato per la legislazione	109
Esame in sede referente e tempi minimi per la Commissione; procedura d’urgenza; emendamenti	117
Ordini del giorno in Assemblea	131
Questione di fiducia	133

PROGETTI DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE; PETIZIONI**ART. 100-bis (esame dei progetti di legge popolare)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Le competenti Commissioni, entro un mese dall'assegnazione, deliberano sulla presa in considerazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei progetti di legge d'iniziativa dei consigli regionali loro assegnati. A tal fine, presso ogni Commissione è istituito un apposito comitato permanente ai sensi dell'articolo 22, comma 4, il quale, su ciascun progetto di legge, formula una proposta motivata alla Commissione. È consentita l'audizione di un rappresentante dei promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare. Se la deliberazione è favorevole, previa intese, se necessario, con il Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 78, la Commissione ne avvia la discussione che deve concludersi entro due mesi da tale deliberazione, salvi i termini più brevi se ne sia dichiarata l'urgenza ai sensi dell'articolo 69. Se la deliberazione è contraria, ne viene data notizia ai promotori o ai consigli regionali che hanno presentato la proposta.</p>
	<p>2. Decorsi due mesi dalla deliberazione della Commissione favorevole alla presa in considerazione, il progetto di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.</p>

Art. 107 (repechage dei progetti di legge popolare)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Qualora nei primi sei mesi dall'inizio della legislatura sia presentato un progetto di legge che riproduca l'identico testo di un progetto approvato dalla Camera nella precedente legislatura, l'Assemblea, quando ne dichiara l'urgenza, può fissare, su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.	1. <i>Identico</i>
2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'Assemblea o della Commissione in sede legislativa a norma del comma 6 dell'articolo 25.	2. <i>Identico</i>
3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna Commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di riferire all'Assemblea sui progetti di legge approvati dalla Commissione stessa in sede referente nel corso della precedente legislatura e di adottare la relazione allora presentata.	3. <i>Identico</i>
4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria.	4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel comma 1. Quando tali progetti siano stati approvati dalla Camera nella precedente legislatura o il loro esame sia stato esaurito in Commissione, si applicano, se vi sia richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, le disposizioni previste nei commi precedenti; diversamente i progetti stessi sono nuovamente deferiti alle Commissioni competenti per materia, secondo la procedura ordinaria. In tale

	ultimo caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 100-bis ma il termine di un mese di cui al comma 1, primo periodo, decorre dalla data della costituzione delle Commissioni.
--	---

ART. 109 (esame delle petizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le petizioni pervenute alla Camera sono esaminate dalle Commissioni competenti.	1. Le petizioni trasmesse alle Commissioni competenti sono valutate nell'ambito del comitato permanente di cui all'articolo 100-bis, comma 1. Il comitato formula proposte alla Commissione in ordine al loro esame; delle decisioni della Commissione è data notizia al primo firmatario.
2. L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno.	2. <i>Identico</i>
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.	3. <i>Identico</i>

ART. 33 (pubblicazione delle petizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Un Segretario legge il sunto delle petizioni presentate, le quali sono poi trasmesse alla Commissione competente, presso la quale ogni deputato può prenderne cognizione.	2. Un sunto delle petizioni presentate è pubblicato nell'allegato al resoconto della seduta dell'Assemblea. Le petizioni sono trasmesse alla Commissione competente, presso la quale

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	ogni deputato può prenderne cognizione.

GRUPPO MISTO**ART. 14 (natura del Gruppo misto)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.	01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati, che vi aderiscono sulla base della manifestazione di volontà di cui al comma 3 , la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari ed al Gruppo misto , in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.	3. Entro due giorni dalla conclusione della prima seduta o dalla data di proclamazione, se successiva , i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo aderiscono .
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.	4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o si dimettano da un Gruppo senza dichiarare l'iscrizione ad un altro , o non appartengano ad alcun Gruppo, confluiscono in un unico Gruppo misto, a costituzione necessaria e di carattere permanente .

ART. 15 (statuto; dotazioni e contributi)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai	3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p>Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. E' altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati con specifico riguardo alla sua peculiare natura e composizione ed al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da garantirne l'autonomia funzionale, tenendo conto sia delle esigenze di base comuni che della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>

ART. 15-ter (rendiconto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.</p>	<p>8. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto, tenuto conto della sua peculiare natura e composizione.</p>

PROCESSO VERBALE

Art. 11 (contenuto del processo verbale; compiti dei Segretari di Presidenza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, che deve contenere soltanto le deliberazioni e gli atti della Camera; ne danno lettura; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.</p>	<p>1. I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.</p>

Art. 32 (lettura del processo verbale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente dell'Assemblea o il presidente della Commissione apre la seduta e la chiude.</p>	<p><i>1. Identico</i></p>
<p>2. La seduta inizia con la lettura del processo verbale. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato; se è richiesta una votazione, questa ha luogo peralzata</p>	<p><i>2-3. Abrogati</i></p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>di mano.</p> <p>3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.</p>	

Art. 34 (contenuto del processo verbale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari addetti alle singole Commissioni.</p>	<p>1. Delle sedute dell'Assemblea si redige un processo verbale da parte del funzionario estensore del processo verbale.</p>
	<p>1-bis. Il processo verbale contiene soltanto l'indicazione dei temi trattati, l'elenco dei deputati intervenuti e la menzione delle deliberazioni assunte dalla Camera. Il processo verbale di ciascuna seduta è affisso nell'Aula nella seduta successiva e si intende approvato se, entro la conclusione della seduta in cui esso è stato reso disponibile, non siano formulate per iscritto al Presidente della Camera obiezioni sulla non conformità del verbale a quanto accaduto, con indicazione testuale delle modifiche da apportarvi. Il Presidente, sentiti i deputati segretari, sottopone, ove lo ritenga opportuno, all'Assemblea, entro la seduta successiva, le eventuali proposte di modificazione purchè specificamente formulate. L'Assemblea vota tali proposte per alzata di mano.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari, raccolti e conservati negli archivi della Camera. 3. L'Assemblea può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.	2-3. <i>Identici.</i>

NUMERO LEGALE; MODALITÀ DI VOTAZIONE**Art. 46 (computo del numero legale)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.	1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.
6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.	6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. Quando la richiesta sia stata avanzata da uno o più presidenti di gruppo, è considerato presente un numero di deputati appartenenti ai gruppi richiedenti pari alla differenza fra il quorum prescritto per la richiesta e il numero di deputati ad essi appartenenti che abbiano partecipato alla votazione o che siano stati computati nel numero legale a norma del comma 7.
	7. Sono computati nel numero legale, ove indicati nominativamente dalla Presidenza, i deputati che, pur non avendo partecipato alla votazione, siano comunque presenti in Aula al momento della chiusura della votazione ovvero, in alternativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto la

	dichiarazione di voto.
--	-------------------------------

Art. 47 (verifica del numero legale; effetti della mancanza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.	1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.	2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di trenta minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data. In caso di sospensione della seduta, è in facoltà del Presidente, alla ripresa della seduta, apprezzate le circostanze non procedere alla ripetizione della votazione su cui è mancato il numero legale ma rinviarla ad altra seduta. In tal caso l'Assemblea o la Commissione non possono procedere, nella stessa seduta, alla trattazione di argomenti che comportino votazioni.

Art. 49 (modalità delle votazioni; preavviso)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.	2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, con votazione per appello nominale o mediante procedimento elettronico.
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.	3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi mediante procedimento elettronico , ovvero, se si tratta di elezioni, mediante apposita scheda. Per le deliberazioni a scrutinio segreto in Commissione, è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di voto.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.	4. Abrogato.
5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.	5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno quindici minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'art. 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Art. 55 (modalità del voto segreto; difetto dell'impianto di voto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.	1. La votazione per scrutinio segreto ha luogo mediante procedimento elettronico.
2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle	2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente dispone che la votazione per scrutinio segreto abbia luogo per schede. A tal fine è predisposta una scheda recante le possibili opzioni di

urne.	voto.
--------------	--------------

AUDIZIONI E INDAGINI CONOSCITIVE IN COMMISSIONE; FUNZIONI DI CONTROLLO

Art. 143 (audizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le Commissioni presentano all'Assemblea, sulle materie di loro competenza, le relazioni e le proposte che ritengano opportune o che dalla Camera siano richieste, procurandosi a tale effetto, anche su domanda del rappresentante di un Gruppo, direttamente dai Ministri competenti informazioni, notizie e documenti.	1. <i>Identico.</i>
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo.	2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alla materia di loro singola competenza e, previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo, ovvero a società di diritto privato a integrale partecipazione statale che operino in settori di rilevante interesse pubblico. Per finalità esclusivamente conoscitive, possono inoltre chiedere informazioni e osservazioni su questioni rientranti nelle materie di loro competenza, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle autorità indipendenti,

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>alla Corte di cassazione, ai commissari straordinari del Governo, ai soggetti rappresentativi di interessi costituzionalmente tutelati, ai rappresentanti delle Regioni e delle autonomie territoriali. A tal fine le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono procedere all'audizione dei presidenti o dei legali rappresentanti degli organi e degli enti indicati ovvero di loro delegati nei limiti dei poteri attribuiti dall'ordinamento a ciascun organo.</p>
<p>3. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e a ordini del giorno approvati dalla Camera o accettati dal Governo.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
	<p>3-bis. Le procedure di cui ai commi precedenti sono disposte quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione.</p>
	<p>3-ter. Le Commissioni svolgono un costante monitoraggio delle politiche pubbliche nelle materie di loro competenza, avvalendosi di ogni relazione e documento ad esse deferiti ed utilizzando le procedure di cui ai commi precedenti e all'articolo 144. A tal fine possono istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, appositi comitati permanenti. Questi possono presentare alle Commissioni documenti con i quali è dato conto dei risultati del monitoraggio svolto e che sono discussi dalle Commissioni, alla presenza del Governo, con cadenza almeno semestrale.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.</p>	<p>4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. È in facoltà della Commissione procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo, ove possibile, congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato, ed è finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti e organismi interessati. L'audizione è comunque disposta quando lo richieda un quarto dei componenti della Commissione. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

Art. 148 (richieste alla Corte dei conti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.	1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 143, comma 2 , un presidente di Commissione, per la materia di competenza di questa, o un presidente di Gruppo possono, tramite il Presidente della Camera, avanzare richiesta di relazioni, informative e altri documenti scritti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

Art. 127-ter (audizioni di parlamentari europei e rappresentanti dell'UE)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.	<i>v. più oltre, il nuovo art. 127-quinquies</i>

Art. 144 (indagini conoscitive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1-bis. Se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti della Commissione appartenenti ai Gruppi delle opposizioni, la Commissione

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>medesima, previa intesa con il Presidente della Camera, dispone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Per ogni anno non può essere disposta, per ogni Commissione, più di una indagine conoscitiva ai sensi del presente comma.</p>

ISTRUTTORIA IN VISTA DI ELEZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA**Art. 56-bis (esame dei *curricula* in Commissione)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<ol style="list-style-type: none">1. Ogni volta che la Camera debba procedere all'elezione di membri di collegi, entro il settimo giorno antecedente la seduta in cui è prevista l'elezione il Presidente della Camera trasmette alla Commissione competente per materia le indicazioni dei nominativi pervenute, con i relativi <i>curricula</i>. Non sono ricevibili le indicazioni di nominativi sprovvisti dei requisiti stabiliti per l'elezione.2. I nominativi ed i relativi <i>curricula</i> sono pubblicati sul sito <i>internet</i> della Camera.3. La Commissione stabilisce di quali fra i soggetti indicati procedere all'audizione; essa procede comunque all'audizione di quelli per cui ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti la Commissione.4. Al termine dell'esame la Commissione, con riferimento ai nominativi di cui al comma 1, presenta una relazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'elezione, sull'idoneità a ricoprire la carica e sulla assenza di cause di conflitto d'interessi. La relazione è trasmessa al Presidente della Camera entro i due giorni antecedenti lo svolgimento dell'elezione ed è pubblicata in allegato all'ordine del giorno della seduta della Camera.5. La Commissione, ove ciò si renda necessario a concludere la sua istruttoria, può chiedere al Presidente della Camera il rinvio della elezione una sola volta e per non più di una settimana.

SINDACATO ISPETTIVO

Art. 128 (interrogazioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I deputati presentano le interrogazioni al Presidente della Camera.	1. <i>Identico.</i>
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.	2. L'interrogazione, eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in modo conciso , consiste nella domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.
	3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 e dagli articoli 135-bis e 135-ter, alle interrogazioni il Governo risponde di regola per iscritto entro un mese dalla loro pubblicazione. La risposta, comunicata al Presidente della Camera, è pubblicata in allegato ai resoconti.
	4. Il Presidente della Camera, su richiesta dell'interrogante, comunica all'Assemblea le interrogazioni per le quali non è pervenuta la risposta del Governo entro il termine indicato al comma 3 e dà notizia della loro trasmissione alla Commissione competente per materia. Di tale trasmissione è data comunicazione anche al Governo. L'interrogazione è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile della Commissione.

Art. 129 (pubblicazione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.	1. Le interrogazioni sono pubblicate in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.
2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz'altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta nella quale sia previsto lo svolgimento di interrogazioni.	2. Abrogato.
3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni presentate dallo stesso deputato.	3. Abrogato.

Art. 130

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. In ciascuna seduta almeno i primi quaranta minuti sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni, a meno che l'ordine del giorno non sia interamente riservato ad altri argomenti.	1. Abrogato.
2. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni non svolte alla seduta successiva.	2. Abrogato.

Art. 133

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Nel presentare un'interrogazione, il deputato può dichiarare che intende aver risposta in Commissione.	1-4. Abrogati.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>2. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.</p> <p>3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della Commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.</p> <p>4. Dello svolgimento delle interrogazioni è dato conto nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari</p>	

Art. 134

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Nel presentare un'interrogazione, o successivamente, il deputato può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro venti giorni, il Governo deve dare la risposta e comunicarla al Presidente della Camera. Questa risposta è inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui è annunciata alla Camera.</p> <p>2. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel comma 1, il Presidente della Camera, a richiesta dell'interrogante, pone senz'altro l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta successiva della Commissione competente.</p>	<p>1-2. Abrogati.</p>

Art. 135-bis (interrogazioni a risposta immediata)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.</p>	<p>1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori:</p> <p>a) per una volta il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, anche in una giornata diversa dal mercoledì definita in sede di predisposizione del calendario;</p> <p>b) per le restanti il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.</p>
	<p>1-bis. Ove lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata non abbia luogo nella data prevista per ragioni dovute all'indisponibilità del Presidente del Consiglio e il rinvio non sia stato concordato con i Gruppi, il Presidente della Camera ne dà comunicazione alla Assemblea. Sulla comunicazione è consentito l'intervento di un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti.</p>
<p>2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.</p>	<p>2-4. <i>Identici</i></p>
<p>3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei Ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.</p>	
<p>4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.</p>	
<p>5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.</p>	<p>5. E' disposta la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo, dell'eventuale comunicazione di cui al comma 1-bis e del relativo dibattito.</p>
<p>6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.</p>	<p>6-7. <i>Identici.</i></p>
<p>7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non</p>	

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.	

Art. 136

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I deputati presentano le interpellanze al Presidente della Camera.</p> <p>2. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.</p>	<p>1-2. Abrogati. (v. art. 138-bis)</p>

Art. 137

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le interpellanze sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui sono annunziate.</p> <p>2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì successivo.</p> <p>3. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.</p> <p>4. Prima della scadenza del termine previsto nel comma 2 o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero di voler differire la risposta ad altra data entro</p>	<p>1-4. Abrogati.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
le due settimane successive, salvo che l'interpellante consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad una richiesta di rinvio o in caso di urgenza, l'interpellante può chiedere all'Assemblea di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone.	

Art. 138

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Il Presidente può concedere maggior tempo agli interpellanti se la questione riveste eccezionale rilevanza politica.</p> <p>2. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Governo, può presentare una mozione.</p>	1-2. <i>Abrogati.</i>

Art. 138-bis (interpellanze urgenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il	1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti al Presidente della Camera. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto ed eventualmente corredata di una premessa illustrativa formulata in

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
medesimo periodo.	<p>modo conciso, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica. Ciascun deputato può sottoscrivere non più di una interpellanza urgente per ogni mese di lavoro parlamentare. Ciascun presidente di Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per il medesimo periodo. Tale quota è aumentata di un'ulteriore interpellanza al mese ogni trenta deputati.</p> <p>1-bis. Le interpellanze sono pubblicate in apposito allegato al resoconto della seduta in cui sono annunziate.</p>
2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.	<p>2. La Conferenza dei presidenti di gruppo prevede, per ciascuna settimana di lavoro dell'Assemblea, le giornate e le fasce orarie nelle quali le interpellanze di cui al comma 1 sono svolte. Alle interpellanze urgenti il Governo, salvo accordo con i presentatori, risponde entro i sette giorni successivi alla loro pubblicazione.</p>
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.	<p>3. Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di svolgerla per non più di cinque minuti e, dopo la risposta del Governo, di esporre per non più di cinque minuti le ragioni per le quali sia o no soddisfatto.</p>

Art. 138-ter (informative urgenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. Ove uno o più Gruppi chiedano che

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>il Governo renda alla Camera un'informativa, che non sia possibile ottenere tempestivamente con lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un fatto determinato, di rilevanza generale e di particolare urgenza, il Presidente della Camera, sentiti i presidenti di Gruppo, invita il competente rappresentante del Governo ad intervenire nella prima seduta utile dell'Assemblea o della Commissione competente per materia.</p> <p>2. La discussione è introdotta dall'intervento del Governo, per non più di dieci minuti; seguono gli interventi di un rappresentante per ciascun Gruppo per non più di cinque minuti e di un rappresentante per ciascuna componente politica del Gruppo misto, nei termini indicati dal Presidente. Non sono ammessi documenti conclusivi del dibattito. Per ciascuna settimana compresa nel calendario dei lavori dell'Assemblea, è individuata una fascia oraria di durata non inferiore a trenta minuti destinata allo svolgimento di tali dibattiti.</p>

Art. 139 (ammissibilità e svolgimento degli atti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.	1. <i>Identico.</i>
2. Lo svolgimento delle interrogazioni ,	2. Lo svolgimento delle informative ,

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
delle interpellanze e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione ad eccezione dei dibattiti relativi alla programmazione, al bilancio e ad inchieste parlamentari.	delle interpellanze urgenti e delle mozioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
3. Il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio che interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi, siano raggruppate e svolte contemporaneamente.	3. <i>Identico.</i>
4. Qualora su una o più interpellanze e mozioni si faccia una unica discussione, le mozioni hanno la precedenza sulle interpellanze. Gli interpellanti sono iscritti a parlare subito dopo i proponenti delle mozioni.	4. <i>Abrogato.</i>

MOZIONI; RELAZIONI DEL GOVERNO

Art. 110 (presentazione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	1. Un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una mozione, eventualmente corredata di una parte motiva formulata in modo conciso , al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

Art. 111

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione.	1. Abrogato.
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.	2. Abrogato.

Art. 112 (discussione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Qualora l'Assemblea lo consenta , più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.	1. Più mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
2. In questo caso, se una o più mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della	2. Identico.

mozione su cui si apre la discussione.	<p>3. Quando la discussione abbia ad oggetto una mozione iscritta nel calendario dei lavori su richiesta di un Gruppo di opposizione, non si applica il comma 1, né è ammessa la presentazione di risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, salvo che il Gruppo richiedente vi consenta. Non sono ammesse richieste di votazione per parti separate senza il consenso del medesimo Gruppo.</p>
--	---

Art. 113 (discussione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione sulle linee generali e la discussione degli emendamenti.</p>	<p>1. L'esame di ciascuna mozione comprende la discussione, il parere del Governo e le dichiarazioni di voto sul complesso delle mozioni e risoluzioni presentate.</p>
<p>2. La discussione sulle linee generali si svolge con iscrizioni a parlare a norma dell'articolo 36. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica.</p>	<p>2. La discussione di una mozione consiste negli interventi del proponente e di un deputato per Gruppo per non più di quindici minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata tenuto conto del tempo complessivo riservato a tali interventi ai sensi del comma 7 dell'articolo 24. Se all'atto dell'iscrizione in calendario ne faccia richiesta un presidente di Gruppo, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati appartenenti al Gruppo stesso; in tal</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	caso il tempo assegnato al Gruppo è raddoppiato. Il proponente di una mozione ha diritto alla replica. Il Governo ha facoltà di intervenire al termine della discussione.
3. Gli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso a cui si riferiscono.	3. Ferma restando la possibilità di presentare risoluzioni ai sensi dell'articolo 118, una volta iniziata la discussione non sono ammesse riformulazioni delle mozioni, salvo il caso in cui la riformulazione sia presentata, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, per aderire ad un invito in tal senso formulato dal Governo nel suo parere.
4. Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale; se soppressivo si pone ai voti il mantenimento dell'inciso. Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade; se è abrogato, si pone ai voti l'emendamento.	4. Abrogato.

Art. 114 (votazione delle mozioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati	1. Abrogato.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	2. Abrogato.
3. Il Governo può presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione.	3. Abrogato.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.	4. Abrogato.
5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.	5. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, comma 3, la votazione di una mozione può farsi per parti separate.

Art. 124 (esame di relazioni del Governo)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.	1. Le relazioni presentate dal Governo o da altri organi pubblici, comprese le autorità indipendenti , e ogni altro rapporto previsionale o consuntivo sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.
2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel periodo previsto nell'articolo 119 se si tratta di documenti	2. La Commissione nomina su ciascun documento un relatore e procede al suo esame nel termine di un mese. All'esame si applicano, in quanto compatibili, le

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
programmatici o connessi con l'esame del bilancio e del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.	disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.
3. A conclusione dell'esame di documenti programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo , la Commissione presenta su ciascun documento una relazione da allegare a quella presentata sullo stato di previsione della spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli altri casi la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117.	3. A conclusione dell'esame la Commissione vota una risoluzione a norma dell'articolo 117 o approva una relazione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI; RIDUZIONE DELLA STAMPA DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Art. 63 (pubblicità delle sedute dell'Assemblea)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.	1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Di esse è assicurata la pubblicità nella forma della trasmissione televisiva diretta sul canale satellitare e attraverso la web-tv sul sito internet della Camera, fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.	2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto e pubblicato, secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis, un resoconto integrale.
3. Su richiesta del Governo o di un Presidente di Gruppo, o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	3. <i>Identico.</i>

Art. 65 (pubblicità delle sedute delle Commissioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.	1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede con i seguenti strumenti:
2. La pubblicità dei lavori delle	a) mediante resoconti sommari pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.</p>	<p>del Segretario generale della Camera;</p> <p>b) per le Commissioni in sede legislativa e in sede redigente anche mediante la pubblicazione di un resoconto integrale secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis. La Commissione stabilisce di quali sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive disporre la pubblicazione di un resoconto sommario ovvero del resoconto integrale, tenendo conto di quanto previsto alla lettera c) e riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggiore rilevanza politica;</p> <p>c) dei lavori delle Commissioni è sempre disposta la trasmissione sulla web-tv e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare della Camera; essi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso;</p> <p>d) è fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente.</p> <div data-bbox="831 1731 1410 2002" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><i>NOTA: si tratta di una disciplina che richiede la definizione di una data di entrata in vigore compatibile con le esigenze di adeguamento tecnico del sito, della web-tv e delle aule delle Commissioni.</i></p> </div>
3. La Commissione decide quali dei suoi	3. La Commissione decide, anche su

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.	richiesta del Governo , quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti. Decide altresì quali documenti ad essa pervenuti, diversi da quelli pubblicati dalla Camera, possano essere resi disponibili sul sito internet della Camera.

ART. 120

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica un resoconto stenografico.	8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio partecipano i Ministri competenti per materia.

Art. 144 (processo verbale e pubblicità dei lavori nelle indagini conoscitive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
4. Delle sedute delle Commissioni è redatto, oltre al processo verbale , un resoconto stenografico, a meno che la Commissione non decida diversamente.	4. La pubblicità delle sedute delle Commissioni è stabilita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 65, comma 1.

Art. 68 (pubblicazione dei progetti di legge)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato, dopo l'annuncio all'Assemblea , sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.	1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato sono pubblicati in formato elettronico sul sito internet della Camera nel più breve termine possibile. L'annuncio della presentazione o della

	trasmissione è pubblicato in allegato al Resoconto integrale delle sedute dell'Assemblea.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.	2. La Presidenza della Camera dispone la stampa dei disegni di legge di conversione di decreti-legge, dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, dei progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, dei disegni di legge europea e di delegazione europea, dei progetti di legge iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, dei progetti di legge trasmessi dal Senato, dei progetti di legge di cui all'articolo 71, dei progetti per i quali sia avanzata richiesta di dichiarazione dell'urgenza ai sensi dell'articolo 69 e di quelli dei quali sia proposta all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 1. Può altresì disporre la stampa di un progetto di legge ove ne faccia richiesta un gruppo parlamentare, secondo i criteri e le condizioni stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 68-bis (pubblicazione degli atti parlamentari)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. La pubblicazione degli atti, documenti e relazioni presentati alla Camera o deliberati dai suoi organi è effettuata di norma in formato elettronico sul sito internet della Camera. L'Ufficio di Presidenza stabilisce di quali categorie di atti, documenti e relazioni, in ragione della loro rilevanza, debba essere comunque

	disposta la stampa, indicandone i criteri e le condizioni.
--	---

Art. 108 (pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sentenze della Corte costituzionale sono stampate, distribuite e inviate contemporaneamente alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.	1. Le sentenze della Corte costituzionale sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione affari costituzionali.

Art. 109 (pubblicazione delle petizioni)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.	3. Quando sia presentata una mozione su una o più petizioni, il testo della petizione è pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis.

Art. 125 (pubblicazione di risoluzioni del Parlamento europeo e di assemblee internazionali)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.	1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.

Art. 127-bis (pubblicazione delle sentenze della Corte di giustizia CE)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite e inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.	1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.

Art. 145 (pubblicazione dei rapporti ISTAT)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.	1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti, tramite il Governo, l'ISTAT a compiere rilevazioni, elaborazioni e studi statistici, previa definizione dell'oggetto e delle finalità.
2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono stampati non appena trasmessi dall'ISTAT.	2. I risultati di tali rilevazioni, elaborazioni e studi sono pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis non appena trasmessi dall'ISTAT.

Art. 147 (pubblicazione dei rapporti CNEL)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle Commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni del CNEL.	1. Abrogato.
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle	1. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi ed indagini, previa definizione dell'oggetto e delle

finalità. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.

finalità. I risultati di tali studi e indagini sono **pubblicati secondo le disposizioni dell'articolo 68-bis** non appena trasmessi dal CNEL.

ABROGAZIONE DI NORME SULL'ESAME DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUT. ORDINARIA

Art. 102

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.	1. <i>Identico.</i>
2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.	2. <i>Abrogato.</i>
3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione	3. <i>Identico.</i>

parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

Art. 103

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.</p> <p>2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Art. 104

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.</p> <p>2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p> <p>3. Al termine della discussione sul</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

progetto di statuto o di modifica statutaria, la Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

Art. 105

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.</p> <p>2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.</p> <p>3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

Art. 106

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota, con modalità da cui consegue la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.</p> <p>2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.</p> <p>3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.</p>	<p><i>Abrogato.</i></p>

PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA

ART. 25

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.	4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono in ogni caso predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi dell'Unione europea di cui agli articoli 126- <i>bis</i> e 127.

Rubrica Capo XXVIII

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON L'ATTIVITÀ DI ORGANISMI INTERNAZIONALI

ART. 125

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione politiche dell'Unione europea e alla Commissione affari esteri e comunitari.	1. Ogniqualevolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'Assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle Commissioni competenti per materia e, per il parere, alla Commissione affari esteri e comunitari.

ART. 126

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.	1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e dell'attuazione degli accordi relativi all'Unione europea .
2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria.	2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati relativi all'Unione europea con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme dell'Unione e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa dell'Unione .

ART. 126-bis

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro	1. La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione dell'Unione europea , in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi relativi all'Unione europea o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
competente.	

ART. 126-ter

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1. L'esame del disegno di legge di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.
	2. La sessione di cui al comma 1 ha la durata di quarantacinque giorni a decorrere dall'assegnazione del disegno di legge di delegazione europea.
1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.	3. Il disegno di legge di delegazione europea e la relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.
2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche	4. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.</p>	<p>di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.</p>
<p>3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.</p>	<p>5. Decorso il termine indicato al comma 4, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi venti giorni, conclude l'esame del disegno di legge di delegazione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.</p>
<p>4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli</p>	<p>6. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.	dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.
5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.	7. <i>Identico.</i>
6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.	8. La discussione sulle linee generali del disegno di legge di delegazione europea ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.
7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.	9. Dopo la votazione finale sul disegno di legge di delegazione europea, che ha luogo nel termine di dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 8. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.
	10. La programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni nel corso della sessione di cui al comma 1 è finalizzata a consentire la conclusione dell'esame del disegno di legge di delegazione europea nei termini stabiliti.
	11. Salvi i termini specificamente fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, le disposizioni di cui ai commi precedenti

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>si applicano anche all'esame del disegno di legge di delegazione europea relativo al secondo semestre e al disegno di legge europea.</p>

ART. 126-quater

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Gli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea e la relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia e al Comitato per la legislazione.</p>
	<p>2. Ciascuna Commissione, nel termine fissato dal Presidente della Camera, esamina le parti dei documenti di cui al comma 1 di propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmessi i pareri alternativi di minoranza presentati in Commissione. Un proponente per ciascun parere alternativo di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Il Comitato per la legislazione esprime un parere sulla base dei parametri di cui all'art. 16-bis, comma 4.</p> <p>3. La Commissione politiche dell'Unione</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>europea conclude l'esame dei documenti di cui al comma 1, predisponendo una relazione per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati di cui al comma 2.</p> <p>4. Al termine della discussione in Assemblea della relazione di cui al comma 3 possono essere presentate risoluzioni ai sensi dell'articolo 118.</p>

ART. 127

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla Commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea.</p>	<p>1. Gli atti e progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi, trasmessi alle Camere dal Governo o trasmessi alla Camera dalle Istituzioni dell'Unione europea, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo formalmente trasmesse alla Camera, sono deferiti per l'esame alla Commissione competente per materia, con il parere della Commissione politiche della Unione europea e, per gli eventuali effetti finanziari, della Commissione bilancio.</p> <p>1-bis. Su richiesta della Commissione competente, dopo l'avvio della discussione su un documento di cui al comma 1, il Presidente della Camera comunica al Governo l'avvenuto inizio dell'esame parlamentare ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare nelle sedi previste dalla legge.</p> <p>1-ter. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6, relative all'istruttoria legislativa.
2. Entro il termine di trenta giorni, le Commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.	2. Entro il termine di trenta giorni, e comunque tenendo conto del termine previsto dalla legge in caso di apposizione della riserva di esame parlamentare , le Commissioni competenti esaminano il testo in questione e possono votare una risoluzione a norma dell'articolo 117. La risoluzione, con il testo allegato del parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, è comunicata dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso è comunque comunicato quando la Commissione competente per materia non si sia espressa.

ART. 127-bis

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. La Commissione politiche dell'Unione europea verifica la conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, trasmessi ai sensi dei Trattati relativi all'Unione europea e dei protocolli allegati. Alla discussione ai fini di tale verifica è invitato il relatore nominato nella Commissione competente per materia.</p> <p>2. La Commissione può consultare i</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome acquisendone eventuali documenti, osservazioni e proposte. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6,</p> <p>3. La decisione della Commissione è trasmessa direttamente alla Commissione di merito, nonché al Presidente della Camera.</p> <p>4. Su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della Commissione Politiche dell'Unione europea o di uno o più rappresentanti di Gruppi che in Commissione, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei componenti dell'Assemblea ovvero di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, il documento motivato della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà è discusso dall'Assemblea.</p> <p>5. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro cinque giorni dalla data della deliberazione della Commissione politiche dell'Unione europea, da adottare entro quaranta giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Il Presidente della Camera iscrive il documento della Commissione politiche dell'Unione europea contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno dell'Assemblea, in modo da consentire</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>che il procedimento si concluda comunque entro il termine di otto settimane stabilito dai Trattati relativi all'Unione europea e dai protocolli allegati ai fini dell'eventuale adozione di un parere motivato.</p> <p>6. Nella discussione, oltre che gli interventi del relatore per la maggioranza per dieci minuti, degli eventuali relatori di minoranza per cinque minuti, sono consentiti, a richiesta, l'intervento, per cinque minuti, di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera, del rappresentante del Governo per dieci minuti e di un rappresentante per Gruppo per cinque minuti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p> <p>7. Al termine della discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto.</p> <p>8. Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo. È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dai trattati dell'Unione europea. In tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. Il Presidente della Camera fissa i termini in modo da assicurare la tempestiva conclusione del</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>procedimento.</p> <p>9. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della Commissione politiche dell'Unione europea, almeno un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica, presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, la richiesta di rimessione all'Assemblea si intende ritirata.</p> <p>10. Gli ordini del giorno, previo parere del Governo, sono posti in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della Commissione, secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.</p> <p>11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi dell'art. 51, comma 2, si procede con votazione nominale con procedimento elettronico.</p>

ART. 127-ter

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>1. Il Presidente della Camera trasmette alle Istituzioni dell'Unione europea la risoluzione approvata dalla Commissione di settore di cui al comma 2 dell'art. 127, nonché il documento contenente la decisione negativa della Commissione politiche dell'Unione europea o</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>dell'Assemblea sulla conformità al principio di sussidiarietà, che è altresì comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente del Consiglio. Su richiesta della Commissione politiche dell'Unione europea può essere altresì trasmesso il documento contenente la decisione positiva.</p> <p>2. Il Presidente della Camera trasmette altresì alle Istituzioni dell'Unione europea, su richiesta dell'organo parlamentare competente, ogni altro atto di indirizzo approvato dalla Camera concernente l'attività dell'Unione europea.</p>

ART. 127-quater

TESTO VIGENTE (ART. 127-BIS)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.</p>	<p>1. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea trasmesse dal Governo sono inviate alla Commissione competente per materia e alla Commissione politiche dell'Unione europea.</p>

ART. 127-quinquies

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER)	MODIFICHE PROPOSTE
<p>2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.</p>	<p>2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea nonché rappresentanti delle altre istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su</p>

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER)	MODIFICHE PROPOSTE
	materie di loro competenza. Possono altresì svolgere, dopo l'effettiva assunzione delle funzioni, audizioni dei membri italiani delle istituzioni e organismi previsti dai Trattati relativi all'Unione europea o istituiti a norma degli stessi, designati o proposti dal Governo.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Art. 24 (calendario)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.</p>	<p>3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Ove l'esame di un argomento inserito nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione non si concluda, ed i Gruppi ne richiedano la trattazione nell'ambito di un calendario successivo, il Presidente della Camera ne dispone l'iscrizione prioritaria al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed al presente comma. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione, salvo diverso accordo con i Gruppi richiedenti. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.
<p>5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.</p>	<p>5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione, indicando i giorni dedicati alla discussione degli argomenti iscritti su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni, nonché gli orari di inizio e conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni. Sono destinati ai lavori delle Giunte e delle Commissioni il pomeriggio del martedì e la mattina del mercoledì e del giovedì, per una fascia oraria di almeno tre ore in ciascuna giornata. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è pubblicato in formato elettronico sul sito internet della Camera.</p>
<p>7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e</p>	<p>7. Al fine di assicurare l'effettiva realizzazione delle previsioni contenute nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, stabilisce il contingentamento dei tempi della discussione di ciascun argomento iscritto in rapporto alla sua complessità e tenendo conto del totale del tempo disponibile nelle sedute dedicate al loro esame. 7-bis. La Conferenza dei presidenti di</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.</p>	<p>Gruppo stabilisce anzitutto il tempo complessivo da destinare all'esame di un argomento. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. La Conferenza stabilisce il tempo destinato agli interventi a titolo personale dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo in misura non inferiore ad un quinto di quello assegnato al Gruppo stesso per ciascuna fase. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo nonché dei progetti di legge e delle mozioni iscritti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivamente disponibile, purché la consistenza complessiva dei gruppi di opposizione sia pari almeno a un quarto dei componenti della Camera.</p>
<p>8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato</p>	<p>8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7-bis, è comunque</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore alla durata massima di un intervento nella discussione. Per le fasi successive, è assicurato ad ogni Gruppo un tempo non inferiore a quindici minuti. La ripartizione dei tempi destinati all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali che non abbiano particolare rilevanza politica è effettuata senza distinzioni di fasi ed a ciascun Gruppo è assegnato un tempo minimo di cinque minuti.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.	9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7, 7-bis e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.	10. Nella ripartizione di cui ai commi 7, 7-bis e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore alla metà di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

Art. 30 (rapporto fra lavori d'Aula e di Commissione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni	5. Salva autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le Commissioni

non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali **hanno luogo sedute con votazioni** dell'Assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle Commissioni.

ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

Art. 26

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.	1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora della seduta successiva, sulla base del programma e del calendario vigenti.
2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.	2. Abrogato

Art. 82

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Salvo diverso accordo di tutti i Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la Camera non abbia deliberato altrimenti a norma del comma 14 dell'articolo 79, l'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione sulle linee	2. L'ordine del giorno che prevede l'inizio dell'esame di un progetto di legge deve essere annunciato, di norma, almeno il giorno precedente all'inizio della discussione sulle linee generali.

generali.	
-----------	--

STATUTO DELL'OPPOSIZIONE

(N.B. altre disposizioni riconducibili allo statuto dell'opposizione sono contenute in altre parti dell'articolato)

Art. 16

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonché la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93.	2. <i>Identico.</i>
	1-bis. Il Presidente della Camera convoca la Giunta per l'esame delle questioni di interpretazione del Regolamento ove ne facciano apposita richiesta uno o più presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un terzo dei componenti della Camera.

Art. 40

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	6. Non è ammessa la presentazione di questioni pregiudiziali per motivi di merito e di questioni sospensive riferite ad argomenti iscritti nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi dell'articolo 24, comma 3.

Art. 41

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	1-bis. Sugli argomenti iscritti in calendario su proposta dei Gruppi di opposizione non sono ammesse in Assemblea richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi interessati.

Art. 77

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	4. Qualora sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione un progetto di legge inserito nel calendario dei lavori nell'ambito della quota riservata ai Gruppi di opposizione, la Commissione non può procedere all'abbinamento con altri progetti di legge se non vi sia l'assenso del rappresentante in Commissione del Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione o se non sia già in corso di esame altro progetto di legge vertente sulla stessa materia. Ove non vi siano le condizioni per l'abbinamento, gli emendamenti approvati dalla Commissione senza il consenso del Gruppo richiedente l'iscrizione sono inclusi nella relazione per l'Assemblea e sono sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione.
	5. Ove il Gruppo di opposizione richiedente l'iscrizione esprima il suo assenso a che la Commissione proceda all'esame abbinato di tutti i progetti di legge vertenti sulla stessa materia, non

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	trovano applicazione il comma 4 del presente articolo, l'articolo 40, comma 6, l'articolo 41, comma 1-bis, e l'articolo 79, comma 9-bis.

Art. 79

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	9-bis. La Commissione che, nell'esame di un progetto di legge iscritto nel calendario dei lavori su richiesta dei Gruppi di opposizione, abbia approvato, ai sensi dell'articolo 77, comma 4, emendamenti senza il consenso del rappresentante in Commissione del Gruppo richiedente l'iscrizione, riferisce sul testo originario del progetto di legge. In tal caso gli emendamenti approvati sono allegati alla relazione per l'Assemblea, intendendosi ripresentati in Assemblea come emendamenti della Commissione.

Art. 87

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.	1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti interamente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo. Non sono ammessi subemendamenti, né richieste di votazione per parti separate.

DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI E DEI TEMPI DI INTERVENTO

Art. 39 (durata generale degli interventi)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.	1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti.
5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.	5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a venti minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale ed elettorale. E' in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Art. 40 (questioni pregiudiziali e sospensive)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa	1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, può essere sollevata per motivi di costituzionalità o di merito. Essa deve essere proposta entro la conclusione della discussione stessa da dieci deputati o un presidente di Gruppo in Assemblea e da tre deputati in

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.	Commissione in sede legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione.	2. Le questioni pregiudiziali sono discusse e poste in votazione una volta conclusa la discussione sulle linee generali e prima di passare all'esame degli articoli.
3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.	3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di cinque minuti . Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.
4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può intervenire anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.	4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.
5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.	5. La stessa disciplina si applica alla questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione in sede legislativa decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

Art. 41 (interventi sull'ordine dei lavori)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di cinque minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.</p>	<p>1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulla discussione principale purchè vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale, al momento in cui vengono proposti, sia impegnata l'Assemblea. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di tre minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.</p>
	<p>1-bis. Ogni altro richiamo o intervento, la cui durata non può comunque eccedere i due minuti, ha luogo al termine della seduta ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando sia esaurita la trattazione del punto dell'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto del medesimo. Sono in ogni caso svolti al termine della seduta gli interventi per sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo e per fatto</p>

	personale.
--	-------------------

Art. 50 (durata generale delle dichiarazioni di voto)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.	1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salva diversa previsione del Regolamento, è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.
2. Se i ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.	2. <i>Identico</i>
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.	3. <i>Identico</i>

Art. 83 (discussione generale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle	1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di quindici minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale , stabilendo le modalità e i limiti di durata degli interventi tenendo conto del tempo complessivo riservato nel contingentamento a tali interventi ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 24.
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.	1-bis. <i>Identico</i>
2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.	2. Quando uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di consistenza numerica almeno pari a venti deputati ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare di deputati ad essi appartenenti , ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare	3. <i>Identico.</i>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
al termine della discussione.	
4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	4. Abrogato
5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo può essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonché il numero delle sedute necessarie e le loro date.	5. Abrogato

Art. 85 (discussione sul complesso degli emendamenti di ciascun articolo)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.	1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti a ciascun articolo.
1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la	1-bis. Identico

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.</p>	
<p>2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. E' in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.</p>	<p>2. Abrogato</p>
<p>3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.</p>	<p>3. Abrogato.</p>
<p>4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non</p>	<p>4. Abrogato.</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.	
<p>5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>	<p>5. <i>Abrogato.</i></p>
<p>6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.</p>	<p>6. <i>Abrogato</i></p>
<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle</p>	<p>7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti a un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, purchè in numero inferiore alla metà</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi</p>	<p>dei componenti del Gruppo stesso, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.</p>
<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>	<p>8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. E' altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.</p>

Art. 86 (ritiro di emendamenti)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di	8. Chi ritira un emendamento in corso di

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p>seduta ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i due minuti. Un emendamento ritirato in corso di seduta dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo. Gli emendamenti ritirati prima della seduta, o durante la seduta ma prima che l'Assemblea passi alla trattazione del provvedimento cui si riferiscono, non possono in nessun caso essere fatti propri.</p>

Art. 91 (dichiarazioni di voto finale)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49.</p>	<p>1. La votazione finale sul progetto di legge ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli e viene effettuata a norma dell'articolo 49. Hanno facoltà di intervenire per dichiarazione di voto per non più di dieci minuti un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i limiti di durata.</p>

ASSEGNAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE ALLE COMMISSIONI

Art. 72 (assegnazione dei progetti di legge)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea e ne dà notizia in aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un Presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea. L'annuncio della loro assegnazione è pubblicato in allegato al Resoconto delle sedute dell'Assemblea. L'assegnazione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra economica è annunciata all'Assemblea.</p>
<p>2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p>	<p>2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge di contenuto identico a quello di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.</p>
<p>3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.</p>	<p>3. Abrogato.</p>
<p>4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.</p>	<p>4. Spetta al Presidente della Camera definire qualsiasi questione di competenza che sia posta da un presidente di gruppo o da una o più Commissioni. Il Presidente, se lo ritiene necessario, può sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.</p>

Art. 96-bis (assegnazione dei disegni di legge di conversione)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>

ESAME IN COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA**Art. 73 (assegnazione; pareri)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera, nel disporre l'assegnazione di un progetto di legge ai sensi dell'art. 72, individua le Commissioni competenti ad esprimere un parere sul medesimo progetto di legge. La Commissione competente può, previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra Commissione.</p>
<p>1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.</p>	<p>1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, sono sempre acquisiti ai sensi del presente comma i pareri della Commissione giustizia relativamente alle norme recanti sanzioni, quelli della Commissione finanze relativamente alle disposizioni di carattere tributario</p>

	<p>e quelli della Commissione lavoro pubblico e privato relativamente agli aspetti concernenti il pubblico impiego, alla materia previdenziale e alla tutela degli spazi propri dell'autonomia contrattuale, nonché quelli della Commissione politiche dell'Unione europea.</p> <p>1-ter. In caso di progetti di legge contenenti un complesso di disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, ove il parere di quest'ultima rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate e la Commissione medesima ne faccia espressa richiesta, esse si intendono incluse nel testo del provvedimento salvo che la Commissione che procede in sede referente non le respinga o le modifichi, indicandone le ragioni nella relazione all'Assemblea.</p>
<p>2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dall'effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame</p>	<p>2. La Commissione in sede consultiva esprime il parere entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo in relazione alla complessità del testo. Se il termine scade senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto; la Commissione non può procedere a deliberazioni conclusive se, alla scadenza del termine indicato, non sia pervenuto il parere richiesto ai sensi dei commi 1-</p>

del progetto.	<p>bis e 1-ter del presente articolo ovvero ai sensi degli articoli 74 e 75, a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive.</p> <p>2-bis. All'esame in sede consultiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 4, 5 e 6.</p>
<p>3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: <<nulla osta all'ulteriore corso del progetto>>.</p>	<p>3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la formula: <<nulla osta all'ulteriore corso del progetto>>. È posto in votazione per primo il parere proposto dal relatore la cui approvazione preclude le eventuali proposte alternative.</p>
<p>4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.</p>	<p>4. Abrogato.</p>

Art. 74 (parere della Commissione Bilancio)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>	<p>3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>

Art. 75 (parere della Commissione Affari costituzionali)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. La Commissione affari costituzionali e la Commissione lavoro, quando ne siano richieste a norma del comma 1 dell'articolo 73, esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. La Commissione affari costituzionali può altresì essere chiamata ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato.</p>	<p>1. La Commissione affari costituzionali esprime parere sugli aspetti di legittimità costituzionale del progetto di legge. La Commissione affari costituzionali è chiamata altresì ad esprimere parere sui progetti sotto il profilo delle competenze normative, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, e della legislazione generale dello Stato.</p>
<p>2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del</p>	<p>2. Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Ove il parere rechi condizioni riferite al testo del progetto di legge specificamente formulate,</p>

<p>progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>	<p>esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.</p>
---	---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ART. 16-bis (composizione e funzioni)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.	1. Il Comitato per la legislazione è composto da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari, tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di rappresentatività e di proporzionalità.
2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.	2. <i>Il Presidente del Comitato è eletto nella prima riunione fra i rappresentanti dei Gruppi di opposizione.</i> <i>(Ipotesi alternative formulate in seno al Comitato:</i> - <i>Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Camera</i> - <i>Un componente appartenente ai gruppi della maggioranza ed uno appartenente ai gruppi di opposizione, eletti dal Comitato nella prima riunione, si alternano alla presidenza ed alla vicepresidenza in turni di durata pari a trenta mesi).</i>
	2-bis. Il Comitato elegge altresì un Vicepresidente e due segretari.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.	3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro il termine indicato dalla Commissione competente in sede referente e stabilito in relazione all'organizzazione complessiva del procedimento definita ai sensi del comma 1 dell'articolo 79. Il termine deve essere comunque congruo

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	in relazione alla complessità del testo. Se, alla scadenza del termine indicato, il Comitato non ha espresso il parere, la Commissione competente per il merito non può procedere a deliberazioni conclusive a meno che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La Commissione può rinnovare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, in assenza del parere del Comitato, essa può comunque procedere anche a deliberazioni conclusive. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore nella Commissione di merito e il rappresentante del Governo.
<p>4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.	
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.	5. <i>Identico</i>
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.	6. Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in sede referente. Qualora questa non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere, respingendo gli emendamenti, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.	6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge e i progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 69. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.	7. <i>Identico</i>
	8. Il Comitato, sulla base dell'attività consultiva svolta, cura un costante monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa ed all'uso delle fonti. A tal fine, può procedere all'audizione di Ministri e utilizzare le procedure di cui agli articoli 143, comma 1, e 144 del Regolamento.

ART. 86-bis (trasformazione delle condizioni in emendamenti)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.	4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La medesima disciplina si applica alle condizioni contenute nel parere reso

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	dal Comitato per la legislazione, purchè formulate in modo specifico e testuale.

ART. 96-bis (parere sui decreti-legge)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.</p>	<p>1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione competente in sede referente, il Comitato per la legislazione esprime un ulteriore parere sui testi del disegno di legge di conversione e del relativo decreto-legge risultanti dall'approvazione degli emendamenti in Commissione, avente ad oggetto le sole modifiche introdotte dalla Commissione. Ove il Comitato non</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	<p>esprima il parere entro i tempi previsti per la conclusione dell'esame in sede referente, esso può essere utilmente reso direttamente all'Assemblea ed è annunciato dal Presidente della Camera. La mancata espressione del parere da parte del Comitato non determina alcun impedimento alla prosecuzione e conclusione dell'esame in Commissione e in Assemblea. Si applica l'art. 16-bis, comma 6, primo e secondo periodo.</p>

ART. 96-ter (parere sugli schemi di atto normativo del Governo)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.</p>	<p>2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. Sono assegnati al Comitato per la legislazione gli schemi di cui al comma 1 recanti testi unici.</p>
<p>3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.</p>	

ART. 123-bis (disegni di legge collegati)

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
<p>3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.</p>	<p>3-bis. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea. Non possono inoltre essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione stessa, ovvero che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli</p>

TESTO VIGENTE	IPOTESI DI RIFORMA
	emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.

**ESAME IN SEDE REFERENTE E TEMPI MINIMI PER LA COMMISSIONE;
PROCEDURA D'URGENZA; EMENDAMENTI**

(v. anche sopra art. 24, comma 5, sui tempi di lavoro Aula/Commissioni)

Art. 23 (tempi minimi per le Commissioni e divieto di iscrizione in calendario con la formula "ove concluso dalla Commissione")

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.</p>	<p>5. I progetti di legge non possono essere inseriti nel programma e nel calendario prima che siano interamente decorsi i termini indicati all'articolo 81. Può derogarsi a tali termini soltanto nei seguenti casi:</p> <p>a) quando la Commissione, all'atto della definizione del calendario o del programma o della loro modifica, abbia già concluso l'esame del provvedimento;</p> <p>b) quando sull'iscrizione per una data anteriore sussista il consenso di presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti la Camera;</p> <p>c) per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99 e per i disegni di legge di ratifica.</p>

Art. 69 (urgenza)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati</p>	<p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo o un presidente di Gruppo possono chiedere che ne sia dichiarata</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	l'urgenza e che ne sia fissato un termine per la deliberazione finale.
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.	2. <i>Identico</i>
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.	3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Se nell'ambito di un programma è dichiarata l'urgenza, su richiesta del Governo o di Gruppi della maggioranza, di un numero di progetti di legge pari al limite massimo sopra indicato, in sede di formazione del programma successivo è assicurata la dichiarazione d'urgenza di almeno un progetto di legge richiesto dai gruppi delle opposizioni, a meno che questi vi rinuncino. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, né di ogni altro provvedimento del quale la Costituzione o il Regolamento stabiliscano termini specifici per la conclusione dell'esame.
	4. La Commissione esamina in via prioritaria il progetto di legge dichiarato urgente, organizzando i propri lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato. I progetti di legge

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	<p>dichiarati urgenti sono contestualmente deferiti al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis per l'espressione di un parere sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente.</p>
	<p>5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2 dell'art. 24 ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera, organizza il tempo disponibile per l'esame in Assemblea dei disegni di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza su richiesta del Governo o di un Gruppo della maggioranza assicurando ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se la consistenza numerica complessiva dei gruppi di opposizione è pari o inferiore ad un quarto dei componenti della Camera.</p>

Art. 79 (esame in sede referente)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista</p>	<p>1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23,</p>

<p>dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>	<p>comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione predispone un'organizzazione del procedimento idonea a garantire il rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 81 per la conclusione dell'esame in sede referente, indicando anche il termine per la presentazione degli emendamenti, che deve essere congruo rispetto ai tempi complessivamente disponibili, ed il numero massimo di emendamenti da votare, che deve tenere conto di quanto garantito dal comma 10, primo periodo. È di regola riservato almeno un quarto del tempo disponibile allo svolgimento delle attività conoscitive, ivi comprese quelle richieste da uno o più Gruppi di opposizione ai sensi del comma 6. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno il giorno precedente alla data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.</p>
	<p>1-bis. Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di conversione di decreti-legge è di norma non inferiore a otto giorni dalla data di presentazione alla Camera o dalla data di trasmissione dal Senato, ove questa abbia luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale. Negli altri casi il termine, che deve essere comunque congruo, è stabilito tenendo conto dei tempi complessivamente disponibili.</p>
<p>2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi</p>	<p>2-9. <i>Identici.</i></p>

informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può

richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6,

<p>ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.</p> <p>8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.</p> <p>9. La Commissione può nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.</p>	
<p>10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.</p>	<p>10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.</p>

<p>12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p>	<p>12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza può recare un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.</p>
<p>14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.</p>	<p>14. La relazione della maggioranza con il testo della Commissione e, se presentate, quelle di minoranza con i testi alternativi sono stampati e distribuiti almeno un'ora prima che si apra la discussione in Assemblea. La Commissione, per ragioni di urgenza, può chiedere che non si proceda alla stampa delle relazioni e che esse siano direttamente svolte in Assemblea. Sono comunque stampati i pareri espressi ai sensi degli articoli 16, comma 5, 73, commi 1-bis e 1-ter, 74, comma 3, 75, comma 2, e 126, comma 2.</p>

Art. 81 (termini per l'esame in sede referente)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.</p>	<p>1. Fatti salvi i termini previsti dal Regolamento per i procedimenti speciali, le Commissioni concludono l'esame dei progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea nel termine di due</p>

	mesi dall'inizio dell'esame in sede referente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.	2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a venticinque giorni per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza, di cui almeno dieci devono decorrere dalla data della dichiarazione d'urgenza, e a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Art. 85-bis (votazione degli emendamenti in Assemblea)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.	1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita a ciascun Gruppo di consistenza numerica pari o inferiore a trenta deputati , con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un emendamento per ogni articolo. Per i gruppi di consistenza maggiore, tale quota è aumentata, per ciascun articolo, di un emendamento aggiuntivo ogni ulteriori trenta deputati. Sono in ogni caso posti in votazione, se ne sia fatta richiesta, gli emendamenti presentati ai sensi dell'articolo 87, comma 1-bis.
	1-bis. Ove sia fatta applicazione del comma 1, su ciascun emendamento e articolo aggiuntivo della Commissione e del Governo presentato ai sensi dell'articolo 86, comma 5, è garantita a ciascun Gruppo la presentazione e la

	<p>votazione di un subemendamento. Per i Gruppi di consistenza superiore a trenta deputati tale quota è aumentata di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.</p>
	<p>1-ter. Per i progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, primo periodo, nonché per ogni altro progetto di legge su richiesta, all'atto dell'iscrizione del progetto di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea, di un quarto dei componenti la Camera o di uno o più presidenti di Gruppi che separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, è garantita la votazione, qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del comma 1, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. Salvo accordo unanime dei Gruppi, la richiesta di ampliamento della quota di emendamenti da votare di cui al presente comma non può avere ad oggetto il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di delegazione europea e il disegno di legge europea.</p>
<p>2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai</p>	<p>2. Ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge non si applica il comma 1 e la quota indicata al comma 1-ter è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo. La quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di</p>

singoli articoli del decreto-legge.	legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.
3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.	3. <i>identico</i>
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.	4. <i>identico</i>

Art. 86 (ammissibilità degli emendamenti; divieto dei maxiemendamenti; emendamenti c.d. "fuori sacco")

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola , presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.	1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni. Possono essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché strettamente attinenti all'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione , entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.
	1-bis. Il Presidente dichiara in ogni caso irricevibili gli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o comunque volti a modificare uno o più articoli senza che fra le modifiche proposte sussista una evidente consequenzialità logico-normativa.

<p>2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
	<p>2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresì agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.</p>
<p>3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali</p>	<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Tali emendamenti sono trasmessi alla Commissione che li esamina ai sensi del comma 3, ultimo periodo, e non possono essere posti in votazione in Assemblea prima del</p>

<p>emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p>giorno successivo a quello in cui sono stati presentati. Trenta deputati, uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ovvero il Presidente del Gruppo misto possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>
--	---

Art. 96-bis (emendamenti sui decreti-legge)

TESTO VIGENTE	NUOVA IPOTESI DI MODIFICA
<p>7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.</p>	<p>7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, nonché quelli che risultino in contrasto con i limiti di contenuto dei decreti-legge previsti dalla legislazione vigente. Sono in ogni caso inammissibili gli emendamenti recanti deleghe legislative, anche se riferiti al disegno di legge di conversione.</p> <p>8. Gli emendamenti, nei limiti previsti dal comma 7, devono essere presentati in Commissione. Non possono essere ripresentati in Assemblea gli emendamenti già presentati presso la Commissione, ma in quella sede ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non</p>

	<p>previamente presentati presso la Commissione, riferiti a parti del testo non modificate nè introdotte dalla Commissione stessa, o che non risultino consequenziali rispetto alle modifiche apportate in sede referente. Possono essere presentati gli emendamenti che riproducono condizioni poste nel parere del Comitato per la legislazione formulate in modo testuale.</p>
--	--

ORDINI DEL GIORNO IN ASSEMBLEA**Art. 88 (ordini del giorno)**

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.</p>	<p>1. Gli ordini del giorno contengono impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Nel corso della discussione degli articoli, nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno; ciascun Gruppo può segnalare ai fini del parere del Governo e della votazione complessivamente un numero di ordini del giorno non superiore ad un ventesimo della propria consistenza numerica. È garantita comunque la votazione di un ordine del giorno per ciascun Gruppo.</p> <p>1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno segnalati dai Gruppi ai fini della votazione. Su ciascun ordine del giorno del quale i proponenti insistano per la votazione è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo, oltre che al proponente. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo Misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendone le modalità e i</p>

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
	limiti di durata. Gli ordini del giorno ritirati dai proponenti non possono essere fatti propri da altri deputati.
2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.	2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.

Art. 89 (ammissibilità)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.	Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione.

QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 116 (questione di fiducia)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.</p>	<p>1. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di uno o più articoli, ovvero sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, si procede prioritariamente alla votazione dell'oggetto al quale la questione di fiducia è riferita. La questione di fiducia può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli.</p>
	<p>1-bis. La Conferenza dei presidenti di gruppo, con il consenso dei presidenti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di tale maggioranza, il Presidente della Camera, stabiliscono:</p> <p>a) i tempi e le modalità di svolgimento della discussione sulla questione di fiducia, limitata ad un rappresentante per Gruppo e per componente politica del Gruppo misto;</p> <p>b) l'individuazione delle fasi oggetto di ripresa televisiva diretta da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;</p> <p>c) l'orario della votazione fiduciaria e i tempi e le modalità delle relative dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3;</p> <p>d) i tempi e le modalità di svolgimento</p>

	della discussione degli ordini del giorno nei casi di cui al comma 2-bis.
<p>2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.</p>	<p>2. Se il voto della Camera sull'approvazione dell'articolo è favorevole si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riferiti; se è favorevole all'approvazione dell'emendamento sono preclusi tutti gli emendamenti riferiti alla medesima porzione di testo.</p>
	<p>2-bis. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo e il Governo pone la fiducia sulla sua approvazione, l'Assemblea procede direttamente alla votazione finale del progetto, previo svolgimento della discussione di cui al comma 1, comprensiva anche dell'esame degli ordini del giorno di istruzione al Governo. Allo stesso modo si procede, se il Governo, concluso l'esame degli articoli, pone la questione di fiducia sulla approvazione nel suo complesso di un progetto di legge.</p>
<p>3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un</p>	<p>3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo per dieci minuti. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i</p>

voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.	limiti di tempo degli interventi.
	3-bis. Se la questione di fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3, e si intendono respinti tutti gli altri documenti oggetto di esame congiunto.
4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.	4. La questione di fiducia non può essere posta su progetti di legge costituzionale o elettorale , proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano.
	5. L'eventuale posizione della questione di fiducia da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

Art. 154 (norma transitoria)

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia,	Abrogato. (v. art. 116, c. 5)

<p>l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.</p>	
--	--

ALLEGATO 2

Testo della relazione dell'onorevole Bressa sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di procedimento legislativo, urgenza, questione di fiducia.*SEDE REFERENTE*

Come detto, le modifiche alla disciplina del procedimento legislativo sono volte a valorizzare la sede referente quale sede ordinaria per l'elaborazione dei testi e la presentazione e l'esame degli emendamenti, anzitutto confermando e rafforzando il principio, già sancito dal vigente comma 1 dell'articolo 86, per cui gli « Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni ». Al fine di rendere ancor più chiara e cogente tale disposizione, la riforma prevede la soppressione dell'inciso « di regola ». Il nuovo testo recita dunque: « Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono presentati e svolti nelle Commissioni ».

Si stabilisce inoltre, adeguando il Regolamento alla prassi, che l'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni competenti sia atto presidenziale non modificabile dall'Assemblea (come oggi previsto, con una disposizione peraltro inattuata) con un voto a maggioranza: ciò al fine di preservare l'ambito di competenza di ciascuna Commissione, che è stabilito dal Regolamento e dalle circolari interpretative del Presidente della Camera, e garantire la tecnicità – e la non politicità – della decisione sull'assegnazione (articolo 72, comma 1, e, per i disegni di legge di conversione, articolo 96-bis, comma 1).

All'articolo 23, comma 5, si prevede la garanzia di tempi minimi per l'esame dei provvedimenti in Commissione, venendo incontro anche alle esigenze prospettate in particolare dal MoVimento 5 Stelle, con l'introduzione del divieto di iscrizione nel programma e nel calendario con la for-

mula « ove concluso dalla Commissione »: la prassi dell'iscrizione con tale clausola, che subordina la effettiva trattazione del provvedimento alla conclusione dell'esame in sede referente, pur non determinando un obbligo giuridico di concludere a carico delle Commissioni, è stata oggetto di contestazioni, in quanto determina di fatto una pressione « politica » sulla Commissione e un restringimento dei tempi dedicati all'esame dei provvedimenti. Si prevede dunque che i progetti di legge non possano essere inseriti nel programma e nel calendario prima che siano interamente decorsi i termini stabiliti dall'articolo 81.

Viene comunque fatta salva la possibilità di deroghe ai termini ordinari di calendarizzazione in caso di provvedimento già concluso dalla Commissione all'atto della predisposizione o modifica del programma o del calendario; di provvedimento sul quale vi sia il consenso di presidenti di Gruppo che rappresentino almeno i tre quarti dei membri della Camera (ossia un consenso larghissimo, che include anche, almeno in parte, l'opposizione); di progetti già approvati dalla Camera e modificati dal Senato e di progetti rinviati dal Presidente della Repubblica; di progetti di legge costituzionale in seconda deliberazione; di disegni di legge di ratifica.

Nell'articolato si prevede inoltre la garanzia di fasce orarie quotidiane certe per le convocazioni delle Commissioni, al fine di dare stabilità e certezze di orario ai lavori degli organi chiamati a svolgere le funzioni istruttorie (articolo 24, comma 5).

Quanto all'organizzazione dei lavori in sede referente, le modifiche all'articolo 79 mirano a prevederne una maggiore effet-

tività. In sede di programmazione dei lavori della Commissione, dovranno essere infatti indicati il termine per la presentazione degli emendamenti, congruo rispetto al tempo disponibile, e il numero massimo degli emendamenti da votare (che devono comunque, ai sensi del comma 10, essere almeno due per gruppo). Inoltre, almeno un quarto del tempo disponibile deve essere riservato allo svolgimento delle attività conoscitive. Alla Commissione referente spetta inoltre stabilire il termine entro il quale le Commissioni consultive devono esprimere il parere (articolo 73, comma 2).

Ai fini di un lavoro istruttorio ordinato, si stabilisce l'irricevibilità dei maxiemendamenti anche in Commissione.

Si introduce anche una modifica che prevede la mera facoltà da parte del relatore di minoranza di presentare un testo alternativo in Assemblea: la presentazione del testo alternativo si configura spesso oggi quale onere eccessivo e ingiustificato a carico del relatore di minoranza.

Infine si prevede un aggiornamento della norma sul termine per la stampa delle relazioni licenziate dalle Commissioni.

SEDE CONSULTIVA

Molto significative anche le modifiche volte a valorizzare la sede consultiva, che recepiscono istanze più volte affermate dai presidenti di Commissione.

Si rafforzano gli effetti procedurali dei pareri cosiddetti rinforzati (comma 1-*bis* dell'articolo 73), di quelli delle Commissioni filtro (dal novero delle quali viene esclusa la Commissione Lavoro) e del Comitato per la legislazione (su cui v. più oltre): in particolare si prevede che, nel caso di provvedimenti assegnati in sede consultiva con parere rinforzato e dei pareri resi dalle Commissioni Bilancio (articolo 74, comma 3) e Affari costituzionali (articolo 75, comma 2), qualora il parere rechi condizioni specificamente formulate, esse si intendono presentate come emendamenti nella Commissione che procede in

sede referente; qualora quest'ultima non intenda adeguarvisi deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

Si stabilisce che si considerano in ogni caso rinforzati i pareri resi dalla Commissione Giustizia sulle norme recanti sanzioni, dalla Commissione finanze sulle disposizioni di carattere tributario, dalla Commissione lavoro sugli aspetti concernenti il pubblico impiego, la materia previdenziale e l'autonomia contrattuale e dalla Commissione politiche dell'Unione europea, in ciò recependo a livello regolamentare anche quanto affermato nella circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 73 introduce poi una disposizione fortemente innovativa, riferita ai progetti contenenti un complesso di disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altre Commissioni (ci si riferisce in pratica a quei provvedimenti eterogenei che hanno determinato, con l'assegnazione alla Commissione competente in misura prevalente, un sacrificio della competenza di altre Commissioni, assegnatarie solo in sede consultiva, ma la cui competenza riguarda parti significative e organiche dell'articolato): in questi casi, sempre che la Commissione interessata ne faccia espressa richiesta, le condizioni formulate dalla Commissione in sede consultiva si intendono incluse direttamente nel testo, salvo che la Commissione competente non le respinga espressamente o le modifichi, motivando la reiezione o la modifica nella relazione per l'Assemblea. Si tratta peraltro di un meccanismo non inedito, ma simile a quello previsto dall'articolo 126-*ter*, comma 5, per gli emendamenti delle Commissioni di settore al disegno di legge comunitaria (ora di delegazione europea).

Nel caso di mancata espressione del parere da parte di una « Commissione filtro » o di una Commissione assegnataria ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 73 (parere « rinforzato »), la Commissione referente non può procedere a deliberazioni conclusive, salvo che il progetto di legge sia iscritto nel calendario dei lavori

dell'Assemblea. Essa può comunque reiterare la richiesta per una sola volta, indicando un nuovo termine, scaduto il quale, può procedere anche a deliberazioni conclusive.

Al comma 2 dell'articolo 73 si prevede che il termine per l'espressione del parere, attualmente stabilito in otto giorni (tre per i progetti di legge urgenti e per i disegni di legge di conversione), viene direttamente fissato dalla Commissione competente in sede referente, tenendo conto dell'organizzazione dei lavori: esso deve comunque essere congruo in relazione alla complessità del testo.

Al fine di rafforzare la strumentazione a disposizione delle Commissioni consultive, è esplicitamente estesa alla sede consultiva l'applicabilità delle norme in materia di istruttoria legislativa previste per la sede referente (di cui all'articolo 79, commi 4, 5 e 6).

Infine si chiarisce – uniformando il Regolamento alla prassi – che, quanto all'ordine di votazione delle proposte di parere, si vota per primo quello del relatore, la cui approvazione preclude le eventuali altre proposte (articolo 73, comma 3); e si codifica la competenza della Commissione Affari costituzionali sul riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Vengono estese le competenze del Comitato per la legislazione e rafforzata l'efficacia dei suoi pareri, oggi non adeguatamente valorizzati nel procedimento, in un'ottica strettamente funzionale al miglioramento della qualità legislativa dei testi.

In particolare, si prevede l'assegnazione diretta al Comitato anche dei progetti di legge dichiarati urgenti ai sensi dell'articolo 69 – al fine di evitare che l'accelerazione dei tempi di esame di questi provvedimenti possa compromettere la qualità dei testi – e degli schemi di atti normativi del Governo recanti testi unici, in ragione della finalità e del contenuto di

tale categoria di atti. Analogamente a quanto stabilito per le Commissioni consultive, si chiarisce che il Comitato si esprime nel termine indicato dalla Commissione competente in sede referente. In caso di mancata espressione del parere, la Commissione non può adottare deliberazioni conclusive, a meno che il progetto non sia iscritto nel calendario dell'Aula. La preclusione cade, quanto ai provvedimenti non calendarizzati in Aula, se la Commissione rinnova la richiesta e il Comitato non si esprime. La preclusione non opera in ogni caso per i disegni di legge di conversione.

Ove il parere rechi condizioni formulate in modo specifico e testuale esse si intendono presentate come emendamenti in Commissione. Se quest'ultima le respinge, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Tali emendamenti sono poi ripresentati in Assemblea, analogamente a quanto accade per le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Essi, in caso di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, non sottostanno al regime rigoroso – disciplinato dalla prassi consolidata e ora codificato all'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis* – che preclude la presentazione in Assemblea di emendamenti che non siano stati respinti in Commissione (salvo quelli riferiti alle parti nuove o consequenziali ad esse).

Per quanto concerne l'esame dei disegni di legge di conversione, viene codificato (all'articolo 96-*bis*) il parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009 sul cosiddetto doppio parere: in caso di modifiche apportate al disegno di legge di conversione nel corso dell'esame in Commissione, il Comitato, su richiesta di un quinto dei componenti della Commissione stessa, esprime un ulteriore parere, avente ad oggetto le sole modifiche così apportate; in caso di mancata espressione del parere entro la conclusione dell'esame in sede referente esso può essere reso direttamente all'Assemblea.

L'articolo 16-*bis*, al comma 8, attribuisce infine al Comitato per la legisla-

zione il nuovo compito di monitoraggio delle politiche della legislazione, con particolare riferimento alla qualità della produzione normativa e all'uso delle fonti. Nell'ambito di tale attività il Comitato può svolgere audizioni e indagini conoscitive.

Si è ritenuto che il rafforzamento dei compiti e del ruolo del Comitato determini, contestualmente, la necessità di una revisione della sua composizione e dei criteri di attribuzione della presidenza. In particolare, si è ritenuto necessario l'ampliamento del numero dei membri da dieci a ventuno, superando altresì l'attuale modello di composizione paritetica tra maggioranza e opposizione e introducendo invece i criteri, per quanto possibile data la ridotta consistenza del Comitato, di rappresentatività e di proporzionalità.

La composizione tendenzialmente proporzionale, in particolare, è prevista in quanto, alla luce delle modifiche che si propongono, il Comitato verrebbe ad assumere un ruolo molto incisivo nel procedimento legislativo ed una composizione paritetica potrebbe determinarne, di fatto, la paralisi.

L'articolato supera poi l'attuale sistema della presidenza del Comitato a rotazione (articolo 16-*bis* e criteri stabiliti dal parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001) ed individua il Presidente tra i membri dell'opposizione, mediante elezione. Ciò in quanto si è ritenuto — anche alla luce dei nuovi compiti — di assicurare una maggiore continuità e stabilità della presidenza durante la legislatura.

Si tratta di un tema — quello della composizione e della presidenza del Comitato — molto delicato, sul quale le sensibilità sono diverse. Per questo, si è ritenuto di rappresentare nel testo anche alcune proposte alternative emerse nel dibattito, da valutare in Giunta, quali la nomina del Presidente da parte del Presidente della Camera e l'alternanza tra un Presidente di maggioranza e uno di opposizione, ciascuno per metà legislatura.

EMENDAMENTI

Il rafforzamento del ruolo istruttorio delle Commissioni determinerà inevitabilmente una riduzione del numero ed una riqualificazione degli emendamenti presentati in Aula: con ciò non potrà che consolidarsi il principio per cui gli emendamenti devono essere esaminati in via principale in Commissione e l'Assemblea non può essere considerata una sede che duplica interamente la fase di esame delle singole modifiche del testo svolta in Commissione o che, addirittura, nei casi patologici diventa la vera sede istruttoria, che si sostituisce alla Commissione.

A questo fine, si è lavorato su più fronti.

Anzitutto su quello delle inammissibilità. Infatti, al comma 10 dell'articolo 79, si introduce l'irricevibilità, già nella fase di Commissione, dei « maxiemendamenti » (vale a dire degli emendamenti interamente sostitutivi di un articolo e contestualmente soppressivi di altri o in ogni caso volti a introdurre una pluralità di modifiche fra le quali non sussista una evidente consequenzialità logico-normativa); il divieto dei maxiemendamenti è confermato per l'Assemblea dall'articolo 86, comma 1-*bis*. Inoltre, all'articolo 86, comma 1, si prevede l'inammissibilità — su tutti i progetti di legge — degli emendamenti non strettamente attinenti alle materie trattate dal progetto (mutuando la previsione oggi limitata ai decreti-legge). Con specifico riguardo ai decreti-legge, ed al fine di assicurare ancor di più il rispetto dei limiti di contenuto, si codifica l'inammissibilità degli emendamenti in contrasto con i limiti stabiliti dalla legge n. 400 del 1988 e si consente la presentazione in Aula soltanto degli emendamenti presentati e respinti in Commissione e di quelli riferiti alle parti nuove. Sono in ogni caso ammissibili in Aula gli emendamenti corrispondenti alle condizioni testuali del Comitato per la legislazione e — deve intendersi — alle condizioni poste dalla Commissione bilancio in ordine al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Un altro fronte d'intervento è quello del regime delle segnalazioni degli emendamenti da votare in Aula: si prevede infatti, al comma 1 dell'articolo 85-*bis*, la riduzione degli emendamenti segnalabili dai Gruppi qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi. Attualmente è garantita la votazione per ciascun Gruppo di un numero di emendamenti non inferiore in media ad un decimo dei componenti del Gruppo stesso. Tale quota è raddoppiata sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge. La proposta di riforma prevede, di regola, una riduzione della quota di emendamenti segnalabili, limitata ad un solo emendamento per articolo per ciascun Gruppo di consistenza pari o inferiore a trenta deputati, cui si aggiunge un emendamento aggiuntivo ogni ulteriori trenta deputati. Ad esempio, per un Gruppo di 20 deputati gli emendamenti segnalabili sarebbero ridotti dagli attuali due ad uno; per un Gruppo di 100 deputati, la quota scenderebbe da 10 a 3; per un Gruppo di 300 deputati, da 30 a 10. Inoltre si prevede che su ciascun emendamento o articolo aggiuntivo « fuori sacco » della Commissione o del Governo sia garantita la votazione di un subemendamento per gruppo, con integrazione della quota di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.

Tale regime restrittivo – dal quale sono esclusi i testi alternativi dei relatori di minoranza – si applicherebbe sempre ai disegni di legge di bilancio, di delegazione europea ed europea (salvo accordo unanime dei Gruppi), dal momento che la loro approvazione nei termini costituisce atto dovuto e il loro contenuto particolarmente tecnico richiede di riservarne l'emendabilità soprattutto alla fase di Commissione (non si è ritenuto invece di includere in tale ambito la legge di stabilità). Tale regime non si applicherebbe in nessun caso ai disegni di legge di conversione, né ai progetti di legge sottoponibili nel loro complesso al voto segreto (ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento), per i quali si applicherebbe automaticamente la procedura vigente. Inoltre, per ogni altro pro-

getto di legge è prevista la possibilità di « ritornare » alla disciplina vigente su richiesta di un quarto dei membri della Camera (o di uno o più Presidenti di Gruppo di almeno pari consistenza numerica), all'atto dell'iscrizione in calendario.

Nulla si innova quanto ai progetti di legge costituzionale ed a quelli di eccezionale rilevanza di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo, per i quali non si applicano in nessun caso le votazioni riassuntive e per principi (ai sensi del vigente articolo 85-*bis*, comma 4).

Infine – per scoraggiare la presentazione degli emendamenti e subemendamenti della Commissione e del Governo nel corso dell'esame di un provvedimento direttamente in Aula, come « fuori sacco » (ciò che comunque costituisce facoltà riconosciuta dal Regolamento fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o emendamento cui si riferiscono) – si è previsto che in caso di presentazione in Aula di tali emendamenti debba essere in ogni caso convocata la Commissione plenaria per il loro esame e che essi non possono essere votati in Aula prima del giorno successivo a quello di presentazione (articolo 86, comma 5). Si stabilisce inoltre che sugli emendamenti fuori sacco possono essere presentati subemendamenti dal Gruppo misto a prescindere dalla sua consistenza numerica; si garantisce – come detto – la votazione di un subemendamento per gruppo, con integrazione della quota di un ulteriore subemendamento ogni trenta deputati.

Un'ulteriore modifica all'articolo 86 prevede il parere obbligatorio della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, analogo a quello della Commissione bilancio sugli emendamenti aventi conseguenze finanziarie. Si tratta dell'adeguamento della norma regolamentare alla prassi consolidatasi a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3), sulla base del parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 16 ottobre 2001.

ORDINI DEL GIORNO

Altro aspetto sul quale si è intervenuti, con finalità di razionalizzazione e di riqualificazione del dibattito parlamentare, riguarda la disciplina degli ordini del giorno (articolo 88), assecondando una sollecitazione avanzata già nella passata legislatura (vedi il dibattito in Giunta per il Regolamento del 29 marzo 2012).

Può essere utile qualche dato per testimoniare la crescente diffusione che ha conosciuto tale strumento nelle ultime legislature: nel corso della X legislatura (1987-92) furono presentati complessivamente 802 ordini del giorno, nella XIV (2001-2006) 8.140 e nella XVI (2008-13) quasi 10000 (9.995).

L'intervento ha dunque riguardato due versanti: quello del contenuto degli atti d'indirizzo, al fine di ricondurlo in modo più stringente a quello del progetto di legge cui accedono, e quello della loro discussione e votazione.

In particolare, quanto al primo aspetto, si prevede una puntuale definizione del contenuto degli ordini del giorno, che deve consistere in « impegni rivolti al Governo, nell'ambito delle sue competenze, ad assumere determinate iniziative in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame » (il testo vigente fa invece generico riferimento a « istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame », formulazione che ha consentito un'estensione spropositata del regime di ammissibilità di tali documenti).

Quanto al secondo aspetto, si è previsto di riprodurre anche per gli ordini del giorno d'istruzione al Governo il regime della segnalazione da parte dei Gruppi di quelli da votare, analogo a quello previsto per gli emendamenti. Resta ferma la possibilità di presentare un ordine del giorno per ciascun deputato, ma, ai fini del parere del Governo e della votazione, vengono presi in considera-

zione solo gli ordini del giorno segnalati dai Gruppi entro quote rapportate alla consistenza numerica di ciascuno: ogni Gruppo può segnalare un numero di ordini del giorno non superiore a un ventesimo della propria consistenza numerica, ma è comunque garantita la votazione di almeno un ordine del giorno per Gruppo (articolo 88, comma 1).

A fini di chiarezza e semplificazione, si razionalizza la discussione degli ordini del giorno, che oggi appare molto complessa, spesso ripetitiva e decisamente poco intellegibile. Si propone dunque di sopprimere la fase dell'illustrazione degli ordini del giorno e di prevedere invece una fase di distinte dichiarazioni di voto su ogni ordine del giorno, fase nella quale può intervenire il proponente e un deputato per Gruppo per non più di cinque minuti, oltre ai rappresentanti delle componenti politiche e ai deputati che intervengono a titolo personale, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Presidente. Si conferma la prassi consolidata secondo cui gli ordini del giorno ritirati non possono essere fatti propri da altri deputati, essendo documenti individuali (in tal senso da ultimo si vedano le sedute del 9 ottobre 2008 e del 14 gennaio 2009).

QUESTIONE DI FIDUCIA

La proposta di riforma interviene sulla disciplina della questione di fiducia, al fine di omogeneizzarla a quella del Senato e di prevederne una complessiva razionalizzazione.

Di una riforma del Regolamento in questa materia si parla da molto tempo: anzi, ne parla lo stesso Regolamento il quale, in una norma transitoria (articolo 154, comma 2), vi fa espresso riferimento.

Si tratta di uno strumento delicato, ma essenziale nel funzionamento del rapporto Governo-Parlamento: attraverso tale atto, il Governo, sotto la sua responsabilità, mette infatti in discussione la sua permanenza in carica, subordinandola all'approvazione del testo da esso individuato. La

rilevanza dell'istituto è chiara, considerando che, in caso di voto contrario, il Governo è tenuto alle dimissioni. Solo questo fondamentale « costo » politico giustifica un regime procedurale che — quando è posta la fiducia — esclude qualunque possibilità di modifica del testo scelto dall'Esecutivo, imponendo alla Camera di deliberare direttamente su di esso senza affrontare l'esame delle eventuali proposte emendative.

Ciò posto si è ritenuto necessario intervenire sull'articolo 116, sia per favorire la massima chiarezza nell'accertamento della sussistenza o meno del rapporto fiduciario ed evitare conseguentemente eccessivi appesantimenti procedurali, peraltro inesistenti al Senato, sia per porre degli argini che evitino un utilizzo improprio della questione di fiducia, soprattutto quanto all'oggetto.

A tal proposito si è ritenuto da un lato di escludere la possibilità di porre la fiducia sui maxiemendamenti (che, come detto, sono irricevibili in ogni fase dell'*iter* legislativo), dall'altro di esplicitare il divieto della posizione della fiducia — oltre che, come già previsto, sulle inchieste parlamentari, modifiche e questioni regolamentari, autorizzazioni a procedere e verifica dei poteri, nomine, fatti personali, sanzioni e in generale tutto ciò che attiene al funzionamento interno della Camera — sui progetti di legge costituzionale ed elettorale (articolo 116, comma 4). Si è inteso in tal modo sottrarre esplicitamente, attraverso un'espressa previsione regolamentare, tali materie all'ambito dell'indirizzo politico della maggioranza *pro tempore* e alle dinamiche del rapporto fiduciario con il Governo.

Si è inoltre ritenuto di superare un divieto, attualmente posto dalla lettera del Regolamento, ma del tutto incomprensibile (oltretutto non previsto al Senato), che riguarda la votazione finale dei progetti di legge (comma 2-*bis*). Conseguentemente alla riforma proposta, dunque, se il Governo, in caso di articolo unico, vi ponesse la fiducia si passerebbe direttamente alla votazione finale fiduciaria (come appunto già accade al Senato), previo esame degli

ordini del giorno, le cui modalità e tempi sarebbero stabiliti dalla Conferenza dei capigruppo: in questo modo si superebbe la regola attualmente in vigore per la quale, se il Governo pone la fiducia sull'articolo unico, si ha comunque una doppia votazione, una sulla questione di fiducia, l'altra, necessariamente non fiduciaria, sul provvedimento nel suo complesso. Analogamente, nell'articolato di riforma si prevede che, se il Governo pone la fiducia sul voto finale dopo la conclusione dell'esame degli articoli di un provvedimento, si procede direttamente alla votazione finale, salvo l'esame degli ordini del giorno.

L'attuale esclusione della fiducia sulla votazione finale risale al periodo (precedente alle modifiche regolamentari del 1990) in cui per la votazione finale dei progetti di legge era previsto lo scrutinio segreto obbligatorio e la *ratio* dell'esclusione era quella di salvaguardare quest'ultimo, pur potendosi andare incontro ad esiti paradossali, come l'approvazione della fiducia per appello nominale e la successiva reiezione del provvedimento col voto segreto (esiti paradossali che la dottrina non ha mancato di segnalare). Soppresso — con la riforma del 1990 — il voto finale necessariamente segreto, non vi è alcuna ragione plausibile per prevedere il doppio voto, che appare oggi un residuo anacronistico.

Si precisa poi, al fine di dare la massima chiarezza, tempestività e univocità alla risposta della Camera sulla richiesta di verifica del rapporto fiduciario, che l'oggetto della questione di fiducia viene sempre votato prioritariamente. Viene dunque soppressa la norma per cui, se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo o sull'approvazione o reiezione di un emendamento, non è modificato l'ordine delle votazioni (articolo 116, comma 1); allo stesso modo si prevede che se la fiducia è posta su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione si procede direttamente alla votazione del documento fiduciato (comma 3-*bis*), con conseguente reiezione di tutti quelli oggetto

di discussione congiunta. Per evitare però che la posizione della questione di fiducia possa introdurre elementi di disordine nello sviluppo ordinato dell'iter legislativo, si stabilisce che essa può essere posta solo dopo che l'Assemblea sia passata all'esame degli articoli.

A fini di tempestività e chiarezza dell'accertamento del rapporto fiduciario, viene abolito il termine dilatorio delle 24 ore, anch'esso non previsto al Senato (e che risulta oggi non più fondato sulle ragioni logistiche o di opportunità che possono averne determinato la previsione), rimettendo la determinazione del momento del voto di fiducia alla Capi-gruppo in sede di organizzazione complessiva del dibattito fiduciario (articolo 116, comma 1-*bis*).

La Conferenza stabilisce altresì i tempi e le modalità di svolgimento di una discussione sulla fiducia, se richiesta, limitata comunque ad un deputato per Gruppo (fase che assorbe la discussione disciplinata dal cosiddetto « lodo Iotti », che non trova più ragione di esistere a seguito della soppressione, in via generale, della fase procedurale della discussione sul complesso degli emendamenti). La Conferenza individua inoltre le fasi della seduta oggetto di ripresa televisiva diretta, fissa l'orario del voto di fiducia e i tempi delle dichiarazioni di voto (comunque è assegnato il tempo di dieci minuti per le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei Gruppi in quanto si è ritenuto eccessivamente restrittivo, data la rilevanza politica che comunque riveste il voto di fiducia, il limite di cinque minuti, che l'articolato proposto individua per le dichiarazioni di voto in via generale); essa organizza anche i tempi e i modi di esame degli ordini del giorno (se necessario, in relazione all'oggetto della fiducia).

Viene infine mantenuta a regime (non più dunque soltanto in via transitoria) la previsione regolamentare per cui la posizione della fiducia sospende il decorso del contingentamento (articolo 116, comma 5).

PROCEDURA D'URGENZA

Altro tema oggetto di riforma regolamentare riguarda la disciplina dell'urgenza. Come chiarito dalla Presidente della Camera nella sua relazione del 22 maggio scorso, « il Governo ha evidenziato in molteplici sedi (...) l'esigenza di disporre di procedure e tempi certi e rapidi di approvazione dei disegni di legge funzionali all'attuazione del suo programma, anche al fine di limitare il ricorso allo strumento del decreto-legge ». Tale esigenza – prosegue la Presidente – « potrà essere soddisfatta pienamente ed in modo equilibrato solo qualora non determini uno schiacciamento del ruolo del Parlamento, ma ne salvaguardi invece le prerogative. »

Al raggiungimento di questo delicato equilibrio, nel rispetto e nella considerazione delle diverse, contrapposte esigenze in campo, si è impegnato il gruppo di lavoro, partendo dalla disciplina vigente, apponendovi qualche correttivo, a tutela sia della maggioranza sia delle opposizioni.

È stato dunque mantenuto l'attuale impianto, che prevede che l'urgenza possa essere dichiarata dalla Conferenza dei capigruppo con la maggioranza dei tre quarti, entro determinati limiti numerici per ogni programma; se non si raggiunga tale *quorum* la richiesta è sottoposta all'Aula, che delibera a maggioranza (articolo 69, comma 2). A tutela delle minoranze, si prevede che, qualora nell'ambito di un programma sia raggiunto il limite massimo di dichiarazioni d'urgenza su richiesta del Governo o della maggioranza, nel programma successivo è assicurata – in modo automatico, senza cioè un voto maggioritario dell'Aula – la dichiarazione d'urgenza di almeno una proposta dell'opposizione (articolo 69, comma 3).

È stata inoltre esclusa la possibilità di deliberare l'urgenza – oltre che su progetti di legge costituzionale e su quelli di eccezionale rilevanza, come già oggi previsto – anche su tutti quelli per i quali siano previsti specifici termini regolamentari o

costituzionali per la relativa conclusione (come i decreti-legge o la legge di stabilità o la legge di delegazione europea).

La dichiarazione d'urgenza – la cui richiesta è stata ulteriormente qualificata prevedendosi che possa essere avanzata dal Governo o da un presidente di Gruppo, ma non più da 10 deputati (articolo 69, comma 1) – comporterà anzitutto la fissazione di un termine per la deliberazione finale, termine che dovrà essere compatibile con i tempi stabiliti per l'esame in sede referente (che sono ridotti dagli attuali 30 a 25 giorni dall'inizio dell'esame: articolo 81, comma 2) e con quelli necessari per la discussione in Assemblea (a tal fine si potrà eventualmente prevedere un numero minimo di giorni da riservare ad essa); comporterà inoltre l'obbligo per la Commissione di esaminare il progetto in via prioritaria e, a tutela della qualità della legislazione – valore che rischia di

essere sacrificato dalla procedura accelerata – il parere obbligatorio del Comitato per la legislazione.

A garanzia del lavoro delle Commissioni e per evitare effetti dirompenti di dichiarazioni di urgenza deliberate a ridosso del venticinquesimo giorno, si stabilisce comunque che dalla dichiarazione d'urgenza devono essere garantiti alle Commissioni almeno dieci giorni (articolo 81, comma 2).

In sede di contingentamento, infine, a bilanciare l'accelerazione dei termini di conclusione del procedimento, è assicurato all'opposizione un tempo complessivo maggiore rispetto a quello della maggioranza, di regola non inferiore ai due terzi del tempo complessivo, salvo che l'opposizione abbia una consistenza numerica molto ridotta (pari cioè o inferiore a un quarto dei membri della Camera: articolo 69, comma 5).

ALLEGATO 3

Testo della relazione dell'onorevole Melilla sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di iniziativa popolare e petizioni, pubblicità dei lavori e dematerializzazione degli atti parlamentari.

INIZIATIVA POPOLARE E PETIZIONI

Nell'illustrazione analitica delle singole proposte, occorre partire dal nuovo articolo 100-*bis* di cui si propone l'introduzione, che prevede (finalmente) una specifica disciplina per l'esame dei progetti di legge di iniziativa popolare e d'iniziativa dei Consigli regionali.

Muovendo dall'indicazione della Presidenza circa la necessità di garantire un effettivo e tempestivo seguito parlamentare alle proposte di legge d'iniziativa popolare, si è discusso se a tal fine si dovesse prevedere in ogni caso una calendarizzazione automatica del progetto di legge, una volta decorso un certo periodo, o se dovessero essere individuate forme alternative per giungere al medesimo risultato, che tenessero però conto soprattutto del ruolo centrale che, ai sensi dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione, svolgono le Commissioni.

Si è preferito seguire questa seconda strada – secondo un modello per certi versi analogo a quello austriaco – che, piuttosto che prevedere meccanicistici trasferimenti all'Assemblea senza adeguati supporti istruttori, conferisce alle Commissioni l'obbligo di esaminare le proposte di legge popolari e di deliberare sul prosieguo dell'esame; va, peraltro, considerato che non di rado progetti di legge di iniziativa popolare possono riguardare materia già all'attenzione della Commissione, potendo rientrare dunque tra quelli per i quali è già previsto l'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea.

La disciplina ipotizzata stabilisce, al comma 1 del nuovo articolo 100-*bis*, l'obbligo per le competenti Commissioni di

deliberare sulla « presa in considerazione » delle proposte di legge presentate entro un mese dall'assegnazione, sulla base di una proposta motivata formulata da un apposito Comitato permanente, previa eventuale audizione di un rappresentante dei promotori. Nel caso di deliberazione favorevole la discussione si deve concludere nel termine di due mesi (si tratta dello stesso termine stabilito in via generale dall'articolo 81), salvo il termine di più breve in caso di urgenza dall'articolo 81, comma 2. Decorso il termine, il progetto è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Dell'eventuale deliberazione contraria è data notizia ai promotori (o ai Consigli regionali interessati).

La *ratio* delle disposizioni è dunque quella di assicurare che vi sia in ogni caso una « presa di posizione » parlamentare, nel senso di procedere all'esame della stessa ovvero di assumere esplicitamente la responsabilità politica di non darvi seguito.

La predetta disciplina si applica, in virtù di una modifica del comma 4 dell'articolo 107, anche ai progetti di legge oggetto del cosiddetto *repechage*, ovvero quelli esaminati nella precedente legislatura, per i quali non è necessaria la ripresentazione nella nuova. In tal caso il termine di un mese per la deliberazione sulla presa in considerazione decorre dalla costituzione delle Commissioni.

In materia di petizioni, si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 109 nel senso di prevedere che lo stesso comitato permanente istituito ai sensi dell'articolo 100-*bis*, comma 1 (che si occupa delle proposte di legge popolare), sia titolare altresì del compito di valutare le petizioni

assegnate alla Commissione e di formulare proposte in ordine al loro esame. È inoltre introdotto l'obbligo di dare notizia al primo firmatario delle decisioni della Commissione.

È invece dettata da esigenze di semplificazione e di superamento di previsioni oramai anacronistiche la modifica del comma 2 dell'articolo 33: la lettura in Assemblea del sunto delle petizioni da parte dei Segretari di Presidenza è sostituita dalla pubblicazione del sunto stesso in allegato al resoconto.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI PARLAMENTARI

Le modifiche introdotte al regime di pubblicità dei lavori vanno, come detto, nella direzione di adeguare le relative previsioni ai mutamenti intervenuti nel campo della comunicazione, superando una disciplina oramai anacronistica, che vede quale mezzo di pubblicità prevalente la pubblicazione dei resoconti e degli atti parlamentari in formato cartaceo. Si tratta di modifiche in qualche modo necessitate, che sono state in parte già anticipate da pareri della Giunta per il Regolamento i quali, nelle more delle modifiche regolamentari, hanno provveduto ad adeguare – nel corso delle legislature – il quadro normativo all'evoluzione dei mezzi di comunicazione: si tratta in particolare dei pareri della Giunta del 14 luglio 2004 e quello, da ultimo adottato, del 26 giugno 2013.

L'articolato predisposto dal gruppo di lavoro prevede un riordino degli strumenti di pubblicità e di diffusione delle attività parlamentari sia in Assemblea che in Commissione.

Per quanto riguarda l'Assemblea, le novità risultano più contenute, essendo già oggi i lavori dell'Assemblea oggetto della massima diffusione attraverso i diversi mezzi.

Quanto alla pubblicità tramite resoconto si mantiene la previsione del resoconto denominato « integrale » e non più

stenografico (alla luce delle modalità di redazione attualmente utilizzate dagli uffici, che non prevedono più, a partire dal 2001, l'utilizzo della stenografia), cui si affianca l'abrogazione della previsione del resoconto sommario, cui si è proceduto sostanzialmente già nella prassi. Si ricorda, infatti, che la funzione e, per così dire, la fortuna parlamentare del resoconto sommario risiedevano principalmente (anche se non esclusivamente) nei tempi lunghi richiesti per la stesura, la correzione e la pubblicazione dello stenografico; essendo ormai da lungo tempo questo disponibile quasi in tempo reale, la principale funzione del resoconto sommario è sostanzialmente venuta meno, sicché se ne prevede oggi l'abrogazione della relativa previsione normativa.

Sempre per l'Assemblea si codifica poi la prassi (fondata sul parere della Giunta del 2004 innanzi richiamato) per cui i lavori dell'Assemblea sono diffusi sul canale satellitare e attraverso la *web-tv* sul sito *internet* della Camera, fatta salva la possibilità che il Presidente della Camera ne richieda altresì la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Decisamente più rilevanti e consistenti sono le novità in materia di pubblicità e diffusione dei lavori delle Commissioni, che ricevono, quanto a questo aspetto, un significativo riordino. Si mantiene, quale forma principale di pubblicità scritta, la previsione del resoconto sommario per la generalità dei lavori delle Commissioni; si mantiene altresì la pubblicazione anche di un resoconto integrale per i lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente. Per quanto riguarda le sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive si prevede, invece, la possibilità di scegliere tra resoconto sommario e resoconto integrale (attualmente il resoconto stenografico è previsto per tutte le sedute dedicate alle audizioni formali e alle indagini conoscitive), riservando di regola il resoconto integrale alle sedute di maggiore rilevanza politica e tenendo conto della diffusione via *web-tv*, che dovrebbe assorbire – ed anzi soddisfare

molto meglio quanto ai tempi di pubblicazione – le esigenze di pubblicità integrale un tempo soddisfatte dallo stenografico (che è disponibile in bozza solo qualche giorno dopo la seduta).

Per quanto riguarda, invece, la diffusione dei lavori della Commissione attraverso i più moderni canali di comunicazione, si prevede in via generale la trasmissione dei lavori delle Commissioni sulla *web-tv* e, secondo criteri di rotazione stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, sul canale televisivo satellitare della Camera, nonché attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Si tratta di un'innovazione di notevole rilievo, che viene incontro alle esigenze sempre più avvertite di massima pubblicità e trasparenza dei lavori parlamentari: esigenze che il gruppo di lavoro – pur consapevole della comprensibile e non sempre infondata diversità di sensibilità e opinioni in materia – ha ritenuto di soddisfare indistintamente per ogni sede formale di lavoro delle Commissioni, non ritenendo possibile differenziare le forme di pubblicità a seconda di esse. A ciò si affianca la possibilità di richiedere la trasmissione da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente – novità anche questa di indubbio rilievo – e la possibilità per ciascuna Commissione di rendere disponibili documenti, non altrimenti oggetto di pubblicazione da parte della Camera, sul sito *internet* della Camera (ci si riferisce, ad esempio, ai documenti depositati dagli auditi, oggi non pubblicati).

Si tratta, come si può vedere, di un ventaglio quanto mai ampio di strumenti volti ad assicurare la più ampia pubblicità di quel segmento dei lavori parlamentari, non ancora integralmente coperto da tutte le forme di pubblicità (come accade invece già per l'Assemblea); unica differenza rimarrebbe soltanto la stesura di un resoconto integrale – riservato solo ad alcune più limitate tipologie di attività delle Commissioni – anche in ragione degli ingenti oneri economici che sarebbero richiesti ove esso fosse esteso a tutti i lavori delle Com-

missioni e soprattutto considerando che, nella proposta di articolato, si è prevista la copertura integrale tramite la diretta *streaming*. A quest'ultimo riguardo, va comunque precisato che queste novità regolamentari impongono necessariamente interventi di adeguamento tecnico del sito, della *web-tv* e delle aule delle Commissioni in relazioni ai quali occorrerà definire una data di entrata in vigore con essi compatibile.

Resta ferma la possibilità di deliberare, nell'interesse dello Stato, la segretezza dei lavori, il che potrà avvenire anche su richiesta del Governo (articolo 65, comma 3).

Un ulteriore filone di intervento, in parte connesso con le modifiche sopra esposte e sorretto, inoltre, anche da esigenze di modernizzazione delle forme di pubblicazione degli atti, oltre che di contenimento dei costi, riguarda la dematerializzazione degli atti parlamentari, dei quali si limita considerevolmente la stampa (già peraltro sensibilmente ridotta in questi anni) prevedendo che la pubblicazione avvenga di norma in formato elettronico sul sito *internet*.

Punto di partenza del testo è stata la proposta di modifica del Regolamento presentata dall'onorevole Madia (Doc. II, n. 1).

Viene introdotta un'apposita disposizione, l'articolo 68-*bis*, che sancisce il principio generale della pubblicazione degli atti parlamentari in formato elettronico e rimette all'Ufficio di Presidenza l'individuazione degli atti di cui disporre la stampa, in ragione della loro rilevanza, stabilendone criteri e condizioni. Si tratta, anche in tal caso, di una disposizione fortemente innovativa: la pubblicazione degli atti avverrà in formato elettronico, mentre la pubblicazione in formato cartaceo assumerà, a regime, carattere accessorio ed eventuale.

I progetti di legge saranno dunque pubblicati in formato elettronico sul sito *internet* e saranno stampati solo una volta inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. È comunque prevista la stampa immediata dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge,

nonché di una serie di progetti di legge di particolare rilevanza, quali i disegni di legge di stabilità, di bilancio e collegati, i disegni di legge europea e di delegazione europea, nonché i progetti di legge trasmessi dal Senato o rinviati dal Presidente della Repubblica, quelli di cui sia richiesta l'urgenza e quelli di cui sia proposta l'assegnazione in sede legislativa ex articolo 92, comma 1. Spetterà all'Ufficio di Presidenza definire criteri e condizioni per la stampa di ulteriori progetti di legge, su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Viene previsto, infine, un intervento di « manutenzione » volto a sopprimere di-

sposizioni che prevedono la stampa da parte della Camera di atti di altri organi resi pubblici da questi ultimi (sentenze della Corte costituzionale: articolo 108; risoluzioni del Parlamento europeo e risoluzioni o raccomandazioni di assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera: articolo 125; sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee: articolo 127-*bis*). Nello stesso senso va l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 147, che prevede la comunicazione alle Commissioni parlamentari da parte del Presidente della Camera dell'ordine dei lavori del CNEL.

ALLEGATO 4

Testo della relazione dell'onorevole Leone sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di programmazione dei lavori, ordine del giorno di seduta, disciplina delle discussioni e dei tempi di intervento, processo verbale, statuto dell'opposizione.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Le proposte di modifica della vigente disciplina in materia di programmazione dei lavori sono volte a valorizzare, coerentemente con quanto previsto nel procedimento legislativo, il ruolo delle Commissioni, affrontando uno dei maggiori elementi di criticità dell'attuale organizzazione dei lavori, vale a dire l'eccessiva compressione del tempo dedicato ai loro lavori.

A questo fine si inserisce la previsione esplicita nel Regolamento di giornate e fasce orarie garantite e individuate direttamente da una specifica norma. Si tratta del martedì pomeriggio e del mercoledì e giovedì mattina, per almeno tre ore in ciascuna giornata. Questa costituisce, ovviamente, un'indicazione minima, nel senso che non meno di tali fasce orarie dovranno comunque essere riservate all'attività delle Commissioni. Si è voluto evitare l'inserimento di ulteriori indicazioni esclusivamente al fine di non irrigidire eccessivamente la previsione regolamentare, ma resta fermo che le Commissioni potranno naturalmente riunirsi anche in giornate ed orari ulteriori rispetto a quelli indicati (articolo 24, comma 5). È stata in proposito codificata la prassi per cui le Commissioni possono riunirsi, senza autorizzazione della Presidenza, quando in Aula non si svolgono votazioni (articolo 30, comma 5).

Per quanto riguarda la programmazione più razionale del procedimento legislativo in Commissione (tema a cavallo con quello della riforma del procedimento legislativo, trattato dall'onorevole Bressa),

si inserisce l'indicazione preventiva dei termini di presentazione degli emendamenti e del numero massimo di emendamenti da votare, con garanzia di una riserva di un quarto del tempo disponibile da destinare alle attività istruttorie e obbligo di concludere il procedimento il giorno precedente all'inizio della discussione in Assemblea. Merita di essere segnalata in questo ambito anche l'esclusione della possibilità di iscrivere in calendario un progetto di legge prima del decorso dei termini regolamentari, neppure con la clausola «ove concluso dalla Commissione», salva maggioranza dei tre quarti e salva l'avvenuta conclusione dei lavori in Commissione.

Per quanto riguarda l'Assemblea, le modifiche delle norme sulla programmazione riguardano anzitutto una novità piccola, ma che può risultare di grande utilità nel quotidiano della vita parlamentare, e cioè l'indicazione nel calendario degli orari di inizio e di conclusione delle sedute e delle fasi delle stesse in cui si svolgeranno le votazioni (articolo 24, comma 5).

Si interviene inoltre con una nuova modalità di determinazione del contingentamento dei tempi di discussione di ogni argomento, prevedendo, in particolare, per ciascun Gruppo il tempo utilizzabile dai relativi componenti per interventi a titolo personale (al fine di evitare che un solo gruppo possa utilizzare l'intero tempo riservato al complesso dei «dissenzienti») e introducendo un tempo minimo per ciascun Gruppo anche per le fasi successive alla discussione generale, individuato nella durata di 15 minuti. Una disciplina sem-

plificata, con l'attribuzione di un tempo minimo di 5 minuti per Gruppo, è prevista per i disegni di legge di ratifica che non abbiano particolare rilevanza politica (articolo 24, comma 8).

ORDINE DEL GIORNO DI SEDUTA

Per quanto riguarda la formazione dell'ordine del giorno, si propone la modifica dell'articolo 26, al fine di adeguarlo alla prassi assolutamente consolidata, stabilendo che il Presidente annuncia, al termine di ciascuna seduta, l'ordine del giorno della seduta successiva, formato sulla base del programma e del calendario. Vengono dunque espunte le previsioni contenute nel testo vigente (annuncio dell'ordine del giorno delle due sedute successive e consultazione eventuale dell'Assemblea) non applicate in regime di programmazione dei lavori (regime che costituisce la modalità normale di lavoro della Camera).

DISCIPLINA DELLE DISCUSSIONI E DEI TEMPI D'INTERVENTO

Passando quindi alle misure di razionalizzazione delle discussioni e dei tempi di intervento, si interviene, innanzitutto, con una generale ricalibratura dei tempi di intervento che vengono adeguati ad una scansione più dinamica dei lavori parlamentari.

Si tratta di un tema che da tempo mi sta particolarmente a cuore perché costituisce un modo per riqualificare i dibattiti parlamentari inducendo ad una razionalizzazione e ad una maggiore sintesi degli interventi che non può che fare bene al merito dei dibattiti ed all'immagine del Parlamento davanti all'opinione pubblica.

Innanzitutto il termine di durata degli interventi, previsto in via generale dall'articolo 39, comma 1, viene portato da 30 a 15 minuti. Può sembrare una riduzione draconiana, ma non lo è: ci si allinea invece a quanto previsto in altri

ordinamenti parlamentari, ad esempio nel Bundestag (15 minuti) e nel Congresso dei deputati spagnolo (10 minuti), posto che il termine attualmente previsto è di gran lunga superiore a quello ordinariamente necessario ad un deputato per svolgere le proprie considerazioni in una discussione.

Conseguentemente, risulta di 30 minuti il termine raddoppiato previsto dal comma 5 dell'articolo 39 nella discussione delle mozioni di fiducia e di sfiducia e viene fissato in 20 minuti il termine nei casi di progetti di legge di particolare rilevanza, e cioè progetti di legge costituzionale ed elettorale (vengono superate invece le ipotesi, attualmente previste, di aumento dei tempi per la discussione di progetti di delegazione legislativa e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali). Resta ferma la facoltà attribuita dall'ultimo periodo del comma 5 al Presidente della Camera di aumentare i termini se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

Per quanto riguarda i tempi delle dichiarazioni di voto, si prevede che esse siano consentite a un deputato per Gruppo per non più di 5 minuti. Sono previste comunque dichiarazioni di voto per le componenti del Gruppo misto e a titolo personale. Viene dunque resa generale la disciplina attualmente prevista dall'articolo 85, comma 7, per le dichiarazioni di voto sugli articoli e sulle proposte emendative, superando l'attuale previsione che consente virtualmente a ciascun deputato di rendere una dichiarazione di voto su qualunque altro oggetto per 10 minuti (articolo 50, comma 1). Si tratta anche su questo punto di allineare una previsione — che risulta attualmente di particolare estensione — a quanto già previsto nel Regolamento del Senato (che consente solo le dichiarazioni di voto a nome dei Gruppi e, per tutti i senatori, il semplice annuncio del voto: articolo 109) e in altri Regolamenti, quale ad esempio quello del Congresso dei deputati spagnolo.

Viene poi modificata la disciplina relativa agli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 41 — aspetto che in questa

legislatura si è rivelato di particolare problematicità – anche in questo caso al fine di adeguarla ai pareri della Giunta, alle pronunce presidenziali e alla prassi in materia. Da un lato, si precisa che gli interventi hanno la precedenza sulla discussione principale, come previsto dalla predetta disposizione, a condizione che effettivamente vertano sull'ordine dei lavori, vale a dire che vertano, in modo diretto e univoco, sul passaggio procedurale in cui in quel momento è impegnata l'Assemblea. Dall'altro, si consentono interventi non strettamente attinenti all'ordine dei lavori, da svolgersi a fine seduta, ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, esaurita la trattazione di un punto all'ordine del giorno o prima che si passi ad un nuovo punto (salvo i casi di interventi per sollecitare la risposta ad atti del sindacato ispettivo o per fatto personale, da svolgersi comunque a fine seduta). Viene ridotta in ogni caso la durata degli interventi: dai cinque minuti attualmente previsti si passa a tre nella prima ipotesi (interventi che vertano effettivamente sull'ordine dei lavori) e a due nella seconda ipotesi (interventi a fine seduta).

Si tratta di modifiche che, come detto, recepiscono la prassi consolidata, che, sulla base di un'interpretazione estensiva dell'articolo 41, consente, normalmente al termine della seduta, interventi non strettamente attinenti all'ordine dei lavori, ma volti a richiamare l'attenzione dell'Assemblea, della Presidenza o del Governo su determinati argomenti (ad esempio, avvenimenti di particolare rilevanza, anniversari o commemorazioni, richieste di informative del Governo, sollecito di risposte ad atti del sindacato ispettivo).

Altro punto oggetto di razionalizzazione è la disciplina della discussione delle c.d. questioni incidentali, e cioè le questioni pregiudiziali e sospensive.

Il *quorum* per la presentazione dello strumento viene fissato in tutti i casi in dieci deputati o un presidente di Gruppo in Assemblea e in tre deputati in Commissione in sede legislativa: viene dunque generalizzato il *quorum* attualmente previsto per l'ipotesi di presentazione dopo

l'inizio della discussione (mentre nel caso di presentazione prima dell'inizio della discussione la disciplina vigente prevede la possibilità di presentazione da parte di ciascun deputato).

Si opera quindi una semplificazione della disciplina attuale con il superamento del barocchismo che distingue quelle preannunziate in Capigruppo da quelle non preannunziate (le prime attualmente sono discusse e votate prima dell'inizio della discussione generale, mentre le seconde sono discusse e votate al termine della discussione): si prevede infatti un'unica disciplina in virtù della quale tutte le questioni sono discusse e votate al termine della discussione generale e prima del passaggio agli articoli (articolo 40, comma 2). Viene ridotto da 10 a 5 minuti il termine di durata degli interventi nella discussione (articolo 40, comma 3) e viene soppressa la possibilità da parte del Presidente di concedere la parola a più proponenti dello stesso Gruppo (attualmente prevista dall'articolo 40, comma 4, nel caso in cui il Presidente ravvisi diversità di contenuto fra gli strumenti presentati da deputati appartenenti allo stesso Gruppo).

Certamente uno dei punti più qualificanti della proposta elaborata dal gruppo di lavoro con riguardo all'obiettivo di una maggiore semplificazione e razionalizzazione delle procedure è quello riguardante il procedimento legislativo in Assemblea, con particolare riferimento alla fase della discussione sulle linee generali, alla discussione degli articoli e a quella degli ordini del giorno.

Per quanto riguarda la discussione sulle linee generali, in linea con la ricalibratura dei termini generali di intervento, il nuovo comma 1 dell'articolo 83 riduce da 20 a 15 minuti il tempo a disposizione per i relatori (che viene dunque equiparato a quello stabilito in via generale per gli interventi dal comma 1 dell'articolo 39) e prevede la possibilità di interventi a titolo personale, le cui modalità e limiti di durata sono stabiliti dal Presidente, tenendo conto del tempo riservato a tali

interventi dal contingentamento. Resta confermata la previsione di un intervento per Gruppo.

Il comma 2 del medesimo articolo viene riformulato delimitando l'ambito di applicazione dell'ampliamento della discussione, che attualmente può essere richiesto da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppo di almeno pari consistenza numerica e determina la possibilità di ulteriori iscrizioni a parlare rispetto a quelle previste dal comma 1. Nel testo riformulato, da un lato si limita la possibilità di richiedere l'ampliamento ai soli presidenti di Gruppo di consistenza numerica pari (anche congiuntamente) ad almeno venti deputati, e dall'altro si stabilisce che la richiesta di ampliamento produce effetti esclusivamente per il Gruppo o i Gruppi richiedenti, consentendo ulteriori iscrizioni a parlare per i soli deputati appartenenti ai Gruppi stessi.

Si prevede quindi la soppressione dei commi 4 e 5, recanti previsioni che non hanno trovato attuazione nella prassi (relative rispettivamente alla discussione di progetti di legge per ciascuna parte o per ciascun titolo e alla possibilità di convocare la Conferenza dei presidenti di gruppo per definire l'organizzazione della discussione ampliata *ex* articolo 83, comma 2).

Le modifiche alla disciplina della discussione sulle linee generali consistono dunque sostanzialmente nella riduzione della durata degli interventi e nella limitazione degli effetti della richiesta di ampliamento. Ulteriori ipotesi più restrittive, che pure erano state avanzate in sede di gruppo di lavoro, sono state abbandonate, venendo incontro in tal modo alle perplessità manifestate in particolare, ma non solo, dal MoVimento 5 Stelle, per evitare di dar luogo ad un rischio di compressione della discussione, mantenendo quest'ultima dunque come sede di svolgimento di un dibattito politico generale in Assemblea sul progetto di legge.

Per quanto riguarda la discussione degli articoli, le modifiche all'articolo 85 sono volte a semplificare tale fase attra-

verso il superamento dei momenti meramente oratori, e al contempo a codificare prassi consolidate.

Sotto il primo profilo, viene proposta la soppressione della fase degli interventi sul complesso degli emendamenti di ciascun articolo, che nella disciplina vigente precede l'esame e la votazione dei singoli emendamenti; questa fase della discussione appare ormai come sostanzialmente duplicatoria della discussione sulle linee generali (si pensi in particolare al caso dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e a quelli consistenti comunque di un articolo unico), né sembra ravvisabile una specifica utilità, risolvendosi anzi in un momento totalmente rituale.

Al comma 1 dell'articolo 85 si precisa dunque che la discussione degli articoli consiste nell'esame degli articoli aggiuntivi ed emendamenti presentati a ciascun articolo, non anche, come invece previsto dalla norma attualmente in vigore, nell'esame dell'articolo e del complesso delle proposte emendative. Si propone poi l'abrogazione dei commi da 2 a 6, che attualmente disciplinano gli interventi sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti; si tratta di una disciplina che in gran parte si presenta come desueta: basti pensare alla discussione sul complesso dei subemendamenti di cui al comma 5 o all'organizzazione della discussione sul complesso degli emendamenti agli articoli dei decreti-legge, cui da tempo non si fa più luogo.

Quanto alla codificazione di prassi consolidate, con la modifica al comma 7 si prevede che gli interventi per dichiarazione di voto in dissenso siano consentiti purché in numero inferiore alla metà dei componenti di ciascun Gruppo. Si tratta di un principio costantemente affermato dalla Presidenza fin dalla XIII legislatura (si vedano a titolo esemplificativo le precisazioni in tal senso rese nelle sedute del 29 ottobre 1996, del 27 maggio 2008, del 12 settembre 2012 e del 2 luglio 2013) e finalizzato ad impedire che, ove non si apponesse questo limite, contraddittoria-

mente e paradossalmente la posizione espressa a nome del Gruppo risulti minoritaria.

Inoltre, al comma 8 viene soppressa la facoltà attribuita al Presidente di consultare l'Assemblea sulle modalità di votazione degli emendamenti a scalare, al fine, recependo anche in tal caso la prassi consolidata, di rimettere tali decisioni esclusivamente alla garanzia della decisione presidenziale, sottraendole alla disponibilità della maggioranza. Allo stesso modo, del resto, si sottrae alla maggioranza, rimettendola esclusivamente alla Presidenza, la decisione sull'accettazione di emendamenti e ordini del giorno, recependo peraltro la prassi consolidata, di rimettere tali decisioni esclusivamente a un'istanza di garanzia sottraendole alla disponibilità della maggioranza (articolo 89).

Rispondono a un'esigenza di semplificazione e di snellimento, infine, le modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 86 in materia di ritiro degli emendamenti. Viene ridotto da cinque a due minuti il limite di durata degli interventi svolti per motivare il ritiro di un emendamento e viene limitata la facoltà di fare propri gli emendamenti ritirati ai soli casi in cui il ritiro abbia avuto luogo in corso di seduta durante la trattazione dell'argomento cui si riferiscono (tale facoltà viene dunque esclusa per gli emendamenti ritirati prima della seduta o durante la seduta ma prima della trattazione dell'argomento cui si riferiscono).

Si rimanda invece alla relazione dell'onorevole Bressa sul procedimento legislativo quanto alla riforma dell'esame degli ordini del giorno d'istruzione al Governo, invocata da molto tempo data l'assoluta farraginosità e irragionevolezza della procedura oggi applicata.

Infine, sempre nell'ambito del procedimento legislativo in Assemblea, va segnalata la modifica all'articolo 91, con la quale, in linea con la nuova disciplina generale in materia di dichiarazioni di voto di cui all'articolo 50, si prevede, in sede di dichiarazioni di voto finale su un progetto di legge, una dichiarazione di

voto di un deputato per Gruppo per non più di dieci minuti, nonché la facoltà del Presidente di concedere la parola a un deputato per ciascuna componente del Gruppo misto e ai deputati che intendano intervenire a titolo personale, stabilendo modalità e limiti di durata dei relativi interventi.

PROCESSO VERBALE

Un altro aspetto della disciplina regolamentare apparso meritevole di riforma a fini di semplificazione è quella relativa al processo verbale, sia quanto al contenuto che alle modalità di approvazione, al fine di superare una disciplina dispendiosa e veramente incomprensibile ai giorni nostri.

Per quanto riguarda il primo aspetto, con il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 34 si codifica la prassi vigente, specificando che il contenuto del processo verbale reca soltanto l'indicazione dei temi trattati, l'elenco dei deputati intervenuti e la menzione delle deliberazioni assunte dalla Camera. Conseguentemente, viene soppresso il riferimento al contenuto del processo verbale attualmente presente al comma 1 dell'articolo 11.

Si propone quindi una sensibile innovazione quanto alla procedura di approvazione del processo verbale da parte dell'Assemblea, che attualmente ne prevede la lettura da parte di un Segretario all'inizio della seduta successiva, con approvazione tacita in assenza di osservazioni ovvero con votazione per alzata di mano nel caso di contestazioni e con possibilità di interventi per rettifiche, chiarimenti o fatto personale. La proposta di riforma prevede invece che il processo verbale di ciascuna seduta non sia più letto (a tal proposito, per coordinamento dell'articolo 11 con l'articolo 32, va ovviamente considerato espunto dall'articolo 11, comma 1, fra i compiti dei segretari di Presidenza, quello di dare lettura del verbale), ma venga affisso nell'Aula nella seduta successiva e che si intenda approvato qualora non vengano formulate obie-

zioni entro la conclusione della seduta in cui ha luogo l'affissione. Le obiezioni, formulate per iscritto al Presidente della Camera, debbono riguardare la non conformità del verbale a quanto accaduto e debbono contenere l'indicazione testuale delle modifiche da apportarvi, e possono essere sottoposte dal Presidente, sentiti i Segretari (ovviamente ci si riferisce ai Segretari che hanno assistito il Presidente nella seduta in questione), all'Assemblea, che delibera per alzata di mano.

Le uniche proposte di correzione che i Segretari e la Presidenza potranno ritenere ammissibili, e sottoporre eventualmente al voto, sono dunque quelle volte a correggere errori nella rappresentazione dei fatti contenuta nel verbale (ad esempio: un deputato è intervenuto per richiamo al Regolamento, invece dal verbale risulta che è intervenuto per dichiarazione di voto; due punti che figuravano distintamente all'ordine del giorno e sono stati trattati separatamente dall'Assemblea, dal verbale risultano trattati unitariamente; correzioni a errori commessi nella rappresentazione di fasi concitate, quali i tumulti, che ricorrono ad esempio laddove nel verbale non vengano riportati episodi accaduti quando la seduta era ancora in corso e che risultano dal resoconto) o correzioni finalizzate ad ovviare ad omissioni (ad esempio non risulta dal verbale che sia intervenuto un deputato). Peraltro, è evidente che se il processo verbale presentasse un errore o un'omissione lo stesso Segretario di Presidenza potrebbe proporre direttamente alla Presidenza una correzione e la proposta potrebbe essere accolta dalla Presidenza senza necessità di sottoporla al voto dell'Assemblea (neppure quando l'errore sia segnalato da altro deputato).

Le modifiche proposte in materia di processo verbale sono volte a superare una procedura, quella prevista dal testo vigente dell'articolo 32 (i cui commi 2 e 3 vengono conseguentemente abrogati), che appare anacronistica, anche in considerazione del fatto che il verbale svolge essenzialmente una funzione di tipo certificatorio, essendo la pubblicità dei lavori assicurata da altri

strumenti (tradizionalmente dal resoconto stenografico e recentemente dalla trasmissione delle sedute via *web* e televisione satellitare).

Il modello proposto non è inedito: infatti una procedura analoga di approvazione del processo verbale è prevista in altri ordinamenti parlamentari, come nel Bundestag e nel Congresso dei deputati spagnolo (in entrambi i casi il processo verbale è infatti messo a disposizione dei membri dell'organo e si intende approvato qualora non pervengano obiezioni entro un termine stabilito).

STATUTO DELL'OPPOSIZIONE

Come detto all'inizio della relazione una delle architravi di questa complessiva proposta di riforma del Regolamento è proprio costituita dal rafforzamento delle garanzie poste a tutela dei Gruppi di opposizione, con un complesso di interventi che rendono decisamente più saldo l'attuale statuto dell'opposizione.

In primo luogo, accedendo a un'esplícita istanza del MoVimento 5 Stelle, si prevede la convocazione obbligatoria della Giunta per il Regolamento su richiesta di uno o più presidenti di Gruppo che rappresentino un terzo dei membri della Camera (articolo 16, comma 1-*bis*). È ovvio che tale possibilità deve essere letta in modo coerente con il ruolo del Presidente della Camera di arbitro dell'applicazione del Regolamento e con quello consultivo svolto dalla Giunta, non potendosi trasformare in un « insindacabile » potere ostruttivo delle procedure. In particolare, la convocazione della Giunta su richiesta qualificata va intesa come lo strumento per soddisfare esigenze di approfondimento su temi e questioni regolamentari individuati dalle opposizioni, ma non determina una sospensione automatica delle procedure sulle quali tali questioni, nel concreto sviluppo dei lavori, incidono nel momento in cui sono sollevate. Diversamente si determinerebbe un effetto di potenziale paralisi della Camera che non può assolutamente essere accolto.

Diverse disposizioni sono poi volte a garantire l'effettivo esame degli argomenti inseriti nel calendario su richiesta dei Gruppi di opposizione.

Al comma 3 dell'articolo 24 si stabilisce che qualora l'esame di un argomento in quota opposizione non si concluda, i Gruppi proponenti possono richiederne la trattazione in un calendario successivo: in tal caso, il Presidente è tenuto a disporre l'iscrizione prioritaria al di fuori della quota opposizione. La *ratio* della norma è quella di scoraggiare atteggiamenti dilatori da parte della maggioranza, che verrebbero sanzionati dall'aumento degli argomenti in quota opposizione nei calendari successivi (la quota già prevista per ciascun calendario si sommerebbe infatti al tempo riservato agli argomenti non conclusi nei calendari precedenti), portando di fatto i Gruppi di opposizione a poter chiamare l'Assemblea a deliberare su molte delle loro proposte. Anzi, con questa norma diventa interesse della maggioranza far sì che gli argomenti dell'opposizione siano effettivamente trattati. A ciò si aggiunga la modifica che prevede che nel calendario siano indicati i giorni di seduta nei quali saranno trattati gli argomenti dell'opposizione.

Diverse previsioni, che solo in parte costituiscono codificazioni di prassi vigenti, sono poi finalizzate a inibire alla maggioranza l'utilizzazione di strumenti regolamentari che abbiano l'effetto di impedire, direttamente o indirettamente, l'effettivo esame dei progetti di legge dell'opposizione (ad esempio, modificandone il contenuto). In particolare, si prevede l'inammissibilità di questioni pregiudiziali di merito o sospensive — che secondo la prassi sono invece consentite — nonché di richieste di inversione dell'ordine del giorno, di rinvio in Commissione o di rinvio dell'esame, salvo il consenso dei Gruppi proponenti (articolo 40, comma 6, e 41, comma 1-*bis*). Non è consentito l'abbinamento con altri progetti di legge, salvo il consenso dei Gruppi interessati e salvo che non siano già all'esame della Commissione testi che vertano sulla stessa materia (articolo 77, comma 4). La Com-

missione riferisce all'Assemblea sul testo originario, che non può essere emendato senza il consenso dei Gruppi proponenti: gli emendamenti eventualmente approvati sono inclusi nella relazione e sottoposti al voto dell'Assemblea come emendamenti della Commissione (artt. 77, comma 4, e 79, comma 9-*bis*).

In sostanza, le modifiche proposte sono dirette a ottenere che un progetto di legge inserito nel calendario in quota opposizione sia effettivamente esaminato dall'Assemblea: da un lato, si scoraggiano condotte dilatorie da parte della maggioranza, prevedendo che un argomento non esaminato sia iscritto nei successivi calendari al di fuori della quota opposizione; dall'altro, si garantisce che l'Assemblea esamini il testo originario, impedendo alla maggioranza di snaturarne il contenuto contro la volontà del Gruppo di opposizione proponente (ferma restando, naturalmente, la possibilità che il provvedimento sia modificato o respinto in Assemblea).

Coerentemente con quanto proposto in materia di progetti di legge, anche per le mozioni in quota opposizione vengono previste norme atte a garantire l'effettività dell'esame: senza il consenso del Gruppo interessato, infatti, non sono ammessi l'abbinamento con altre mozioni, la presentazione di risoluzioni e la votazione per parti separate (articolo 112, comma 3).

Sempre al fine di tutelare la genuinità dei testi dell'opposizione e di non consentire che le disposizioni regolamentari siano vanificate dalla maggioranza, è introdotta una previsione di carattere generale in virtù della quale non sono ammesse proposte emendative, né richieste di votazione per parti separate sui testi alternativi del relatore di minoranza (articolo 87, comma 1-*bis*). Da rilevare, inoltre, che il tempo minimo a disposizione del relatore di minoranza ai sensi del comma 10 dell'articolo 24 viene aumentato da un terzo alla metà di quello spettante al relatore di maggioranza.

L'attribuzione ai Gruppi di opposizione di un tempo maggiore rispetto a quello dei Gruppi di maggioranza, oggi prevista dal Regolamento per i disegni di

legge di iniziativa del Governo, viene estesa ai progetti di legge e alle mozioni in quota opposizione, e tale tempo viene quantificato di norma in almeno i due terzi. Al fine di evitare che un'opposizione numericamente limitata, quale può venirsi a determinare in presenza di situazioni politiche contingenti, si trovi ad essere eccessivamente premiata da uno strumento pensato per una situazione di ordinario funzionamento della dinamica maggioranza-opposizione, l'applicabilità di tale disposizione viene esclusa nel caso in cui l'opposizione abbia una consistenza inferiore a un quarto dei membri della Camera.

Specifiche disposizioni a tutela dell'opposizione sono infine previste dalla disciplina della dichiarazione d'urgenza dei progetti di legge (garanzia di un progetto di legge urgente per l'opposizione se la maggioranza raggiunge il tetto massimo di urgenze dichiarabili in un programma, tempo contingentato maggiore all'opposizione: articolo 69) e delle attività conoscitive delle Commissioni (con l'attribuzione ad una minoranza qualificata di membri dell'opposizione della facoltà di richiedere l'audizione dei candidati a nomine governative e lo svolgimento di indagini conoscitive: artt. 143, comma 4, e 144, comma 1-*bis*).

ALLEGATO 5

Testo della relazione dell'onorevole Pisicchio sull'articolato predisposto dal Gruppo di lavoro sulle riforme regolamentari in materia di rapporti con l'Unione europea, disciplina del Gruppo Misto, interventi di manutenzione regolamentare.

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Le proposte di modifica regolamentare in materia di procedure di collegamento con l'Unione europea sono volte da un lato ad adeguare la formulazione dei testi al mutato quadro normativo e a codificare alcune pronunce della Giunta per il Regolamento, dall'altro a introdurre un'apposita sessione europea annuale, analoga alla sessione di bilancio.

La sessione sarà dedicata all'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea e della relazione consuntiva annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e avrà la durata di quarantacinque giorni. Durante la sessione la programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni dovrà essere finalizzata a garantire la conclusione dell'esame nei termini stabiliti del disegno di legge di delegazione europea, la cui votazione finale dovrà avvenire entro dieci giorni dalla conclusione dell'esame in sede referente.

Per quanto concerne la codificazione dei pareri della Giunta, viene disciplinato l'esame parlamentare della relazione programmatica annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che, recependo il parere del 14 luglio 2010, ha luogo congiuntamente all'esame degli strumenti di programmazione politica e legislativa delle Istituzioni dell'Unione europea (articolo 126-*quater*).

Al fine di recepire il parere del 6 ottobre 2009, viene ampliato il novero degli atti assegnati alle Commissioni competenti, ricomprendendovi gli atti e i progetti di atti dell'Unione europea nonché gli atti preordinati alla formazione degli stessi

e le risoluzioni del Parlamento europeo trasmesse alla Camera (articolo 127). Si prevede che su richiesta della Commissione competente il Presidente della Camera comunichi al Governo l'avvenuto inizio dell'esame ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare; si attribuisce esplicitamente alla Commissione la facoltà di consultare i consigli e le assemblee regionali; si prevede il termine di trenta giorni per la conclusione dell'esame e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117.

Vengono altresì codificati i pareri della Giunta (6 ottobre 2009 e 14 luglio 2010) sull'esame da parte della Commissione XIV della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea (articolo 127-*bis*).

Con riferimento specifico al riparto di competenze tra l'Assemblea e le Commissioni in relazione alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, si delineano sostanzialmente tre modelli:

in alcuni sistemi la competenza è attribuita esclusivamente alla Commissione per gli affari europei (Regno Unito) o alle Commissioni di settore (Germania);

in altri sistemi il procedimento di verifica si svolge, di regola, presso la Commissione per gli affari europei, salva l'ipotesi di rimessione del parere all'Assemblea (in Spagna, su richiesta unanime dei componenti dell'Assemblea; in Austria, nel caso di contestazione della violazione del principio di sussidiarietà; in Belgio, su richiesta di un terzo dei membri della Commissione);

in taluni sistemi il procedimento si articola in una pluralità di fasi che coinvolgono sia la Commissione per gli affari europei sia le Commissioni di merito: la prima svolge l'esame preliminare degli atti, al termine del quale può adottare un disegno di risoluzione motivato che viene trasmesso per l'approvazione alla competente Commissione permanente; nell'ipotesi in cui quest'ultima non si pronuncia nei tempi prescritti si intende approvato il testo proposto dalla Commissione affari europei (Francia).

Per quanto riguarda la verifica della conformità al principio di sussidiarietà, nel nostro sistema si è optato per un modello che prevede il coinvolgimento sia della Commissione Politiche dell'Unione europea sia delle Commissioni di settore, con possibilità di rimessione all'Assemblea. Tale verifica spetta alla Commissione XIV, con la partecipazione alla discussione del relatore della Commissione di settore. La Commissione può consultare i consigli e le assemblee regionali. Il documento motivato contenente la decisione è rimesso all'Assemblea su richiesta, da formulare entro cinque giorni, del Governo, di un quinto dei membri della Commissione XIV o di uno o più rappresentanti dei Gruppi di almeno pari consistenza numerica, di un decimo dei membri dell'Assemblea o di uno o più rappresentanti dei Gruppi di almeno pari consistenza numerica. L'eventuale dibattito in Assemblea si conclude con la votazione del documento della Commissione, senza possibilità di pregiudiziali o sospensive, emendamenti, ordini del giorno o votazioni per parti separate, ma con possibilità di rinvio in Commissione, sempre che ciò non comprometta il rispetto dei termini previsti dai Trattati.

In tema di fase ascendente si ha poi l'altra importante novità cui si è già accennato: oltre a prevedere infatti il parere della Commissione Bilancio per gli eventuali profili finanziari, si stabilisce che quando su un progetto di atto dell'Unione europea la Commissione di settore non si

sia espressa, su richiesta della Commissione Politiche dell'Unione europea, il parere da questa espresso è comunque comunicato al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

Infine si sono inserite nel Regolamento le nuove disposizioni in materia di audizioni tese ad allargare la platea di soggetti che, rappresentando gli organismi previsti dai trattati dell'Unione europea, possono fornire alle Commissioni importanti elementi conoscitivi.

Non si è invece ritenuto di regolare, allo stato, l'esercizio di alcune specifiche prerogative rimesse dal Trattato di Lisbona ai Parlamenti nazionali (o alle singole Camere), ma che appaiono (anche alla luce della prassi di questi anni) assolutamente straordinarie e non fisiologiche, quali, ad esempio, il diritto di opposizione ad una decisione di revisione semplificata del trattato europeo o sulle proposte su aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali o il ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

DISCIPLINA DEL GRUPPO MISTO

Vengono proposte alcune modifiche alla vigente disciplina dei Gruppi parlamentari, di cui agli articoli 14 e 15, volte a tenere conto della specificità del Gruppo Misto.

La questione della particolare natura del Gruppo Misto è stata evidenziata all'inizio della XVII legislatura, con una mia lettera alla Presidente della Camera, di cui quest'ultima ha dato conto nella riunione della Giunta per il Regolamento del 30 maggio 2013. La particolare natura del Gruppo misto emerge infatti in relazione alla circostanza – specifica e unica di questo Gruppo – che « esso deve essere costituito *necessariamente*, a differenza degli altri Gruppi, che si formano invece sulla base di libere scelte dei deputati ».

Tale diversa natura è esplicitata dalle modifiche proposte all'articolo 14, in virtù delle quali vengono disciplinati separata-

mente i Gruppi parlamentari ai quali si aderisce in virtù di una manifestazione di volontà dei singoli deputati (per i quali al comma 01 viene mantenuta la definizione vigente di « associazioni di deputati ») e il Gruppo Misto, « a costituzione necessaria e di carattere permanente », nel quale confluiscono i deputati che non abbiano manifestato la volontà di aderire ad alcun Gruppo (comma 4).

Si precisa inoltre che nell'assegnazione della dotazione e dei contributi a carico del bilancio della Camera al Gruppo Misto si dovrà avere specifico riguardo alla sua peculiare natura e composizione e all'esigenza di garantire l'autonomia funzionale delle componenti politiche costituite nel suo ambito (articolo 15, comma 3).

Infine, le disposizioni *ad hoc* in materia di rendiconto adottate dall'Ufficio di Presidenza per il Gruppo Misto ai sensi del comma 8 dell'articolo 15-*ter* dovranno tenere conto della peculiare natura e composizione del Gruppo stesso.

Ricordo che altri aspetti che interessano le prerogative del Gruppo Misto hanno trovato sede in altre parti dell'articolo, quali, ad esempio, quella relativa alla presentazione dei subemendamenti agli emendamenti fuori sacco.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE REGOLAMENTARE

NUMERO LEGALE; MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le modifiche in materia di numero legale e di modalità di votazione vanno nella direzione di codificare prassi consolidate, nonché di superare, anche a fini di snellimento delle procedure, previsioni ritenute anacronistiche.

Al comma 1 dell'articolo 46 si precisa che il numero legale della maggioranza dei componenti è previsto — oltre che per le deliberazioni dell'Assemblea — anche per quelle delle Commissioni « in sedi nelle quali esse esprimono la volontà definitiva della Camera ». La norma vigente si rife-

risce alla sola sede legislativa, ma è stata costantemente ritenuta applicabile anche a tutte le altre sedi nelle quali vengono adottate decisioni definitive (sede redigente, votazione di risoluzioni, parere su atti del Governo). In tal senso la lettera del Presidente della Camera al Presidente della I Commissione del 4 luglio 1996: « la disposizione sul numero legale di cui all'articolo 46, comma 1, è pacificamente intesa nel senso di richiedere la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni in tutte le sedi in cui vengono adottate decisioni definitive — e dunque anche in sede redigente, nella discussione di risoluzioni e nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare — malgrado la formulazione letterale della norma si riferisca esplicitamente solo alla sede legislativa ».

Quanto al computo del numero legale, il comma 6 viene modificato nel senso di prevedere che siano considerati presenti, oltre ai firmatari di una richiesta di votazione qualificata e ai richiedenti la verifica del numero legale, un numero di deputati appartenenti ai Gruppi richiedenti pari alla differenza fra il *quorum* prescritto per la richiesta e i deputati dei Gruppi stessi che abbiano partecipato alla votazione o siano stati comunque computati come presenti. Si tratta della codificazione di un principio affermato dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 9 novembre 1990 (confermando l'orientamento espresso dalla Presidenza nella seduta del 14 febbraio 1989): « Il Presidente, riassumendo l'orientamento largamente prevalente emerso dalla discussione, ritiene che (...) si possa confermare l'interpretazione già affermata nel 1989, in base alla quale anche in caso di richiesta di votazione qualificata formulata da uno o più Presidenti di gruppo debbano ritenersi presenti, ai fini del numero legale, deputati appartenenti ai Gruppi stessi in numero almeno pari al *quorum* previsto dal Regolamento ».

Il comma 7 stabilisce, infine, che sono computati nel numero legale, ove indicati nominativamente dalla Presidenza, i deputati che, pur non avendo partecipato

alla votazione, siano comunque presenti in Aula al momento della chiusura della votazione (cosiddetti « presenti inerti ») ovvero, in alternativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto la dichiarazione di voto. Si tratta della trasposizione in una norma regolamentare di indirizzi assunti dalla Presidenza nella XIII legislatura, udita la Giunta per il Regolamento (nelle riunioni del 14 gennaio 1998, del 17 e 25 marzo 1998, del 28 gennaio e del 3 febbraio 1999), e comunicati all'Assemblea nella seduta del 24 febbraio 1999: « Quando sia necessario per constatare la sussistenza del numero legale, la Presidenza, in aggiunta ai votanti e a coloro che abbiano dichiarato di astenersi dal voto, computerà (...) i deputati presenti in aula, i quali non abbiano preso parte alla votazione, indicandoli nominativamente. La Presidenza avrà, comunque, cura di tutelare l'esercizio della facoltà di non concorrere in alcun modo alla deliberazione, in particolare, allorquando, attraverso l'abbandono dell'aula uno o più Gruppi intendano manifestare la propria posizione politica rispetto alla deliberazione medesima ».

L'inserimento di questa previsione nel tessuto regolamentare è stato attentamente valutato dal Gruppo di lavoro, nella consapevolezza che si tratta di un orientamento che la Presidenza della Camera ha assunto a partire dalla XIII legislatura, nelle legislature successive costantemente confermato (ancorchè si siano via via diradate le occasioni in cui è stato necessario farne applicazione) ma, specie all'inizio, in qualche circostanza contestato.

Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche all'articolo 47, in materia di verifica del numero legale e di conseguenze procedurali della constatazione della mancanza del numero legale. Al comma 1, si prevede che alla verifica del numero legale in Assemblea si proceda mediante il sistema elettronico, come peraltro già accaduto (nonostante la formulazione letterale della norma attualmente vigente prescrivere l'appello nominale) nei rari casi in cui essa ha avuto luogo (sedute del 7 giugno 1989, del 13 ottobre 1988 e del 30 settembre 1982). Al comma 2, in un'ottica di snelli-

mento dei lavori parlamentari, si riduce da un'ora a trenta minuti la durata della sospensione della seduta nel caso di mancanza del numero legale, mentre si riduce a 15 minuti il termine di preavviso prima dello svolgimento di votazioni mediante procedimento elettronico (comma 5 dell'articolo 49); resta fermo il termine di cinque minuti per le votazioni senza registrazioni di nomi.

Sempre al comma 2, si recepisce la prassi del cosiddetto « apprezzamento delle circostanze », per cui, alla ripresa della seduta dopo la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate, appunto, le circostanze, può ritenere di non procedere alla ripetizione della votazione e di passare alla trattazione di argomenti che non comportino votazioni (rinviando ad altra seduta l'esame dell'argomento su cui è mancato il numero legale). Il fondamento di tale prassi va rinvenuto nel terzo comma dell'articolo 47, a norma del quale la mancanza del numero legale non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale alla ripresa della seduta dopo la sospensione.

In materia di modalità di votazione, vengono introdotte all'articolo 49 alcune norme volte a recepire la prassi. Nello scrutinio palese si prevedono quali modalità di voto l'alzata di mano, l'appello nominale e il procedimento elettronico (comma 2); per lo scrutinio segreto si precisa che le votazioni in Assemblea vengono effettuate mediante procedimento elettronico ovvero, nel caso di elezioni, per schede, mentre quelle in Commissione (nonché quelle in Assemblea nel caso di difetto dei dispositivi elettronici) mediante schede recanti le diverse opzioni di voto (artt. 49, comma 3, e 55, comma 2). Si sopprimono, dunque, in quanto modalità di voto oramai anacronistiche, il voto palese per divisione (che resterebbe soltanto, al comma 2 dell'articolo 53, quale metodo per la controprova del voto per alzata di mano in caso di difetto dei dispositivi elettronici) e il voto segreto mediante palline, mentre la votazione mediante procedimento elettronico diviene

anche a livello di previsione regolamentare, come già nella prassi, una modalità ordinaria.

*ABROGAZIONE DI NORME SULL'ESAME
DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD
AUTONOMIA ORDINARIA*

Si propone la doverosa abrogazione di alcune norme che risultano da molto tempo superate, in particolare a seguito

delle riforme costituzionali approvate nella XIII legislatura relativamente alle autonomie regionali. Si tratta dell'articolo 102, comma 2 (sulla questione di merito per contrasto di interessi promossa su una legge regionale dal Governo davanti alle Camere, non più prevista dal vigente testo costituzionale) e degli articoli 103, 104, 105 e 106 (sulle modalità di esame delle leggi statali di approvazione degli statuti regionali, anch'esse non più previste).

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, sull'uso dei principali strumenti normativi dell'Esecutivo e sullo sviluppo di forme di interlocuzione con le Camere per una migliore definizione dei contenuti delle norme, anche con riferimento al ruolo del Comitato per la Legislazione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	163
---	-----

AUDIZIONI

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Salvatore CICU. — Interviene il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 9.10.

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, sull'uso dei principali strumenti normativi dell'Esecutivo e sullo sviluppo di forme di interlocuzione con le Camere per una migliore definizione dei contenuti delle norme, anche con riferimento al ruolo del Comitato per la Legislazione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Salvatore CICU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione diretta sul sito *Internet* della

Camera dei deputati e la trasmissione televisiva differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il ministro Dario FRANCESCHINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato BALDUZZI, Andrea GIORGIS, Marilena FABBRI, Danilo TONINELLI e il presidente Salvatore CICU.

Il ministro Dario FRANCESCHINI fornisce quindi ulteriori precisazioni e risposte.

Salvatore CICU, *presidente*, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	164
Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	168

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 9.20.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera la richiesta avanzata nella ultima riunione dell'ufficio di presidenza, ritenendo che la Giunta dovrebbe sospendere le proprie attività in seguito alle decisioni assunte dalla Corte costituzionale in ordine alla legge elettorale, la cui pubblicazione è attesa entro breve tempo. Risulta, tra l'altro, presentato alla Giunta, a firma dell'avvocato Pellegrino per conto del Movimento difesa del cittadino, un ricorso sulla legittimità dell'assegnazione del premio di maggioranza, ricorso di cui è stata data notizia da parte degli organi d'informazione. Inoltre, la Corte costituzionale deve ancora pronunciarsi sul conflitto sollevato dalla regione Friuli Venezia Giulia riguardante l'interpretazione e l'applica-

zione di talune disposizioni della legge elettorale.

Considerato tutto ciò e attesa la rilevanza del predetto ricorso – evidentemente in stretta connessione con la sentenza della Corte costituzionale che, dunque, ne avvalorava la fondatezza – chiede che la Giunta possa procedere al suo esame in tempi brevi, eventualmente anche nominando un relatore sullo specifico argomento. A suo giudizio, infatti, seppure le motivazioni della sentenza della Corte non siano ancora note, sarebbe opportuno che la Giunta procedesse preliminarmente ad una discussione seria e approfondita degli argomenti trattati nel ricorso.

Giuseppe LAURICELLA (PD) manifesta perplessità circa la proposta del collega Abrignani di sospendere le attività della Giunta in attesa delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.

Pur ritenendo che tutti gli approfondimenti possano essere utili, non appare funzionale alle attività di quest'organo anticipare motivazioni della sentenza che, per quanto è noto, investe due aspetti della legge elettorale, ossia l'assenza di preferenze e l'attribuzione di un premio di maggioranza. In tal senso, non gli pare che

si possa dire – allo stato – che la tesi sostenuta dall'avvocato Pellegrino abbia avuto accoglimento. Rileva, inoltre, da un punto di vista procedurale, che si sta riproponendo una questione già affrontata e definita nella precedente riunione della Giunta.

Martina NARDI (SEL) condivide le valutazioni dell'onorevole Lauricella circa l'opportunità che la Giunta attenda le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale per poi procedere eventualmente anche all'esame dell'esposto. Esprime, pertanto, parere contrario sulla richiesta del collega Abrignani.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), nel ribadire l'opportunità che la Giunta esamini il ricorso prima possibile, chiede al presidente di chiarire quali siano le modalità procedurali per l'esame di ricorsi di tale natura.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, dopo aver preliminarmente osservato che l'atto presentato dall'avvocato Pellegrino si qualifica non come un ricorso, bensì come un esposto, fa presente che di esso, così come di tutti gli altri esposti e ricorsi pervenuti alla Giunta, è stata data notizia nella seduta del 21 maggio 2013.

Nel merito osserva che il ricorso verte sull'assegnazione del premio di maggioranza ossia sulla questione specifica oggetto della sentenza della Corte Costituzionale. Gli sembra pertanto opportuno che la Giunta – come del resto già definito in occasione della precedente riunione – attenda di conoscerne le motivazioni prima di assumere le proprie decisioni. Nel ricordare che tutti gli esposti e i ricorsi saranno valutati dalla Giunta prima di concludere l'esame della relazione su base nazionale, e che solo in esito ad essa la Giunta potrà proporre all'Assemblea la convalida dei deputati proclamati nelle circoscrizioni nazionali, ritiene quindi opportuno che la Giunta prosegua i propri lavori con l'esame delle relazioni circoscrizionali sulla base del cronoprogramma stabilito, in attesa che interven-

gano le motivazioni della sentenza e la ulteriore decisione della Consulta, attesa per metà febbraio.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che il comunicato della Corte costituzionale, laddove prevede che il Parlamento possa procedere all'approvazione di una legge elettorale, implicitamente ne riconosce la legittimità. Non nutre dubbi, infatti, sul fatto che la decisione della Corte in merito alla legge elettorale abbia effetto per l'avvenire, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 136 della Costituzione. La Giunta pertanto deve procedere nei propri lavori, in quanto pienamente legittimata, così come il Parlamento nel suo complesso.

Chi chiede la sospensione della doverosa attività della Giunta, conseguentemente ne nega la legittimità e dovrebbe pertanto assumere iniziative personali coerenti con tale orientamento.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiarisce che non viene messa in dubbio la legittimità del Parlamento o della Giunta, bensì è in discussione la legittimità dell'assegnazione del premio maggioranza e la necessità di attendere le motivazioni della Corte. Infatti, qualora la Corte riconosca che l'assegnazione del premio di maggioranza è avvenuta illegittimamente, a suo avviso si dovrà ricalcolare in modo proporzionale la composizione della Camera, che naturalmente potrà poi continuare a operare.

Laura VENITTELLI (PD), nel condividere le valutazioni dell'onorevole Lauricella, ricorda che la sentenza della Corte costituzionale non dichiara solo l'incostituzionalità del premio di maggioranza, ma anche quella delle liste bloccate per cui, se si volesse seguire il ragionamento da taluno prospettato, l'intero Parlamento risulterebbe illegittimo, in contrasto sia con la previsione dell'articolo 136 della Costituzione, che non prevede un'efficacia retroattiva per le sentenze della Corte, sia con il principio della continuità delle istituzioni.

In conclusione, nel ribadire la piena legittimità di questo Parlamento, ritiene necessario che la Giunta proceda nei suoi lavori e auspica che cessino le polemiche da parte di alcuni colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle in merito a presunte violazioni della Costituzione.

Davide CRIPPA (M5S) condivide le indicazioni del Presidente in merito all'opportunità che la Giunta prosegua nei propri lavori con l'esame delle relazioni circoscrizionali, e che gli esposti e i ricorsi presentati vengano esaminati prima della relazione su base nazionale. Ritiene, infatti, che la Giunta debba attendere le motivazioni della sentenza della Consulta ai fini delle proprie valutazioni in merito.

Quanto alle accuse circa la violazione della Costituzione e della sovranità popolare, ricorda che altri sono i responsabili, come dimostra la vicenda della legge sui rimborsi ai partiti che ha calpestato la volontà espressa nel referendum sull'abrogazione del finanziamento pubblico.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ricorda che le sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale possono avere effetti di cancellazione di norme ovvero additivi. Nel caso della sentenza sulla legge elettorale, gli effetti di caducazione potrebbero interessare in via immediata l'applicazione del premio di maggioranza, potendo quindi anche operare retroattivamente, mentre la parte concernente le preferenze potrebbe configurarsi come additiva e applicabile a future elezioni. Osserva in conclusione che le posizioni di taluni gruppi in tema di retroattività non appaiono comunque sempre coerenti.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che i lavori della Giunta debbano proseguire stante il disposto dell'articolo 136 della Costituzione, valutando, comunque, irrituale che la Corte costituzionale abbia anticipato con un comunicato stampa i contenuti di una sentenza non ancora pubblicata.

Riconosce, inoltre, che quanto dichiarato dal Presidente della Giunta agli or-

gani di stampa circa la possibilità che le convalide restino subordinate all'esito della verifica su base nazionale rappresenti la migliore garanzia in relazione all'operato della Giunta medesima.

Valuta, tuttavia, non condivisibili le dichiarazioni del Presidente, contenute anch'esse nel suddetto comunicato, che qualificano questo Parlamento come illegittimo. A tale riguardo, osserva che il Presidente della Giunta, stante il suo ruolo, dovrebbe astenersi da simili dichiarazioni.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, conferma quanto da lui dichiarato circa la necessità di proseguire nelle doverose attività della Giunta sul presupposto che in ogni caso la fase di convalida non potrà intervenire prima che sia esaminata la relazione su base nazionale.

Precisa, inoltre, che nelle sue dichiarazioni agli organi di stampa ha sempre tenuto distinto il piano giuridico da quello politico. Quando ha parlato di illegittimità ha sempre svolto una valutazione di carattere politico e personale, in veste di semplice parlamentare e non di presidente della Giunta. In questo senso ha sempre fatto precedere l'avverbio « politicamente » alla parola « illegittimo », ritenendo che sul piano giuridico si debbano attendere le motivazioni della sentenza della Corte, cui la Giunta sarà tenuta a dare applicazione.

Evidenzia la necessità che, nel valutare le dichiarazioni da lui rese, si distingua il ruolo di garanzia da lui svolto come Presidente della Giunta dal diritto di ciascun parlamentare di esprimere le proprie valutazioni politiche.

Adriana GALGANO (SCpI) prende atto del chiarimento reso dal Presidente che precisa il contenuto di dichiarazioni nelle quali l'avverbio « politicamente » non compariva. Auspica quindi che in futuro le dichiarazioni del Presidente non diano adito a interpretazioni ambigue.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, chiarisce di non aver mai diffuso un comunicato stampa, osservando che le frasi riportate dagli organi di stampa non

sempre rispondono al pensiero realmente espresso. Non ritiene peraltro opportuno, né utile, procedere a smentite ogni qualvolta ciò si verifichi.

Luigi LACQUANITI (SEL) manifesta la propria perplessità sia in ordine alla discussione in atto sia per le posizioni espresse dal Presidente. Infatti, ritiene che la Giunta non sia una sede politica ma un organo di garanzia chiamato ad applicare le norme. L'Italia è uno stato di diritto – e quindi non governato secondo i principi di Grillo e Berlusconi – pertanto il Parlamento deve attenersi alle decisioni della Corte costituzionale, sulla base delle relative motivazioni. Constata con rammarico che nella Giunta certe argomentazioni vengono invece utilizzate come « arma politica ».

In relazione alle dichiarazioni rese dal Presidente, osserva che egli ben avrebbe potuto operare una rettifica. A questo riguardo, deve stigmatizzare il duplice ruolo assunto dal Presidente. A suo avviso, infatti, non è possibile agire come organo di garanzia e contemporaneamente assumere una diversa veste, rendendo dichiarazioni fortemente connotate in senso politico.

In conclusione, valuta opportuno che la Giunta prosegua i suoi lavori secondo il programma già definito, e attenda le motivazioni della Corte costituzionale per le successive decisioni.

Enzo LATTUCA (PD) ritiene che la Giunta debba proseguire nel compito assegnatole di verifica dei poteri e delle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità, secondo le ordinarie procedure previste.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, ribadisce che non sempre gli organi di stampa hanno riportato fedelmente le sue dichiarazioni, ma che non ritiene di dover procedere a continue rettifiche.

Respinge le considerazioni dell'onorevole Lacquaniti, rivendicando la possibilità, concessa a tutti i parlamentari, di esprimere valutazioni politiche anche al di

lità del ruolo istituzionale da essi ricoperto. Ricorda, infatti, che in qualità di Presidente della Giunta ha sempre avuto come riferimento il suo ruolo e la sua funzione di garanzia. Quando ha espresso valutazioni di carattere politico lo ha fatto al di fuori della Giunta e come semplice deputato, chiarendo di non esprimersi nella sua veste istituzionale. Preso atto, comunque, che taluni colleghi non ritengono ciò sufficiente, ritiene che la Giunta possa proseguire nei suoi lavori secondo il programma definito.

Invita pertanto il Vicepresidente Pagano, coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, a riferire sui lavori svolti dal Comitato.

Alessandro PAGANO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità*, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, propone che la Giunta prenda atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:

nella IX Circoscrizione Friuli Venezia Giulia: Tamara BLAŽINA, Giorgio BRANDOLIN, Paolo COPPOLA, Massimiliano FEDRIGA, Gian Luigi GIGLI, Gianna MALISANI, Serena PELLEGRINO, Aris PRODANI, Walter RIZZETTO, Ettore ROSATO, Sandra SAVINO, Giorgio ZANIN;

nella XVII Circoscrizione Abruzzo: Maria AMATO, Antonio CASTRICONE, Andrea COLLETTI, Vittoria D'INCECCO, Daniele DEL GROSSO, Fabrizio DI STEFANO, Tommaso GINOBLE, Itzhak Yoram GUTGELD, Giovanni LEGNINI, Gianni MELILLA, Filippo PICCONE, Giulio Cesare SOTTANELLI, Paolo TANCREDI, Gianluca VACCA;

nella XXIII Circoscrizione Calabria: Ferdinando AIELLO, Sebastiano BARBANTI, Demetrio BATTAGLIA, Dorina BIANCHI, Rosaria detta Rosi BINDI, Vin-

cenza BRUNO BOSSIO, Francesco BRUNO, Bruno CENSORE, Lorenzo CESA, Stefania COVELLO, Alfredo D'ATTORRE, Federica DIENI, Giuseppe GALATI, Ernesto MAGORNO, Dalila NESCI, Nicodemo Nazzareno OLIVERIO, Paolo PARENTELA, Jole SANTELLI, Rosanna SCOPELLITI, Nicola STUMPO.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la Giunta prende atto della proposta formulata dal Comitato in materia di eleggibilità di deputati.

La Giunta concorda.

**Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione
(Abruzzo).**

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, riferendo sulla verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione Abruzzo, illustra i dati relativi alla Circoscrizione, evidenziando che in conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regola-

mento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale – con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta – e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.

In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XVII Circoscrizione Abruzzo, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, come riportate nel prospetto allegato alla presente relazione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 10.10 alle 10.40, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui recenti sviluppi bilaterali e multilaterali nell'ambito della politica estera italiana ed europea (*Svolgimento e conclusione*) 169

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino.

La seduta comincia alle 15.

Sui recenti sviluppi bilaterali e multilaterali nell'ambito della politica estera italiana ed europea.

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Emma BONINO rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti la deputata Federica MOGHERINI (PD), la senatrice Cristina DE PIETRO (M5S), i deputati Gea SCHIRÒ (PI), Arturo SCOTTO (SEL), Valentino VALENTINI (FI-PdL), Paolo GENTILONI SILVERI (PD) e il senatore Luis Alberto ORELLANA (M5S).

Il ministro Emma BONINO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono successivamente il deputato Vincenzo AMENDOLA (PD) e il senatore Carlo ZIN (SVP, UV, PATT, UPT) –PSI-MAIE), cui replica brevemente il ministro Emma BONINO.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Mario Mauro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33) *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)* 170

AUDIZIONI

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Interviene il Ministro della difesa, Mario Mauro.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro della difesa, Mario Mauro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del

Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, della trasmissione radiofonica e del canale *Youtube* del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Il ministro Mario MAURO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Salvatore CICU (FI-PdL), Gian Piero SCANU (PD) e Massimo ARTINI (M5S), il senatore Pietro ICHINO (SCMpI) e la deputata Donatella DURANTI (SEL).

Intervengono, quindi, sui lavori delle Commissioni, la deputata Rosa Maria VIL-

LECCO CALIPARI (PD), Nicola LATORRE, *presidente*, e Elio VITO, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*.

Interviene, infine, il deputato Domenico ROSSI (SCpI) per porre a sua volta quesiti e svolgere riflessioni.

Il ministro Mario MAURO risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013) 542 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	184

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO, indi del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 9.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente.
COM(2013) 542 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 novembre 2013.

Elio VITO, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di documento finale per consentire alla Commissione di esprimere, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative, da assumere in relazione a tale atto dell'Unione europea (*vedi allegato 1*). Al riguardo ricorda che, in caso di approvazione, il documento finale sarà trasmesso, oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Informa, infine, le Commissioni che il gruppo del Movimento Cinque stelle ha presentato una proposta alternativa di documento finale (*vedi allegato 2*).

Invita quindi i relatori ad illustrare la loro proposta di documento finale.

Carlo GALLI (PD) osserva che la Comunicazione in titolo si iscrive nel piano dei contributi, idee e proposte che le istituzioni europee, nelle loro diverse ar-

ticolazioni, intendono dare al Consiglio europeo del prossimo dicembre che si svolgerà sui temi della difesa europea.

Fa presente, quindi, che pochi giorni fa l'Alto Rappresentante per la politica estera e di difesa dell'Unione europea, Lady Ashton, ha reso disponibile un proprio documento che esprime la posizione e le proposte che intende portare avanti nell'ambito delle sue prerogative. Si tratta di iniziative che interrogano la Commissione Difesa su un argomento al quale è stata già indirizzata un'attenzione istituzionale, con riferimento all'indagine conoscitiva deliberata il 17 luglio scorso, vale a dire otto giorni prima che venisse approvato dalla Commissione europea il documento oggi in esame.

Rileva, quindi, che l'esame del documento rafforza alcune convinzioni che sono state manifestate dal proprio gruppo.

In primo luogo, uno dei temi che entrerà nell'agenda dei lavori con la forza degli eventi più recenti è sicuramente quello relativo alla situazione nel Mediterraneo che diventa un serio banco di prova della capacità dell'Unione europea di assumere l'identità di un continente dove prevalgano le ragioni della solidarietà e dell'accoglienza.

Inoltre, non siamo i soli a ritenere non più sostenibile da soli una spesa militare che deve fare i conti con una crisi finanziaria che riduce, di fatto, le capacità di intervento pubblico in moltissimi settori. In tutti Paesi europei si sta cercando di ridurre il *budget* per le spese della difesa. Migliorare l'efficienza delle capacità militari dell'Unione europea è un obiettivo che può realizzarsi soltanto mettendo insieme consistenti fattori di spesa, sia per quanto riguarda gli assetti operativi, sia quelli addestrativi, sia il settore della ricerca e quello della produzione e sviluppo.

Infine, la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) rappresenta un elemento essenziale per la capacità dell'Europa di garantire la sicurezza dei suoi cittadini e di tutelare i suoi valori e interessi. L'Europa deve essere capace di assumersi le proprie responsabilità per quanto attiene alla sicurezza interna, non-

ché alla pace e alla stabilità a livello internazionale. Ciò richiede un certo grado di autonomia strategica: per essere un *partner* affidabile e credibile l'Europa deve riuscire a decidere e ad agire senza dipendere dalle capacità di terzi. La sicurezza dell'approvvigionamento, l'accesso alle tecnologie cruciali e la sovranità operativa rivestono quindi un'importanza decisiva.

A queste esigenze la Commissione intende fornire un importante contributo e si è già mossa in tal senso, come ha sottolineato il Presidente Barroso affermando che: « La Commissione si assume la propria parte di responsabilità, adoperandosi per conseguire un mercato unico della difesa e sfruttando le competenze conferitele dal Trattato per sviluppare una base industriale della difesa. »

Evidenzia, quindi, che per conseguire questi obiettivi la Commissione europea intende agire nelle seguenti due direzioni. La prima è quella di potenziare ulteriormente il mercato interno della difesa e della sicurezza e ciò significa, innanzitutto, garantire la piena applicazione delle due direttive sulla concorrenza del 2009 in vigore, sulla base delle quali la Commissione affronterà anche le distorsioni del mercato e contribuirà a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento tra gli Stati membri. La seconda intende invece rafforzare la concorrenzialità dell'EDTIB. A tale scopo la Commissione svilupperà una politica industriale della difesa basata sul sostegno alle piccole e medie imprese, anche con lo sviluppo di strumenti strategici europei per la *partnership* di cluster atti a fornire collegamenti con altri *cluster* e a sostenere le piccole e medie imprese della difesa nel contesto della concorrenza mondiale, nonché volta a sfruttare quanto più possibile le sinergie civili-militari al fine di garantire la massima efficienza nell'impiego delle risorse dei contribuenti europei.

In particolare, la Commissione dovrà incentrare il proprio impegno sull'eventuale arricchimento reciproco tra l'ambito della ricerca civile e militare o sul potenziale a duplice uso dello spazio e aiutare

le Forze armate a ridurre il loro consumo energetico, contribuendo così a conseguire gli obiettivi 20/20/20 dell'Unione.

La Commissione propone, inoltre, iniziative dirette ad esplorare nuove opportunità, a promuovere il dibattito strategico in Europa, nonché a preparare il terreno per una maggiore e più intensa cooperazione a livello europeo.

In particolare, si tratta di valutare le eventuali capacità a duplice uso in possesso dell'UE, che in determinate aree inerenti la sicurezza potrebbero integrare le capacità nazionali e divenire moltiplicatori di forze efficaci e concorrenziali e di prendere in considerazione l'avvio di un'azione preparatoria per una ricerca connessa con la PSDC, incentrata su quei settori in cui le capacità di difesa europee sono più necessarie.

Ritiene, pertanto, che si trattai di osservazioni e proposte che le Commissioni potrebbero fare proprie e che sarebbe opportuno chiedere al Governo di sostenere nell'ambito del Consiglio europeo. L'industria della difesa italiana opera attraverso molte piccole e medie imprese che da sole non riescono a raggiungere una massa critica tale da consentire una adeguata capacità competitiva. Tutte le iniziative che possono favorirne la messa in rete e l'aggregazione non possono che trovare il Parlamento assolutamente favorevole.

Lo stesso discorso può svolgersi per le attività di ricerca e sviluppo poiché fino a quando ognuno degli Stati dell'Unione continuerà investire in questo settore da solo, e ancor di più in concorrenza l'uno con l'altro, non farà altro che moltiplicare i costi di ricerca e sviluppo. In alcuni casi si può addirittura arrivare a sostenere più volte i costi di ricerca e sviluppo come singoli committenti nei confronti dello stesso produttore.

Aggiunge, infine, una ulteriore raccomandazione al Governo affinché possa farsi promotore della necessità che il Consiglio europeo di dicembre fissi la data di una seconda riunione a breve termine. Ciò consentirebbe di dare continuità all'attenzione dei Governi all'obiettivo della co-

struzione di un'identità di difesa europea, obiettivo da molti spesso evocato ma non praticato con altrettanta convinzione.

Ferdinando ADORNATO (PI), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la Commissione attività produttive, onorevole Giammanco, illustra la proposta di documento favorevole, evidenziando come profili salienti quello della connessione necessaria tra difesa europea e realizzazione dell'unione politica e quello della centralità di un legame sinergico tra gli Stati membri. Richiama, da ultimo, il tema della ricerca e dello sviluppo come ulteriore questione prioritaria.

Manifesta disponibilità ad accogliere talune proposte contenute nel documento finale formulato del gruppo del Movimento Cinque Stelle, auspicando che ciò possa preludere ad un voto favorevole sulla proposta di documento finale dei relatori.

Elio VITO (FI-PdL) sottolinea la rilevanza del documento finale che le Commissioni si accingono a deliberare, che rappresenta il primo documento sul Consiglio europeo di dicembre recante degli indirizzi.

Massimo ARTINI (M5S) segnala che la proposta di relazione alternativa del suo gruppo, pur esprimendo un giudizio favorevole sulla Comunicazione della Commissione, evidenzia l'opportunità che il Consiglio europeo adotti una politica a sostegno dei sistemi integrati europei della difesa.

Ritiene, inoltre, che nella proposta di relazione favorevole dei relatori debba trovare ingresso anche un richiamo all'opportunità che il Consiglio europeo istituisca un fondo europeo per la riconversione dell'industria bellica in industria civile, anche al fine di rispondere all'esigenza di razionalizzazione del settore, minimizzando la perdita dei posti di lavoro ed evitando che le conoscenze scientifiche e tecnologiche possano andare disperse. Chiede, quindi, una breve sospensione dei

lavori al fine di condurre un lavoro di rielaborazione del documento in collaborazione con i relatori.

Gian Piero SCANU (PD) condivide il ragionamento svolto dal relatore per la IV Commissione riguardo all'esigenza di ricercare un'ampia convergenza sul documento finale, dovendosi in caso contrario valutare l'opportunità di un rinvio dell'esame.

Elio VITO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.10.

Ferdinando ADORNATO (PI), *relatore per la IV Commissione*, presenta una nuova proposta di relazione che, con riferimento al piano più strettamente nazionale, evidenzia alla lettera *f*) la necessità di valutare la possibilità di prevedere il ricorso allo strumento del credito di imposta per incentivare le attività di ricerca da parte dell'industria e di adottare una politica che premi i sistemi integrati europei della difesa e valuti procedure per l'acquisto di sistemi d'arma la cui ricaduta occupazionale e tecnologica sia a vantaggio delle aziende dell'Unione europea, aggiungendo, in fine, una nuova lettera *i*).

Michele PIRAS (SEL), pur ritenendo utile ricercare posizioni condivise su un documento che hanno per destinatari le istituzioni europee, preannuncia il voto contrario da parte del gruppo di SEL. Evidenzia, infatti, che la Comunicazione della Commissione affronta il tema delle grandi scelte strategiche che il nostro Paese e l'Europa debbono compiere da un punto di vista che il suo gruppo non può condividere. Ricorda, infatti, che il gruppo di SEL ha da sempre sostenuto l'idea dell'integrazione dei sistemi di difesa che dovrebbe essere accompagnata da una riduzione delle spese per armamenti. Sottolinea, inoltre, come Sinistra Ecologia e Libertà apprezzi il tentativo di procedere a una razionalizzazione delle risorse dei

bilanci della difesa, anche in termini di contrazione delle varie forze armate, purché ciò avvenga in modo da evitare un'eccessiva penalizzazione del personale.

Mentre, quindi, la Comunicazione della Commissione non accenna a tali questioni dirimenti, sviluppa maggiormente il tema della concorrenza dei mercati della difesa e della competitività delle industrie che vi operano. Riguardo a tale mercato rileva che ogni settore industriale conosce periodi di espansione e altri di contrazione e che l'evoluzione tecnologica finisce per determinare problemi di magazzino che si augura non debbano trovare soluzione attraverso la possibilità di intervenire militarmente in conflitti estranei al contesto del nostro Paese e dell'Europa.

Gian Piero SCANU (PD) ritiene che la posizione del Partito Democratico sia stata già espressa in maniera compiuta nell'intervento del collega Galli, evidenziando come tale posizione richiami l'importanza del valore dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Ciò è stato affermato anche di recente nel dibattito sul decreto-legge di proroga delle missioni internazionali. Fa presente, quindi, che il suo gruppo non intende tanto connotarsi come una forza politica che si prefigge di realizzare uno Stato etico, bensì realizzare una democrazia forte e partecipata.

Richiamandosi, quindi, a quanto già evidenziato in precedenza dal suo collega di gruppo, sottolinea l'esistenza di un problema strutturale che affligge l'Europa e che oggi si traduce in una difficoltà a sviluppare un dialogo tra i diversi Stati membri e un minimo di capacità integrata in un settore così nevralgico come quello della difesa. Parlare di disarmo in tale contesto potrebbe, dunque, persino pregiudicare la possibilità di un esito positivo del prossimo Consiglio europeo di dicembre.

Preannuncia, quindi, un voto favorevole da parte del suo gruppo, auspicando che il gruppo del Movimento Cinque Stelle sappia apprezzare lo sforzo fatto dai relatori.

Marco MARCOLIN (LNA) preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega

Nord sulla relazione, anche in considerazione del fatto che gli obiettivi delineati nella Comunicazione, come ad esempio la necessità di risparmiare e di rafforzare la base industriale, appaiono del tutto ovvii e condivisibili. Segnala, tuttavia, la necessità che il nostro Paese mantenga una posizione autonoma nella politica di difesa, poiché – come è stato già evidenziato – la nostra industria militare non sarà certamente tutelata dall'Europa.

Massimo ARTINI (M5S) ringrazia i relatori per la disponibilità manifestata che ha portato a fare un importante passo in avanti nella formulazione del documento finale. Ritiene, tuttavia, che il testo sia ancora formulato in maniera insoddisfacente per il suo gruppo e, pertanto, preannuncia un voto di astensione da parte del gruppo del Movimento Cinque Stelle.

Donatella DURANTI (SEL) esprime un voto contrario sulla proposta di documento finale, così come riformulata dai relatori. Evidenzia, infatti, come resti immutato il quadro di riferimento che sottolinea l'importanza strategica del settore della difesa e del ruolo dell'industria della difesa per promuovere la produttività e la crescita europea. Si tratta della stessa logica che sostiene anche l'invio di contingenti militari nelle missioni internazionali, mentre non si accenna affatto a temi quali quello del disarmo, della riduzione delle spese militari o della riconversione dal militare al civile.

Quanto poi alla necessità di rafforzare la gestione dei flussi migratori evidenziata nella proposta alternativa del Movimento Cinque Stelle, fa presente che in Europa tale funzione è già svolta dall'Agenzia FRONTEX, sottolineando come la posizione del proprio gruppo sia una posizione favorevole all'accoglienza dei migranti e contraria al loro respingimento.

Nel condividere, infine, quanto evidenziato dal collega Scanu riguardo all'incapacità di dialogare da parte dell'Europa, ribadisce il voto contrario riguardo a una

Comunicazione della Commissione incentrata tutta sullo sviluppo dell'industria degli armamenti.

Massimo ARTINI (M5S) precisa che nella proposta alternativa del gruppo del Movimento Cinque Stelle la istituzione della nuova agenzia è finalizzata ad organizzare l'accoglienza e non a rafforzare i meccanismi di respingimenti alle frontiere ed è dunque una proposta di segno diverso rispetto a FRONTEX.

Ferdinando ADORNATO, *relatore per la IV Commissione*, osserva che la Comunicazione è chiarissima riguardo al fatto che nessun Paese europeo intenda procedere ad un disarmo immediato e unilaterale e ciò, tuttavia, non significa che l'Europa voglia procedere ad una politica di riarmo ma che i tempi non sono maturi.

Esprime, infine, dispiacere per la scelta del Movimento Cinque Stelle di non approvare la proposta di documento riformulata in modo da evidenziare la necessità di riconvertire l'industria bellica nel settore del civile.

Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL), *relatore per la X Commissione*, condivide le considerazioni svolte dal collega Adornato sia sul fatto che il documento finale che le Commissioni si accingono ad approvare sia assai equilibrato, sia sul rilievo più generale concernente le linee di una moderna politica europea della difesa tesa a confrontarsi con una prospettiva di graduale riduzione della spesa e di riconversione dell'industria della difesa verso un'industria *dual use* e, infine, civile. Tale prospettiva generale, alla luce della evidente riduzione delle risorse stanziata da parte di tutti gli Stati europei per il settore della difesa, deve in qualche modo contemperarsi – e questa è la filosofia del documento in esame – con l'ottimizzazione dell'utilizzo dei finanziamenti anche al fine di rafforzare le prospettive di successo della politica di sicurezza e difesa comune. Esprime infine rammarico per la decisione del gruppo M5S di astenersi sul documento in esame nonostante siano

state accolte alcune delle loro proposte di integrazione.

Luigi LACQUANITI (SEL) scusandosi per non aver potuto partecipare al dibattito fin dall'inizio, sottolinea come il documento elaborato dai relatori presenti alcuni elementi di ambiguità.

Al riguardo, pur giudicando condivisibile l'idea di ritenere la politica di difesa comune come possibile elemento per la crescita economica per l'Unione europea, ritiene che non si sia sciolto un nodo fondamentale ovvero quello di non poter ritenere la produzione finalizzata ad uso bellico equivalente agli altri settori produttivi: in sostanza, non appare condivisibile che debba essere proprio l'industria bellica a sostenere la produzione industriale del nostro Paese, né tantomeno dell'Europa.

Valutando quindi nel complesso gli aspetti positivi e negativi del documento finale predisposto dai relatori preannuncia un voto di astensione.

Marco MARCOLIN (LNA) ribadisce l'assenso del suo gruppo sulla proposta di documento finale dei relatori richiamando la necessità di tenere alta la guardia nei confronti dei nostri competitori europei.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti e manifesta soddisfazione per lo sforzo profuso dai relatori al fine di pervenire ad un documento finale il più possibile condiviso.

Le Commissioni approvano, quindi, la proposta di documento finale, come riformulata dai relatori (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 10.45.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013) 542 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni riunite IV e X,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea « Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente » (COM(2013)542);

apprezzato il metodo seguito che ha portato alla predisposizione del documento all'esito di un'un'ampia consultazione con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria, nonché dei risultati della *Task force sull'industria ed i mercati della difesa* costituita dalla Commissione europea con l'Agenzia europea di difesa (EDA), il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE);

tenuto conto che il Consiglio europeo di dicembre, per la prima volta sarà interamente dedicato al tema della difesa europea;

acquisiti, contenuti dell'audizione del Vicepresidente della Commissione europea i dati e gli elementi di valutazione attraverso le audizioni svolte;

premesso che:

l'industria della difesa è di importanza strategica per la sicurezza dell'Europa e svolge un ruolo cruciale per il sistema produttivo europeo;

da tempo è stata avviata un'ampia riflessione su come migliorare la capacità dell'Unione europea di fronteggiare le sfide poste in termini di difesa e sicurezza, considerato, da un lato, la rapidità con cui

evolvono gli scenari internazionali e, dall'altro, l'impatto della crisi finanziaria sui bilanci per la difesa sempre in riduzione;

una strategia comune di difesa necessita di un'unione politica in grado di gestirla. Il Parlamento italiano non può non leggere la Comunicazione in esame se non all'interno dell'attività posta in essere per raggiungere tale traguardo. L'integrazione dei sistemi di difesa europei, in parallelo allo sviluppo dell'integrazione politica possono costituire la grande risposta europea al pericolo dell'indecisionismo cronico e delle perdite di credibilità, ferma restando la necessità di tenere conto delle vocazioni specifiche di ciascun Paese membro e delle specializzazioni a livello regionale;

per gli Stati membri è sempre più difficile sostenere da soli gli oneri dell'ammmodernamento del settore della difesa, considerato che gli equipaggiamenti sono sempre più costosi e complessi dal punto di vista tecnologico;

occorre verificare presso le competenti sedi europee la possibilità di considerare gli investimenti pubblici per la difesa e le alte tecnologie quali investimenti finalizzati alla crescita dell'economia europea,

i Parlamenti nazionali possono fornire un decisivo contributo alla costruzione di un adeguato consenso politico al riguardo;

l'Italia ha sviluppato significative capacità tecnologiche e industriali attra-

verso la partecipazione a importanti programmi europei che devono essere salvaguardate e valorizzate in una prospettiva di integrazione;

esprimono

un giudizio largamente positivo sulla Comunicazione, impegnando il Governo in tutte le sedi europee a sottolineare la particolare rilevanza delle seguenti esigenze:

a) la Politica di sicurezza e difesa comune deve essere strettamente coordinata con altre politiche dell'Unione europea (la ricerca, l'innovazione e l'industria dell'Unione europea, lo sviluppo, la sicurezza marittima, aerea, spaziale e informatica, sorveglianza delle frontiere) in una logica coerente e organica;

b) le prospettive di ristrutturazione e di crescita dell'industria della difesa devono inserirsi in un quadro coerente volto a tutelare la strategicità del settore, anche in termini di creazione di posti di lavoro e di rafforzamento delle capacità competitive rispetto ai maggiori concorrenti internazionali;

c) nelle relazioni NATO-UE, è necessario concordare paradigmi comuni per addivenire ad un'interazione efficace attraverso il superamento dell'attuale concetto di complementarità, l'individuazione di un migliore bilanciamento tra le due organizzazioni e l'incentivazione di decisioni in materia di investimenti e capacità per la sicurezza e la difesa fondate su una comprensione comune delle minacce e degli interessi, in modo da realizzare una partnership davvero efficace e reciprocamente vantaggiosa;

d) oltre ad assicurare la piena applicazione delle direttive 2009/81/EC e 2009/43/EC), attraverso un puntuale monitoraggio, occorre un maggiore coordinamento fra gli Stati membri per favorire un effettivo ed efficace utilizzo del sistema delle licenze, anche attraverso la definizione di *standard* e certificazioni comuni a

livello europeo, che consentano di ridurre i costi e di accelerare lo sviluppo industriale;

e) le misure volte a preservare la competitività dell'industria della difesa devono tenere conto della peculiarità dei soggetti che operano in tale ambito, in particolare dei produttori di componenti e fornitori di servizi (ingegneria meccanica) e i fornitori di merci e servizi generali (trasporti e addestramento) essenzialmente a livello di PMI, per le quali, oltre agli strumenti richiamati nella comunicazione, si devono attivare interventi per l'internazionalizzazione delle attività, i trasferimenti di tecnologia e il finanziamento di opportunità commerciali, la rimozione degli ostacoli che attualmente esse incontrano quali destinatarie di appalti e di subappalti: difficoltà di accesso alle informazioni e ai finanziamenti, certezza dei pagamenti e eccessivi oneri amministrativi. Ciò al fine di integrarle pienamente nella catena di approvvigionamento e inserirle a pieno titolo nelle reti di eccellenza che riuniscono contraenti principali, istituti di ricerca e ambiti accademici e settori collegati alla ricerca accademica;

f) occorre sostenere con la destinazione di quote significative di finanziamento il valore aggiunto degli investimenti nei progetti in una serie di settori a carattere duale (*dual-use*), segnatamente nell'ambito dei Programmi Quadro R&S, considerate le positive ricadute sull'industria civile;

g) è altresì necessario semplificare il sistema di certificazione per i prodotti della difesa al fine di ridurre i tempi, i costi di produzione, manutenzione e anche di formazione del personale;

h) si deve pervenire alla definizione in termini più puntuali delle azioni relative ai punti indicati nel Piano di azione proposto dalla Commissione;

i) occorre assicurare l'effettivo avvio di nuovi programmi europei a sostegno delle capacità comuni nel campo

della protezione delle infrastrutture satellitari, comunicazione e osservazione affiancando le capacità nazionali di alcuni, pochi Paesi europei, fra cui l'Italia, con nuove iniziative comuni;

sul piano più strettamente nazionale, si evidenzia la necessità di:

a) proseguire sulla strada intrapresa con la presentazione del documento intitolato « *More Europe* » inviato alle istituzioni europee in vista del Consiglio europeo del prossimo dicembre, al fine di formulare concrete proposte idonee a stanziare ed impiegare le risorse finanziarie in modo efficiente in tempi caratterizzati da forti restrizioni di bilancio;

b) partecipare il più attivamente possibile alle sedi di cooperazione nelle forme previste per ciascun settore di intervento e informare il Parlamento in merito alle posizioni espresse nell'ambito delle consultazioni che la Commissione europea preannuncia di attivare sulla tabella di marcia post 2013;

c) assicurare il costante coinvolgimento del Parlamento, in particolare delle Commissioni competenti in materia di difesa, sicurezza, industria e ricerca — che hanno inteso svolgere un ruolo attivo nel percorso verso il Consiglio europeo del 19-20 dicembre — quali sedi di confronto e dibattito informato; ciò sia al fine di recuperare il deficit di comunicazione su tali temi sia per definire obiettivi e scadenze anche in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Ue;

d) adoperarsi per creare le condizioni migliori perché l'industria italiana, che ha sviluppato significative capacità tecnologiche attraverso la partecipazione a importanti programmi europei orientati ai nuovi indirizzi in materia, possa competere a livello internazionale; a tal fine è necessario focalizzare le risorse a disposizione per salvaguardare le eccellenze nazionali, che si misurano nei mercati globali;

e) assicurare la massima certezza quanto allo stanziamento delle risorse finanziarie attivabili al fine di consentire alle aziende di pianificare con certezza i programmi di investimento in R&S per i nuovi prodotti;

f) valutare la possibilità di prevedere il ricorso allo strumento del credito di imposta per incentivare le attività di ricerca da parte dell'industria;

g) seguire con attenzione l'avanzamento delle proposte che la Commissione europea preannuncia nella Comunicazione in esame sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica nel settore della difesa, avvalendosi dei contributi che potranno essere assicurati dei soggetti rappresentativi del sistema produttivo nazionale;

h) partecipare attivamente alle cooperazioni multilaterali europee per favorire i sistemi che possono essere progettati e prodotti direttamente per una gestione comune tra Stati membri e sostenere la necessità di un coordinamento nella fase della vendita a paesi terzi.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013) 542 final.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

Le Commissioni riunite IV e X,

in sede di discussione della « Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni » sul tema « Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente »;

ricordando come:

una politica di sicurezza e di difesa comune operativa ha necessità di una solida base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB), che costituisce un elemento essenziale per la capacità dell'Europa di garantire la sicurezza dei cittadini nella pace e in cooperazione con gli altri popoli, proteggendo i valori fondamentali delle libertà democratiche e dei diritti umani;

il mutamento dell'ambiente strategico globale, la riduzione dei bilanci per la difesa e sul fatto che le società che operano nel settore della difesa si stanno adeguando alla situazione concentrando gli sforzi sulle esportazioni verso paesi terzi, a costo di trasferire tecnologie sensibili e diritti di proprietà intellettuale e di spostare la produzione al di fuori dell'UE;

il mutato assetto che sposta le esigenze di difesa da un punto di vista più tradizionale e convenzionale ad assetti variabili che inseriscono a pieno titolo argomenti nel tema difesa, quali la ge-

stione dei flussi migratori, che rivoluzionano anche il modo di affrontare (a livello industriale) il problema;

esprimendo:

preoccupazione che la mancata integrazione della difesa europea, compresa la politica degli investimenti, possa esporre sempre più l'EDTIB al rischio di essere controllata e limitata nelle sue attività da potenze terze, con diversi interessi strategici;

preoccupazione per l'incessante susseguirsi di scadenze ed impegni europei dove si è solamente auspicato ad una riorganizzazione del settore difesa europeo, senza peraltro consistenti risultati;

ricordando inoltre:

come l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le politiche industriale, spaziale e di ricerca dell'UE si estendono al mandato per la difesa;

che i programmi dell'Unione in altri ambiti come la sicurezza interna e delle frontiere, la gestione delle catastrofi e lo sviluppo offrono prospettive significative per lo sviluppo congiunto di capacità pertinenti ai fini di tali politiche e alla conduzione di missioni PSDC;

la necessità di compiere progressi nel consolidamento dell'EDTIB, considerato che, dinanzi all'aumento della complessità e dei costi delle tecnologie, alla crescente concorrenza internazionale e alla neces-

saria riduzione dei bilanci per la difesa e dei volumi di produzione, non è più possibile avere un'industria della difesa sostenibile su base strettamente nazionale in nessuno degli Stati membri; si rammarica del fatto che, nonostante la realizzazione di un certo livello di concentrazione nelle industrie aerospaziali europee, i settori degli equipaggiamenti terrestri e navali sono ancora in prevalenza frammentati a livello nazionale;

che è molto negativo il fatto che la Commissione e il SEAE non abbiano elaborato una dichiarazione comune in preparazione del vertice della difesa del Consiglio europeo di dicembre di quest'anno;

che la Commissione e i ministri della difesa dell'UE avevano già sottolineato, nel 2007, che occorre agire con urgenza in questo settore, con una comunicazione dedicata della Commissione e con la strategia EDTIB dell'AED;

rammaricandosi:

per le opportunità perdute di presentare regolarmente relazioni sull'attuazione e di aggiornare le strategie dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

che la comunicazione della Commissione in oggetto non tenga conto delle strategie precedenti;

che gli sforzi compiuti in passato per consolidare la domanda non abbiano ridotto la frammentazione della domanda nell'UE, con 28 clienti nazionali nell'ambito della difesa e un numero ancora più elevato di clienti di prodotti per uso civile e militare;

dei risultati limitati del piano di sviluppo delle capacità dell'AED;

che la conseguente riduzione nell'accogliere con favore la decisione del Consiglio europeo di inserire all'ordine del giorno del suo vertice di dicembre la questione del rafforzamento della difesa dell'Europa pur ribadendo la necessità di ancorarla ancora di più al ripudio della guerra;

considerando:

che è necessario, a fronte della riduzione dei bilanci della difesa dei 28 paesi europei, pensare a sistemi di certificazione industriale che consentano una migliore interoperabilità tra le aziende, anche tramite la creazione di agenzie ad hoc mirate alla creazione di standard europei e di protocolli comuni per l'ottimizzazione dell'industria di difesa europea;

tale riorganizzazione comporterà un riassetto dei posti di lavoro impiegati dalle varie industrie di difesa europee, con il rischio di forti perdite di posti di lavoro;

esprimono un parere favorevole a condizione che:

ci sia un chiaro impegno della Commissione e dell'AED a sviluppare, in futuro, una strategia EDTIB congiunta, basata sulle esperienze precedenti;

il Consiglio europeo fornisca un nuovo slancio necessario a sostenere una base industriale e tecnologica della difesa che sia realmente europea, orientata alle capacità e capace di promuovere sinergie, favorire un utilizzo più efficiente delle risorse, razionalizzarne i costi, evitare i doppijoni ed essere integrata e competitiva nel mercato globale;

il Consiglio europeo vari finalmente un processo di revisione della difesa europea trasformando in realtà il coordinamento dei processi nazionali di pianificazione della difesa a livello dell'UE e sulla base di tale valutazione, inviti il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare un processo di ampia portata, che prenda in considerazione la necessità di condivisione coi cittadini europei, per elaborare un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa, al fine di razionalizzare le ambizioni strategiche e i processi di sviluppo delle capacità dell'UE;

il Consiglio europeo istituisca un fondo europeo per la riconversione del-

l'industria bellica in industria civile, sfruttando il *know-how* raggiunto e le professionalità dei lavoratori, anche per dare risposta alla razionalizzazione del settore minimizzando la perdita dei posti di lavoro ed evitando la dispersione di conoscenze scientifiche e tecnologiche;

il Consiglio europeo adotti una politica che premi i sistemi integrati europei della difesa e scoraggi l'acquisto di sistemi d'arma la cui ricaduta occupazionale e

tecnologica per l'Unione Europea – come nel caso degli F35 – è marginale e non adeguatamente proporzionale al costo dell'investimento;

il Consiglio europeo preveda la possibilità di creare una agenzia che coordini e gestisca a livello comunitario i problemi relativi alla gestione dei flussi migratori, ormai – come indicato in premessa – sempre più gestiti dalle forze di difesa.

ALLEGATO 3

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013) 542 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite IV e X;

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea « Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente » (COM(2013)542);

apprezzato il metodo seguito che ha portato alla predisposizione del documento all'esito di un'un'ampia consultazione con gli Stati membri e con i rappresentanti dell'industria, nonché dei risultati della *Task force sull'industria ed i mercati della difesa* costituita dalla Commissione europea con l'Agenzia europea di difesa (EDA), il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE);

tenuto conto che il Consiglio europeo di dicembre, per la prima volta sarà interamente dedicato al tema della difesa europea;

acquisiti, contenuti dell'audizione del Vicepresidente della Commissione europea i dati e gli elementi di valutazione attraverso le audizioni svolte;

premesso che:

l'industria della difesa è di importanza strategica per la sicurezza dell'Europa e svolge un ruolo cruciale per il sistema produttivo europeo;

da tempo è stata avviata un'ampia riflessione su come migliorare la capacità dell'Unione europea di fronteggiare le sfide poste in termini di difesa e sicurezza, considerato, da un lato, la rapidità con cui

evolvono gli scenari internazionali e, dall'altro, l'impatto della crisi finanziaria sui bilanci per la difesa sempre in riduzione;

una strategia comune di difesa necessita di un'unione politica in grado di gestirla. Il Parlamento italiano non può non leggere la Comunicazione in esame se non all'interno dell'attività posta in essere per raggiungere tale traguardo. L'integrazione dei sistemi di difesa europei, in parallelo allo sviluppo dell'integrazione politica possono costituire la grande risposta europea al pericolo dell'indecisionismo cronico e delle perdite di credibilità, ferma restando la necessità di tenere conto delle vocazioni specifiche di ciascun Paese membro e delle specializzazioni a livello regionale;

per gli Stati membri è sempre più difficile sostenere da soli gli oneri dell'ammmodernamento del settore della difesa, considerato che gli equipaggiamenti sono sempre più costosi e complessi dal punto di vista tecnologico;

occorre verificare presso le competenti sedi europee la possibilità di considerare gli investimenti pubblici per la difesa e le alte tecnologie quali investimenti finalizzati alla crescita dell'economia europea,

i Parlamenti nazionali possono fornire un decisivo contributo alla costruzione di un adeguato consenso politico al riguardo;

l'Italia ha sviluppato significative capacità tecnologiche e industriali attra-

verso la partecipazione a importanti programmi europei che devono essere salvaguardate e valorizzate in una prospettiva di integrazione;

esprimono un giudizio largamente positivo sulla Comunicazione, impegnando il Governo in tutte le sedi europee a sottolineare la particolare rilevanza delle seguenti esigenze:

a) la Politica di sicurezza e difesa comune deve essere strettamente coordinata con altre politiche dell'Unione europea (la ricerca, l'innovazione e l'industria dell'Unione europea, lo sviluppo, la sicurezza marittima, aerea, spaziale e informatica, sorveglianza delle frontiere) in una logica coerente e organica;

b) le prospettive di ristrutturazione e di crescita dell'industria della difesa devono inserirsi in un quadro coerente volto a tutelare la strategicità del settore, anche in termini di creazione di posti di lavoro e di rafforzamento delle capacità competitive rispetto ai maggiori concorrenti internazionali;

c) nelle relazioni NATO-UE, è necessario concordare paradigmi comuni per addivenire ad un'interazione efficace attraverso il superamento dell'attuale concetto di complementarità, l'individuazione di un migliore bilanciamento tra le due organizzazioni e l'incentivazione di decisioni in materia di investimenti e capacità per la sicurezza e la difesa fondate su una comprensione comune delle minacce e degli interessi, in modo da realizzare una partnership davvero efficace e reciprocamente vantaggiosa;

d) oltre ad assicurare la piena applicazione delle direttive 2009/81/EC e 2009/43/EC), attraverso un puntuale monitoraggio, occorre un maggiore coordinamento fra gli Stati membri per favorire un effettivo ed efficace utilizzo del sistema delle licenze, anche attraverso la definizione di *standard* e certificazioni comuni a livello europeo, che consentano di ridurre i costi e di accelerare lo sviluppo industriale;

e) le misure volte a preservare la competitività dell'industria della difesa devono tenere conto della peculiarità dei soggetti che operano in tale ambito, in particolare dei produttori di componenti e fornitori di servizi (ingegneria meccanica) e i fornitori di merci e servizi generali (trasporti e addestramento) essenzialmente a livello di PMI, per le quali, oltre agli strumenti richiamati nella comunicazione, si devono attivare interventi per l'internazionalizzazione delle attività, i trasferimenti di tecnologia e il finanziamento di opportunità commerciali, la rimozione degli ostacoli che attualmente esse incontrano quali destinatarie di appalti e di subappalti: difficoltà di accesso alle informazioni e ai finanziamenti, certezza dei pagamenti e eccessivi oneri amministrativi. Ciò al fine di integrarle pienamente nella catena di approvvigionamento e inserirle a pieno titolo nelle reti di eccellenza che riuniscono contraenti principali, istituti di ricerca e ambiti accademici e settori collegati alla ricerca accademica;

f) occorre sostenere con la destinazione di quote significative di finanziamento, anche attraverso la creazione di un apposito fondo finalizzato eventualmente al riequilibrio del mercato, il valore aggiunto degli investimenti nei progetti in una serie di settori a carattere duale (*dual-use*), segnatamente nell'ambito dei Programmi Quadro R&S, considerate le positive ricadute sull'industria civile;

g) è altresì necessario semplificare il sistema di certificazione per i prodotti della difesa al fine di ridurre i tempi, i costi di produzione, manutenzione e anche di formazione del personale;

h) si deve pervenire alla definizione in termini più puntuali delle azioni relative ai punti indicati nel Piano di azione proposto dalla Commissione;

i) occorre assicurare l'effettivo avvio di nuovi programmi europei a sostegno delle capacità comuni nel campo della protezione delle infrastrutture satellitari, comunicazione e osservazione affiancando

le capacità nazionali di alcuni, pochi Paesi europei, fra cui l'Italia, con nuove iniziative comuni;

Sul piano più strettamente nazionale, si evidenzia la necessità di:

a) proseguire sulla strada intrapresa con la presentazione del documento intitolato « *More Europe* » inviato alle istituzioni europee in vista del Consiglio europeo del prossimo dicembre, al fine di formulare concrete proposte idonee a stanziare ed impiegare le risorse finanziarie in modo efficiente in tempi caratterizzati da forti restrizioni di bilancio;

b) partecipare il più attivamente possibile alle sedi di cooperazione nelle forme previste per ciascun settore di intervento e informare il Parlamento in merito alle posizioni espresse nell'ambito delle consultazioni che la Commissione europea preannuncia di attivare sulla tabella di marcia post 2013;

c) assicurare il costante coinvolgimento del Parlamento, in particolare delle Commissioni competenti in materia di difesa, sicurezza, industria e ricerca – che hanno inteso svolgere un ruolo attivo nel percorso verso il Consiglio europeo del 19-20 dicembre – quali sedi di confronto e dibattito informato; ciò sia al fine di recuperare il deficit di comunicazione su tali temi sia per definire obiettivi e scadenze anche in vista del semestre di Presidenza italiana dell'Ue;

d) adoperarsi per creare le condizioni migliori perché l'industria italiana, che ha sviluppato significative capacità tecnologi-

che attraverso la partecipazione a importanti programmi europei orientati ai nuovi indirizzi in materia, possa competere a livello internazionale; a tal fine è necessario focalizzare le risorse a disposizione per salvaguardare le eccellenze nazionali, che si misurano nei mercati globali;

e) assicurare la massima certezza quanto allo stanziamento delle risorse finanziarie attivabili al fine di consentire alle aziende di pianificare con certezza i programmi di investimento in R&S per i nuovi prodotti;

f) valutare la possibilità di prevedere il ricorso allo strumento del credito di imposta per incentivare le attività di ricerca da parte dell'industria;

g) seguire con attenzione l'avanzamento delle proposte che la Commissione europea preannuncia nella Comunicazione in esame sulle energie rinnovabili e l'efficienza energetica nel settore della difesa, avvalendosi dei contributi che potranno essere assicurati dei soggetti rappresentativi del sistema produttivo nazionale;

h) partecipare attivamente alle cooperazioni multilaterali europee per favorire i sistemi che possono essere progettati e prodotti direttamente per una gestione comune tra Stati membri e sostenere la necessità di un coordinamento nella fase della vendita a paesi terzi;

i) adottare una politica che premi i sistemi integrati europei della difesa e valuti procedure per l'acquisto di sistemi d'arma la cui ricaduta occupazionale e tecnologica sia a vantaggio delle aziende dell'Unione europea.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo <i>(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00180 Bratti)</i>	187
--	-----

RISOLUZIONI

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente dell'VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 10.40.

7-00081 Dell'Orco: valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00180 Bratti).

Le Commissioni proseguono la discussione rinviata nella seduta del 17 ottobre 2013.

Davide BARUFFI (PD) illustra la risoluzione n. 7-00180, di cui è cofirmatario, soffermandosi, in particolare, sulle sue differenze rispetto alla risoluzione n. 7-00081 presentata dai colleghi del gruppo M5S. Sottolinea, peraltro, come tali differenze non siano frutto di pregiudizi, ma della necessità di contemperare i giusti obiettivi di tutela dell'ambiente e dell'integrità del territorio con le esigenze, al-

trettanto meritevoli di attenzione, di realizzare un'opera fondamentale per costruire una rete intermodale dei trasporti (su gomma e su ferro) attesa da anni nell'area interessata, capace di garantire minori costi e una riduzione dei tempi di trasporto delle merci e delle persone (in un territorio densamente popolato e che ospita il maggiore distretto industriale della ceramica del Paese), ma anche una diminuzione degli attuali volumi di traffico su gomma e un abbattimento dei livelli di inquinamento dell'aria.

Aggiunge, peraltro, che in aggiunta a questi motivi, la completa rinuncia alla realizzazione dell'opera chiesta dai colleghi del gruppo M5S mal si concilia, a suo avviso, con l'avanzato stato delle procedure amministrative (essendo già in svolgimento i procedimenti di evidenza pubblica per l'assegnazione dei lavori), con l'avvenuto reperimento delle risorse finanziarie per la sua realizzazione e, da ultimo, con la discussione in corso di alcune proposte emendative al disegno di legge di stabilità 2014 per dare soluzione alla questione dell'affidamento della gestione, in regime di concessione, dell'opera in questione.

Conclude, quindi, formulando l'auspicio che in futuro sia possibile approfondire, nel dialogo con i rappresentanti delle istituzioni territoriali e delle forze sociali, tutte le questioni che sono alla base della presentazione dell'atto di indirizzo dei colleghi del gruppo M5S – e, in proposito, ricorda che questo era l'intendimento con cui aveva proposto in una precedente seduta lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni –, e per contribuire a definire scelte infrastrutturali capaci di tenere insieme in modo equilibrato le esigenze economiche e quelle ambientali.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA, nel richiamare quanto già detto in una precedente seduta, esprime parere contrario sulla risoluzione n. 7-00081, a meno che non si intenda riformularla nel senso di sostituire l'impegno in essa contenuto con il seguente: «ad istruire eventuali progettazioni di viabilità secondaria che gli enti locali competenti volessero presentare al Governo nell'ambito della programmazione nazionale, in grado di soddisfare eventuali diverse esigenze di infrastrutturazione riferite alla viabilità secondaria del territorio modenese». Esprime, invece, parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00180, con una piccola riformulazione del primo impegno, nel senso di aggiungere dopo le parole «ad assicurare» le seguenti: « , nei limiti del tracciato approvato con delibera CIPE 62/2010 ».

Michele DELL'ORCO (M5S), nel fare presente che l'opera è composta di due tratti, un primo tratto, a suo giudizio utile, volto a collegare l'autostrada del Brennero A22 nel punto di intersezione con l'autostrada del Sole A1, nei pressi di Campogalliano con il polo logistico di Marzaglia e un secondo tratto con terminale Sassuolo, osserva che questo secondo tratto, del costo complessivo di 500 milioni di euro, di cui 235 milioni di euro di risorse pubbliche, è frutto di un progetto di molti anni fa, e a suo avviso obsoleto, dal momento che all'epoca della progettazione non era ancora stata realizzata la tangenziale Modena Sassuolo, che copre lo stesso

percorso. Inoltre, nel rilevare che questa parte dell'opera avrebbe effetti ambientali assai negativi sul bacino del fiume Secchia, sottolinea che c'è una stretta connessione tra la realizzazione dell'opera e la scadenza della concessione stipulata con Autobrennero SpA, che farebbe decadere anche l'interesse della società nella realizzazione dell'opera stessa. Quanto all'emendamento presentato da alcuni parlamentari del gruppo del Partito democratico al disegno di legge di stabilità, citato dal collega Baruffi, osserva che si tratta di una proroga di tutte le concessioni autostradali che hanno scadenze diverse, il cui termine ultimo viene uniformato alle concessioni con scadenza più lontana, configurando di fatto un affidamento diretto, a suo giudizio passibile anche di rilievi in sede europea. Precisa, nel dettaglio, che il nodo intermodale dista meno di 2 km in linea d'aria dal casello di Modena Nord, e che sarebbe quindi insensato realizzare un altro casello nelle vicinanze, al solo scopo di servire tale nodo. Osserva che, conseguentemente, non risulterebbe più necessario realizzare le opere di contorno, ossia svincoli e raccordi presenti nell'attuale progetto, ivi compreso il ramo di una futura tangenziale di Rubiera. Giudica invece opportuno sviluppare il collegamento tra il casello Modena Nord e il nodo intermodale, potendosi al riguardo valutare diverse soluzioni, dal miglioramento delle attuali arterie stradali, adeguandole al traffico, alla realizzazione di un nuovo e breve tratto stradale che ridurrebbe il percorso e ridurrebbe il traffico pesante sulla via Emilia. Sottolinea infine l'opportunità di destinare le eventuali risorse rivenienti dalla rimodulazione dell'attuale progetto al trasporto ferroviario locale e al miglioramento della sicurezza delle attuali strade, anche attraverso una puntuale manutenzione ordinaria e i necessari interventi di manutenzione straordinaria. Conclude, quindi, dichiarando di non accogliere la proposta del Governo di riformulazione della risoluzione n. 7-00081.

Davide BARUFFI (PD) dichiara di accogliere la proposta del Governo di riformulazione della risoluzione n. 7-00180. Aggiunge, inoltre, che pur apprezzando alcune delle considerazioni svolte dal collega Dell'Orco, che giudica come un passo avanti rispetto al contenuto della risoluzione n. 7-00081, considera tuttavia difficile addivenire alla predisposizione di un testo unificato delle due risoluzioni in discussione.

Ermete REALACCI, *presidente*, alla luce del dibattito, propone un breve rinvio della discussione, al fine di consentire ai presentatori delle due risoluzioni di esperire

un ultimo tentativo di addivenire ad un testo condiviso, fermo restando che, anche in considerazione dei pareri resi dal Governo, le Commissioni potranno comunque procedere nella prossima seduta alla conclusione della discussione sugli atti di indirizzo in titolo.

Le Commissioni concordano.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sul « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » (COM(2013)407 final) .. 190

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione del Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sul « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » (COM(2013)407 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da <i>handicap</i> in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1850 Brunetta</i>)	195
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	196

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	203
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	197

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione ASCIA (Associazione per la sensibilizzazione della canapa autoprodotta in Italia) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
AVVERTENZA	201
ERRATA CORRIGE	201

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza
del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 10.40

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da *handicap* in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina.
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele FARINA (SEL), *relatore*, rileva come la presente proposta di legge è stata inserita all'ordine del giorno della Commissione a seguito di un impegno preso quando sono stati esaminati gli emendamenti sul testo della custodia cautelare in carcere ed è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia un emendamento identico alla proposta di legge in esame. In quell'occasione vi fu una sostanziale condivisione sul merito dell'emendamento, ma si constatò che un suo inserimento nel testo sulla modifica della disciplina della custodia cautelare in carcere avrebbe potuto far correre il rischio di una eccessiva espansione della materia di quella proposta di legge fino a farvi rientrare la materia dell'ordinamento penitenziario, con tutte le conseguenze di appesantimento del futuro esame in Assemblea. Ricordo che vi fu anche un impegno di considerare l'eventualità di un trasferimento in sede legislativa del provvedimento, che tocca un tema sul quale non ci dovrebbe essere alcuna contrapposizione politica. Almeno si spera.

La proposta di legge, composta da un solo articolo, modifica l'articolo 21-ter dell'Ordinamento penitenziario per affermare il diritto dei detenuti, degli internati e degli imputati sottoposti a custodia cautelare, di visitare i figli affetti da handicap grave e di assisterli quando debbano sostenere visite specialistiche. Più in particolare, la proposta interviene sulle disposizioni della legge n. 354 del 1975 che riguardano le visite autorizzate dei genitori detenuti al figlio minore in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, introducendo previsioni che estendono la facoltà di visita ai figli, anche non minori, che versino in una situazione di handicap grave. Tali modifiche rispondono alla primaria esigenza di riconoscere, direttamente a livello legislativo, la disabilità grave quale condizione di non autosufficienza che richiede la vicinanza e il sostegno genitoriali, quindi, quale autonomo e legittimo motivo per l'autorizzazione alla visita del genitore detenuto.

La normativa attuale prevede il diritto di visita al minore infermo (in imminente

pericolo di vita o gravi condizioni di salute), anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata, ovvero del padre nelle stesse condizioni. In questo caso l'autorizzazione è resa dal magistrato di sorveglianza o, in caso d'urgenza, dal direttore dell'istituto; in caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita terranno conto della durata e del decorso della malattia. In questo caso, dunque, da un lato non ci sono limiti di età, essendo sufficiente che il figlio sia minorenni, mentre, dall'altro lato, viene effettuata una parificazione fra i genitori *in vinculis*: la situazione sanitaria è talmente grave o, perfino, precaria, da richiedere accanto al figlio la presenza di ambedue i genitori.

La legge prevede altresì il diritto della detenuta o imputata ad essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio di età inferiore a 10 anni, anche non convivente, durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute. Questo diritto è riconosciuto anche al padre, ma solo se la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; l'autorizzazione deve essere data dal giudice competente, ossia, nella fase processuale, dal giudice della cognizione, mentre, nella fase esecutiva, dal giudice di sorveglianza e deve essere resa non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data in cui è fissata la visita. In questo caso, se le condizioni di salute sono gravi, ma nel senso di rendere necessaria una visita medica specialistica, l'età della prole viene fissata entro il limite dei dieci anni, ed il permesso di accompagnamento viene riservato alla madre e, solo in forzata assenza di questa, al padre: viene, cioè, privilegiata la madre nella sua funzione di accompagnamento e assistenza (specie con il conforto affettivo) del bambino infortunato.

La lettera *a)* dell'articolo unico della proposta di legge in esame interviene sul comma 1 dell'articolo 21-ter per estendere il diritto di visita di detenuti e imputati in custodia cautelare ai figli minori infermi, previsto dal comma 1, alle visite al figlio affetto da handicap in situazione di gravità.

La disposizione richiama la definizione di handicap data dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e richiede un accertamento operato ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge. La condizione di handicap è definita dall'articolo 3 della Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104 del 1992). Il primo comma dell'articolo 3 precisa che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». Il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che la connotazione di gravità è presente «qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

La modifica, quindi, dispone il diritto di visita del genitore al figlio affetto da handicap grave a prescindere dai requisiti dell'imminente pericolo di vita o delle gravi condizioni di salute o della minore età del figlio.

La lettera *b*) della proposta di legge il comma 2 dell'articolo 21-ter, estendendo il diritto di detenuti e imputati in custodia cautelare di assistere i figli di età inferiore a 10 anni malati, quando debbano sostenere visite specialistiche, previsto dal comma 2, alle visite specialistiche che debba sostenere il figlio affetto da handicap grave. Anche in questo caso, l'estensione del diritto prescinde dall'età del figlio (non è richiesto che l'handicap riguardi un minore di 10 anni), che – se affetto da handicap grave – può dunque anche essere maggiorenne.

Il provvedimento in esame, pertanto, mira a tutelare direttamente due ordini di interessi, entrambi meritevoli di tutela: i diritti dei detenuti, in particolare, nella loro sfera di affetti personali e familiari e, soprattutto, diritti delle persone con disabilità grave. Nella relazione di accompa-

gnamento alla proposta di legge si legge che «in merito a tale ultimo aspetto, le modifiche proposte sono finalizzate ad attenuare i gravi pregiudizi psico-fisici cui il disabile grave va incontro nei casi in cui il suo stato di salute costituisca impedimento alla visita in carcere dei genitori detenuti, dando luogo a una situazione di lontananza, percepibile, peraltro, come un vero e proprio abbandono».

Nel concludere non si può che auspicare un celere passaggio alla sede legislativa affinché possano essere accelerati i tempi di approvazione di una proposta di legge che risponde unicamente a ragioni di umanità e civiltà.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandra MORETTI (PD), *relatore*, rileva come la proposta di legge in esame intervenga su un tema estremamente delicato quale è il diritto di conoscere le proprie origini che oggi è negato ai soggetti non riconosciuti alla nascita, al contrario di quanto invece vale per i figli adottivi riconosciuti.

Dal punto di vista numerico segnala che sono mediamente quattrocento ogni anno i bambini che nascono e che non vengono riconosciuti dalla madre. Non riconoscere un figlio alla nascita è un diritto riconosciuto dal codice civile, all'articolo 250, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, sull'ordinamento dello stato civile. La donna ha diritto a un parto segreto e anonimo, e ha diritto di scegliere, entro dieci giorni dalla nascita, se riconoscere o meno il bambino. Il diritto a non

riconoscere un figlio è uno strumento con cui, evitando l'aborto, una donna decide di portare avanti una gravidanza inattesa e poi consegna il bambino che ha partorito ad un altro destino, che però è di vita e di dignità. Si è ritenuto che proprio l'impossibilità di superare l'originario divieto della madre di essere nominata possa costituire la garanzia di ridurre non solo gli aborti ma anche l'abbandono del neonato subito dopo il parto.

La proposta di legge, quindi, mira a consentire la ricostruzione della storia personale del bambino adottato e non riconosciuto alla nascita. Secondo la normativa vigente i soggetti possono risalire alle proprie origini biologiche solo se decorsi cento anni dalla nascita: di fatto, quindi, è loro negata questa opportunità. Tutto ciò impedisce a migliaia di persone di fare luce su una zona senza ricordi e senza storia che sta all'origine della loro vita e del loro sviluppo.

Nella relazione di accompagnamento si legge che «la conoscenza delle proprie origini contribuisce a formare l'identità entrando a far parte di quell'insieme di realtà che rappresentano il punto di partenza dello sviluppo umano. Questa disparità di trattamento sta acuendo in molti una replica di quel senso di abbandono che essi avvertono fin dalla nascita. Sono in tanti a voler ricostruire la loro traccia identitaria, non per rinnegare quei genitori che li hanno adottati e cresciuti come figli, ma per riannodare i fili della loro storia personale. Per chiedere una modifica della normativa vigente sono nate molte associazioni ("Figli adottivi e genitori naturali" e "Astro nascente") e siti *web* che rivendicano il diritto di poter rintracciare le proprie "radici"».

Ricorda che la legislazione internazionale riconosce unanimemente il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale di ogni uomo ed impone agli Stati di attivarsi per assicurare che tale diritto sia esercitato con effettività.

La proposta di legge in esame cerca di trovare una soluzione senza tuttavia vio-

lare quel patto concluso tra lo Stato e la madre a cui fu consentito di partorire in anonimato.

La presente proposta di legge pertanto interviene sull'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, introducendo un'ulteriore opportunità: si prevede che il tribunale per i minorenni, valutata la richiesta di accesso ai documenti da parte dell'adottato, verifichi se la volontà della madre sia ancora attuale o se essa esprima il consenso al superamento dell'anonimato attraverso una « revoca del diniego », alla luce delle mutate condizioni esistenziali.

In questa maniera sarà la madre a rivedere l'attualità di quell'anonimato al quale è ricorsa al momento del parto. Sempre nella relazione si legge che « è verosimile e ampiamente documentato dalla cronaca che molte madri vissute in una lacerante sofferenza per tutta la vita, possano non trovare difficoltà, ma anzi provino un grande sollievo, nel venire a conoscenza che il figlio abbandonato, forse per una scelta imposta da circostanze contingenti, ormai adulto, provi un intimo e profondo desiderio di conoscenza, ispirato da un sentimento conciliativo e riparatore ».

Qualora la madre biologica sia deceduta, il tribunale con discrezione può procedere a rendere note le generalità, « anche tenuto conto del radicale mutamento dei costumi avvenuto negli ultimi decenni, che induce a valutare, con diversa consapevolezza, eventi una volta ritenuti infamanti, quale poteva essere, come nella maggioranza dei casi, la nascita al di fuori di una situazione regolare di coppia. ».

A queste considerazioni deve poi aggiungersi una nuova giurisprudenza costituzionale anche in riferimento alla proposta di legge in esame, mi riferisco alla sentenza 22 novembre 2013, n. 278, che ha sancito che il figlio adottivo che abbia compiuto il 25° anno di età potrà accedere alle informazioni sulle sue origini e nello specifico venire a conoscenza dell'identità della madre biologica, anche nel caso in cui quest'ultima, al momento della nascita, abbia esercitato la facoltà di rimanere anonima.

L'istanza del figlio verrà fatta pervenire alla madre biologica, che potrà decidere se acconsentire alla rivelazione della propria identità o mantenere l'anonimato. Più in particolare, è stata dichiarata l'incostituzionalità parziale dell'articolo 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'articolo 177 comma 2 del D.lgs n. 196/2003, nella parte in cui non prevedeva – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

La Consulta ha dichiarato che la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione è data dalla irreversibilità del segreto: mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una « genitorialità giuridica », con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla « genitorialità naturale »: potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

Deve pertanto essere consentito al figlio abbandonato che, compiuto il 25° anno di età, ne faccia richiesta, di poter conoscere l'identità della madre che abbia scelto l'anonimato, qualora, disposta l'interrogazione di quest'ultima da parte delle autorità, la stessa ne abbia autorizzato la notizia.

Secondo la Corte, sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, se-

condo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

Michela MARZANO (PD) preannuncia la presentazione di una proposta di legge in materia, esprimendo l'auspicio che possa essere abbinata ed attentamente valutata dalla Commissione. Ritiene, inoltre, opportuno che sia disposto un ciclo di audizioni.

Alessandra MORETTI (PD) dichiara la piena disponibilità ad un esame comparativo di tutte le proposte di legge che dovessero vertere sulla materia oggetto di esame, anche nell'ottica dell'eventuale predisposizione di un testo unificato. Concorda con la collega Marzano sull'opportunità di un ciclo di audizioni.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ricorda come le determinazioni relative allo svolgimento di audizioni e alla selezione dei soggetti da audire possano essere assunte nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.

C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1850 Brunetta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 novembre 2013.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge n. 1735 il 14 novembre scorso con la relazione del deputato Leva. Ricorda altresì che a tale

proposta di legge è stata abbinata la proposta di legge C. 1850 Brunetta.

Per quanto riguarda l'iter dei provvedimenti, segnala che l'articolo 23 del disegno di legge europea 2013-bis, il cui esame in sede consultiva sarà avviato oggi, ha per oggetto la responsabilità civile dei magistrati per violazione della normativa europea. Sottolinea come sia evidente che occorra un coordinamento tra questi due esami, verificando in particolare se sia opportuno prevedere due diversi tipi di responsabilità civile dei magistrati, con procedimenti diversi, a seconda della natura europea o nazionale della normativa violata dal magistrato, o se invece sia opportuno prevedere un'unica disciplina.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 settembre 2013.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato il 17 settembre scorso. Chiedo se vi sono interventi.

Avverte che la prossima seduta sarà l'ultima dell'esame preliminare. Per quanto attiene ad eventuali audizioni, considerato l'elevato numero di provvedimenti all'esame della Commissione e l'inserimento di alcuni di essi nel calendario dell'Assemblea, si potrebbero richiedere delle note scritte ai soggetti che si intendono sentire, che verrebbero poi poste all'attenzione della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 10.50.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, osserva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362 recante modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Rispetto al testo già esaminato si tratta di un testo elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Cultura, sottoscritto all'unanimità da tutti i gruppi ed in merito al quale tutti i gruppi di quella Commissione hanno rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di eventuali emendamenti affinché questo nuovo testo venga trasmesso alle Commissioni in sede consultiva ai fini dell'espressione del parere di competenza, in vista del trasferimento in sede legislativa.

In sostituzione del relatore, onorevole Biffoni, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna per un impegno istituzionale, ricorda che il provvedimento è diretto a modificare il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. In particolare, reca disposizioni in materia di esercizio

della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti. Rispetto al testo sul quale si è già espresso il parere la Commissione di merito ha fatto salve le professioni regolamentate la cui attività si svolge già nell'ambito di quelle attività che ora sono attribuite a queste nuove professioni. Si tratta di una scelta di merito che appare essere condivisibile e che comunque non rientra negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Non è stato modificato l'articolo 2 che demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali – ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali.

Nel parere espresso il 17 settembre scorso la Commissione Giustizia aveva posto una osservazione in quanto si riteneva opportuno prevedere che fosse sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del predetto decreto ministeriale, in ragione delle competenze del Ministro della giustizia in materia di professioni. Questa osservazione non è stata recepita nel nuovo testo che si trova ora al nostro esame.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul nuovo testo (*vedi allegato*) richiamando comunque il parere già espresso il 17 settembre scorso e la relativa osservazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, ricorda che la Commissione esamina per le parti di competenza i disegni di legge in titolo, assegnati in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione per ciascun provvedimento e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Avverto, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti entro la giornata di mercoledì 18 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame, per le parti di competenza della II Commissione, è fissato alle ore 14 di martedì 17 dicembre 2013.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, per quanto concerne la Legge di delegazione europea 2013, osserva che l'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda le proce-

dure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 detta i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Il comma 3 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

L'articolo 2 conferisce al governo una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

La necessità della disposizione discende dal fatto che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti comunitari (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale), deve essere prevista una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici indicati nella legge di delegazione europea.

L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 che prevedeva analogo delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

La decisione quadro mira a stabilire le norme in virtù delle quali le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge possono scambiarsi le informazioni e l'intelligence esistenti efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

Ciò in quanto il tempestivo accesso ad informazioni ed intelligence accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne. Poiché le attività dei criminali sono svolte clandestinamente, occorre che siano controllate e che le informazioni su di esse siano scambiate con particolare rapidità.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi – oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali –, anche a quelli indicati nelle seguenti lettere del comma in esame, di seguito illustrate.

In particolare, la lettera *a*) prevede le definizioni necessarie per l'applicazione della normativa (autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, indagine penale, operazione di *intelligence* criminale, informazione *e/o intelligence*, reati).

In base alla lettera *b*), occorre prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime.

La lettera *c*) prevede che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'*intelligence* pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro; che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e

l'*intelligence* nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'*intelligence*.

La lettera *d*) dispone in merito ai canali e alla lingua di comunicazione; la lettera *e*) sulle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine; la lettera *f*) sulle modalità procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence*.

Lettera *g*) prevede che, salvo alcune eccezioni, un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'*intelligence* solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro.

La lettera *h*) dispone che quando le informazioni o l'*intelligence* richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria precedente.

Lettera *i*) prevede che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera *h*) sia richiesta nei casi in cui l'autorità nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di *intelligence* con le autorità competenti di altro Stato membro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.

Rileva come il disegno di legge AC 1864, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, sia stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Ricorda che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97). Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.

Il provvedimento consta di 25 articoli.

La Commissione Giustizia è competente relativamente all'articolo 23 del disegno di legge europea il Governo intende rispondere alla procedura di infrazione del 2009, con la quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la violazione del principio generale della responsabilità degli Stati membri in caso di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un loro organo giurisdizionale. In particolare, gli addebiti mossi dalla Commissione riguardano la compatibilità rispetto al diritto dell'Unione europea delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge n. 177 del 1988 in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati.

La disposizione in esame, senza novellare la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, stabilisce l'obbligo per lo Stato di risarcire il danno conseguente alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione (comma 1). L'azione si prescrive decorsi tre anni.

Osserva che non sono tipizzati i mezzi straordinari di impugnazione cui si fa riferimento.

Il comma 2 individua alcuni elementi di cui si deve tenere conto per considerare

realizzata la fattispecie di violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea.

L'elencazione riprende in parte i contenuti del cosiddetto emendamento Pini, approvato nella scorsa legislatura in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2011 e non ha carattere esaustivo, dal momento che la disposizione stabilisce che, ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea si tiene conto, «in particolare», dei seguenti elementi: il grado di chiarezza e di precisione della norma violata; il carattere intenzionale della violazione; la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto; la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea; la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La copertura finanziaria della disposizione è prevista all'articolo 25 del disegno di legge europea, che prevede uno stanziamento annuale di 100.000 euro.

Osserva che l'articolo 23 non chiarisce se si applichino, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni contenute nella legge 177/1988, ad esempio in tema di delibazione preliminare o di rivalsa dello Stato.

Su quest'ultimo aspetto occorre in particolare valutare se l'attribuzione della responsabilità al solo Stato sia compatibile con l'articolo 28 Cost., in base a cui i dipendenti statali rispondono direttamente degli atti compiuti in violazione di diritti e la responsabilità civile si estende allo Stato.

La disposizione pare inoltre configurare un tipo di responsabilità distinto – sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo – rispetto alla responsabilità riferita al diritto interno.

Occorre, in generale, verificare in che misura la formulazione dell'articolo 23 accolga la statuizione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Infatti, quest'ultima ha ritenuto che l'Italia sia venuta

meno agli obblighi di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto UE laddove: *a)* ha escluso la responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito di violazione del diritto UE da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, qualora la violazione consegua a interpretazione di norme di diritto o da valutazione di fatti e prove effettuate dall'organo giurisdizionale; *b)* ha limitato tale responsabilità ai soli casi di dolo e colpa grave *ex* articolo 2, commi 1 e 2, della legge 177/1988.

Occorre pertanto considerare se il carattere grave e manifesto della violazione del diritto dell'UE e gli indicatori di cui si deve tenere conto, in particolare, a tal fine in base al comma 2 dell'articolo 23 siano suscettibili di riproporre, almeno in parte, fattispecie analoghe a quelle oggetto della procedura di infrazione. Inoltre, occorre valutare se il riferimento alla chiarezza e alla precisione della norma violata possa delineare una scriminante altamente discrezionale ai fini della determinazione della responsabilità dello Stato.

La disciplina proposta dal disegno di legge europea risulta strettamente connessa, pur senza farvi espresso richiamo, al tema della responsabilità civile dei magistrati e alla conseguente responsabilità dello Stato.

Ricorda che la Commissione Giustizia ha avviato il 14 novembre l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1735, che modifica alcune disposizioni sulla responsabilità civile dei magistrati. A tal fine la proposta novella la legge n. 117 del 1988, che disciplina l'azione per fare valere la responsabilità civile dello Stato per i danni causati dalla condotta illecita di un magistrato.

Come specificato nella Relazione illustrativa della proposta di legge n. 1735, la «proposta di legge intende farsi carico delle criticità che sono derivate dall'applicazione della legge n. 117 del 1988 e al tempo stesso cercare di recepire le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea».

Ricorda, infine, che l'articolo unico della proposta di legge interviene sugli

articoli 2, 5 e 7 della legge n. 117 del 1988 in modo da equiparare, ai fini della responsabilità civile dello Stato, la condotta dei magistrati onorari a quella dei magistrati togati; ridefinire il concetto di colpa grave; limitare l'attuale clausola di salvaguardia, volta a individuare i casi in cui non si dà luogo a responsabilità; eliminare il filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento danni, attualmente attribuito alla valutazione del tribunale distrettuale; integrare la disciplina dell'azione di rivalsa dello Stato.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 12.50.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ASCIA (Associazione per la sensibilizzazione della canapa autoprodotta in Italia).

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giancarlo CECCONI, *Segretario dell'Associazione ASCIA*, e Giuseppe NICOSIA, *Componente del Direttivo*.

Intervengono per formulare domande e osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Daniele FARINA (SEL) e Vittorio FERRARESI (M5S).

Rispondono ai quesiti posti Giancarlo CECCONI, Giuseppe NICOSIA e Markab GIORGINI MATTOSSI.

Intervengono per formulare ulteriori domande e osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S) e Daniele FARINA (SEL).

Rispondono agli ulteriori quesiti Giancarlo CECCONI, Giorgio GATTI, Markab GIORGINI MATTOSSI e Fabrizio CORBO.

Alfonso BONAFEDE *presidente*, ringrazia gli auditi e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

C. 1609 Dambruoso.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 11 dicembre 2013:

a) a pagina 13, seconda colonna, terza riga, le parole: « 15.40 » sono sostituite con le seguenti: « 16.40 »;

b) a pagina 33, prima colonna, dopo la quarantaresima riga, inserire le seguenti parole: « nel provvedimento per la soppressione del Tribunale di Melfi non sono state osservate le caratteristiche del territorio, i costi e le funzioni del Tribunale oggetto della soppressione. L'Ufficio Giudiziario di Melfi è il terzo in Basilicata, si trova in un'area strategica e ricopre un'efficace funzione preventiva contro la malavita sia pugliese che calabrese. Un possibile accorpamento del Tribunale in questione al Foro di Potenza,

determinerebbe un trasferimento continuo di detenuti (Melfi ha anche il carcere) su una percorrenza di 60 km su una strada ad alta pericolosità con costi rilevanti per lo spostamento di Magistrati, Avvocati e Polizia Penitenziaria di scorta. Secondo una relazione tecnica il tribunale di Potenza, non è stato reso idoneo ad ospitare il tribunale di Melfi poiché lo stesso palazzo di giustizia potentino richiederebbe un adeguamento per lavori stimati intorno ai 4 milioni di euro e con un tempo minimo tre anni. ».

ALLEGATO

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 362;

rilevato che le modifiche apportate al testo sul quale la Commissione Giustizia ha già espresso il proprio parere in data 17 settembre 2013 sono volte a meglio salvaguardare le professioni regolamentate la cui attività si svolge già nell'ambito di quelle attività che ora sono attribuite a queste nuove professioni, senza tuttavia intervenire sulla disposizione, che demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le

associazioni professionali – ad un decreto ministeriale emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali;

richiamato il parere espresso il 17 settembre 2013 dalla Commissione Giustizia, nel quale si era posta una osservazione in considerazione del fatto che si riteneva opportuno prevedere che fosse sentito anche il Ministro della giustizia nell'ambito del procedimento di adozione del predetto decreto ministeriale, in ragione delle competenze del Ministro della giustizia in materia di professioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.

Audizione di Andrea Margelletti, Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI) (*Svolgimento e conclusione*) 204

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.

Audizione di Andrea Margelletti, Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI).

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea MARGELLETTI, *Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Andrea MANCIULLI (PD).

Andrea MARGELLETTI, *Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	219
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dal Relatore</i>)	222
ERRATA CORRIGE	218

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, come convenuto nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di assicurare l'esame delle numerose proposte emendative segnalate dai gruppi in tempi compatibili con quelli previsti per la conclusione in sede referente dell'esame del provvedimento in Commissione, sarà consentito, di regola, oltre all'intervento del presentatore dell'emendamento, un intervento per gruppo diverso da quello del presentatore.

Segnala che l'emendamento Latronico 1.2653 è sottoscritto dall'onorevole Liuzzi; l'emendamento Crimì 1.2886 è sottoscritto dall'onorevole D'Uva; L'onorevole Crimì ritira la propria firma dall'emendamento Gigli 1.1797; l'emendamento Bellanova 1.710 è sottoscritto dall'onorevole Man-

fredi; l'emendamento Giulietti 1.434 è sottoscritto dall'onorevole Catalano; gli emendamenti De Micheli 1.1888, De Micheli 1.1912, Crimi 1.2886, Speranza 1.2109, Speranza 1.2115, Fiano 1.2126, Fiano 1.2129, Fiano 1.2131, Speranza 1.2119, Guerra 1.2231, Rughetti 1.3424, De Micheli 1.1918, De Micheli 1.1896 sono sottoscritti dall'onorevole Carra; l'emendamento Di Gioia 1.3034 è sottoscritto dall'onorevole Leone; l'emendamento Tullo 1.1013 è sottoscritto dall'onorevole Catalano; l'emendamento Salvatore Piccolo 1.1535 è sottoscritto dall'onorevole Amendola; l'emendamento Di Gioia 1.3130 è sottoscritto dagli onorevoli Galperti e Pettiti; l'emendamento Di Gioia 1.3038 è sottoscritto dall'onorevole Attaguile; l'emendamento Scuvera Tab.A.8 è sottoscritto dall'onorevole Decaro; l'emendamento De Menech 1.2587 è sottoscritto dall'onorevole Crimi; l'emendamento Paganani 1.259 è sottoscritto dall'onorevole Caruso; l'emendamento Palese 1.3273 è sottoscritto dall'onorevole Fabrizio Di Stefano; l'emendamento Zampa 1.2503 è sottoscritto dall'onorevole Mariano; l'emendamento Fratoianni 1.2909 è sottoscritto dall'onorevole Nicchi.

Avverte altresì che la Commissione passerà ora all'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità.

Rocco PALESE (FI-PdL) interviene sull'organizzazione dei lavori, lamentando il ritardo con il quale è stata avviata la seduta rispetto alle previsioni iniziali e chiedendo che sia definito un programma di massima delle prossime sedute.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che il relatore ha acquisito il parere del Governo sulle proposte emendative relative a numerosi commi del provvedimento in esame. Evidenzia tuttavia la necessità che il relatore proceda ad un attento esame ed ad una accurata valutazione di tali pareri. Con riferimento all'esigenza rappresentata dall'onorevole Palese di una puntuale organizzazione dei lavori della Commissione, fa presente che nel corso della giornata odierna sarà con-

vocato l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente alle proposte emendative riferite al comma 4 dell'articolo unico, formula invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Faenzi 1.1429, ritenendo non idonee le modalità di copertura ivi previste. Al riguardo, fa infatti presente che l'emendamento in questione effettua una riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2014.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere espresso dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL), dichiarandosi in disaccordo con il relatore, non accede all'invito al ritiro dell'emendamento Faenzi 1.1429.

La Commissione respinge l'emendamento Faenzi 1.1429.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente alle proposte emendative riferite al comma 5, esprime parere contrario sull'emendamento Distaso 1.263, diretto a modificare le attuali quote di ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, fa presente, infatti, che le attuali modalità di ripartizione sono conformi alla disciplina, nazionale e comunitaria, vigente in materia. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento De Micheli 1.1888, volto a prevedere la destinazione di una quota delle risorse del predetto Fondo a interventi di messa in sicurezza del territorio, in deroga alle percentuali di riparto specificamente previste.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere del relatore in merito all'emendamento Distaso 1.263. Concorda altresì con il relatore in ordine alla proposta di accantonamento dell'emendamento De Micheli 1.1888.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel manifestare sorpresa in merito alla posizione assunta dal rappresentante del Governo sull'emendamento Distaso 1.263, osserva come la ripartizione dei fondi strutturali sia in passato sempre stata effettuata, attribuendo una quota delle relative risorse nella misura dell'85 per cento alle aree del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a quelle del Centro-Nord. Rileva, inoltre, come i fondi strutturali rappresentino l'unico strumento in grado di rilanciare l'economia del Paese, in particolare delle regioni rientranti nell'Obiettivo 1. Invita pertanto il rappresentante del Governo ed il relatore ad avviare una riflessione su tale tema. Osserva infine che tali risorse andrebbero escluse dal calcolo dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno.

Angelo RUGHETTI (PD), con riferimento all'emendamento Distaso 1.263, evidenzia che la necessità di modificare le attuali quote di ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione va individuata nell'incapacità di alcune regioni di impiegare le risorse secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria. Relativamente all'emendamento De Micheli 1.1888, osserva che le risorse destinate agli interventi di messa in sicurezza del territorio andrebbero escluse dai vincoli del Patto di stabilità, per consentire alle regioni il loro effettivo utilizzo.

La Commissione respinge l'emendamento Distaso 1.263.

Rocco PALESE (FI-PdL), contestando quanto affermato dal collega Rughetti, ribadisce che le quote di ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste dal comma 5 del provvedimento, penalizzano le regioni del Mezzogiorno rientranti nell'Obiettivo 1, che sono, di fatto, impossibilitate ad investire risorse per promuovere la crescita.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento De Micheli

1.1888, non essendovi obiezioni, deve ritenersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, relativamente alle proposte emendative riferite al comma 8, esprime parere contrario sull'emendamento Busin 1.1898, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento De Mita 1.1587.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il parere espresso dal relatore.

Guido GUIDESI (LNA) chiede al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Busin 1.1898, volto a prevedere che le risorse finanziarie relative alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta siano erogate direttamente al Commissario delegato per l'emergenza, determinatasi nel settore del traffico e della mobilità, nel territorio delle province di Treviso e Vicenza. Evidenzia infatti come l'approvazione della predetta proposta emendativa sia di fondamentale importanza ai fini del rispetto dei tempi previsti per la realizzazione di tale opera, che potrebbe peraltro determinare positivi effetti sull'indotto dell'area territoriale specificamente interessata.

Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sull'emendamento Busin 1.1898, ritenendone condivisibili le finalità.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che l'emendamento Busin 1.1898 presenta profili di criticità relativamente alla copertura finanziaria, determinando maggiori oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. Ribadisce pertanto il suo parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.1898.

Giuseppe DE MITA (PI) illustra le finalità della proposta emendativa a sua firma 1.1587, volta a meglio specificare le modalità di definizione dei criteri generali per l'individuazione delle aree interne del Paese interessate dai progetti pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva l'emendamento De Mita 1.1587 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite al comma 9, invita al ritiro dell'emendamento Ribaudò 1.2775, riguardante la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti territoriali, facendo presente che la questione sarà oggetto di approfondimento da parte del Governo attraverso la predisposizione di una specifica proposta emendativa.

Il viceministro Stefano FASSINA concorda con il relatore.

Francesco RIBAUDO (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.2775.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame delle proposte emendative riferite al comma 10, esprime parere contrario sulle proposte emendative Fedriga 1.2346 e 1.2360, limitatamente alle parti ammissibili, in quanto provvedono alla copertura dei relativi oneri anche mediante una riduzione, di rilevante entità, delle spese per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni. Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento Polidori 1.1464 nel merito e sull'emendamento Palese 1.1662 che prevede, quale modalità di copertura, una ulteriore riduzione delle spese per consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 1.3340 della VIII Commissione, non ritenendo idonee le modalità di copertura specificamente previste.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Guido GUIDESI (LNA), in relazione agli emendamenti Fedriga 1.2346 e 1.2360, osserva come la Commissione abbia di recente approvato un atto di indirizzo volto a prevedere uno specifico vincolo di destinazione delle risorse derivanti dal processo di revisione della spesa pubblica. Manifesta quindi perplessità in ordine al parere contrario espresso dal relatore sulle predette proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 1.2346 e 1.2360.

Rocco PALESE (FI-PdL) chiede che venga riconsiderato il parere contrario sull'emendamento 1.1662 a sua prima firma, che prevede un ulteriore stanziamento, nella misura di complessivi 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, in favore delle scuole paritarie e sottoscrive l'emendamento Polidori 1.1464.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) osserva come l'emendamento Palese 1.1662 sia finalizzato a sostenere il ruolo delle scuole paritarie private, le quali svolgono funzioni di interesse pubblico con conseguenti positivi riflessi sulla finanza dello Stato, che sarebbe altrimenti chiamato ad erogare i predetti servizi in forma diretta.

Simonetta RUBINATO (PD), nel ritenere di fondamentale importanza il tema affrontato dall'emendamento Palese 1.1662, ne propone l'accantonamento, al fine di consentirne l'esame congiuntamente alle ulteriori proposte emendative vertenti su analoga materia, tra cui l'emendamento a sua prima firma 1.2338.

Giuseppe BRESCIA (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Palese 1.1662, invitando altresì il Governo a confermare il parere contrario precedentemente espresso. Ritiene infatti

opportuno destinare prioritariamente le risorse disponibili in favore delle scuole e delle università pubbliche.

Giuseppe DE MITA (SCpI), nel condividere le finalità perseguite dall'emendamento Palese 1.1662, concorda con la proposta di accantonamento avanzata dalla collega Rubinato.

Guido GUIDESI (LNA) si associa alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Palese 1.1662, tenuto conto della particolare rilevanza delle funzioni svolte dalle scuole paritarie private.

Raffaello VIGNALI (NCD), con riferimento all'emendamento Palese 1.1662, sottolinea che anche le scuole paritarie fanno parte del sistema pubblico di istruzione, come previsto dalla vigente normativa.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ritiene che si possa procedere all'accantonamento dell'emendamento Palese 1.1662, sebbene lo stesso abbia finalità in parte differenti rispetto a quelle perseguite dalle ulteriori proposte emendative presentate sulla medesima materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Palese 1.1662, non essendovi obiezioni, deve ritenersi accantonato.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Polidori 1.1464.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che l'emendamento 1.3340 della XIII Commissione, non essendovi obiezioni, deve ritenersi accantonato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 1.221, volto a sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli tipici, e formula invito al ritiro sull'emendamento Mongiello 1.245.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Mongiello 1.221 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Mongiello 1.245 è stato ritirato dai presentatori.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 1.1656 e parere contrario sull'emendamento Boccadutri 1.2170.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Palese 1.1656 (*vedi allegato 1*).

Sergio BOCCADUTRI (SEL), nel rilevare come l'emendamento 1.2170 a sua prima firma sia volto a sopprimere l'articolo 6-*decies* del decreto-legge n. 43 del 2013, recante modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere od estere in Italia, ricorda come ulteriori proposte emendative segnalate dai gruppi si muovano in analoga direzione e ne chiede pertanto l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Boccadutri 1.2170.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 15, esprime parere favorevole sull'emendamento Marcon 1.2111.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Marcon 1.2111 (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 16, esprime parere contrario sull'emendamento Faenzi 1.1441, le cui disposizioni appaiono prive del necessario coordinamento con quelle di cui all'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) propone l'accantonamento della proposta emendativa Faenzi 1.1441, al fine di procedere ad una sua eventuale riformulazione. Fa presente peraltro che la stessa prevede l'alienazione in favore dei giovani imprenditori agricoli dei terreni, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, allo scopo di sostenere un settore produttivo assai rilevante per l'economia del Paese.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) preannunzia il proprio voto contrario sull'emendamento Faenzi 1.1441, anche in considerazione del fatto che talune proposte emendative approvate dalla XIII Commissione già prevedono specifiche misure in favore dei giovani imprenditori agricoli.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Faenzi 1.1441.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 17, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3342 della XIII Commissione e Monchiero 1.3258, che, sebbene ispirati da finalità condivisibili, prevedono tuttavia una riduzione delle dotazioni di cui alla tabella A del disegno di legge di stabilità, destinate a programmi ritenuti prioritari dal Governo. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento Fanucci 1.1702.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 1.3342 della XIII Commissione.

Andrea ROMANO (SCpI) segnala come l'emendamento Monchiero 1.3258 disponga agevolazioni fiscali in favore dei raccoglitori occasionali di tartufi, a suo avviso, meritevoli di sostegno, in quanto rappresentativi di un'antica tradizione particolarmente radicata in talune regioni italiane.

La Commissione respinge l'emendamento Monchiero 1.3258.

Edoardo FANUCCI (PD) illustra l'emendamento a sua firma 1.1702, concernente l'introduzione della cosiddetta *web tax* a carico delle multinazionali per il fatturato relativo al nostro Paese. In particolare, rileva che la proposta emendativa è volta a contrastare i fenomeni di elusione fiscale dei soggetti sopra richiamati, obbligandoli ad operare per mezzo di partita IVA italiana, nonché a prevedere la tracciabilità di tutti i pagamenti *business to business*, con conseguente maggior gettito per lo Stato da destinare alla ulteriore riduzione del cuneo fiscale. Ciò consentirebbe altresì, a suo parere, di garantire maggiore giustizia fiscale e di contrastare fenomeni di concorrenza sleale a danno degli operatori europei.

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che l'accantonamento dell'emendamento Fanucci 1.1702, proposto dal relatore, è volto a consentire un ulteriore approfondimento delle problematiche affrontate e a discuterlo insieme ad altri emendamenti riguardanti la stessa materia.

Giampaolo GALLI (PD), concordando con la proposta di accantonamento del relatore, ritiene che l'emendamento Fanucci 1.1702 non appare coerente con le regole stabilite in materia dall'Unione europea e dal *World Trade Organization*, né sembra

suscettibile di assicurare maggior gettito per lo Stato, considerato che le richiamate società multinazionali sono già soggette al meccanismo del cosiddetto *reverse charge*. Auspica pertanto che sul punto possa pervenirsi all'individuazione di una soluzione idonea a risolvere il problema della tracciabilità dei pagamenti, nel pieno rispetto delle regole dianzi evidenziate.

La Commissione accantona l'emendamento Fanucci 1.1702.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 18, volte a favorire l'imprenditoria agricola giovanile attraverso un'apposita disciplina della alienazione e della locazione dei terreni agricoli, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3388 della XIII Commissione e invito al ritiro sull'emendamento Zaccagnini 1.120. Fa presente che l'invito al ritiro formulato in merito all'emendamento Zaccagnini 1.120 trova giustificazione nel fatto che tale proposta emendativa determina un minore impatto sulla riduzione del debito pubblico rispetto all'analogo emendamento della XIII Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) chiede che l'emendamento 1.120 a sua firma venga accantonato, al fine di consentire una più approfondita riflessione da parte del relatore e del Governo con riguardo alle percentuali dei terreni agricoli da dare in locazione. In particolare, rileva che sarebbe opportuno aumentare tale percentuale, rispetto a quella del 20 per cento prevista dall'emendamento 1.3388 della XIII Commissione, in quanto la locazione di detti terreni è da preferire alla loro alienazione, a causa della difficoltà per i giovani imprenditori agricoli di accedere al credito, anche in considerazione del fatto che, in alcune zone d'Italia, la liquidità è nella disponibilità della criminalità orga-

nizzata. Ricorda che esistono già diverse esperienze di incentivazione alla locazione dei terreni agricoli, tra cui quella realizzata in Toscana dalla Banca della Terra. Infine, evidenzia che, a suo avviso, la destinazione dei proventi derivanti dall'alienazione dei terreni dello Stato alla riduzione del debito pubblico non sia di particolare efficacia.

Rocco PALESE (FI) fa presente che, pur non escludendo la possibilità che siano previsti regimi di locazione dei terreni agricoli, non condivide la tesi secondo cui sarebbe preferibile non incentivare la alienazione di tali terreni, in quanto potrebbe dar luogo a fenomeni di corruzione. Segnala che tale approccio determina uno stallo completo del sistema e che, invece, è opportuno agire al fine di risolvere eventuali fenomeni corruttivi e patologici, laddove si verificano. Ritiene, quindi, opportuno, l'accantonamento di entrambe le proposte emendative riferite al comma 18 del provvedimento in esame, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della questione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore e il Governo hanno formulato parere favorevole sull'emendamento 1.3388 della XIII Commissione. Chiede, altresì, all'onorevole Zaccagnini se accede all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 1.120, formulato dal relatore.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), dopo aver rilevato come l'intervento dell'onorevole Palese sia stato, a suo avviso, di carattere ideologico, ribadisce che il suo intento è quello di sottolineare i rischi derivanti dalla difficoltà di accesso al credito, in particolare per le giovani generazioni, e dal fatto che, in alcune parti del Paese, la liquidità è concentrata nelle mani di organizzazioni criminali. Segnala di essere disposto ad accedere all'invito al ritiro dell'emendamento a sua firma 1.120, a condizione che nell'emendamento 1.3388 della XIII Commissione, di analogo contenuto, venga incrementata la percentuale dei terreni da destinare alla locazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda all'onorevole Zaccagnini che, qualora intenda ritirare l'emendamento a sua firma, non potrà ripresentarlo in Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, manifesta la propria contrarietà ad apportare eventuali modificazioni all'emendamento 1.3388 della XIII Commissione, come richiesto dall'onorevole Zaccagnini.

Bruno TABACCI (Misto-CD) evidenzia come sia fondamentale destinare i proventi derivanti dalla alienazione del patrimonio dello Stato alla riduzione del debito pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccagnini 1.120 e approva l'emendamento 1.3388 della XIII Commissione (*vedi allegato 1*).

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 20, esprime parere contrario sugli identici emendamenti 1.3345 della XIII Commissione, Pelillo 1.1180 e Bosco 1.3071, nonché sull'emendamento 1.3347 della XIII Commissione.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Luca SANI (PD) chiede che le proposte emendative riferite al comma 20 del provvedimento in esame siano accantonate, al fine di consentire al Governo di valutare l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle aziende agricole. Sottolinea l'importanza della questione trattata dagli emendamenti in oggetto e rileva come sia necessario intervenire, considerato che l'esclusione di tale disciplina dalla legge di stabilità per il 2013 abbia già creato rilevanti problemi al settore agricolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che gli identici emendamenti 1.3345 della XIII Commis-

sione, Pelillo 1.1180 e Bosco 1.3071 si intendono accantonati. Non essendovi obiezioni, fa presente, inoltre, che l'emendamento 1.3347 della XIII Commissione si intende respinto per l'Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, con riferimento alle proposte emendative riferite al comma 21, esprime parere contrario sull'emendamento Corda 1.1273 e propone l'accantonamento dell'emendamento Sereni 1.2578.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Corda 1.1273 e accantona l'emendamento Sereni 1.2578.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passa all'esame del comma 22 e dei relativi emendamenti. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Daga 1.609, sugli identici emendamenti Pisicchio 1.379 e Salvatore Piccolo 1.575 e sull'emendamento Salvatore Piccolo 1.570.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Federica DAGA (M5S) illustra il suo emendamento 1.609, auspicandone l'approvazione.

Rocco PALESE (FI-PdL) manifesta un orientamento favorevole, a nome del proprio gruppo, sull'emendamento Daga 1.609, auspicando che il relatore e il Governo possano riconsiderare il parere espresso.

Giulio MARCON (SEL) dichiara, a nome del proprio gruppo, voto favorevole sull'emendamento Daga 1.609.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Daga 1.609.

Bruno TABACCI (Misto-CD) segnala come anche le successive proposte emendative identiche Pisicchio 1.379 e Salvatore Piccolo 1.575 siano sostanzialmente analoghe all'emendamento Daga 1.609. Reputa quindi necessario accantonare anche i predetti emendamenti identici Pisicchio 1.379 e Salvatore Piccolo 1.575, nel caso in cui si decidesse di accantonare l'emendamento Daga 1.609.

Francesco BOCCIA, *presidente*, condivide la valutazione del deputato Tabacci. Osserva tuttavia che il problema relativo agli identici emendamenti Pisicchio 1.379 e Salvatore Piccolo 1.575 risiede nella copertura finanziaria e non in una questione di merito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daga 1.609 e gli identici Pisicchio 1.379 e Salvatore Piccolo 1.575.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Salvatore Piccolo 1.1570 è stato ritirato.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 23 e degli emendamenti ad esso riferiti, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3305 della IV Commissione e Scanu 1.2319, purché riformulati nel senso di inserire, dopo le parole: « ai commi 21 e 22 », le seguenti: « , primo periodo, ».

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo RUGHETTI (PD) dichiara di aver sottoscritto gli identici emendamenti Scanu 1.2319 e 1.3305 della IV Commissione e accetta la proposta di riformulazione testé illustrata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Scanu 1.2319, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, per effetto dell'approvazione dell'emendamento Scanu 1.2319 come riformulato, dichiara conseguentemente assorbito l'emendamento 1.3305 della IV Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 26 e dei relativi emendamenti, invita quindi al ritiro degli identici emendamenti 1.3348 della XIII Commissione e Oliverio 1.1114, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI (PD) dopo aver illustrato, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Oliverio 1.1114, lo ritira.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dichiara respinto per l'Assemblea l'emendamento 1.3348 della XIII Commissione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 29 e dei relativi emendamenti, esprime parere contrario sugli identici emendamenti soppressivi Corsaro 1.1131 e Marco Di Maio 1.2294.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Corsaro 1.1131 e Marco Di Maio 1.2294.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passando all'esame del comma 30 e dei relativi emendamenti, esprime parere contrario sull'emendamento Causi 1.2316.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco CAUSI (PD) illustra la sua proposta emendativa, invitando il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere espresso.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara voto favorevole sulla proposta emendativa Causi 1.2316.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) dichiara, a nome del proprio gruppo, voto favorevole sull'emendamento Causi 1.2316.

Bruno TABACCI (Misto-CD) manifesta un orientamento contrario all'emendamento Causi 1.2316, sottolineando che la sua approvazione segnerebbe il fallimento della politica finanziaria. Chiede, inoltre, per quali motivi la medesima operazione di ristrutturazione delle operazioni di indebitamento, aventi come controparte le regioni, non sia applicata anche ai comuni.

Il viceministro Stefano FASSINA dichiara di apprezzare lo spirito dell'intervento del deputato Tabacci. Rileva poi che la materia della ristrutturazione del debito delle regioni, come presentata nell'emendamento in esame, oltre a precorrere un intervento sistematico allo studio del Governo, rischia di complicare il problema di classificazione di Cassa depositi e prestiti, perché il secondo periodo dell'emendamento dà indicazioni prescrittive ad un soggetto che è fuori del perimetro della pubblica amministrazione.

Giuseppe DE MITA (SCpI) dichiara voto favorevole sull'emendamento Causi 1.2316, non condividendo la posizione del Governo. Precisa, quindi, che la proposta emendativa è volta ad affrontare una situazione di emergenza. Ne chiede quindi l'accantonamento.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, invita al ritiro dell'emendamento Causi 1.2536 vertente sulla medesima materia della proposta emendativa Causi 1.2316.

Marco CAUSI (PD) chiede l'accantonamento del suo emendamento 1.2316.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che potrebbe risultare opportuno trasfondere il contenuto dell'emendamento Causi 1.2316 in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa che non vi sono le condizioni per un ulteriore intervento sul tema affrontato dalla proposta emendativa Causi 1.2316, oltre a quanto già fatto nell'esame presso il Senato.

Il viceministro Stefano FASSINA sottolinea che Cassa depositi e prestiti può, a legislazione vigente, ristrutturare i debiti contratti. Con riferimento alla disposizione recata dell'emendamento Causi 1.2316, concernente la non applicazione di penali a carico delle regioni, osserva che Cassa depositi e prestiti è un soggetto autonomo, e la disposizione recata dall'emendamento in esame non sarebbe accolta favorevolmente dalle competenti istituzioni comunitarie. Precisa poi che, sul piano tecnico, il Governo è pronto a predisporre una norma per la ristrutturazione dei debiti delle regioni, ma che la questione non può essere affrontata nell'ambito dell'esame della legge di stabilità.

Angelo RUGHETTI (PD), nel condividere le osservazioni del viceministro Fassina, ricorda che Cassa depositi e prestiti è una società per azioni nel cui consiglio di amministrazione siedono rappresentanti del Governo. Invita quindi l'Esecutivo a formulare indirizzi in tal senso ai propri rappresentanti presso la Cassa depositi e prestiti.

Il viceministro Stefano FASSINA ritiene che la questione testé prospettata possa costituire oggetto di uno specifico ordine del giorno.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'invito al ritiro della presente proposta emendativa; in caso contrario sarebbe confermato il parere contrario.

Marco CAUSI (PD) ritira gli emendamenti a sua firma 1.2536 e 1.2316.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, passa all'esame degli emendamenti riferiti al comma 31. Invita al ritiro dell'emendamento Causi 1.2003, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bonomo 1.2032; chiede, quindi, l'accantonamento degli identici emendamenti Causi 1.1982 e Zanetti 1.2386, sui quali, in ogni caso, preannuncia un suo orientamento favorevole, purché siano riformulati dai presentatori coordinandoli con il testo, in modo da rimuovere taluni vizi formali. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Causi 1.1964, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Causi 1.1968, a fronte della mancanza di un'adeguata copertura. Chiede poi di accantonare l'emendamento Vignali 1.3061, esprimendo, quindi, parere favorevole sull'emendamento Causi 1.1978. Invita al ritiro degli identici emendamenti 1.3322 della VIII Commissione e Braga 1.954, esprimendo, infine, parere contrario sull'emendamento Della Valle 1.1482.

Il viceministro Stefano FASSINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.2003, chiede al relatore e al Governo la motivazione del loro parere contrario. Nell'illustrare tale proposta emendativa, auspica che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia possa essere integrato con membri di derivazione ministeriale, in modo da garantire un'adeguata tutela del settore pubblico. Rileva, infatti, che, al momento, si registra, al contrario, una preponderanza delle associazioni rappresentative dei soggetti privati.

Il viceministro Stefano FASSINA ritiene che la questione posta dal deputato Causi non sia fondata, considerato che il Consiglio di gestione è stato sostituito da un Comitato con una composizione più ristretta.

Marco CAUSI (PD) fa notare che esiste uno specifico provvedimento ministeriale che è intervenuto sulla composizione di tale organismo.

Il viceministro Stefano FASSINA fa presente che l'atto testé citato è stato successivamente modificato da ulteriori provvedimenti che hanno ristretto la composizione del Consiglio (ora Comitato), che non ha più compiti di consulenza, ma di gestione. Ritiene pertanto equa e coerente con le sue funzioni l'attuale composizione.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) chiede al relatore e al Governo un'interpretazione del comma 31, lettera *c*), laddove sembrerebbe che, allo stato, il testo ridurrebbe le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa e sopprimerebbe, contestualmente – a differenza di quanto accade per altri fondi – il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ritiene che tali disposizioni pregiudichino il sostegno all'acquisto della casa da parte delle giovani coppie.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che le questioni recate dal comma 31, lettera *a*), siano molto delicate, riguardando l'esigenza di assicurare la maggioranza dei soggetti pubblici nell'ambito della gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tenuto conto, peraltro, anche del coinvolgimento delle regioni.

Raffaello VIGNALI (NCD) si dichiara stupito della predilezione per il pubblico testé manifestata dal deputato Palese, ritenendo che per una ottimale funzionalità di tale Fondo sia giusto garantire una congrua presenza di soggetti rappresentanti delle imprese.

Marco CAUSI (PD), verificato che il Consiglio di gestione è stato recentemente modificato nel senso indicato dal viceministro Fassina, ritira il proprio emendamento 1.2003.

Il viceministro Stefano FASSINA, rispondendo al deputato Corsaro, sottolinea che il testo del comma 31 è volto a « mettere a sistema » gli strumenti di garanzia, accrescendo le risorse destinate agli obiettivi di tutela per l'acquisto della prima casa, tra cui è compresa anche la salvaguardia delle giovani coppie.

Massimo Enrico CORSARO (Fdi) osserva che nel Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa soppresso dal comma 31 era prevista una specifica destinazione connessa al dato generazionale, mentre ora, con il presente intervento normativo, che si riferisce a generici elementi di garanzia, si rischia di mettere in discussione la salvaguardia delle giovani coppie.

Il viceministro Stefano FASSINA dà lettura della lettera c) del comma 31, evidenziando come in esso vi sia un riferimento specifico al sostegno alle giovani coppie, ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un determinato rapporto di lavoro atipico.

Bruno TABACCI (Misto-CD), intervenendo sull'emendamento Bonomo 1.2032, sottolinea che la previsione di plurime forme di concertazione tra i diversi dicasteri non fa altro che rendere più farraginoso l'azione amministrativa, con il rischio, peraltro, di rendere difficile l'individuazione dei centri di responsabilità e meno snella la catena di comando.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene necessario assicurare una congrua presenza di soggetti pubblici nell'amministrazione del Fondo di cui alla lettera a) del comma 31. Considerate la funzione di vigilanza dell'organismo coinvolto e la natura pub-

blica delle risorse stanziare, ritiene che sarebbe plausibile prevedere la presenza anche di rappresentanti della Corte dei conti.

Giudica, quindi, condivisibili gli obiettivi di liberalizzazione, purché essi siano perseguiti secondo norme certe e coerenti.

La Commissione approva l'emendamento Bonomo 1.2032.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, fa presente che sugli identici emendamenti Causi 1.1982 e Zanetti 1.2386 si è in attesa di una riformulazione dei presentatori che soddisfi talune esigenze di coordinamento del testo.

Andrea ROMANO (SCpI), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, preannuncia una riformulazione a breve degli identici emendamenti accantonati, testé citati.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Causi 1.1964.

Federica DAGA (M5S), intervenendo sull'emendamento Causi 1.1968, chiede al relatore e al Governo se vi sia la disponibilità a riconsiderare il parere contrario espresso, nel caso in cui venisse riformulato l'intervento in modo da ridurre gli oneri da esso recati. Evidenzia che questo emendamento mira ad affrontare l'emergenza abitativa in atto, riferendosi in particolare al settore degli affitti.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, conferma il parere contrario sul presente emendamento, tenuto conto che sulla materia oggetto dell'emendamento sono già intervenuti con efficacia precedenti provvedimenti legislativi.

Marco CAUSI (PD) invita il relatore e il Governo a riflettere sulla questione posta dal proprio emendamento 1.1968, a fronte dello svantaggioso regime fiscale cui sono stati sottoposti anche gli inquilini, in virtù

di un precedente intervento normativo in tema di finanza locale. Giudica doveroso, quindi, lanciare un segnale positivo anche nei confronti di cinque milioni di famiglie che non possiedono una casa di proprietà, considerato, peraltro, che per i proprietari sono già state previste diverse misure di tutela.

Il viceministro Stefano FASSINA conferma il parere contrario espresso sull'emendamento 1.1968.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio emendamento 1.1968.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, fa presente che l'emendamento Vignali 1.3061 si intende accantonato.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento Causi 1.1978.

Federica DAGA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti 1.3322 della VIII Commissione e Braga 1.954, chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario espresso anche a fronte di una possibile riformulazione.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento Braga 1.954

Federica DAGA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.954.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dichiara respinto per l'Assemblea l'emendamento 1.332 della VIII Commissione.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1482, volto a stanziare risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e a dare attuazione ad una significativa direttiva comunitaria in materia di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, in linea con gli atti

d'indirizzo approvati in materia di recente presso la X Commissione.

Auspica, pertanto, l'approvazione di tale proposta emendativa, che giudica importante in chiave di prevenzione e sicurezza e in grado di produrre positivi risvolti di natura occupazionale.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, rilevato che è interesse di tutti perseguire obiettivi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, osserva che in tale delicata materia sono già state previste importanti misure contenute in provvedimenti legislativi recentemente approvati. Fa notare, in ogni caso, che qualsiasi ulteriore misura di sostegno al settore dovrebbe essere valutata tra quegli interventi che presume verranno assunti nell'ambito dell'allentamento del patto di stabilità interno, in relazione alla spesa per gli investimenti. In proposito, ricordando che taluni emendamenti sono stati accantonati proprio per consentire un approfondimento a tale riguardo, ritiene utile riflettere sulla possibilità di realizzare investimenti a tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Della Valle 1.1482.

Maino MARCHI (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, propone di riformulare gli identici emendamenti Causi 1.1982 e Zanetti 1.2386, per un migliore coordinamento con il testo.

Marco CAUSI (PD) accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 1.1982.

Andrea ROMANO (SCpI) accetta la riformulazione proposta dell'emendamento Zanetti 1.2386, di cui è cofirmatario.

La Commissione, quindi, approva gli identici emendamenti Causi 1.1982 e Zanetti 1.2386, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente* avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.3440, 1.3439, 1.3438, e 1.3437 del relatore (*vedi allegato 2*). Fissa il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti per le ore 20 della giornata odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 137 del 10 dicembre 2013:

a pagina 111, seconda colonna, venticquattresima riga, sostituire la cifra: « 1.1570 » con la seguente: « 1.1535 ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 6, interessate dai progetti pilota di cui al comma 7, sono definiti con l'accordo di partenariato.

1. 1587. De Mita.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protette, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e per valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché per sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che a livello internazionale garantiscono il rispetto degli *standard* di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari *Made in Italy* ed in tal senso per agevolare il contrasto al fenomeno dell'*Italian sounding*, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART) diretto a rafforzare le proprie attività di

promozione di certificazione del marchio « Ospitalità italiana – Ristoranti italiani nel mondo ».

Conseguentemente, al comma 161, sostituire le parole: 285 milioni di euro, con le seguenti: 283 milioni di euro.

1. 221. Mongiello, Di Gioia.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

1. 1656. Palese, Prestigiacomo, Galati, Latronico, Milanato.

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (*Joint Strike Fighter*).

1. 2111. Marcon, Boccadutri, Melilla, Duranti, Piras.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con

preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. ».

1. 3388. XIII Commissione.

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22, primo periodo, è espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1. 2319. (Nuova formulazione) Scanu, Villecco Calipari, Bolognesi, D'Arienzo, Fioroni, Fontanelli, Carlo Galli, Garofani, Giacomelli, Lattuca, Leva, Manciuilli, Marantelli, Mogherini, Moscatt, Salvatore Piccolo, Giuditta Pini, Stumpo, Valeria Valente, Cani.

Al comma 31, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: di concerto, *aggiungere le parole:* con il Ministro con delega alle politiche giovanili e.

1. 2032. Bonomo, Chaouki.

Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, sostituire le parole: che viene contestualmente soppresso *con le seguenti* fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera;

a) dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'ema-

nazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

*** 1. 1982.** (Nuova formulazione) Causi.

Al comma 31, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

0a) al primo periodo, sostituire le parole: che viene contestualmente soppresso *con le seguenti* fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera;

a) dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.

*** 1. 2386.** (Nuova formulazione) Zanetti, Romano, Librandi, Tinagli, Catania, Sottanelli.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente: « 10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, n. 6) del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali ».

31-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore ».

1. 1964. Causi, Braga, Baruffi.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. Al comma 2, dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole « la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose » sono sostituite dalle seguenti: « . Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose ».

1. 1978. Causi.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE**

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposti, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi comprese la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a

carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020.

9-quater. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 9-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 9-ter del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 9-bis sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

9-quinquies. A decorrere dall'anno 2016, al relativo onere, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 3440. Il Relatore.

Dopo il comma 204, aggiungere il seguente:

204-bis. All'articolo 12, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: « *2-bis.* Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione ed inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2, viene ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo ».

1. 3439. Il Relatore.

Al comma 322, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 95 per cento;

b) sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei

trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) nella misura del 40 per cento per l'anno 2014 e nella misura del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono sopprese le parole: « Per le medesime finalità ».

1. 3438. Il Relatore.

Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:

325-bis. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 325, dagli Organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

1. 3437. Il Relatore.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 224

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Gruppo aziende industriali di lubrificazione (GAIL) – Federchimica, sulle tematiche delle accise 226

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Centro Europa Ricerche (CER), sulle prospettive della politica tributaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea 227

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. – Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 9.40.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.

C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta di ieri.

Enrico ZANETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il contenuto dei provvedimenti e si è avviata su di essi la discussione, nel corso della quale è emersa concordemente l'esigenza di procedere alle audizioni informali dei rappresentanti della Banca d'Italia e della CONSOB, nonché dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA).

Sebastiano BARBANTI (M5S) domanda se siano stati avviati contatti con la XIV Commissione in merito alla possibilità di concludere l'esame in sede consultiva dei provvedimenti oltre il termine del 18 dicembre.

Enrico ZANETTI, *presidente*, informa che la Commissione Politiche dell'Unione europea è stata informata per le vie brevi circa l'esigenza della Commissione Finanze di disporre di tempi più ampi per l'esame dei provvedimenti, e che dunque l'esame degli stessi non si concluderà entro il termine, previsto ai sensi delle previsioni regolamentari, del 18 dicembre prossimo.

Marco CAUSI (PD), nel ribadire l'estrema rilevanza dei provvedimenti in esame, che, tra l'altro, attuano nell'ordinamento nazionale taluni importanti atti normativi comunitari di riforma dei mercati finanziari e creditizi, sottolinea, in particolare, come le previsioni, recate dall'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea, recepiscano l'Accordo di Basilea III sui requisiti patrimoniali delle banche. A tale proposito evidenzia come il regolamento n. 575/2013, di cui il medesimo articolo 3 dispone l'attuazione, preveda l'applicazione di un correttivo, specificamente concepito per i finanziamenti erogati nei confronti delle piccole e medie imprese (cosiddetto *PMI supporting factor*), dei criteri di assorbimento del capitale che le banche sono tenute ad applicare per definire i loro requisiti minimi di capitalizzazione. Ricorda che tale correttivo, il quale risulterà fondamentale per evitare effetti di ulteriore restrizione del credito nei confronti delle PMI, era stato esplicitamente sollecitato, oltre che da numerose associazioni imprenditoriali, dalla Commissione Finanze nell'ambito del documento finale approvato dalla Commissione stessa nella precedente legislatura, in occasione dell'esame in fase ascendente della proposta di regolamento.

Un altro aspetto particolarmente importante del disegno di legge di delegazione europea è costituito dall'articolo 4, il quale stabilisce principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, concernente le agenzie di *rating* del credito. A tale proposito sottolinea la notevole importanza degli interventi di regolamentazione dell'attività di tali agenzie, soprattutto alla luce della

decisione, da parte delle agenzie Standard & Poor's e Moody's, di porre sotto osservazione alcune compagnie assicurative italiane, in ragione del fatto che queste ultime detengono in portafoglio una quota significativa di titoli pubblici italiani, prospettando in particolare l'ipotesi di peggiorare il *rating* espresso sul gruppo Generali. Ritiene che tale rinnovato attivismo delle predette agenzie su alcuni protagonisti del mercato azionario italiano costituisca la reiterazione di comportamenti già assunti in passato, i quali sembrano preludere a un tentativo di speculazione sul debito pubblico nazionale, in una situazione di incertezza circa le prospettive del Paese. Rileva, infatti, come i recenti sviluppi della situazione politica interna abbiano dato adito a due, opposte, visioni. Da un lato, alcuni osservatori internazionali ritengono che la scissione avvenuta in seno alla PdL, con il passaggio all'opposizione degli esponenti populistici di Forza Italia, abbia indebolito la tenuta del Governo, mentre altri sostengono che, a seguito di tale passaggio, la maggioranza, sebbene numericamente più ristretta, risulti politicamente più coesa e stabile.

In tale contesto sottolinea, comunque, la necessità di respingere con ogni mezzo ogni tentativo speculativo in danno del Paese, evidenziando come l'attuazione della direttiva 2013/14/UE costituisca un primo positivo passo in questo senso, in quanto consente di ridurre il ruolo eccessivo che in passato è stato riconosciuto ai giudizi delle agenzie di *rating*. A questo riguardo considera particolarmente significativo il rapporto recentemente diffuso dall'Autorità europea sui servizi finanziari (ESMA) relativamente alle predette agenzie, il quale esprime un giudizio devastante su di esse sotto tutti i punti di vista, evidenziando i gravissimi elementi di criticità che ne caratterizzano l'attività, per quanto riguarda la mancanza di professionalità degli analisti, la presenza di conflitti di interesse, la mancanza di trasparenza, nonché i problemi circa la tempistica nella pubblicazione dei giudizi espressi sui titoli sovrani.

In tale contesto ritiene quindi utile procedere alle audizioni di rappresentanti della CONSOB e della Banca d'Italia, al fine di individuare ulteriori interventi che potrebbero risultare opportuni in sede di recepimento della normativa comunitaria in materia, con l'obiettivo prioritario di chiarire con forza, al mercato e all'opinione pubblica, come i giudizi espressi dalle agenzie di *rating* non debbano essere assunti in modo automatico ed acritico, in quanto essi sono viziati da rilevanti elementi di distorsione, e come, pertanto, gli operatori di mercato debbano formarsi un autonomo giudizio rispetto alle proprie scelte di investimento. A quest'ultimo riguardo ritiene che sia possibile ipotizzare di attribuire un ruolo significativo in merito alla CONSOB, ed esprime altresì il rammarico che il pacchetto di misure in discussione non sia stato integrato, a causa dei dissensi emersi a livello europeo, prevedendo la creazione di un'autonoma agenzia di *rating* europea sui titoli sovrani, la quale avrebbe consentito di superare la situazione di oligopolio nella quale attualmente si trovano le tre principali agenzie di *rating*, i cui giudizi si sono dimostrati del tutto insoddisfacenti.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, nel prendere atto che la Commissione potrà concludere l'esame in sede consultiva dei provvedimenti nel mese di gennaio, ritiene opportuno, al fine di rendere più efficace e produttiva la discussione da parte della Commissione, individuare le parti del provvedimento che risultano strettamente vincolate dal dettato normativo comunitario e quali siano invece i margini di discrezionalità lasciati al legislatore nazionale, su cui è possibile esercitare un'azione di modifica o di integrazione dei testi.

Concorda quindi con il deputato Causi circa l'esigenza di avviare un'interlocuzione con la CONSOB e con la Banca d'Italia, al fine di verificare le possibili iniziative da assumere in questa sede.

Enrico ZANETTI, *presidente*, condivide le considerazioni espresse dal deputato

Sottanelli, ricordando come le direttive comunitarie contengano sia previsioni strettamente cogenti per gli Stati membri sia previsioni per la cui attuazione gli Stati stessi dispongono di ambiti di discrezionalità.

Con riferimento specifico alle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, concernenti talune modifiche al regime IVA volte a contrastare il fenomeno delle frodi in tale settore, essenzialmente attraverso l'ampliamento dell'ambito di applicazione dello strumento del cosiddetto *reverse charge*, ritiene che l'attuazione di tali previsioni comunitarie possa costituire l'occasione anche per mettere ordine nella disciplina sanzionatoria applicabile allo stesso *reverse charge*, eliminando la confusione interpretativa attualmente sussistente circa la determinazione delle sanzioni applicabili nei casi in cui i contribuenti abbiano commesso errori formali, senza tuttavia che si riscontri una vera e propria evasione dell'imposta.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce l'esigenza metodologica di organizzare l'esame dei provvedimenti in termini tali da poter discutere distintamente ed in modo ordinato le diverse tematiche, affrontate dai disegni di legge, che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione.

Enrico ZANETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione dei rappresentanti del Gruppo aziende industriali di lubrificazione (GAIL) – Federchimica, sulle tematiche delle accise.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione dei rappresentanti del Centro Europa Ricerche (CER), sulle prospettive della politica tri-

butaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 12.05.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	228
Sui lavori della Commissione	228
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio</i>)	229
Sull'ordine dei lavori	232
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.	
Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
AVVERTENZA	232

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 10.40.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione il deputato Archi e la sua sostituta, onorevole Centemero. Comunica, altresì, che è entrata a far parte della Commissione la deputata Santelli.

Sui lavori della Commissione.

Mara CAROCCI (PD) dà lettura alla Commissione di una lettera pervenutale da alcuni lavoratori del Teatro Carlo Felice di Genova, datata 5 dicembre 2013, recante in calce le firme dei lavoratori: «I lavoratori della Fondazione Teatro Carlo Fe-

lice ringraziano il Governo e la Commissione cultura presso la Camera dei deputati ed esprimono un forte apprezzamento per il Decreto Valore Cultura convertito il legge dello Stato che si pone in coraggiosa e decisa controtendenza rispetto alle politiche esclusivamente punitive e disfattiste portate avanti negli ultimi anni nei confronti dell'intero comparto culturale italiano, ed in particolare delle sue istituzioni musicali. Pur nella consapevolezza che il percorso così inaugurato non potrà essere agevole e privo di asperità e che non potranno essere sottovalutati i sacrifici cui ancora una volta saranno chiamati i lavoratori, sacrifici che si auspicano limitati per quanto possibile, va sottolineato come esso rappresenti un'opportunità irrinunciabile per il nostro Teatro, che, al pari di altre realtà, vive una crisi economico-finanziaria dagli esiti potenzialmente letali e una gravissima situazione debitoria – dovuta ai sistematici tagli operati dai precedenti Governi così come dalle scelte inadeguate delle amministrazioni locali – e che, grazie al Decreto stesso, vede riaffermata nei fatti la sua natura e le sue finalità di Fondazione Lirico Sinfonica. Nel ribadire il giudizio positivo sull'operato del Governo, i lavoratori del Teatro Carlo Felice auspicano infine che un'effettiva e attenta azione di vigilanza da parte del Ministro possa accompagnare la nostra Fondazione nel percorso intrapreso per potersi avvalere dei benefici previsti dal Decreto adeguandosi ai parametri da esso indicati». Ritiene si tratta di una pregevole iniziativa di cui voleva mettere a parte la Commissione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia la collega Carocci per aver sottoposto alla Commissione una questione importante come quella da lei rappresentata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

C. 1864 Governo.

(Relazioni alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, dopo aver ringraziato gli uffici per la documentazione predisposta, ricorda che i disegni di legge in esame sono una sorta di aggiornamento – nell'anno 2013 – di quanto è stato approvato con la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) e con la legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97).

Con riferimento, in particolare, al disegno di legge europea 2013-*bis* (C. 1864), presentato alla Camera il 28 novembre 2013, osserva che il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al predetto provvedimento – nell'adempiere a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea. La suddetta relazione afferma che, rimanendo ancora una parte di precontenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla suddetta legge n. 234 del 2012: ciò al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di presiedere il semestre europeo, nel 2014, con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia. Rileva, quindi, sinteticamente, che con il presente disegno di legge europea 2013-*bis* il Governo intende: chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU *pilot*, ossia procedure di precontenzioso; dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea; dare attuazione a due regolamenti

(UE); dare attuazione a una decisione EURATOM del Consiglio. Ricorda che dei 25 articoli del predetto disegno di legge n. 1864 solo l'articolo 1 appare di diretta competenza della VII Commissione. Osserva, al riguardo, che esso è infatti diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU *Pilot* 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Con nota del 13 maggio 2013, infatti, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Precisa che con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza. Aggiunge che si è quindi disposta – con l'articolo 1 del disegno di legge in esame – una novella all'articolo 5, comma 2, della legge n. 398 del 1989, in base alla quale, con riferimento alle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, al relativo concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati « nelle università italiane » di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni di livello universitario, ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

Con riferimento poi al disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836), ricorda che questo è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione. Sottolinea che l'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 prevede infatti che, nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di

riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea », completato dall'indicazione: « Legge di delegazione europea » seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: « secondo semestre ». Precisa poi che il disegno di legge reca i medesimi contenuti del disegno di legge di delegazione previsti dall'articolo 30, comma 2 della stessa legge n. 234 del 2012. Ricorda altresì, come accennato in precedenza, che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive. Aggiunge che come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea 2013 al Parlamento, sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea 2014.

In relazione al contenuto del disegno di legge n. 1836, evidenzia che questo consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Aggiunge che in particolare, l'articolo 1 di quest'ultimo disegno di legge reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere

generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; inoltre stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. Per quanto concerne la competenza della VII Commissione, rileva che risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A del predetto disegno di legge e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea. La nuova direttiva PSI, salvo eccezioni specifiche, rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati. Inoltre, è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale. Tra le altre innovazioni introdotte ricorda: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione; eccezioni che sono consentite in un numero limitato di casi. Le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione. Il rafforzamento dell'obbligo di trasparenza sulle condizioni e sulle tariffe applicate per il riutilizzo. L'invito agli Stati membri a rendere disponibili quanto più possibile i documenti in formato aperto. Segnala, peraltro, che il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte cre-

scita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad esempio: applicazioni per gli *smartphones*, quali mappe, informazioni in tempo reale sul traffico e le condizioni meteo, strumenti di comparazione dei prezzi, e così via.

Osserva quindi che la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea, adottata nel maggio 2010 dalla Commissione europea, nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso. L'Agenda ha incluso, tra le azioni fondamentali per la sua realizzazione, la riforma entro il 2012 della direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in particolare con riferimento all'ambito di applicazione e ai principi sui quali si basa l'imposizione di tariffe per l'accesso eluso. Ricorda, infine, che tra gli obiettivi dell'Agenda il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche nella promozione dei mercati dei contenuti digitali, attraverso, tra l'altro, l'incentivazione dei mercati di contenuti, mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Sottolinea, in conclusione, che il termine di recepimento di questa direttiva è il 18 luglio 2015. Si riserva, pertanto, di formulare le proposte di relazione sui provvedimenti in discussione nel prosieguo dell'esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto, sottolineando l'importanza delle questioni da lei evidenziate. In particolare, evidenzia l'importanza dell'Agenda digitale italiana, auspicando che la stessa si realizzi compiutamente, con le rilevanti ricadute positive che la stessa può avere nel Paese.

Sull'ordine dei lavori.

Simone VALENTE (M5S) chiede di sospendere la seduta, per poter partecipare all'informativa urgente del Governo sulle manifestazioni di protesta che hanno avuto luogo a Torino ed in altre città italiane e sul comportamento di alcuni esponenti delle Forze dell'ordine, in corso di svolgimento in Assemblea.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono Mariadonata BANCHER, *rappresentante dell'Agenzia CasaClima di Bolzano*, e Matteo MAZZOLINI, *direttore dell'Agenzia per l'energia del Friuli-Venezia Giulia*, che svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Gianna MALISANI (PD) a più riprese, Simona Flavia MALPEZZI (PD) e Giuseppe BRESCIA (M5S), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Mariadonata BANCHER e Matteo MAZZOLINI rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.

C. 1092 Distaso.

Istituzione di monumento nazionale della Basilica Palladiana.

C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 233

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01706 Segoni: Sull'attuazione degli impegni recati dalla mozione 1-00114 approvata dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2013 234

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 236

5-01707 Terrosi: Sulla verifica dell'impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di due centrali geotermiche nell'Altopiano dell'Alfina 234

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 238

INTERROGAZIONI:

5-00811 Mannino: Sul riconoscimento del sito di importanza comunitaria « Isola Correnti, pantani di Pineta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino ».

5-00812 Mannino: Sul riconoscimento del sito di interesse comunitario « Cala rossa e Capo Rama » 235

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 240

5-01533 Manfredi: Sulla presunta contaminazione dell'acqua in alcune aree delle province di Napoli e Caserta 235

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 246

AVVERTENZA 235

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013 *bis*.

C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che nella riunione di ieri dell'ufficio

di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla ripresa dei lavori dopo la pausa delle festività natalizie. Avverte, quindi, che la discussione generale congiunta dei provvedimenti in titolo proseguirà anche la settimana prossima, in modo da consentire a tutti i deputati di approfondirne i contenuti.

La Commissione prende atto.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo DE ROSA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.05.

5-01706 Segoni: Sull'attuazione degli impegni recati dalla mozione 1-00114 approvata dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2013.

Massimo DE ROSA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Samuele SEGONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Samuele SEGONI (M5S), pur ritenendo insufficienti gli elementi di conoscenza contenuti nella risposta del Governo, si di-

chiara parzialmente soddisfatto delle dichiarazioni del sottosegretario Cirillo relative a una prossima convocazione di un tavolo tecnico fra il Ministero e le autorità di bacino al fine di accelerare gli interventi per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico. Conclude, quindi, formulando l'auspicio che il Governo, in coerenza con gli impegni contenuti nella mozione parlamentare n. 1-00114 del 26 giugno 2013, esprima parere favorevole sugli emendamenti al disegno di legge di stabilità 2014 (da oggi all'esame della V Commissione) che ne riproducono il contenuto.

5-01707 Terrosi: Sulla verifica dell'impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di due centrali geotermiche nell'Altopiano dell'Alfina.

Alessandra TERROSI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra TERROSI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta del Governo. Inoltre, nel prendere atto, positivamente, della verificata difformità del progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, rispetto a quello originariamente presentato per ottenere il provvedimento autorizzatorio da parte del Ministero per lo sviluppo economico, richiama il sottosegretario Cirillo alla necessità che il Ministero per l'ambiente svolga con particolare rigore la procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto della centrale geotermica che si vorrebbe realizzare, tenendo conto dell'assoluta necessità, da un lato, di salvaguardare un'area, come l'Altopiano dell'Alfina che è gravata da vincolo paesaggistico e, dall'altro, di scongiurare ogni rischio di sismicità indotta derivante dalla realizzazione del progetto in questione.

Massimo DE ROSA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Massimo DE ROSA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 13.25.

5-00811 Mannino: Sul riconoscimento del sito di importanza comunitaria « Isola Correnti, pantani di Pineta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino ».

5-00812 Mannino: Sul riconoscimento del sito di interesse comunitario « Cala rossa e Capo Rama ».

Massimo DE ROSA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla materia analoga, su richiesta del Governo, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria MARZANA (M5S), cofirmataria dell'interrogazione n. 5-00811, si dichiara insoddisfatta della risposta del sottosegretario Cirillo, da cui emerge chiaramente che il Governo non esercita alcun compito di vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale siciliana che ancora una volta, a suo avviso, ha operato in violazione della normativa europea e nazionale, nonché delle norme dello stesso Statuto regionale, poste a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Nel richiamare, inoltre, il contenuto di alcuni esposti alla magistratura locale, dai quali si evince chiaramente, a suo avviso, la non rispondenza al vero di alcune affermazioni riportate nella risposta del sottosegretario Cirillo, richiama a un attento monitoraggio della situazione e all'adozione degli atti necessari a garantire la tutela dei richiamati beni ambientali e paesaggistici.

Riccardo NUTI (M5S), cofirmatario dell'interrogazione n. 5-00812, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del Governo, che non contiene alcun elemento informativo nuovo, oltre a quelli già richiamati nell'atto di sindacato ispettivo, salvo un generico riferimento ad un decreto ministeriale in corso di emanazione. Stigmatizza, inoltre, il fatto che nella risposta del Governo ci si limiti a riprodurre valutazioni e considerazioni provenienti dall'amministrazione regionale siciliana, evidentemente senza avere svolto alcuna verifica circa la loro esattezza, come è palesemente dimostrato dall'affermazione, non rispondente alla realtà dei fatti, secondo la quale i manufatti in questione sarebbero stati completamente rimossi al termine della stagione balneare.

5-01533 Manfredi: Sulla presunta contaminazione dell'acqua in alcune aree delle province di Napoli e Caserta.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimiliano MANFREDI (PD) replicando, dichiara di apprezzare l'impegno del Governo. Si dichiara comunque parzialmente soddisfatto, considerato che il sottosegretario non ha fornito alcuna risposta all'ultima parte del quesito posto nel suo atto di sindacato ispettivo.

Massimo DE ROSA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione svolta a Vilnius il 24 e il 25 novembre 2013.

ALLEGATO 1

5-01706 Segoni: Sull'attuazione degli impegni recati dalla mozione 1-00114 approvata dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2013.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Segoni, incentrandosi sugli impegni assunti in sede di approvazione della Mozione n. 1-00114 presentata dallo stesso onorevole e vertente sull'utilizzo del suolo e sul dissesto idrogeologico, chiede, in particolare, quali siano le iniziative assunte per far fronte agli impegni presi.

In questi anni il modello di sviluppo seguito dal Paese ha avuto come immediata conseguenza un incremento delle criticità ambientali e, fra queste, un ruolo di primo piano va dato ai sempre più gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che spesso, si traducono ogni anno in eventi catastrofici con perdite di vite umane ed ingenti danni al patrimonio infrastrutturale del nostro Paese.

Pertanto, la riduzione del rischio idrogeologico e la difesa del suolo, visto che 5581 comuni italiani ricadono in aree classificate a potenziale rischio idrogeologico costituiscono una grande emergenza nazionale alla quale il Ministero dell'ambiente, anche se privo di ingenti risorse economiche, sta cercando di porre rimedio.

La mancata manutenzione del suolo, lo scorretto uso del territorio, nonché l'eccessiva urbanizzazione, sono tutte pratiche scorrette che hanno portato, anno dopo anno, all'intensificarsi dei fenomeni di dissesto. Ecco perché i vincoli posti sul territorio a tutela dell'incolumità pubblica e delle infrastrutture, nonché dei luoghi abitativi, non vanno considerati come un ostacolo alla crescita ed allo sviluppo, ma

vanno visti come un mezzo capace di salvaguardare le vite umane e il patrimonio esistente.

Tali vincoli, posti dagli strumenti di pianificazione di bacino, devono essere recepiti dagli enti locali nella disciplina urbanistica di settore e l'aggiornamento degli strumenti conoscitivi è affidato alle Autorità di bacino ed alle regioni. In merito a ciò, il Ministero dell'ambiente è impegnato a seguire le attività relative all'attuazione della direttiva 2007/60 in materia di pericolosità e rischio alluvioni per la quale, a breve, verranno portate all'attenzione dei rispettivi Comitati Istituzionali le mappe della pericolosità e del rischio alluvioni che contengono il quadro aggiornato della situazione dei rispettivi territori con riferimento a tale tipologia di fenomeno.

Un altro elemento di grave criticità è la realizzazione di opere abusive in aree ad elevato rischio idrogeologico. Infatti, se si riassumono mentalmente tutti i più gravi fenomeni naturali estremi che hanno interessato il nostro Paese, è facile constatare come le conseguenze più rilevanti in termini di perdita di vite umane e di costi per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'assetto del territorio si sono verificate proprio laddove sono state realizzate opere abusive.

Si tratta di un fenomeno che, in modo selettivo, deve essere controllato in ogni modo proprio per le conseguenze che ne derivano.

È per questo che il Ministero ha proposto di istituire un apposito fondo per fornire ai comuni le risorse necessarie per l'abbattimento di opere abusive realizzate

in aree a grave rischio idrogeologico. Una misura di ripristino la cui efficacia può costituire un elemento fortemente dissuasivo per la realizzazione di nuovi abusi.

Occorre, quindi, ricercare un nuovo equilibrio nelle relazioni fra economia, società ambiente ed istituzioni ed una nuova prospettiva che porti a valutare come lo sviluppo sostenibile sia la strada da seguire per evitare un consumo inappropriato del suolo e delle sue risorse.

Un Paese come il nostro, a rischio idrogeologico diffuso ed elevato, prima ancora di progettare opere e strutture artificiali per contenere ed affrontare il dissesto, deve, infatti, tutelare il patrimonio esistente e, anzitutto, ecosistemi e biodiversità in grado di produrre straordinarie difese naturali agli eventi idrogeologici intensi. Restituire più spazio ai corsi d'acqua e ridurre il consumo del suolo sono senza dubbio azioni prioritarie.

La difesa del suolo, infatti, è anzitutto un uso corretto del suolo secondo linee fondamentali che devono divenire patrimonio comune di tutte le Amministrazioni, dal Governo centrale agli enti locali.

Fra le priorità del Ministero dell'ambiente, vi è stata quella di procedere alla definizione di una iniziativa legislativa che ponesse dei limiti al consumo del suolo, puntando in tal modo sulla trasformazione del tessuto urbano esistente e non sulla realizzazione di nuove edificazioni, attraverso uno strumento normativo che unisca vincoli ed incentivi. Tale iniziativa è stata frutto di una proficua attività di collaborazione con il Ministero delle politiche agricole che avrà modo di continuare, considerati i molteplici aspetti di interesse comune.

Peraltro, l'ostacolo maggiore, che costituisce una costante quando si affrontano le tematiche del dissesto idrogeologico, è rappresentato sicuramente dalla scarsità delle risorse disponibili, considerato anche che queste, una volta destinate al finan-

ziamento di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, spesso vengono distolte da tali finalità per far fronte ai costi delle riparazioni dei danni causati da eventi alluvionali nel frattempo occorsi. Inoltre, i vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno, spesso impediscono di utilizzare i fondi già disponibili per la realizzazione degli interventi di mitigazione.

Più volte il Ministero dell'ambiente ha sostenuto la necessità, quindi, di svincolare dal Patto di stabilità le opere per il dissesto idrogeologico, nonché di prevedere, di concerto con i soggetti istituzionali competenti, un Fondo per la difesa del suolo e la riduzione del rischio idrogeologico che possa servire per il finanziamento di un Piano organico e strutturale che preveda anche il coinvolgimento del territorio e delle imprese agricole e forestali, nonché la creazione di condizioni per attivare delle *partnership* pubblico-private.

Nell'atto camera 1865, legge di stabilità 2014, è prevista una autorizzazione di spesa per il finanziamento degli interventi di mitigazione del dissesto, di 30 milioni di euro per il 2014, 50 per il 2015 e 100 per il 2016.

Da quanto detto, appare chiara la positiva attività del Ministero dell'ambiente per far fronte agli impegni presi nell'approvazione della mozione di cui trattasi e, nel far notare come le risorse disponibili per affrontare un così grave problema siano abbastanza esigue, non manca l'impegno per assumere tutte le iniziative necessarie per far sì che, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di finanza pubblica, le predette risorse vengano incrementate.

Non mancherà neanche l'impegno nel sollecitare le altre amministrazioni affinché, per quanto di loro competenza, diano corso agli altri impegni esposti nella mozione.

ALLEGATO 2

5-01707 Terrosi: Sulla verifica dell'impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di due centrali geotermiche nell'Altopiano dell'Alfina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione a risposta immediata presentata dall'onorevole Terrosi, dove si chiede di conoscere le « iniziative del Ministro dell'ambiente per individuare e scongiurare il reale rischio documentato di sismicità indotta da impianti geotermici, nell'altopiano dell'Alfina e zone limitrofe », si rappresenta quanto segue.

Il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dall'articolo 28 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha previsto che al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale sono considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MW elettrici per ciascuna centrale.

Si tratta, dunque, di impianti di taglia non elevata, generalmente caratterizzati da ridotti dimensioni e impatti ambientali, realizzati al fine di verificare la profittabilità industriale di questa nuova tipologia di impianti a emissioni nulle o ridottissime.

L'autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari è il Ministero dello sviluppo economico, il quale, acquisito il decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), rilascia il permesso, d'intesa con la regione interessata.

Il procedimento di rilascio di un permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di impianti pilota è, dunque, istruito e curato dal Ministero dello sviluppo economico – DGRME.

L'interrogazione in questione fa riferimento ad un'istanza presentata dalla società ITW-LKW Geotermia Italia il 19 luglio 2011, per la quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM) in data 11 luglio 2012, e attualmente in istruttoria.

Il Ministero dello sviluppo economico, che è a conoscenza dei pareri negativi espressi dagli Enti Locali, emessi sulla base di paventati timori connessi ai temi della sismicità e della compromissione delle acque di falda, è attualmente in attesa degli esiti della VIA dal Ministero dell'Ambiente.

Infatti, il 2 ottobre 2013 la società ITW&LKW Geotermia Italia Spa ha presentato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, l'istanza di valutazione di impatto ambientale con il progetto di realizzazione di un impianto pilota geotermico denominato « Castel Giorgio » comune di Castel Giorgio (Terni), che prevede la realizzazione di un impianto pilota capace di generare energia elettrica e calore, senza emissioni nell'ambiente. Tale progetto prevede la perforazione di 9 pozzi per la realizzazione di un impianto per l'immissione in rete di 5 MW di potenza elettrica.

Successivamente, il 16 ottobre 2013 il Ministero dell'ambiente ha comunicato all'organo proponente che dall'esame preliminare la detta istanza di VIA non risultava procedibile, in quanto carente relativamente ai contenuti degli avvisi di stampa, necessari ai fini della consultazione della documentazione di progetto e dello studio d'impatto ambientale e la formulazione di osservazioni da parte del pubblico.

Tali avvisi, pubblicati sui quotidiani *La Stampa* edizione nazionale, *Il Tempo* regionale del Lazio e *Il Corriere dell'Umbria* del 3 ottobre 2013, non riportavano, come previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, la descrizione dei « possibili impatti ambientali » del progetto, e non citavano tra i Comuni territorialmente interessati al progetto medesimo il Comune di Castel Viscardo.

Colmate le carenze sopra evidenziate, con nota in data 6 novembre 2013 è stata comunicata alla Società predetta e a tutte le Amministrazioni interessate, la procedibilità dell'istanza.

Relativamente a quanto rappresentato nell'interrogazione in ordine alla difformità del progetto che a suo tempo ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Idrocarburi Minerarie del Ministero dello sviluppo economico e il progetto presentato al Ministero dell'ambiente per la VIA, si evidenzia che la Direzione Generale competente di questo Ministero, messa al corrente di tale circostanza tramite una lettera di un'associazione ambientalista con nota in data 22 novembre 2013 ha prontamente chiesto chiarimenti del caso al competente ufficio dello sviluppo economico e, sulla base dei chiarimenti che saranno forniti, verranno adottate determinazioni più opportune sul prosieguo del procedimento di VIA.

ALLEGATO 3

5-00811 Mannino: Sul riconoscimento del sito di importanza comunitaria « Isola Correnti, pantani di Pineta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino ».

5-00812 Mannino: Sul riconoscimento del sito di interesse comunitario « Cala rossa e Capo Rama ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione agli atti di sindacato ispettivo n. 5-00811 e 5-00812 presentate dall'onorevole Mannino ed altri, atteso la rilevanza delle questioni prospettate che investono i diversi aspetti circa il regime di conservazione dei siti di importanza comunitaria ex Direttiva *Habitat*, nel ritenere utile premettere alcune considerazioni di carattere generale, si ritiene anche opportuno, visto i diversi punti in comune, rispondere congiuntamente.

Nel nostro Paese la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (denominata più semplicemente « direttiva *Habitat* ») è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 il quale dispone, in particolare, all'articolo 3, comma 1, che le regioni « individuano i siti in cui si trovano tipi di *habitat* elencati nell'allegato A ed *habitat* di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000" ».

È previsto che la Commissione Europea approvi con decisione l'elenco dei siti di importanza comunitaria per ogni regione

biogeografica, alla cui pubblicazione – per quelli italiani – provvede con proprio decreto il Ministero dell'ambiente.

In base al successivo comma 2 del medesimo articolo 3, i « siti di importanza comunitaria » (SIC) sono quindi designati quali « zone speciali di conservazione » (ZSC) con decreto del Ministero dell'ambiente adottato d'intesa con ciascuna regione interessata, entro il termine massimo di sei anni dalla definizione, da parte della Commissione Europea, dell'elenco dei siti.

In base al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 la competenza della gestione di Rete Natura 2000 è posta in capo alle regioni e alle province autonome, cui spetta la definizione degli obiettivi di conservazione e l'individuazione, mediante proprio atto, delle misure di conservazione funzionali alla designazione delle ZSC.

A tal fine, la competente Struttura del Ministero dell'ambiente ha attivato, a partire dal 2009, incontri bilaterali con le singole regioni per verificare le misure di conservazione e analizzare le eventuali problematiche evidenziate dalla Commissione Europea, relative ai dati contenuti nei Formolari Standard Natura 2000 dei singoli siti, senza la cui risoluzione non è possibile procedere alla designazione delle ZSC.

L'intero processo di designazione delle ZSC ha subito un conseguente ritardo, non limitato alla sola Italia, anche a seguito dei

lavori comunitari che hanno evidenziato la necessità di procedere ad aggiornamenti progressivi delle informazioni relative ai siti individuati dagli Stati membri.

Nel dettaglio, si è provveduto, su indicazione della Commissione Europea, ad aggiornare annualmente le informazioni contenute nei Formolari. A seguito di tali aggiornamenti è stato necessario, per ogni singolo invio, attendere l'approvazione della Commissione, che solitamente emana la relativa Decisione ad un anno di distanza dal ricevimento delle proposte di modifica degli Stati membri (e, infatti, ad oggi si è ancora in attesa dell'approvazione delle modifiche inviate nell'ottobre 2012).

In tali condizioni, non essendo ancora consolidate le informazioni relative ai singoli siti (per quanto attiene ad *habitat*, specie ed eventuale ampliamento dei confini), risultava non opportuno procedere alla designazione delle ZSC.

Solo recentemente la Commissione Europea ha manifestato la sua intenzione di non prevedere più aggiornamenti annuali, rendendo quindi effettiva la cadenza stabilita dalla Direttiva *Habitat* (6 anni) per la trasmissione delle informazioni sui siti e, in generale, sull'attuazione della Direttiva stessa. Il Ministero dell'ambiente ha provveduto, conseguentemente, ad avviare il processo di designazione partendo dalle situazioni regionali maggiormente consolidate.

La Sicilia, in particolare, è una delle regioni che, pur essendosi dotata negli ultimi anni di Piani di gestione, registrava, tuttavia, una serie di problemi relativi ai dati dei Formolari Standard che solo nel 2012 sono stati correttamente aggiornati, anche in coerenza con le informazioni contenute nei suddetti Piani di gestione.

Per quanto riguarda la redazione di quest'ultimi, la Regione Siciliana, con l'azione 3 « Piani di gestione dei siti Natura 2000 » della Misura 1.11 del complemento di programmazione al POR Sicilia 2000-2006 « Sistemi territoriali integrati ad alta naturalità », (Del. G.R. n. 327 dell'8 agosto 2007), ha attivato il processo di pianificazione dei siti Natura 2000 e con il D.D.G. n. 502 del 6 giugno 2007 ha indi-

viduato i Piani di gestione da redigere, i Beneficiari finali ed ha impegnato su apposito capitolo regionale le somme occorrenti per il finanziamento di ciascun piano.

La situazione ad oggi, secondo i dati forniti dalla stessa Regione risalenti al giugno 2013, è la seguente: sono stati redatti 58 Piani di Gestione della rete Natura 2000 che accorpano 218 siti dei complessivi 238 siti (SIC e ZPS) nei quali sono inserire le azioni volte alla tutela e conservazione degli *habitat* presenti nelle medesime aree.

Esiste ampia sovrapposizione tra i siti Natura 2000 e le aree protette regionali (riserve naturali e parchi istituiti ai sensi delle leggi regionali n. 98 del 1981 e n. 14 del 1988). Tale sovrapposizione consente di avere vari regimi di protezione applicati ai siti. Ad ogni buon conto la Regione sta predisponendo le misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva *Habitat* per tutti i siti.

Più specificatamente nel merito di quanto richiesto espressamente dagli interroganti, alla luce di quanto sopra, si può prevedere di predisporre a breve un primo decreto di designazione delle ZSC della Regione Sicilia con riferimento ai siti per i quali è intervenuta l'approvazione definitiva dei Piani di gestione, sempre che gli stessi contengano i requisiti minimi richiesti dalla Commissione Europea (misure, specie ed *habitat* specifiche).

Premesso quanto sopra, si pone ora l'attenzione su quanto segnalato con l'interrogazione n. 5-00812.

Essa fa riferimento al rilascio in data 29 maggio 2012 di una concessione demaniale da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente della regione Sicilia alla Società DUEGGI a.r.l., della durata di 6 anni, avente come oggetto l'installazione della struttura, denominata « Solarium », adibita a ristorante, punto di ristoro e di somministrazione di cibo e bevande e intrattenimento notturno in un'area di 2.995,6 metri quadri.

L'area in questione è interamente compresa nel SIC ITA 020009 « Cala Rossa e Capo Rama » e contigua alla Riserva Na-

turale Orientata «Capo Rama», istituita con Dec.Ass. n. 274/44 del 23 giugno 2000, i cui limiti orientali distano circa 1 chilometro in linea d'aria.

Il costone roccioso di Cala Rossa sul quale si trova la struttura, è stato individuato, altresì, come «geosito» e risulta inserito nell'inventario nazionale dei «geositi» dell'ISPRA. Un «geosito», in particolare, può essere definito come località, area o territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la sua conservazione. In altre parole, si tratta di siti per i quali attualmente non esiste ancora una specifica normativa di tutela ma che per le loro caratteristiche andrebbero comunque conservati.

Lo stesso costone roccioso ricade, poi, nel Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2 luglio 2007, relativo all'Area Territoriale tra Punta Raisi e il bacino idrografico del fiume Nocella ed area territoriale tra il bacino del fiume Nocella e il bacino del fiume Jato come sito interessato da fenomeni di crollo lungo la falesia costiera.

Il SIC interessato si estende complessivamente su una superficie di 175 ettari, caratterizzata da coste alte e rocciose, a strapiombo sul mare, in un alternarsi di faraglioni, insenature, grotte e promontori. Al suo interno ricade, per quasi un terzo della sua estensione, la Riserva Naturale Orientata (RNO) «Capo Rama».

Per la regione Sicilia il regime di tutela dei SIC è definito dal Dec.Ass. del 22 ottobre 2007 recante «Disposizioni relative alle misure di conservazioni delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione». Detto decreto, in aggiunta alle misure di conservazione contemplate dalla normativa vigente (direttiva 79/49/CEE, direttiva 92/43/CEE, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni), prevede alcuni divieti specifici. A tali misure possono affiancarsi quelle contenute nei «Piani di gestione» ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE qualora gli strumenti di pianificazione e gestione sovraor-

dinati non garantiscano lo stato di conservazione soddisfacente per le specie e *habitat* per i quali i SIC/ZPS stessi sono stati designati.

Il «Piano di gestione» del SIC che qui interessa, in particolare, è stato approvato con prescrizioni con D.D.G. n. 665 del 30 giugno 2009 e risulta pertanto vigente per tutte le parti non comprese nelle prescrizioni. Al suo interno, in linea con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», sono individuati gli obiettivi gestionali per il raggiungimento e/o mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di *habitat* e specie e le relative azioni da mettere in atto per il suo perseguimento. Pur non essendo presenti divieti specifici all'attività edificatoria, tutte le azioni previste concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sempre nell'ambito dei regimi di tutela esistenti per l'area interessata, il decreto legislativo n. 42 del 2004 inserisce nelle cosiddette «aree tutelate per legge» ai sensi dell'articolo 142 «i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare». Nel caso di nuove realizzazioni, così, è previsto un articolato procedimento finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Infine, è necessario richiamare le tutele introdotte in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997, e, in particolare, dall'articolo 5, il cui comma 3 prevede che i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli *habitat* presenti nei SIC/ZTS, ma che possono avere incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito interessato, tenuto conto dei relativi obiettivi di conservazione.

In altre parole, la valutazione di incidenza ambientale ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC) e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS), e ciò al fine di salvaguardare l'integrità dei predetti Siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli *habitat* e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

In conclusione, relativamente alla compatibilità (realizzazione e gestione) della struttura denominata « Solarium », adibita a ristorante, punto di ristoro e di somministrazione di cibo e bevande e intrattenimento notturno, con le misure di conservazione che devono essere adottate per evitare il degrado degli *habitat* naturali presenti all'interno dei siti di importanza comunitaria, si può affermare quanto segue:

1. Compatibilità ambientale: l'intervento deve rispettare in primo luogo le prescrizioni contenute nel P.A.I. vigente; inoltre, deve essere conforme ai dettami imposti dal vincolo paesaggistico insistente sull'area e rispettare il regime vincolistico relativo al SIC specifico; il giudizio di compatibilità, infine, viene reso dalle competenti strutture, regionali ovvero delegate, all'interno del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;

2. Misure di conservazione: l'intervento non deve porsi in contrasto con le misure di conservazione contenute all'interno del Piano di gestione.

Sul punto, peraltro, la competente Autorità locale ha trasmesso l'elenco dei provvedimenti abilitativi ed autorizzazioni rilasciati, talora con prescrizioni, a favore della struttura di cui sopra. In particolare, conclude l'elencazione dei provvedimenti autorizzativi precisando che la realizzazione e gestione della stessa struttura, come dimostrato con gli studi ed i sopralluoghi effettuati in sede di valutazione di incidenza ambientale, è compatibile con le

prescritte misure di conservazione dell'*habitat* protetto, anche in relazione alle specifiche prescrizioni formulate in sede di conclusione dei lavori.

È stato sottolineato, altresì, che il riconoscimento del SIC ITA 020009 « Cala Rossa, Capo Rama » quale zona di conservazione speciale costituisce certamente un riconoscimento importante per la straordinaria unicità del luogo, ritenendo opportuno specificare, tuttavia, che al di là di costituire un impedimento esso deve essere l'occasione per creare nuove opportunità per valorizzare gli ambienti interessati. Viene anche riportato uno stralcio del parere reso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo con nota del 19 dicembre 2011 che, nell'approvare il progetto ritenendolo compatibile con la natura dei luoghi, ha osservato che esso prevede « il miglioramento del tratto di passeggiata a mare valorizzando i luoghi ».

Per quanto riguarda la segnalazione della Guardia Costiera che viene richiamata dagli interroganti, è stato precisato che essa riguarda esclusivamente l'interdizione delle attività marittime nelle zone di potenziale pericolo e che la realizzata struttura non ricade comunque in aree potenzialmente pericolose.

Per quanto attiene alla interrogazione n. 5-00811, essa fa riferimento alla concessione demaniale n. 36 del 2013 rilasciata dall'Assessorato Territorio e Ambiente della regione Sicilia per l'apertura di un nuovo stabilimento balneare, con annessi servizi bar e ristorazione, sulla spiaggia antistante l'isola delle Correnti.

In particolare lo stabilimento oggetto della concessione è stato autorizzato sulla spiaggia antistante l'isola delle Correnti, localizzata in provincia di Siracusa, che ricade all'interno delle seguenti aree vincolate:

1. SIC ITA 090010 « Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino »;

2. ZPS ITA 090029 « Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzameni, di Punta Pilieri e Vendicari ».

Si ricorda che a ciascuna tipologia di area corrisponde uno specifico strumento di gestione ovvero, in caso di assenza, specifiche misure di salvaguardia.

Relativamente a SIC e ZTS la regione Sicilia ha emanato, come già ricordato, il Dec.Ass. 22 ottobre 2007 che prevede alcuni divieti specifici rispetto alle altre cogenti misure di conservazione.

In particolare, il Piano di Gestione del SIC ITA 090010 è stato approvato con prescrizioni con D.D.G. n. 673 del 30 giugno 2009. Al suo interno, in linea con il già citato decreto ministeriale 3 settembre 2002, sono individuati gli obiettivi gestionali per il raggiungimento/mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di *habitat* e specie e le relative azioni da mettere in atto per il loro perseguimento. Pur non essendo presenti divieti specifici all'attività edificatoria, tutte le azioni previste concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La spiaggia interessata ricade, inoltre, all'interno della Riserva Naturale Orientata « Isola delle Correnti », individuata con le altre 79 Riserve dal Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali. Ad oggi, peraltro, non risulta ancora emanato il Dec.Ass. di istituzione, per cui vigono, per essa, le misure di salvaguardia previste dalle pertinenti disposizioni della legge regionale Sicilia n. 98 del 1981, e successive modificazioni.

Nell'ambito dei regimi di tutela recati dal decreto legislativo n. 42 del 2004, il Piano Paesaggistico (PP) della provincia di Siracusa risulta essere stato adottato dalla regione Sicilia con Dec.Ass. n. 98 del 2012. Le previsioni per l'area interessata dalla realizzazione dello stabilimento sono contenute nel Titolo III – Norme per paesaggi locali (Art. 39. Paesaggio Locale 19 « Pantani meridionali » e nel Titolo IV – Vincoli e zone di tutela, Art. 40 « Fascia di rispetto costiera » e Art. 42 « Rete Natura 2000 – ZSC e ZPS – e rete ecologica »).

In conclusione, relativamente alla compatibilità dello stabilimento balneare (realizzazione e gestione) con le misure di conservazione che devono essere adottate per evitare il degrado degli *habitat* naturali

presenti all'interno dei siti di importanza comunitaria interessati, si può affermare quanto segue:

1. Compatibilità ambientale: l'intervento deve rispettare il regime vincolistico relativo al SIC e alla ZPS, alle norme di salvaguardia della Riserva Regionale, al Piano Paesaggistico della provincia di Siracusa nonché essere conforme ai dettami imposti dal vincolo paesaggistico insistente sull'area concernente i territori costieri; il giudizio di compatibilità, infine, viene reso dalle competenti strutture, regionali ovvero delegate, all'interno del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale;

2. Misure di conservazione: l'intervento non deve porsi in contrasto con le misure di conservazione contenute all'interno del Piano di gestione.

Le problematiche relative sono, sul piano sostanziale, identiche a quelle già trattate con riferimento alle opere autorizzate nel SIC ITA 020009 « Cala Rossa e Capo Rama » e oggetto dell'altra interrogazione n. 5-00811.

Le abilitazioni e le autorizzazioni rese risultano concesse nel rispetto delle procedure e delle misure di tutela previste. L'esito positivo della Valutazione di Incidenza Ambientale, che qui più interessa, rappresenta presidio di legalità nei confronti di quelle misure più finalizzate alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema unico in base al quale l'area interessata è stata soggetta a protezione.

Quale elemento di specificità rispetto all'altro caso esaminato, è il riferimento degli interroganti alla autorizzazione rilasciata dalla competente Capitaneria di porto.

Interpellata sul punto specifico della questione, l'Autorità Marittima ha fornito dettagliati ragguagli, che si riportano in sintesi:

1. La concessione demaniale marittima è stata rilasciata in data 6 febbraio 2013 con scadenza 31 dicembre 2018, a carattere stagionale (Maggio-Settembre) ed ha per oggetto la realizzazione di uno

stabilimento balneare, con i connessi servizi bar e ristorazione, per un'area totale di metri quadri 1.000, dei quali solo metri quadri 97,40 coperti;

2. i manufatti previsti sono stati realizzati completamente in legno, semplicemente poggiati sull'arenile (sono stati presentati rilievi fotografici);

3. il parere rilasciato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha validità di cinque anni dalla data di emissione;

4. la mancanza di un piano di utilizzo delle aree demaniali marittime non può costituire motivo ostativo al rilascio della concessione;

5. dall'attività di vigilanza preventiva e repressiva espletata dal personale militare dipendente, sia durante l'*iter* amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, sia durante il montaggio delle strutture precarie per i servizi, sia durante la stagione balneare, non sono stati rilevati movimenti di terra, strutture in cemento né tanto meno risultano essere stati alterati o rimossi le dune e la macchia mediterranea;

6. dopo lo smontaggio delle strutture è stato possibile accertare l'integrale ripristino dello *status quo ante* (sono stati presentati rilievi fotografici).

La competente Autorità Marittima ha concluso ritenendo che il parere favorevole espresso nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio non sia in contrasto con l'interesse alla sicurezza della navigazione in senso lato, né tanto meno lede o compromette gli interessi demaniali marittimi o della sicurezza sottesi nella specie, la cui

cura è demandata alla stessa Autorità Marittima.

Da quanto tutto premesso emerge che alla luce delle misure di protezione e tutela applicabili all'aree presso le quali sono stati autorizzati gli interventi sopra descritti, le opere realizzate risultano ambientalmente compatibili con le pertinenti misure di protezione. In particolare, le positive risultanze concernenti la Valutazione di Incidenza Ambientale, quale strumento prioritario normativamente previsto, costituisce garanzia nei confronti del rispetto delle pertinenti misure di tutela dei siti di importanza comunitaria interessati.

Valga aggiungere, poi, che rispetto agli altri aspetti autorizzativi – diversi da quelli relativi alla compatibilità ambientale rimessi, come visto, alla Valutazione di Incidenza Ambientale – connessi alle segnalate problematiche, al Ministero dell'ambiente non risulta alcun contenzioso in atto posto in essere avverso i numerosi provvedimenti abilitativi e autorizzativi rilasciati dai vari e competenti soggetti istituzionali nel corso della lunga istruttoria.

Ciò nondimeno, stante la rilevanza ambientale delle problematiche poste dagli interroganti, il Ministero dell'ambiente, tuttavia, alla luce delle funzioni specifiche rimesse sulla materia, quale garante della integrità dei Siti di Natura 2000 nei confronti dell'Unione Europea, e nell'ambito di una più generale funzione di tutela dell'ambiente e del territorio, si farà carico di adottare al riguardo ogni lecita e possibile iniziativa per garantire l'integrale rispetto delle misure di protezione, anche tenuto conto della futura e necessaria definizione delle misure di conservazione funzionali alla trasformazione dei SIC in Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nonché alla approvazione dei pertinenti Piani di gestione.

ALLEGATO 4

5-01533 Manfredi: Sulla presunta contaminazione dell'acqua in alcune aree delle province di Napoli e Caserta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo che si riscontra gli onorevoli interroganti, con riferimento al noto *reportage* presentato dal settimanale *L'Espresso* relativo allo studio realizzato dal comando della « *US Navy* » di Napoli sull'inquinamento nelle province di Napoli e Caserta, chiedono a questo Ministero se sia a conoscenza dei dati raccolti tra il 2009 e il 2011 e se intenda assumere le iniziative di competenza, di concerto con la regione Campania, per le necessarie urgenti verifiche ambientali e per le eventuali opere di bonifica nelle aree indicate dal predetto dossier.

Il tema si innesta, com'è noto, sulla questione più vasta della c.d. Terra dei fuochi, già più volte affrontata da questo Ministero in sede di sindacato ispettivo.

Già da tempo, si ricorderà, e in relazione alla sempre maggiore criticità della situazione, si rendeva necessario e improcrastinabile pervenire alla individuazione di un quadro generale di azioni concrete, immediate e puntuali, con l'obiettivo di sradicare un fenomeno odioso che ipotecava il presente e il futuro di un vasto territorio e della popolazione ivi residente.

A dimostrazione di quanto la relativa problematica fosse ritenuta di rilevantissima e prioritaria importanza da parte del Ministero dell'ambiente, è da segnalare che sin dai primi giorni di operatività del nuovo Governo, il Ministro aveva ritenuto suo dovere prendere diretto contatto con la realtà ambientale delle aree interessate.

Si era ritenuto sin da subito, infatti, che una più forte presenza delle istituzioni sul territorio, una maggiore sinergia tra le competenze dei vari Dicasteri coinvolti con

le istituzioni locali, l'inasprimento delle pene per i reati ambientali – in particolare per i roghi dei rifiuti, l'avvio dell'attività di bonifica e risanamento, siano i cardini dell'azione cui deve essere improntata l'attività dell'intero Governo.

In merito, tuttavia, a quanto specificamente richiesto dagli interroganti, non può non segnalarsi che la risposta più idonea è allo stato rappresentata dalla avvenuta approvazione nel corso del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 di un piano di azione per l'emergenza della « Terra dei fuochi », e altre emergenze ambientali e industriali.

Detto piano, concretizzatosi con l'avvenuta pubblicazione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante « Disposizioni urgenti dirette fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate », pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2013, interviene a tutela dell'ambiente, della salute e della qualità delle coltivazioni. Si prevedono il monitoraggio e la classificazione dei suoli, l'accertamento dello stato dell'inquinamento dei terreni, la riforma dei reati ambientali, l'accelerazione e la semplificazione degli interventi necessari, oltreché risorse per le bonifiche indispensabili per territori a forte condizionamento criminale quale è quello della Terra dei fuochi.

In particolare, e per quanto qui maggiormente interessa, si richiama l'attenzione sulle previsioni degli articoli 1 e 2, laddove ci si propone di fare fronte al gravissimo allarme sociale provocato dalla diffusione di notizie sullo stato di conta-

minazione dei terreni agricoli campani e su eventuali pericoli per la salute umana.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania è previsto che svolgano le indagini tecniche per la mappatura dei siti inquinati secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con apposita direttiva.

E questo perché è urgente e fondamentale acquisire una fotografia ufficiale della situazione attraverso una mappatura delle aree, che individui quelle interessate da fenomeni da inquinamento tali da rendere necessaria la limitazione delle coltivazioni.

I risultati scientifici così acquisiti consentiranno, quindi, di perimetrare definitivamente i terreni in modo da sfatare una volta per tutte gli infondati timori che tutti i prodotti della Campania siano contaminati e che tutti i terreni destinati all'agroalimentare della regione siano pregiudicati da gravi fenomeni di inquinamento.

Attraverso tale strumento normativo potranno inoltre essere coordinati e raccordati utilmente tutti i dati conoscitivi già a disposizione ma che necessitano di essere coordinati e unificati. In tale specifico ambito, pertanto, deve ricondursi lo sprone formulato dagli interroganti laddove auspicano la realizzazione delle urgenti verifiche ambientali.

Uno degli obiettivi perseguiti sarà poi quello di adottare un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori ove si sono riscontrate concentrazioni di inquinanti tali da renderli inadatti alla produzione agroalimentare.

Per quanto attiene alla questione delle bonifiche dei siti campani, è prevista la

costituzione di un Comitato Interministeriale e di una Commissione con il compito di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela da realizzarsi nell'area della regione Campania.

L'azione della Commissione avrà lo scopo di semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi di bonifica dei territori. Sarà così possibile per la realizzazione degli stessi fare ricorso allo strumento giuridico del Contratto Istituzionale di sviluppo proprio al fine di accelerare e garantire la qualità della spesa pubblica. Si prevede, inoltre, la possibilità di finanziare il programma, oltre che con le disponibilità ordinarie, anche mediante l'utilizzo del Piano operativo regionale Campania 2007-2013 (fondi strutturali), del Piano di Azione e Coesione, nonché mediante misure che saranno adottate nella programmazione 2014-2020.

Preme, in conclusione sottolineare, e con non poco compiacimento, che le iniziative appena riferite non rappresentano mere intenzioni ma provvedimenti concreti adottati dal Governo per far fronte alla rilevantissima crisi ambientale accertata nell'area della Terra dei fuochi, nell'ambito della quale il contenuto del *dossier* della *US Navy*, da cui hanno tratto spunto gli interroganti per conoscere le iniziative che il Ministero dell'ambiente intendeva adottare, rappresenta solo un aspetto delle varie problematiche.

Fermo restando quanto appena riferito, rimane comunque la possibilità di apportare in corso di conversione del decreto-legge quelle modifiche che saranno ritenute opportune per meglio definire il complesso di interventi finalizzati a risolvere, per quanto possibile e che qui interessa, il fenomeno dell'inquinamento nella Terra dei fuochi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01031 Bobba: Stato di avanzamento del piano di rientro finanziario conseguente all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte e necessità di affrontare le gravi criticità del settore	249
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	253
5-01279 Coppola: Stato di aggiornamento della banca dati relativa alle infrazioni commesse dai titolari di patente rilasciata da Stati esteri	249
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	256
5-01305 Rosato: Ipotesi di riduzione dei collegamenti operati con treni Intercity in Friuli Venezia Giulia	249
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	258
5-01353 Catalano: Mancata adozione del decreto ministeriale volto a definire le caratteristiche dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici	250
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	260
5-01656 Bergamini: Sistemi automatici a bordo dei veicoli per le chiamate di emergenza in caso di incidente stradale	250
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	261

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013) 409 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2013) 410 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Accelerare l'attuazione del cielo unico europeo » (COM(2013) 408 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	251
<i>ALLEGATO 6 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo	252
--	-----

INTERROGAZIONI

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Deborah BERGAMINI, indi del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 12.15.

5-01031 Bobba: Stato di avanzamento del piano di rientro finanziario conseguente all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte e necessità di affrontare le gravi criticità del settore.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi BOBBA (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta assai ampia, osserva che essa solo in parte corrisponde ai quesiti posti nell'atto di sindacato ispettivo a sua firma, senza tuttavia intervenire sul tema dell'articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale nelle varie province piemontesi, soprattutto quelle ubicate nell'area nord est della regione, che a suo giudizio presenta numerose criticità. Sottolinea al riguardo, che appare discutibile la sovrapposizione del servizio su gomma nelle tratte servite dal servizio ferroviario, dal momento che, a suo giudizio, sarebbe opportuno potenziare il servizio ferroviario e in generale strutturare il trasporto pubblico locale in modo tale che il trasporto su gomma rappresenti, per i cittadini, solo una parte residuale del tragitto da percorrere. Nell'esprimere perplessità sulla chiusura della linea Santhià-Arona, che ha portato gravi disagi per i pendolari e conseguenze negative anche sul turismo della zona dei laghi, evidenzia l'esiguità delle risorse destinate dal Governo al trasporto pubblico locale, con le quali ritiene difficile che possano essere conseguiti i risultati perseguiti.

5-01279 Coppola: Stato di aggiornamento della banca dati relativa alle infrazioni commesse dai titolari di patente rilasciata da Stati esteri.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo COPPOLA (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta e per le tabelle depositate, che si riserva di valutare successivamente, evidenzia la preponderanza dei controlli eseguiti sui conducenti italiani rispetto a quelli effettuati su conducenti titolari di patente straniera, che a suo giudizio non è attribuibile soltanto alla maggiore quantità di conducenti con patente italiana circolanti sul territorio rispetto a quelli con patente rilasciata da uno Stato estero. Riguardo alle procedure di comunicazione tra i Ministeri, richiamata dal rappresentante del Governo nella risposta, esprime una forte perplessità, ritenendo che, nell'era digitale, risponda a requisiti di efficacia ed efficienza l'accesso da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla banca dati del Ministero dell'interno, piuttosto che l'invio da parte di quest'ultimo dei tabulati generati dalla medesima banca dati. Invita quindi il sottosegretario a farsi parte attiva affinché le procedure di comunicazione tra i Ministeri siano improntate a criteri di efficacia, che consentirebbero, in aggiunta, anche un migliore utilizzo del personale pubblico in esse impiegate.

5-01305 Rosato: Ipotesi di riduzione dei collegamenti operati con treni Intercity in Friuli Venezia Giulia.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ettore ROSATO (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, esprime la piena consapevolezza che la struttura delle corse ferroviarie sia strettamente connessa alle risorse che vengono ad esse destinate all'interno del con-

tratto di servizio. Osserva tuttavia, più in generale, che l'incertezza sul numero e sulla frequenza dei treni in una determinata area ha due conseguenze negative: in primo luogo di rendere difficile la stabilizzazione di una clientela e in secondo luogo di disincentivare gli investimenti in quell'area da parte di società che, come quelle assicurative che li insistono, hanno un forte carattere internazionale e necessitano pertanto che l'area stessa sia servita da adeguati collegamenti. Nel prendere atto della disponibilità di Trenitalia evidenziata nella risposta del rappresentante del Governo, ritiene che la programmazione della concessionaria del servizio pubblico debba tener conto di un quadro d'insieme complessivo e non possa far riferimento a un mero dato di contabilità, prevedendo l'esercizio dei soli treni per i quali venga data un'adeguata compensazione pubblica. Giudica infatti corretto da parte della società che questa assuma un rischio di impresa anche rispetto alla messa in esercizio di treni che rispondono a logiche di mercato e invita il rappresentante del Governo a far sì che nell'ambito della programmazione periodica di Trenitalia sia adottata una visione più ampia che abbia riguardo alle prospettive di sviluppo dei territori, anche alla luce dei tagli operati al trasporto pubblico locale, che vedono la conseguenza diminuzione dei treni locali e il più frequente utilizzo da parte dei cittadini, in loro sostituzione, dei treni Intercity.

5-01353 Catalano: Mancata adozione del decreto ministeriale volto a definire le caratteristiche dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ivan CATALANO (M5S), replicando, fa presente che la propria interrogazione nasce dal fatto che alcuni comuni hanno installato i semafori intelligenti di propria iniziativa, non essendo stato emanato il

decreto attuativo che consentirebbe l'omologazione di tali dispositivi. Nel ringraziare quindi il sottosegretario per l'aggiornamento fornito sulle questioni oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, invita il Governo e anche personalmente il sottosegretario Girlanda ad accelerare l'iter volto all'installazione di tali dispositivi finalizzati a migliorare la sicurezza e ad agevolare la mobilità, anche eventualmente intervenendo, se lo ritiene opportuno, nel corso dell'esame dei provvedimenti recanti delega al Governo per il riordino del codice della strada.

5-01656 Bergamini: Sistemi automatici a bordo dei veicoli per le chiamate di emergenza in caso di incidente stradale.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, che contiene utili elementi di informazione volti a comprendere il percorso che il nostro Paese intende seguire rispetto alla scadenza ormai prossima dell'ottobre 2015 dettata dall'Europa per l'introduzione della chiamata automatica da parte dei veicoli che siano coinvolti in gravi incidenti stradali, di un numero di emergenza. Nell'evidenziare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo a tal fine del numero 112, attualmente attribuito per la chiamata di emergenza ai carabinieri, osserva che la moltiplicazione di tavoli di confronto e di iniziative volti a valutare le più opportune soluzioni a tale questione, rischia di frammentare la prospettiva di valutazione, allungare i tempi di risposta e non mettere il nostro Paese in grado di far fronte alla richiesta europea. Accoglie con favore la disponibilità manifestata dal Governo all'ingresso di operatori privati qualora il sistema pubblico non fosse in grado di rispondere a tale funzione in modo efficiente ed efficace.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013) 409 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2013) 410 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Accelerare l'attuazione del cielo unico europeo» (COM(2013) 408 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 26 novembre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione ha svolto un articolato percorso su un tema a suo giudizio di grande rilevanza, ma anche di notevole complessità tecnica, con l'obiettivo di esprimersi in modo puntuale e articolato sugli aspetti più rilevanti che emergono dalle proposte legislative in esame e di farlo in tempo utile rispetto ai lavori del Parlamento europeo. Fornisce quindi un'ampia illustrazione della proposta di documento finale (*vedi allegato 6*) nella quale ha tenuto conto sia dei contenuti dell'audizione del relatore presso il Parlamento europeo della proposta di regolamento COM(2013) 409, sia degli elementi emersi nel corso del dibattito. Si sofferma in particolare sugli aspetti concernenti la necessaria attenzione da porre alle peculiarità nazionali e il conseguente opportuno equilibrio di poteri decisionali tra la Commissione europea e le autorità degli Stati membri, la liberalizzazione dei servizi di assistenza, la cooperazione tra i fornitori dei servizi di gestione del traffico aereo e le strutture militari, nonché l'esigenza di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e funzioni tra soggetti che operano a livello europeo e, di conseguenza, di focalizzare l'attività di Eurocontrol su compiti di carattere tecnico-operativo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere favorevole sulla proposta di documento finale del relatore.

Ivan CATALANO (M5S) condivide, a nome del proprio gruppo, la proposta di documento finale del relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 6*).

Michele Pompeo META, *presidente*, esprime soddisfazione per l'approvazione unanime del documento finale. Avverte quindi che il documento testé approvato

sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 dicembre 2013.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-01031 Bobba: Stato di avanzamento del piano di rientro finanziario conseguente all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte e necessità di affrontare le gravi criticità del settore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione la delicata questione del trasporto ferroviario regionale, con particolare riferimento alla Regione Piemonte.

Com'è noto, secondo la normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997) la programmazione e gestione dei servizi ferroviari regionali, che assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza delle singole Regioni (nel caso di cui trattasi della Regione Piemonte) i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili.

In particolare, sulla base delle informazioni assunte al riguardo da Ferrovie dello Stato, evidenzio che in data 5 dicembre 2011, la Regione Piemonte – con Delibera della Giunta Regionale n.19/3042 – ha trasferito la gestione dei servizi ferroviari sostitutivi, effettuati mediante autobus, dal Contratto di Servizio con Trenitalia all'ambito dei servizi minimi provinciali, di competenza delle Province piemontesi.

In data 11 giugno 2012, con Delibera n. 13/3991, la Giunta Regionale del Piemonte ha adottato una riorganizzazione del servizio di trasporto regionale, finalizzata al contenimento dei relativi costi, sospendendo il servizio ferroviario su alcune linee (12) a bassa frequentazione (ad eccezione delle linee Vercelli-Casale Monferrato e Novara-Varallo, per le quali è stata prevista l'attivazione di una sperimentazione di integrazione tra ferro e

gomma) e convertendolo in servizio bus, rientrante, sulla base della citata delibera, nelle competenze delle Amministrazioni provinciali piemontesi.

Nel mese di ottobre 2013, con DGR 19/6537, la Regione ha approvato il piano di Trasporto Pubblico Locale, confermando, dopo la suddetta sperimentazione, la chiusura della linea Vercelli-Casale Monferrato e l'attivazione di un servizio ridotto sperimentale sulla linea Novara-Varallo.

Infine, nello scorso novembre 2013, con DGR n. 13/6608, la medesima Giunta Regionale del Piemonte, sempre nell'ambito delle proprie competenze, ha disposto l'adeguamento tariffario, con decorrenza 1° dicembre 2013, dei servizi di trasporto contrattualizzati del proprio territorio, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 1/2000.

Più in generale, in merito alla programmazione dei servizi da parte delle Regioni, occorre evidenziare che con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 il settore è stato oggetto di una riforma che, ad oggi, purtroppo, non ha ancora prodotto gli effetti previsti; ciò, in quanto, le Regioni, che avrebbero dovuto individuare, secondo criteri di efficienza e razionalità, i c.d. «servizi minimi» da garantire alla stregua di quelli essenziali, si sono limitate, per lo più, alla conservazione dei servizi storici e conseguentemente della spesa storica indicizzata, senza procedere all'adeguamento dinamico, sia quantitativo che modale, dell'offerta di servizi al mutare della domanda conseguente all'evolversi socio economico

del paese. Si fa riferimento, ad esempio, alle numerose linee ferroviarie nate agli inizi del secolo scorso, in assenza di una rete viaria e di trasporto automobilistico, che continuano ad essere in esercizio, a fronte di una domanda ormai limitata che non giustifica più il costo pubblico di una modalità ferroviaria. Tale mancato adeguamento ha distratto le poche risorse finanziarie disponibili da quei servizi che, proprio in funzione dell'evoluzione economico sociale del paese, andavano incrementati qualitativamente e quantitativamente (ad esempio, i servizi per pendolari in prossimità dei medi e grandi centri urbani).

Per ovviare a tale anomalia, nell'ambito del più complessivo processo di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, è stato avviato un percorso normativo finalizzato all'efficientamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, che ha portato al varo della disciplina volta al riordino del settore, inserita all'interno della legge di stabilità per l'anno 2013.

L'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2012 n. 228, nel sostituire l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, ha previsto, infatti, a decorrere dal 2013, l'istituzione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; tale norma ha lo scopo di incentivare le Regioni a riprogrammare i servizi secondo criteri oggettivi ed uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione, criteri questi definiti con il DPCM dell'11 marzo 2013, emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 16-*bis*.

L'applicazione di tali criteri, superando la cristallizzazione dei servizi storici e della spesa storica, consentirà la progressiva rispondenza tra offerta e domanda di trasporto.

Tale programmazione sarà diretta ad individuare e ridurre i servizi scarsamente utili e sovrapposti o prodotti con modalità eccessivamente onerosa in relazione alla

domanda esistente, secondo i predetti criteri di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il MIT, dal canto suo, avrà cura di verificare, anche per il tramite dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 244 del 2007, che la Regione stia procedendo, secondo i criteri indicati dal citato articolo 16-*bis*, alla riprogrammazione dei servizi per ovviare alle criticità riscontrate dall'utenza.

La verifica è diretta a ripartire tra le Regioni a Statuto Ordinario le somme stanziare sul fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale con la previsione, qualora la Regione non esegua tale efficientamento e razionalizzazione, di una penalizzazione corrispondente ad una riduzione, nel limite massimo del 10 per cento, delle risorse ad essa destinate.

Nell'ambito di detto processo di razionalizzazione e di efficientamento del settore si è ravvisata la necessità di consentire alle Regioni, ove necessario, di ripianare i disavanzi sino alla data del 31 dicembre 2012 prodotti da una programmazione statica e non più rispondente alle moderne esigenze di mobilità e di garantire un flusso di finanziamenti diretto ad investimenti nel settore coerenti con i già citati criteri, uniformi a livello nazionale, di efficientamento e razionalizzazione che le Regioni adotteranno per la programmazione dei servizi.

Tali necessità di ripiano dei disavanzi sono già state in parte risolte ricorrendo alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011.

In particolare, per quanto riguarda la Regione Piemonte, è opportuno ricordare, come lo stesso onorevole interrogante ha evidenziato, che, l'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2013, e relativa legge di conversione, relativo ai servizi di TPL e ferroviari regionali, ha previsto che la Regione stessa possa utilizzare le risorse di detto Fondo per regolare i debiti nei confronti di alcune aziende del settore.

E in effetti, ai sensi della citata normativa (articolo 11, comma 6), la Regione

Piemonte ha trasmesso il relativo Piano di rientro del debito che è stato oggetto di valutazione congiunta MIT-MEF per la relativa approvazione. A seguito di approfondimenti e dei necessari chiarimenti forniti dalla Regione, nella riunione dello scorso 3 ottobre i rappresentanti MIT-MEF hanno ritenuto approvabile, in sede istruttoria, il Piano stesso con utilizzo delle risorse rinvenienti su detto Fondo coesione e sviluppo nel limite massimo di 150 milioni di euro, come stabilito dal citato articolo 11, comma 7.

Infatti, lo scorso 31 ottobre i competenti Uffici del MIT hanno provveduto a trasmettere al MEF la bozza di decreto di approvazione del piano in argomento.

Ricordo, da ultimo, che il disegno di legge di stabilità 2014, all'esame del Parlamento, oltre alle risorse di cui al citato Fondo Nazionale, dispone l'incremento del Fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale

rotabile su gomma e a 200 milioni di euro, per l'anno 2014, da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

Assicuro che il MIT continuerà a vigilare, con rinnovato impegno, affinché vengano garantiti collegamenti adeguati ed efficienti: sono stati a tal fine già istituiti appositi tavoli tecnici con i soggetti interessati.

Sottolineo, in proposito, che all'esito della Conferenza Unificata dello scorso 21 novembre convocata in seduta straordinaria, proprio per discutere sulle iniziative da assumere nel settore del trasporto pubblico locale, il Governo, le Regioni e le Province Autonome hanno concordato, tra l'altro, sulla necessità di pervenire rapidamente alla determinazione dei costi standard per il settore, che rappresenta un passaggio indispensabile alla razionalizzazione del settore stesso. Un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati è stato costituito a questo fine.

ALLEGATO 2

5-01279 Coppola: Stato di aggiornamento della banca dati relativa alle infrazioni commesse dai titolari di patente rilasciata da Stati esteri.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti informo che l'inscrimento delle decurtazioni di punteggio relative alle violazioni commesse sul territorio italiano da parte di soggetti titolari di patente rilasciata da Stato estero è, in base a quanto stabilito dall'articolo 6-ter del decreto-legge del 27 giugno 2003, n. 151 e relativa legge di conversione, di competenza delle Forze dell'Ordine di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), le quali operano sull'archivio centrale istituito presso i competenti Uffici del MIT attraverso strumenti informatici predisposti fin dall'entrata in vigore della citata norma.

Il Centro elaborazione dati (CED) della Motorizzazione Civile trasmette al Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali –, con cadenza bimestrale, un tabulato contenente le informazioni relative ai conducenti titolari di patente straniera per i quali deve essere adottato un provvedimento di interdizione alla guida su tutto il territorio italiano a causa del cumulo di violazioni.

Conseguentemente, il suddetto Dipartimento per gli affari interni e territoriali trasmette le informazioni necessarie alle Prefetture competenti per territorio, in base al luogo dove è stata commessa l'ultima infrazione, affinché queste provvedano a segnalare ai conducenti stessi il divieto di guida e la durata dello stesso.

Per completezza d'informazione evidenzio che nell'ultimo tabulato inviato dal CED, del 9 dicembre scorso, i conducenti

con patente straniera inibiti alla guida in Italia erano 360.

Informo, inoltre, che alla medesima data (9 dicembre 2013) sono state effettuate alla struttura competente comunicazioni per complessivi 6.107 nominativi.

Infine, il Ministero dell'interno, interessato al riguardo, ha comunicato, per quanto di competenza, che nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di ottobre 2012 risultano effettuati nel settore dell'autotrasporto di persone e merci 220.932 controlli di cui 194.917 a mezzi di nazionalità italiana; 22.308 a mezzi dell'Unione europea e 3.707 a quelli fuori dall'Unione europea. Nello stesso arco temporale sono state accertate 71.921 violazioni di cui 66.036 a mezzi italiani, 5.100 a mezzi dell'Unione europea e 785 a quelli extra-Unione europea. Nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 31 ottobre di quest'anno, risultano invece effettuati 241.024 controlli, di cui 210.880 a mezzi di nazionalità italiana, 26.093 a mezzi dell'unione Europea e 4.051 a mezzi extra-Unione europea, mentre risultano accertate 72.418 violazioni, di cui 65.786 a veicoli italiani, 5.832 a quelli appartenenti all'Unione europea ed infine 800 a veicoli extra-Unione europea.

Per completezza di informazione, allego agli atti due tabelle, fatte pervenire dal Ministero dell'interno, che riportano, per i periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2012 e quello tra il 10 gennaio e il 31 ottobre 2013, la distinzione della tipologia delle infrazioni compiute nel settore dell'autotrasporto.

Numero controlli effettuati Dati complessivi Attività dal 1/1/2012 al 31/10/2012
aggiornato al 09/12/2013 16:21:06

Tipo trasporto Dati complessivi

Nazionalità veicolo	Veicoli Controllati
Italiana	194917
Paese U.E.	22308
Paese extra U.E.	3707
Totale	220932

Articoli contestati

Nazionalità Veicolo/Art. Contestati	L.298/74				Codice della strada							Tot Contestazioni
	Art26/1 Esercizio abusivo	Art26/2 Atterramento marce ad abusivo	Art46 Trasporto abusivo	Art7c2	Art61 Segno fine	Art62 Messa fine	Art142 Limiti di velocità	Art164 Sistemazione del carico sui veicoli	Art167 Trasporto di cose sui veicoli a motore	Art174 Tempi di guida a riposo	Altro	
Italiana	152 0,22%	23 0,03%	337 0,81%	328 0,80%	107 0,19%	27 0,06%	10404 15,70%	470 0,71%	2751 4,12%	17669 25,70%	33768 51,14%	66036
Paese U.E.	4 0,08%	5 0,10%	205 4,92%	64 1,28%	27 0,52%	3 0,06%	975 13,12%	38 0,70%	185 3,62%	2382 48,21%	1212 23,10%	5100
Paese extra U.E.	2 0,25%	0 0,00%	109 13,82%	11 1,40%	2 0,25%	0 0,00%	132 15,82%	7 0,89%	22 2,82%	226 28,12%	274 34,80%	785
tot.	158	28	651	403	136	30	11511	515	2958	20277	35254	71921

Numero controlli effettuati Dati complessivi Attività dal 1/1/2013 al 31/10/2013
aggiornato al 02/12/2013 16:21:36

Tipo trasporto Dati complessivi

Nazionalità veicolo	Veicoli Controllati
Italiana	210880
Paese U.E.	26093
Paese extra U.E.	4051
Totale	241024

Articoli contestati

Nazionalità Veicolo/Art. Contestati	L.298/74				Codice della strada							Tot Contestazioni
	Art26/1 Esercizio abusivo	Art26/2 Atterramento marce ad abusivo	Art46 Trasporto abusivo	Art7c2	Art61 Segno fine	Art62 Messa fine	Art142 Limiti di velocità	Art164 Sistemazione del carico sui veicoli	Art167 Trasporto di cose sui veicoli a motore	Art174 Tempi di guida a riposo	Altro	
Italiana	213 0,32%	35 0,05%	306 0,42%	249 0,32%	100 0,19%	29 0,04%	10021 15,32%	473 0,72%	2443 3,71%	15134 23,90%	36783 55,81%	65786
Paese U.E.	14 0,24%	9 0,15%	250 4,20%	93 1,28%	37 0,52%	4 0,06%	1566 21,80%	41 0,70%	196 3,30%	2345 48,21%	1277 21,90%	5832
Paese extra U.E.	1 0,13%	2 0,25%	121 15,12%	10 1,28%	1 0,13%	2 0,25%	180 22,80%	4 0,80%	20 2,52%	196 24,80%	263 32,80%	800
tot.	228	46	677	352	138	35	11767	518	2659	17675	38323	72418

ALLEGATO 3

5-01305 Rosato: Ipotesi di riduzione dei collegamenti operati con treni Intercity in Friuli Venezia Giulia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione la delicata questione del trasporto ferroviario interregionale e nazionale evidenziando, in particolare, il timore di una soppressione di dodici treni interregionali Intercity.

Come è noto, i servizi ferroviari passeggeri di media/lunga percorrenza si dividono in servizi « a mercato » e servizio universale.

I servizi « a mercato » (di media/lunga percorrenza) non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, sono effettuati a rischio di impresa e si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico: le dimensioni e le caratteristiche dell'offerta, quindi, sono determinate da valutazioni commerciali; rientrano tra i servizi a mercato le « Freccie » di Trenitalia (« Frecciarossa », « Frecciargento » e « Freccia-bianca »), nonché i treni internazionali e una quota di treni Intercity.

La relativa programmazione, pertanto, è effettuata direttamente da Trenitalia che per i servizi effettuati con la predetta quota di treni Intercity ha lamentato un rapporto costi/ricavi fortemente negativo, pari a poco meno di trenta milioni di euro l'anno.

In particolare, Ferrovie dello Stato ha riferito che nella quota di Intercity effettuati a mercato che percorrono la linea dorsale tra Roma e Firenze e servono varie destinazioni (da Milano, Trieste/Venezia sino a Roma/Napoli/Salerno), rientrano 6 coppie di collegamenti: si tratta di collegamenti che svolgono spesso, per buona parte, un servizio di cabotaggio, servendo flussi pendolari che li utilizzano per tratte limitate, sostanzialmente para-

gonabile a quello del trasporto ferroviario locale gestito dalle regioni. Questi treni presentano, come appena detto, ormai da tempo un rapporto costi/ricavi fortemente negativo, con perdite rilevanti.

Il servizio universale comprende, invece, quegli altri treni di media lunga-percorrenza che per poter essere effettuati, necessitano di un corrispettivo, definito nell'ambito di un Contratto di servizio, in quanto presentano un conto economico negativo.

Devo precisare che detto Contratto prevede un'offerta di servizi finanziati per assicurare il diritto alla mobilità sul territorio nazionale e, in modo particolare, i collegamenti necessari alla continuità territoriale di aree collocate nel Sud Italia, caratterizzate da una domanda particolarmente debole e quindi da un elevato differenziale tra costi e ricavi.

Pertanto, i collegamenti di media e lunga percorrenza nazionali, quali gli Intercity compresi nel Contratto di servizio, orientati a tutelare il diritto alla mobilità sulle tratte nazionali, possono essere utilizzati dai pendolari quando gli orari di transito lo consentono, rivestendo così una rilevante funzione anche per il trasporto pubblico locale la cui gestione e programmazione, come è noto, è peraltro attribuita alle singole regioni.

Orbene, tenuto conto che la caratteristica dei treni oggetto del Contratto è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia, i Ministeri contraenti (MIT-MEF), nell'ambito delle risorse di cui dispongono, erogano corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario anch'esso

inserito nel Contratto; in tale ambito, pertanto, vengono gestiti sia la programmazione dei servizi contrattualizzati, che comprende, fra l'altro, numero e tipologia dei collegamenti, itinerari e fermate, sia la determinazione delle tariffe applicabili.

Allo stato, pertanto, la difficoltà ad inserire nel perimetro dei servizi contribuiti nuove relazioni, quali quelle a rischio soppressione prima citate, è dovuta alla necessità di mantenere le condizioni di equilibrio economico-finanziario del Contratto di servizio, anche in assenza di risorse ulteriori rispetto a quelle del 2012.

In ogni caso, assicuro che le problematiche evidenziate dagli interpellanti sono bene note al MIT ed infatti le competenti strutture del dicastero hanno attivato un tavolo di confronto con le singole regioni interessate e Trenitalia, nell'ambito del quale approfondire, dal punto di vista tecnico, le possibili ipotesi di mantenimento dei servizi ovvero di ottimizzazione degli stessi in relazione alle possibili integrazioni con i servizi a committenza regionale già esistenti, come anche con quelli in autonomia commerciale svolti da Trenitalia.

Allo stato attuale, sulla base dei dati acquisiti, l'inserimento nel perimetro del cosiddetto servizio universale dei 12 collegamenti intercity, assicurati come detto da Trenitalia in regime di autonomia commerciale e di cui la medesima ha preannunciato la soppressione, comporterebbe un onere aggiuntivo pari a circa 30 milioni di euro, la cui copertura, in assenza dei corrispondenti stanziamenti, potrebbe es-

sere assicurata solo da variazioni compensative di altri servizi inclusi nel Contratto vigente, valido per il 2009-2014.

In ogni caso, proprio nella considerazione che i servizi di cui trattasi hanno un impatto notevole sull'utenza pendolare e che la loro improvvisa soppressione può arrecare disagi alle singole regioni interessate che, nella loro programmazione, hanno tenuto conto dell'esistenza di tali collegamenti, nelle more degli approfondimenti tecnici volti ad individuare possibili soluzioni alternative è stata acquisita la disponibilità e l'impegno da parte di Trenitalia a proseguire temporaneamente nell'effettuazione dei suddetti treni, ivi compresi quelli d'interesse della regione Friuli Venezia Giulia relativi ai collegamenti Napoli-Roma-Trieste.

Pertanto, i suddetti Intercity risultano attualmente inseriti nei sistemi di vendita di Trenitalia anche per il periodo successivo al cambio orario del 15 dicembre p.v.; in particolare Trenitalia ha fatto presente che la coppia di IC 588/589 - 594/595 da/per Trieste è stata attestata a Roma (invece di Napoli).

Infine, in ordine ai servizi diretti tra Trieste e le principali città del centro Italia, Trenitalia ha comunicato che con il nuovo orario di dicembre prossimo è stata istituita una nuova coppia di « Frecciarmento » Trieste-Roma e viceversa, che assicura un collegamento diretto veloce con la capitale (partenza al mattino dal capoluogo giuliano e rientro in serata), oltre che con Bologna e Firenze.

ALLEGATO 4

5-01353 Catalano: Mancata adozione del decreto ministeriale volto a definire le caratteristiche dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede quali siano le cause della mancata adozione del decreto di cui all'articolo 60, comma 1, della legge n. 120 del 2010 con cui vengono definite, tra l'altro, le caratteristiche per l'omologazione e l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, e quali iniziative si intendano assumere per garantire l'effettiva attuazione di tale norma.

Al riguardo, informo che i competenti uffici del MIT sono in attesa della conclusione delle diverse sperimentazioni avviate con prototipi dei dispositivi previsti dal citato articolo 60.

Tali sperimentazioni hanno lo scopo di verificare, tra l'altro, i comportamenti degli utenti in relazione alle nuove modalità di esercizio degli impianti semaforici.

Ciò al fine della preventiva individuazione, con il suddetto provvedimento ministeriale, dei requisiti per l'approvazione dei dispositivi di cui sopra ai sensi dell'articolo 45 del nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), dell'articolo 192 del connesso regolamento di esecuzione ed attuazione decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) nonché della verifica di compatibilità con la norma europea armonizzata EN 12368, in relazione all'obbligo di marcatura CE per i semafori.

Allo stato attuale, pertanto, non è possibile indicare una tempistica precisa per il completamento dell'*iter* previsto per l'emanazione del decreto di cui trattasi, considerate, nondimeno, le innumerevoli implicazioni connesse con la sicurezza della circolazione: dette sperimentazioni dovranno, infatti, chiarire ogni dubbio circa l'effettiva validità dei suddetti dispositivi e i loro limiti d'impiego; in merito, peraltro, ricordo che i limiti temporali indicati dall'articolo 60, comma 2, della legge n. 120 del 2010, sono solo ordinatori.

Per quanto concerne, più in particolare, gli impianti impiegati per regolare la velocità e gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, si osserva che essi non possono essere abbinati agli impianti semaforici, in quanto comportebbero difformità rispetto alle funzionalità ordinarie delle lanterne semaforiche come indicato dall'articolo 158 del citato regolamento.

Allo stato attuale, quindi, i cosiddetti « semafori intelligenti » non risultano conformi alle vigenti norme e, qualora installati, nelle more dell'emanazione del citato decreto, devono essere riportati alle citate funzioni ordinarie di cui all'articolo 158 del regolamento suddetto.

ALLEGATO 5

5-01656 Bergamini: Sistemi automatici a bordo dei veicoli per le chiamate di emergenza in caso di incidente stradale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Commissione europea con il programma «*eCall* Paneuropeo», intende introdurre nel territorio dell'Unione un servizio universale analogo a quello del numero di emergenza unico europea (E112), ovvero un servizio « pubblico » ed « interoperabile » su tutto il territorio europeo.

Il modello di funzionamento del suddetto programma prevede che il sistema *eCall*, installato sul veicolo, generi automaticamente una chiamata verso il servizio E112, che è il Numero unico europeo (NUE) del servizio pubblico per le chiamate di emergenza previsto dalla direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002.

A tale riguardo, a partire dal 2010, la Commissione europea ha adottato una serie di iniziative legislative diversificate rispetto ai vari ambiti di riferimento:

una proposta di regolamento sulla omologazione degli autoveicoli che prevede la presenza del sistema *e-Call* a bordo dei nuovi tipi di veicolo a decorrere dal 1° ottobre 2015 (COM (2013) 316);

per il settore delle telecomunicazioni, una raccomandazione dell'8 settembre 2011 con la quale demanda agli Stati membri l'applicazione di tutte quelle misure necessarie a garantire che gli operatori di telefonia mobile operanti nel paese adottino gli opportuni provvedimenti tecnici ed organizzativi per abilitare tale sistema sulle loro reti mobili;

per il settore degli operatori dell'emergenza, identificati come *Public Safety Answering Point* (PSAP), la direttiva 2010/40/UE del 7 luglio 2010, sui sistemi di trasporto intelligenti – ITS – ha indi-

viduato nell'azione prioritaria *d*) la predisposizione armonizzata in tutto il territorio della UE del servizio « *eCall* Paneuropeo ». Da questa indicazione è scaturito il regolamento delegato n. 305/2013 che detta le regole e i requisiti che ogni Stato membro deve adottare per aggiornare i propri PSAP per renderli disponibili al sistema « *eCall* ».

L'Italia partecipa al progetto pilota « *HeERO* », cofinanziato dalla Commissione europea, che ha lo scopo di facilitare l'introduzione di tale sistema negli Stati membri. Il progetto pilota italiano ha un prototipo del sistema individuando come centro di gestione delle chiamate un centro operativo del E112 reale, ovvero la centrale operativa del 112 NUE di Varese che rappresenta, in Italia, il primo esempio di centrale unificata di primo livello completamente adeguata agli *standard* richiesti dal servizio pubblico E112.

Non risulta che il sistema *e-Call* Paneuropeo sia ancora stato attivato in alcuno Stato membro della UE, per cui non sono disponibili dati di tipo statistico relativi all'impatto dello stesso sui PSAP; d'altra parte l'introduzione di nuovi veicoli dotati del sistema *eCall*, prevista a partire dal 1° ottobre del 2015, sarà graduale e riguarderà solo i nuovi modelli omologati dopo tale data.

I servizi TPS *eCall* in Italia, come in Europa, sono molteplici, ma la loro diffusione nel corso degli anni non si è mostrata soddisfacente; la Commissione, infatti, ha rilevato più volte come questi sistemi non siano affatto universali, ma circoscritti, economicamente onerosi per

l'utente finale, disponibili solo su particolari segmenti di auto, creando una disparità di trattamento verso i cittadini dell'Unione: il servizio universale *eCall* Paneuropeo si prefigge proprio di eliminare questa discriminazione.

Sulla base della esperienza maturata con il progetto *HeERO*, potranno essere acquisiti gli elementi per poter valutare gli investimenti necessari e le soluzioni tecniche ed organizzative da adottare per poter introdurre in Italia il sistema entro le scadenze proposte dal legislatore comunitario.

Al fine di realizzare una strategia coordinata per il dispiegamento dei servizi E112 ed *eCall*, risulta che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ragione della complessità della materia e della numerosità di funzioni e responsabilità coinvolte (Ministeri della difesa, della salute, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti), stia operando per il coordinamento e il raccordo di tutte le attività attraverso la Struttura di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale e che siano stati attivati o sono in corso di attivazione diversi tavoli di coordinamento e confronto.

Le risultanze del progetto pilota *HeERO* in Italia consentiranno nei pros-

simi due anni di stabilire gli opportuni modelli organizzativi e tecnici tali da permettere la migliore integrazione e sinergia tra il sistema E112 e il sistema *ecall* Paneuropeo.

Preciso infine che, per quanto attiene alla proposta di regolamento comunitario concernente le prescrizioni di omologazione dei veicoli muniti di sistema *e-call*, il MIT sta partecipando attivamente ai negoziati in sede comunitaria. Da un primo esame delle posizioni espresse dagli Stati membri a Bruxelles nel corso della prima riunione tenutasi lo scorso 4 novembre, la possibilità di ricorrere a servizi *e-call* offerti da operatori privati (TPS) costituisce uno dei temi principali di discussione sia in sede di Consiglio che della competente Commissione trasporti del Parlamento europeo. Al momento, è prematuro prevedere quale possa essere il risultato del negoziato su tale specifico tema anche se sembrerebbe che il principio di garantire a tutti gli utenti un minimo servizio *e-call* pubblico, eventualmente integrato da altre funzioni offerte da operatori privati (TPS), possa essere accolto favorevolmente dalla maggioranza degli Stati membri e dal Parlamento europeo.

ALLEGATO 6

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013) 409 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2013) 410 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Accelerare l'attuazione del cielo unico europeo » (COM(2013) 408 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il pacchetto di proposte denominato Cielo Unico europeo SES II+ costituito dalla Comunicazione « Accelerare l'attuazione del Cielo unico europeo » COM(2013)408; dalla proposta di modifica del regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la difesa aerea (EASA) COM(2013)409; dalla proposta di regolamento che prevede la rifusione dei quattro regolamenti istitutivi del Cielo unico europeo COM/(2013)410;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dal relatore sulla proposta COM(2013)409 presso la Commissione trasporti del Parlamento europeo, David Maria Sassoli, nonché dei contributi acquisiti dai rappresentanti dell'ENAV;

premesso che:

gli obiettivi perseguiti attraverso le due proposte legislative del pacchetto appaiono, nelle linee fondamentali, pienamente condivisibili e possono essere raggiunti soltanto attraverso una più proficua collaborazione tra istituzioni europee e autorità competenti degli Stati membri;

fermo restando che l'Unione europea può e deve svolgere un'azione efficace e decisa ed un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate, appare imprescindibile l'esigenza di tutelare le vocazioni specifiche, le peculiarità territoriali di ciascuno Stato membro e gli interessi ad esse connessi;

l'Italia deve raccogliere la sfida del Cielo unico europeo quale occasione strategica per una ripresa e per la crescita del Paese, con particolare riferimento al potenziamento delle capacità di trasporto aereo e all'intensificazione degli scambi, nonché alla razionalizzazione delle rotte, con la conseguente riduzione dei costi e delle emissioni inquinanti;

è pertanto essenziale che il nostro Paese, anche valorizzando la posizione di rilievo assunta nell'attuazione del progetto del blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED, sia in grado di svolgere un ruolo attivo e trainante nel promuovere e sostenere le iniziative volte a incentivare, da un lato, le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico finalizzate all'introduzione di sistemi di gestione del traffico aereo di nuova generazione e, dall'altro, le

forme di cooperazione tra Paesi membri dell'Unione europea che hanno sviluppato progetti innovativi e competitivi;

sotto questo profilo appaiono particolarmente apprezzabili le innovazioni normative volte a rendere più flessibile, anche dal punto di vista operativo, l'evoluzione dei blocchi funzionali di spazio aereo e a favorire la promozione di partenariati industriali;

meritano di essere altresì sottolineate le potenzialità che possono risultare dal processo di realizzazione del Cielo unico europeo in termini di coinvolgimento e partenariato con i Paesi vicini all'Unione, e, in particolare, con i Paesi mediterranei, come dimostra la citata esperienza del progetto BLUE MED;

il superamento della frammentazione nella gestione del traffico aereo e gli elementi innovativi che possono derivare da una centralizzazione di tale gestione devono risultare idonei a mantenere elevati *standard* dei servizi, della competitività, della sicurezza, ma anche ad assicurare il contenimento delle tariffe,

esprime

una valutazione complessivamente positiva, impegnando il Governo in tutte le sedi europee a sottolineare la particolare rilevanza delle seguenti esigenze:

relativamente alla proposta di regolamento COM(2013)409:

a) occorre rafforzare il ruolo internazionale dell'Agenzia Europea per la sicurezza aerea (EASA), atteso che in materia di aviazione la strategia esterna dell'Unione europea ha tra i principali obiettivi la promozione della circolazione nel mondo dei professionisti, dei servizi e dei prodotti dell'aeronautica, anche al fine di favorire l'accesso a nuovi mercati in crescita;

b) posto che la sicurezza deve essere la missione prioritaria dell'EASA, occorre integrare il dettato normativo per evidenziare tale funzione all'interno dei

compiti della stessa, nonché mantenere il termine « sicurezza » nel nuovo nome che si vuole dare all'Agenzia;

c) relativamente al comitato esecutivo, si segnala l'esigenza di evitare un assetto eccessivamente ampio, eventualmente mediante la previsione di un meccanismo di rotazione che garantisca la partecipazione di un numero di Stati membri tale da consentirne il più efficace funzionamento, sempre che l'istituzione di tale comitato si riveli utile ai fini dell'efficace svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia e non complichino la *governance* della stessa;

d) si preveda che le decisioni rilevanti nell'ambito dell'Agenzia debbano essere adottate a maggioranza qualificata e non semplice, come previsto dall'articolo 37 della proposta;

e) si garantisca il coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio dell'attività dell'Agenzia;

f) si eviti il rischio di fissare le dimensioni del personale dell'EASA adetto ad attività il cui finanziamento è posto a carico degli utenti in termini tali da evitare di preconstituire rigidità ed oneri eccessivi; peraltro, l'accordo interistituzionale sulle agenzie europee del luglio 2011, la cui messa in atto è l'obiettivo della riforma dell'EASA, ancorché giuridicamente non vincolante, si basa su un approccio caso per caso;

g) relativamente alla proposta di nominare uno o più vicedirettori esecutivi, si stabilisca un numero massimo ragionevole e contenuto e, in ogni caso, si tenga conto anche dell'opportunità di prevedere un unico vicedirettore esecutivo;

h) l'adozione di atti esecutivi e delegati da parte della Commissione europea avvenga previa consultazione dell'EASA e degli esperti degli Stati membri con diritto di voto rappresentati nel consiglio di amministrazione, e comunque in termini coerenti con le disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE;

i) è in ogni caso necessaria una valutazione attenta della riforma nel suo complesso con riferimento alle eventuali ripercussioni sulle organizzazioni del lavoro e sui diritti dei lavoratori;

relativamente alla proposta di regolamento COM/(2013)410:

a) occorre assicurare prioritariamente la coerenza e l'allineamento delle modifiche proposte alle disposizioni del Capo I (aspetti generali, ambito di applicazione e definizioni) alla normativa e alle definizioni ICAO (International Civil Aviation Organization);

b) si mantenga la previsione che consente l'estensione a Paesi terzi europei del Cielo unico (considerando 12) utile ai fini del superamento di frammentazioni e incongruenze;

c) fermo restando che appare condivisibile l'assunto della Commissione europea (considerando 16) che l'utilizzo sicuro ed efficiente dello spazio aereo può essere conseguito solo grazie alla stretta collaborazione degli utenti civili e militari dello spazio stesso, basandosi sul concetto di « uso flessibile », appare opportuno sottolineare che tale cooperazione deve essere assicurata a differenti livelli, incluso quello operativo; tale aspetto non appare chiarito in maniera puntuale nella proposta della Commissione;

d) è auspicabile una definizione più puntuale dei « servizi di assistenza », specificando che si tratta di servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza, meteorologia per la navigazione aerea e servizio di informazioni aeronautiche;

e) per quanto riguarda i servizi di assistenza, occorre superare la previsione, di cui all'articolo 10, di un'obbligatoria separazione dei soggetti che li forniscono rispetto a quelli che forniscono i servizi di traffico aereo, attraverso l'affidamento dei medesimi servizi di assistenza a terzi selezionati attraverso procedure comparative; bisogna infatti tener conto che alcuni di tali servizi risultano strettamente funzionali rispetto ai servizi di traffico aereo

e implicano profili significativi anche in ordine alla sicurezza; la separazione dovrebbe pertanto essere considerata come una possibile modalità di produzione e fornitura di tali servizi, lasciando ai fornitori dei servizi di traffico aereo anche la possibilità di procurarsi servizi di assistenza al proprio interno, purché ciò avvenga nel rispetto di determinati livelli di qualità, sicurezza ed efficienza rispetto ai costi;

f) si mantenga la previsione, di cui alla vigente normativa, che le parti interessate, fornitori di servizi di navigazione aerea, utenti dello spazio aereo, aeroporti, industria manifatturiera ed enti rappresentativi del personale possano fornire consulenza alla Commissione per gli aspetti tecnici;

g) relativamente alle relazioni con le parti interessate, di cui all'articolo 19 della proposta, si chiarisca che essa deve rimanere tale e non configurarsi come coinvolgimento nel processo di approvazione dei piani di investimento;

h) per quanto concerne le Autorità nazionali di vigilanza, si puntualizzi l'ambito dell'intervento normativo demandato alla Commissione europea tramite norme di esecuzione; alla stessa dovrebbe comunque competere, come è attualmente, l'individuazione degli obiettivi prestazionali dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo, tenendo conto dei contributi forniti dalle Autorità nazionali di vigilanza a livello nazionale o a livello dei blocchi funzionali di spazio aereo; per quanto concerne invece gli obiettivi a livello nazionale occorre mantenere, proprio in considerazione delle peculiarità di ciascuno Stato membro, adeguati poteri decisionali alle Autorità nazionali;

i) più in generale, anche con riferimento a questa proposta di regolamento, occorre assicurare che l'affidamento alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione abbia luogo in conformità con le previsioni degli articoli 290 e 291 del TFUE; occorre in particolare precisare in termini puntuali

l'oggetto di tali atti e la durata della delega, evitare di affidare alla Commissione europea la disciplina di materie di competenza nazionale, quali ad esempio le modalità di selezione e assunzione del personale delle Autorità nazionali di vigilanza (articolo 3, paragrafo 9), e, in ogni caso, evitare di attribuire alla Commissione europea deleghe a tempo indeterminato, quali quelle di cui all'articolo 26, paragrafo 2; si evidenzia altresì l'esigenza che gli atti di esecuzione previsti dalla proposta di regolamento mediante rinvio alla procedura di cui all'articolo 27 siano sempre adottati sulla base della procedura di esame di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 27, che attribuisce efficacia vincolante al parere del Comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, anziché sulla base della procedura consultiva di cui al paragrafo 2, nella quale il parere del Comitato non ha per la Commissione europea efficacia vincolante;

j) per quanto riguarda i principi da applicare per il calcolo delle tariffe (articolo 13), si specifichino in maniera più puntuale le funzioni per le quali i costi vengono imputati agli utenti dello spazio aereo;

k) sia assicurata la concertazione con le parti sociali nella definizione delle regole comuni;

l) per quanto riguarda i soggetti istituzionali operanti nel settore a livello europeo, occorre pervenire a una chiara e distinta ripartizione dei compiti tra la Commissione europea, l'EASA ed Eurocontrol, che eviti duplicazioni e sovrapposizioni di competenze; a tal fine appare opportuno sostenere l'evoluzione di Eurocontrol in modo da concentrarne l'attività su compiti tecnico-operativi di supporto nella gestione del traffico aereo a livello di rete europea.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confguide, ANGT (Associazione nazionale guide turistiche) e Federagit – Confesercenti guide turistiche, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Prodanì n. 7-00116 e Petitti n. 7-00182, riguardanti la revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica 267

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 273

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione dei rappresentanti di Confguide, ANGT (Associazione nazionale guide turistiche) e Federagit – Confesercenti guide turistiche, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Prodanì n. 7-00116 e Petitti n. 7-00182, riguardanti la revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.

L'audizione informale si è svolta dalle 12.00 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 dicembre 2013. – Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

La seduta comincia alle 13.05.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*.
C. 1864 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(*Esame e rinvio*).**

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione attività produttiva è chiamata ad esprimere un parere alla XIV Commissione Politiche europee sul disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2013-II Semestre», nonché sul disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

In particolare il disegno di legge, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013 (C 1836), sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione. Ricorda in proposito che l'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 prevede infatti che nel caso in cui, dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge di delegazione europea» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «secondo semestre».

Ricorda che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive. Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare

il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea.

Il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda i profili di competenza della X Commissioni segnala in particolare le seguenti direttive contenute nell'Allegato B del disegno di legge in esame:

la direttiva 2013/11/UE il cui obiettivo è quello di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La Direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

La Direttiva si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione attraverso l'intervento di un organismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. Il termine per il recepimento della Direttiva è il 9 luglio 2015:

la direttiva 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di

sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale. Inoltre fissa i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono soddisfare per poter essere messi a disposizione sul mercato. La direttiva è composta di 50 articoli e 5 allegati.

Più in particolare il Capo I disciplina l'ambito di applicazione ed elenca una serie di definizioni. Inoltre regola la libera circolazione dei prodotti pirotecnici, prevede una classificazione degli articoli pirotecnici distinti in fuochi pirotecnici; articoli pirotecnici teatrali; altri articoli pirotecnici. Infine prevede limiti di età e limiti legati alle conoscenze specialistiche dei fruitori. Il Capo II riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori. Il Capo III disciplina la conformità degli articoli pirotecnici. Il Capo IV riguarda la notifica degli organismi di valutazione della conformità, mentre il Capo V riguarda la sorveglianza del mercato di prodotti pirotecnici. Il Capo VI riguarda le competenze di esecuzione e, infine, il Capo VII prevede disposizioni transitorie e finali e le sanzioni. I cinque allegati forniscono informazioni dettagliate su requisiti essenziali di sicurezza, le procedure di valutazione della conformità, la dichiarazione di non conformità e infine, sulla direttiva abrogata e le successive modifiche. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva. Le disposizioni di recepimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2015:

la direttiva 2013/30/UE, il cui obiettivo è di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze, aumentando la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento, fissando nel contempo le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento in mare nel settore degli idrocarburi, limitando possibili interruzioni della produzione energe-

tica interna dell'Unione e migliorando i meccanismi di risposta in caso di incidente. La direttiva è composta di 44 articoli e 9 allegati.

Dopo aver fornito la definizione di incidente grave, la direttiva interviene sulla responsabilità dell'operatore, sia dal punto di vista della sua individuazione, che dal punto di vista delle garanzie che tale soggetto deve fornire anteriormente all'inizio (o, nel caso di impianti esistenti, nei cui confronti trova applicazione la direttiva, fatte salve le norme sul regime transitorio), alla prosecuzione delle operazioni in mare. Si richiede, pertanto, che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (ai sensi della direttiva 94/22/CEE), lo Stato membro si assicuri che il soggetto autorizzato sia in possesso della capacità finanziaria necessaria per garantire in maniera costante operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili, fornendo al contempo prove adeguate sulla capacità di adottare le misure idonee a coprire le responsabilità derivanti da incidenti gravi. Nel valutare la capacità tecnica e finanziaria, lo Stato membro tiene in opportuna considerazione gli effetti che un incidente grave potrebbe produrre su tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delle autorizzazioni sono anche «operatori responsabili» ai sensi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale ultima direttiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definite dalla direttiva 2008/56/CE.

Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse possono essere esercitati nelle aree autorizzate solo dagli operatori designati dei quali il titolare dell'autorizzazione garantisce la capacità di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche operazioni.

Nello svolgimento di ogni attività legata alle operazioni in mare, l'operatore dovrà adottare le più idonee misure di riduzione del rischio: deve cioè ridurre il rischio di incidente grave fino a raggiungere un livello minimo ragionevole oltre il quale il costo di un'ulteriore riduzione del rischio sarebbe assolutamente sproporzionato rispetto ai vantaggi derivanti da tale riduzione.

La responsabilità dell'operatore è disciplinata anche nel momento in cui gli impianti di perforazione, non ancora attivi, sono in transito nelle acque marine: in tal caso vengono equiparati alle navi e sono soggetti alle convenzioni marittime internazionali (SOLAS, MARPOL, codice MODU) e al diritto dell'Unione in materia di controllo dello Stato di approdo e rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera. Ulteriori innovazioni riguardano la fase della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare, riguardo alla quale la direttiva introduce particolari cautele che consentano una pianificazione dettagliata dei rischi e delle misure di intervento da adottare in caso di incidente, consentendo una più accurata vigilanza da parte dell'autorità designata dallo Stato membro.

Nel caso in cui si verifichi o possa essere imminente un incidente grave, l'operatore deve, senza indugio, darne comunicazione allo Stato membro, inserendo i dettagli appropriati e sufficienti riguardo al luogo, all'intensità e alla natura dell'incidente e all'ipotesi di aggravamento della situazione, compreso il potenziale coinvolgimento transfrontaliero. Gli Stati provvedono affinché in caso di incidente grave l'operatore adotti tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. Le autorità competenti possono assistere l'operatore, anche con la fornitura di ulteriori risorse. Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, la direttiva precisa che alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi è applicabile la Convenzione di Aarhus, specificando che precedentemente alla perforazione di un pozzo di esplorazione deve essere informato il pubblico, attraverso

pubblici proclami o mezzi di comunicazione elettronica, consentendo la partecipazione al procedimento di associazioni di tutela degli interessi ambientali diffusi, nonché la proposizione di osservazioni da parte dei soggetti interessati, con successiva comunicazione delle decisioni adottate.

Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile per le funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente agisca indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma della presente direttiva; ogni Stato membro provvede affinché la propria autorità competente proceda allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con altre autorità competenti, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolga consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione.

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA, « Agenzia ») fornisce agli Stati membri e alla Commissione assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva in oggetto e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

La Direttiva 2013/30/Ue è entrata in vigore il 18 luglio 2013 e gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa, entro il 19 luglio 2015.

Per quanto concerne il disegno di legge europea per il 2013 *bis*, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ricorda che è stato pre-

sentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (C. 1864) in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge n. 234 del 2012 prevede infatti che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Ricorda che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge europea 2013 (L. 6 agosto 2013, n. 97). Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, il Governo ha ritenuto necessario fare nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.

Il provvedimento consta di 25 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Per quanto concerne i profili di competenza della X Commissione segnala, in particolare, le disposizioni, recate dagli articoli 3, 19, 20, 21 e 22 del disegno di legge in esame.

L'articolo 3 interviene sul Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) sostituendo la

richiesta dell'obbligo di marcatura CE per i camini con il concetto di idoneità degli stessi all'uso previsto, come richiamato dalla direttiva comunitaria sui prodotti da costruzione. In tal modo si intende ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE concernente la causa C-385/10, contribuendo a risolvere la procedura di infrazione n. 2008/4541, avviata dalla Commissione europea relativamente alla commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica. La sentenza della Corte ha stabilito che non sono conformi alla normativa UE le prescrizioni nazionali che « subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti di costruzione provenienti da altro Stato membro all'apposizione della marcatura CE ». Nel dettaglio, viene modificato l'allegato IX (sui requisiti tecnici degli impianti termici civili) alla parte quinta del Codice ambientale, sostituendo il requisito della marcatura CE per i camini con la semplice idoneità all'uso previsto.

L'articolo 19 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT). I commi 1 e 2 dell'articolo in esame traspongono nella normativa nazionale l'articolo 13 del REMIT, che richiede agli stati membri di garantire che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 entro il 29 giugno 2013. Nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, l'AEEG può: accedere ai documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti, anche mediante audizioni personali; effettuare sopralluoghi ed ispezioni; richiedere i tabulati telefonici e i registri del traffico dati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica; intimare la cessazione delle condotte che violano il regolamento REMIT; presentare presso il tribunale istanza di congelamento o confisca del prodotto o del

profitto dell'illecito; presentare istanze di divieto all'esercizio di un'attività professionale.

Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento REMIT. L'AEEG può avvalersi della collaborazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME) per lo svolgimento di indagini relative ai casi di sospetta violazione del divieto d'abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*, articolo 3 del REMIT); dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (articolo 4 del REMIT); del divieto di manipolazione del mercato (articolo 5 del REMIT).

In relazione alla fattispecie trattata, e ferme restando le rispettive competenze, l'AEEG si coordina con l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust) nonché con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ove opportuno, in relazione al divieto di *insider trading*.

Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'AEEG possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto dell'illecito qualora: la stessa sanzione appaia inadeguata anche se applicata nel massimo a causa della rilevante offensività del fatto; delle qualità personali del colpevole; dell'entità del prodotto o il profitto conseguito.

L'AEEG, entro 90 giorni, disciplina con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori, in conformità con l'articolo 45 del D.Lgs. n. 93 del 2011 (di recepimento del Terzo pacchetto energia), in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità.

I commi da 4 a 9 dell'articolo in esame recepiscono le norme dell'articolo 18 del REMIT che richiedono agli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del regolamento stesso e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai con-

sumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.

L'articolo 20 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti al fine di liberalizzare maggiormente i distributori *self-service*. In particolare, la norma modifica l'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 98/2011, eliminando la distinzione tra le stazioni di servizio nelle aree urbane e quelle poste al di fuori dei centri abitati. La normativa attualmente in vigore (comma 5 del citato articolo 28), infatti, impone che le stazioni di servizio mettano a disposizione distributori *self-service* (modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato).

Il comma 7, tuttavia, prevede che non possano essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature *self service*:

durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori;

presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, continuativamente, anche senza assistenza.

Con l'intervento in esame, vengono escluse le limitazioni all'utilizzo continuativo delle apparecchiature *self-service*, anche senza assistenza, agli impianti di distribuzione ovunque ubicati (e non più solo per questi posti fuori dai centri abitati).

L'articolo 21 riduce a 5 anni, rispetto ai 13 attualmente vigenti, il periodo transitorio di sospensione della protezione del diritto d'autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001.

Ricorda che il periodo di 13 anni attualmente vigente è stato introdotto con l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 216/2011, che ha modificato l'articolo 239

del Codice della proprietà industriale in tema di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore concernente disegni e modelli.

Tale termine riguarda il regime transitorio che si applica ai terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001 (data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71), prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio. Tali soggetti, in base alla normativa vigente, non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo la data del 19 aprile 2001, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati anteriormente e a quelli da essi fabbricati nei 13 anni successivi a tale data, purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

La modifica introdotta dall'articolo 21 attualmente in esame riporta a 5 anni il termine del regime transitorio, vigente prima della modifica operata dal decreto-legge 216/2011.

L'articolo 22 chiarisce alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche am-

ministrazioni e i privati, in particolare, della definizione di transazioni commerciali fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dal decreto legislativo 9 novembre n. 192/2012.

Al riguardo esplicita che la normativa di attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti pubblici di lavori servizi e forniture. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento contenute nelle leggi che regolano il settore che prevedono termini e tassi difforni rispettivamente da quelli previsti dalla normativa di recepimento delle regole europee in materia, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

Davide CRIPPA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della FIAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro » 274

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 274

COMITATO RISTRETTO:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana .. 274

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato (*Esame e rinvio*) 275

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 278

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Franco Carinci nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro » 279

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti della FIAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 dicembre 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 12 dicembre 2013.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.

Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame apportano modifiche all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha limitato la possibilità di cumulare l'importo del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi percepiti del beneficiario: tutte le proposte di legge intervengono sui limiti alla cumulabilità tra pensione di reversibilità e reddito del beneficiario, modificando contestualmente la tabella F allegata al richiamato articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 o (come nel caso della proposta di legge C. 168) prevedendone l'abrogazione.

In via preliminare, ricorda che in base alla normativa vigente la pensione ai superstiti, calcolata in percentuale del trattamento goduto dal defunto, spetta nella misura del 60 per cento al coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un figlio, del 100 per cento al coniuge con due o più figli; la percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può comunque superare il 100 per cento; nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori, la percentuale è del 40 per cento. Rammenta, inoltre, che l'aliquota percentuale della pensione è comunque elevata al 70 per cento in presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Segnala che a decorrere dal 1° settembre 1995 sono state previste limitazioni al

cumulo dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, nei limiti individuati dall'allegata tabella F richiamata dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995: in sostanza, il titolare della pensione di reversibilità deve rinunciare a parte della rendita se in possesso di un proprio reddito superiore a certi livelli; la tabella F, in particolare, prevede che con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità sia pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità spettante, con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo, la cumulabilità sia pari al 60 per cento del trattamento di reversibilità spettante, e con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo, la cumulabilità sia pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità spettante. Rammenta che tali limitazioni al cumulo non trovano applicazione nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili. Fa presente poi che, secondo dati dell'INPS, i beneficiari di pensioni ai superstiti del settore privato sono (al 1° gennaio 2013) 3.817.503 (di cui 3.370.109 femmine e 447.394 maschi), mentre le pensioni su cui sono state operate trattenute per effetto delle limitazioni al cumulo con i redditi del beneficiario (ai sensi della Tabella F di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335) sono state 316.754 (di cui 211.739 maschi e 105.015 femmine), pari all'8,3 per cento del totale.

Entrando nel dettaglio delle proposte di legge, sottolinea che la proposta di legge C. 168 prevede il pieno cumulo dell'importo della pensione di reversibilità, abrogando la tabella F; contestualmente, i trattamenti di reversibilità vengono assoggettati ad un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento e si stabilisce l'esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti da tali trattamenti. Segnala che tale proposta di legge, pur recando disposizioni da cui

discendono oneri per il bilancio dello Stato, non contiene una clausola di copertura finanziaria.

Fa notare che la proposta di legge C. 228 dispone la cumulabilità degli importi dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, mediante l'applicazione, all'importo complessivo dei redditi così risultanti, di specifiche riduzioni percentuali, per scaglioni di reddito, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; la tabella F viene quindi rideterminata prevedendo che: se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità è pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità spettante; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 5 volte, ma inferiore a 7 volte, il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari all'85 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 7 volte, ma inferiore a 9 volte, il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 75 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 9 volte il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 50 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo. Rileva che a copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni, si demanda a un apposito decreto interministeriale, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo

parere delle Commissioni parlamentari competenti, la determinazione delle modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno il 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l'utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato.

Evidenzia poi che la proposta di legge C. 1066 prevede l'elevazione dell'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite al 100 per cento nel caso in cui nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo in ogni caso quello concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto. Fa osservare che, anche in questo caso, la tabella F viene ridefinita prevedendo che: con un reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, la percentuale di cumulabilità sia pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità spettante; con un reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo, la percentuale di cumulabilità sia pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità spettante; con un reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità sia pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità spettante. Pone in risalto, altresì, la previsione per cui le pensioni di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa sono escluse dal computo del limite di reddito oltre il quale i familiari non si considerano più a carico del coniuge superstite. Anche con riferimento a tale proposta di legge, segnala che essa, pur recando disposizioni da cui discendono oneri per il bilancio dello Stato, non contiene una clausola di copertura finanziaria.

Passa, quindi, a formulare alcune considerazioni sulle quali giudica opportuno che la Commissione si soffermi, per meglio inquadrare l'argomento e le prospettive stesse dell'*iter* del provvedimento.

Una prima questione, a suo avviso, riguarda i problemi di copertura finanziaria che rappresentano un aspetto carente nelle proposte di legge e, più in generale, rinviano al tema dei limiti alla spesa pensionistica; in tal senso, se pure riconosce che, in altre occasioni, si è osservato che il risparmio previdenziale realizzato in virtù dei provvedimenti di modifica del sistema pensionistico contenuti nel decreto-legge n. 201 del 2011 risulta significativamente superiore a quanto stimato a suo tempo, non costituendo certo un « tesoretto » accantonato da qualche parte, ritiene che questo ponga comunque il tema della necessità di fare tornare alla previdenza risorse necessarie per affrontare alcuni rilevanti temi irrisolti, oltre che persistenti iniquità, nell'attuale assetto normativo del sistema previdenziale: tra questi è compreso senz'altro anche quello delle pensioni ai superstiti. Tuttavia, osserva che ad oggi i vincoli di finanza pubblica appaiono ancora molto stringenti e fanno sì che i problemi di copertura finanziaria delle proposte di legge in esame siano tutt'altro che marginali e, intanto, da quantificare e verificare nella loro percorribilità già nella fase iniziale dell'iter. Inoltre, ritiene che la Commissione abbia, e avrà ancora in futuro, alla propria attenzione altri provvedimenti in materia pensionistica, per tutti i quali si pone analogo problema di difficile reperimento delle coperture: a suo giudizio, dunque, l'esame di singoli aspetti e la ricerca delle risorse per provvedimenti che via via si susseguono, senza una valutazione di quadro e di priorità, può costituire un problema.

D'altra parte, ritiene che la questione del valore delle pensioni ai superstiti sia da considerarsi certamente rilevante: le donne, maggioranza di coloro che percepiscono tale trattamento, hanno pensioni di valore medio nettamente inferiore a quello degli uomini proprio per il fatto che i criteri di determinazione della misura della pensione sono penalizzanti: il senso della pensione ai superstiti è quello di garantire una continuità di reddito e di livello di vita alle famiglie già colpite da un

grave lutto; quei criteri di determinazione della misura non consentono di rendere realizzabile tale finalità. Inoltre, osserva come siano ancora moltissime le donne per le quali la pensione di reversibilità costituisce l'unica o la prevalente fonte di reddito e di sostentamento: questo non perché non abbiano lavorato, ma perché il lavoro di cura le ha spesso costrette a lasciare la propria occupazione o a non cercarla, perché sovente si sono potute permettere solo un lavoro precario o irregolare o simile. A questo proposito, fa notare che una trattazione di questo ambito di problemi richiederebbe probabilmente di inserire anche altre questioni specifiche.

Evidenzia, inoltre, come le proposte di legge intervengano su temi fiscali: anche su questi giudica opportuno un approfondimento specifico. Ad esempio, rileva come una tassazione sostitutiva, non progressiva e in assenza di detrazioni, possa produrre effetti non equi o essere in contraddizione con la volontà, che invece la Commissione deve confermare, di mantenere ferma la natura previdenziale, a tutti gli effetti, dell'istituto della reversibilità; d'altra parte, appare necessario porre rimedio agli effetti negativi del fatto che i figli che percepiscono la propria quota di reversibilità non siano in grado di usufruire di detrazioni per incapacità e del fatto che non siano considerati a carico del genitore superstite, facendo notare che su questo aspetto interviene, in realtà, una delle proposte di legge abbinata. Infine, fa notare che esistono interpretazioni delle norme vigenti sul cumulo con il reddito del coniuge superstite che sono assurde e da rimuovere, a prescindere dall'iter delle proposte di legge in esame: infatti, per il lavoratore o la lavoratrice che rimangono vedovi in un tempo che coincida con il passaggio dal lavoro alla pensione, i limiti di cumulabilità agiscono come se il loro reddito fosse costituito sia dalla propria pensione sia dal reddito da lavoro dell'anno precedente che non viene più percepito.

Ritiene, in conclusione, che a partire dal prossimo mese di gennaio, una volta

conclusa la sessione parlamentare di bilancio, la Commissione possa seriamente confrontarsi sul merito delle diverse questioni poste nella propria relazione introduttiva.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di verificare l'assegnazione di ulteriori proposte di legge preannunciate da altri gruppi, in modo da assicurare una sollecita ripresa dell'attività istruttoria subito dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio. Al riguardo, fa presente che, nel frattempo, è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 1842 Airaudo, la quale, nell'istituire un fondo per il finanziamento di interventi di solidarietà e di equità previdenziale, prevede un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e sui redditi pensionistici di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Comunica quindi che, atteso che la materia di cui al progetto di legge citato non risulta integralmente coincidente con quella affrontata dalle altre proposte di legge già abbinata, la presidenza, nella riunione del 4 dicembre scorso, ha sottoposto all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di abbinamento proveniente dal gruppo SEL: su tale richiesta si è registrato un unanime orientamento favorevole da parte dei gruppi.

Conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, avverte, pertanto, che la proposta di legge C. 1842 è stata abbinata alle altre proposte di legge in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'esame dei progetti di legge in titolo, che proseguirà anche nella prossima settimana, non potrà comunque concludersi prima del mese di gennaio. A tal fine, peraltro, prospetta l'opportunità che entro la fine della prossima settimana la Commissione proceda quanto meno all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Claudio COMINARDI (M5S) fa notare che il suo gruppo presenterà entro giovedì 19 dicembre un proprio progetto di legge sulla materia, di cui sarà richiesto l'abbinamento alle altre proposte di legge in esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, auspica che la presentazione del preannunciato progetto di legge possa avvenire quanto prima, in modo da consentire alla Commissione di procedere entro la fine della prossima settimana all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatore*, si domanda come si possa procedere all'adozione di un testo base in assenza dell'assegnazione della proposta di legge preannunciata dal rappresentante del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Giorgia MELONI (FdI) ritiene che la Commissione non possa perdere ulteriormente tempo nel percorso di conclusione dell'esame dei provvedimenti abbinati, considerato anche che l'iter parlamentare si è già avviato da un mese e che ogni settimana un gruppo preannuncia l'intenzione di presentare una propria proposta di legge ai fini dell'abbinamento: ciò pro-

voca inevitabilmente un effetto di rallentamento sui lavori della Commissione, che giudica inaccettabile. Per tale ragione, ritiene che entro la prossima settimana si debba procedere all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame dei provvedimenti in sede referente.

Walter RIZZETTO, *presidente*, riservandosi, in ogni caso, di interessare il Presidente Damiano rispetto alla questione appena emersa, ribadisce come la Commissione sia nelle condizioni di procedere entro la fine della prossima settimana all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente, auspicando che i gruppi che non hanno ancora presentato le proprie proposte di legge possano farlo quanto prima, comunque non oltre giovedì 19 dicembre.

Nel precisare, dunque, che la data di convocazione della prossima seduta dedicata all'esame dei progetti di legge in titolo sarà fissata in coerenza con quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei

gruppi svoltasi in precedenza, ritiene che in quella data, anche a seguito delle valutazioni del Presidente della Commissione, sarà senza dubbio possibile procedere all'adozione di un testo base.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione del professor Franco Carinci nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	280
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all'esercizio finanziario 2013	280

Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all'esercizio finanziario 2013.

L'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD) prosegue l'illustrazione del documento all'ordine del giorno e propone di esprimere parere favorevole con un'osservazione. Dopo gli interventi del presidente STUCCHI (LN-Aut) e del senatore CASSON (PD), il Comitato approva la proposta ed esprime, quindi, parere favorevole, con due osservazioni, sullo schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all'esercizio finanziario 2013.

La seduta termina alle 11.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	281
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 8.45 alle 9.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Esame dell'ipotesi di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera	3
<i>ALLEGATO 1 (Ipotesi di riforma regolamentare)</i>	23
<i>ALLEGATO 2 (Testo della relazione dell'onorevole Bressa)</i>	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della relazione dell'onorevole Melilla)</i>	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della relazione dell'onorevole Leone)</i>	150
<i>ALLEGATO 5 (Testo della relazione dell'onorevole Pisicchio)</i>	158

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Dario Franceschini, sull'uso dei principali strumenti normativi dell'Esecutivo e sullo sviluppo di forme di interlocuzione con le Camere per una migliore definizione dei contenuti delle norme, anche con riferimento al ruolo del Comitato per la Legislazione (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	163
---	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze	164
Verifica dei poteri nella XVII Circoscrizione (Abruzzo)	168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
---	-----

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	168
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui recenti sviluppi bilaterali e multilaterali nell'ambito della politica estera italiana ed europea (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	169
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Mario Mauro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (Atto n. 32) e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (Atto n. 33) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	170
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente. COM(2013) 542 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	172
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di documento finale presentata dal gruppo M5S</i>)	181
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	184

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

RISOLUZIONI:

7-00081 Dell'Orco: Valutazione riguardo all'efficacia della realizzazione della bretella di collegamento tra la A22 e la A1, nei pressi di Campogalliano Sassuolo (<i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00180 Bratti</i>)	187
--	-----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario europeo per l'industria e l'imprenditoria, Antonio Tajani, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sul « Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile » (COM(2013)407 final) ..	190
---	-----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di visite dei detenuti a figli affetti da <i>handicap</i> in situazione di gravità. C. 1438 Daniele Farina (<i>Esame e rinvio</i>)	191
Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1735 Leva e C. 1850 Brunetta (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1850 Brunetta</i>)	195
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	196

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. Ulteriore nuovo testo C. 362 Madia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	203
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013- <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	197

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.	
---	--

Audizione di rappresentanti dell'Associazione ASCIA (Associazione per la sensibilizzazione della canapa autoprodotta in Italia) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201
AVVERTENZA	201
ERRATA CORRIGE	201

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla proiezione dell'Italia e dell'Europa nei nuovi scenari geopolitici. Priorità strategiche e di sicurezza.

Audizione di Andrea Margelletti, Presidente del Centro Studi Internazionali (CESI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). C. 1865 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame congiunto e rinvio</i>)	205
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	219
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dal Relatore</i>)	222
ERRATA CORRIGE	218

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	224
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Gruppo aziende industriali di lubrificazione (GAIL) – Federchimica, sulle tematiche delle accise	226
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Centro Europa Ricerche (CER), sulle prospettive della politica tributaria e del settore bancario, nel quadro dell'Euro ed in vista del prossimo semestre di Presidenza italiano dell'Unione europea	227
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	228
Sui lavori della Commissione	228
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio</i>)	229
Sull'ordine dei lavori	232

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia.

Audizione di esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232
AVVERTENZA	232

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	233
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01706 Segoni: Sull'attuazione degli impegni recati dalla mozione 1-00114 approvata dalla Camera dei deputati il 26 giugno 2013	234
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	236
5-01707 Terrosi: Sulla verifica dell'impatto ambientale di un progetto per la realizzazione di due centrali geotermiche nell'Altopiano dell'Alfina	234
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	238

INTERROGAZIONI:

5-00811 Mannino: Sul riconoscimento del sito di importanza comunitaria « Isola Correnti, pantani di Pineta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino ».	
5-00812 Mannino: Sul riconoscimento del sito di interesse comunitario « Cala rossa e Capo Rama »	235
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	240
5-01533 Manfredi: Sulla presunta contaminazione dell'acqua in alcune aree delle province di Napoli e Caserta	235
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	246
AVVERTENZA	235

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-01031 Bobba: Stato di avanzamento del piano di rientro finanziario conseguente all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in Piemonte e necessità di affrontare le gravi criticità del settore	249
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	253
5-01279 Coppola: Stato di aggiornamento della banca dati relativa alle infrazioni commesse dai titolari di patente rilasciata da Stati esteri	249
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	256
5-01305 Rosato: Ipotesi di riduzione dei collegamenti operati con treni Intercity in Friuli Venezia Giulia	249
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	258
5-01353 Catalano: Mancata adozione del decreto ministeriale volto a definire le caratteristiche dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici	250
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	260
5-01656 Bergamini: Sistemi automatici a bordo dei veicoli per le chiamate di emergenza in caso di incidente stradale	250
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	261

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda aeroporti, gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (COM(2013) 409 final).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione) (COM(2013) 410 final).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Accelerare l'attuazione del cielo unico europeo » (COM(2013) 408 final) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	251
ALLEGATO 6 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	263
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo	252

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confguide, ANGT (Associazione nazionale guide turistiche) e Federagit – Confesercenti guide turistiche, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Prodani n. 7-00116 e Petitti n. 7-00182, riguardanti la revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica	267
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	267
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	273

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della FIAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	274
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	274
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola. Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana ..	274
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato (<i>Esame e rinvio</i>)	275
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnacchi, C. 1842 Airaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	278

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Franco Carinci nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti « Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro »	279
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	280
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all'esercizio finanziario 2013	280

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	281
---	-----

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

*Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza
del presidente ROMANI.*

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni del Presidente.

In apertura il presidente ROMANI esprime il suo ringraziamento all'onorevole Riccardo Migliori, presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea OSCE nella scorsa Legislatura, per aver accettato l'invito ad intervenire nel corso della seduta odierna. Come è noto, l'onorevole Migliori ha ricoperto diverse cariche all'interno dell'Assemblea OSCE, sia nelle Commissioni generali sia nel *Bureau*, raggiungendo infine nel 2012 l'importante traguardo di essere eletto Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Un risultato di indubbio prestigio per il nostro Parlamento e, più in generale, per l'Italia.

Ringrazia altresì i colleghi che fino a questo momento hanno avuto modo di partecipare alle attività dell'Assemblea OSCE, con particolare riferimento alle ultime due importanti missioni di monitoraggio elettorale che si sono svolte in Georgia (27 ottobre 2013) e in Tagikistan (6 novembre 2013).

Informa, inoltre, che l'Assemblea OSCE ha deciso di monitorare le prossime elezioni parlamentari in Turkmenistan, che avranno luogo il 15 dicembre 2013. L'As-

semblea OSCE ha stabilito una delegazione ristretta per il monitoraggio, composta da soli dodici parlamentari. Il Presidente informa di essere stato invitato a prendere parte al monitoraggio ma, non avendo la possibilità di intervenire personalmente, di avere pregato l'onorevole Guglielmo Picchi di parteciparvi al suo posto. L'odierno incontro con l'onorevole Riccardo Migliori, già presidente dell'Assemblea parlamentare OSCE, ha carattere di informalità e non viene quindi resocontato.

L'onorevole MIGLIORI svolge una breve relazione sull'attività della Delegazione italiana presso l'Assemblea OSCE nella precedente legislatura e sul suo lavoro in qualità di Presidente della medesima Assemblea, mettendo in evidenza l'ambito in cui il contributo dei parlamentari italiani può risultare particolarmente prezioso.

Il senatore COMPAGNA (NCD) e il senatore MARCUCCI (PD) prendono brevemente la parola sulla questione dell'assetto burocratico dell'Assemblea OSCE e sui suoi rapporti con le altre istituzioni OSCE, in primo luogo l'ODIHR, che ha sede a Varsavia, e che svolge un ruolo molto importante nel quadro dei monitoraggi elettorali.

Intervengono brevemente anche il senatore DIVINA (LN – Aut) e la senatrice

DE PIETRO (M5S), rispettivamente sul tema delle autonomie governative per le minoranze etniche in area OSCE e sulla situazione dei Paesi nordafricani coinvolti nei programmi di partenariato e cooperazione con l'OSCE.

In conclusione, il presidente ROMANI ringrazia l'onorevole Migliori e i colleghi intervenuti per la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle 9.20.